16 GIUGNO
1919

IL TRATTATO DI PACE CON LA GERMANIA

CON CINQUE CARTE DEI NUOVI CONFINI

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA
SUL TESTO DEFINITIVO

MILANO
QUINTIERI - EDITORE

IL TRATTATO DI PACE
CON LA GERMANIA

INDICE

(Segue nella terza pagina di copertina)

IL
TRATTATO DI PACE
CON LA
GERMANIA

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA
SUL TESTO DEFINITIVO

MILANO
Dott. RICCARDO QUINTIERI - Editore
CORSO VITTORIO EMANUELE 26

PREFAZIONE.

Vi è molta aspettativa in tutte le città d'Italia e specialmente in Milano per la pubblicazione del Trattato di Pace con la Germania in tutti i suoi particolari.

Tale pubblicazione è urgentemente necessaria poichè la riapertura dei commerci e le iniziative industriali non potrebbero dar luogo a libere e convinte stipulazioni di contratto, senza la conoscenza degli impegni e delle situazioni di diritto create dal detto Trattato. Si aggiunga poi che il Trattato firmato dai nostri Conferenzieri deve essere necessariamente integrato da leggi interne e convenzioni particolari, alle quali il Popolo, come permette il nostro regime costituzionale, deve specialmente cooperare.

Queste considerazioni mi faceva presente il mio personale amico G. G. Guarnieri, *meritamente conosciuto per il suo accreditato Studio di consulenza in materia di Privative Industriali. È appunto per la premura e diligenza di questo Studio che posso pubblicare prima di tutti l'intero testo tradotto del Trattato che, nella presente affrettata edizione, offro ai giuristi, agli avvocati, agli industriali, ai commercianti, ai professionisti ed al popolo in genere, perchè lo meditino e si rendano conto del da farsi.*

L'EDITORE.

Il Trattato di Pace con la Germania

PARTE PRIMA

Patto della Società delle Nazioni.

Le alte Potenze contraenti, considerato che per dar sviluppo al sistema cooperativo delle Nazioni e per garantir loro pace e sicurezza occorre:

Accettare certi obblighi di non far ricorso alla guerra;

Mantenere alla luce del sole relazioni internazionali fondate sulla giustizia e sull'onore;

Osservare rigorosamente le sanzioni del diritto internazionale ormai riconosciute siccome regole di condotta effettiva dei Governi;

Far che regni la giustizia e scrupolosamente si rispettino tutti gli obblighi dei trattati, nei mutui rapporti dei popoli organizzati;

Adottano il presente patto, istitutivo della Società delle Nazioni.

Art. 1. — Sono membri fondatori della Società delle Nazioni, quelli dei firmatari, i cui nomi figurano nell'allegato al presente Patto e gli Stati, pure nominati nell'allegato, che avranno aderito al presente patto, senza alcuna riserva, per mezzo di una dichiarazione depositata al Segretariato, entro due mesi dall'entrata in vigore del Patto, e di cui sia data notizia agli altri membri della Società.

Qualsiasi Stato, Dominio o Colonia che si governi liberamente e non designato nell'allegato, può divenire membro della Società, se la sua ammissione è pronunciata dai due terzi dell'Assemblea, purchè egli dia effettive garanzie del suo sincero intendimento di osservare gli impegni internazionali e accetti il regolamento stabilito dalla Società riguardante le sue forze, e i suoi armamenti militari e navali.

Ogni membro della Società può, dopo un preavviso di due anni, ritirarsi dalla Società alla condizione ch'egli abbia adempiuto in quel momento, a tutti i suoi obblighi internazionali compresi quelli del presente Patto.

Art. 2. — L'azione della Società, quale è definita dal presente Patto, è esercitata da un'Assemblea e da un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3. — L'Assemblea è composta di Rappresentanti dei Membri della Società; essa si riunisce in tempi determinati ed in qualsiasi altro momento, ove le circostanze lo esigano, alla sede della Società od in qualsiasi altro luogo da designarsi.

L'Assemblea è competente a giudicare su qualunque questione che rientri nella sfera di attività della Società o che leda la pace del mondo.

Ogni Membro della Società non può contare più di tre Rappresentanti nell'Assemblea e non dispone che di un voto.

Art. 4. — Il Consiglio si compone di Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero Britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei Rappresentanti di quattro altri Membri della Società. Questi quattro Membri vengono liberamente designati dall'Assemblea in tempi che a questa piacerà di scegliere.

Fino a che la loro nomina non sarà fatta, i Rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Spagna e della Grecia sono membri del Consiglio.

Il Consiglio può, con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, designare altri Membri di cui vi sarà permanente Rappresentanza del Consiglio, esso può con la stessa approvazione aumentare il numero dei Membri

della Società, i quali saranno scelti dall'Assemblea per essere rappresentati al Consiglio.

Il Consiglio si riunisce quando le circostanze lo richiedano, e almeno una volta all'anno, alla sede della Società o in altro luogo da designarsi. Il Consiglio è competente a giudicare di tutte le questioni che rientrano nella sfera d'attività dell'Assemblea o che ledano la pace del mondo.

Ogni Membro della Società non rappresentato al Consiglio è invitato a mandarvi un Rappresentante quando vi si tratti qualche questione che particolarmente l'interessa.

Ogni membro della Società, rappresentato al Consiglio, non ha che un Rappresentante e non dispone che di un voto.

Art. 5. — Salvo disposizioni esplicitamente contrarie al presente Patto, le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio sono prese all'unanimità, da Membri rappresentati alla riunione.

Tutte le questioni di procedura poste alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la designazione delle Commissioni incaricate di inquisire su punti particolari, sono risolte dall'Assemblea o dal Consiglio e decise a maggioranza dei Membri della Società rappresentati alla riunione.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio avranno luogo per convocazione del Presidente degli Stati Uniti d'America.

Art. 6. — Il Segretariato permanente è stabilito presso la sede della Società, esso comprende un Segretario generale, i Segretari ed il personale necessario.

Il Primo Segretario Generale è designato nell'Allegato.

In seguito il Segretario Generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I Segretari e il personale del Segretariato sono nominati dal Segretario Generale coll'approvazione del Consiglio.

Il Segretario Generale della Società è di diritto Segretario Generale dell'Assemblea e del Consiglio. Le spese del Segretariato sono sostenute dai Membri della Società nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale.

Art. 7. — La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio può, in qualsiasi momento, decidere di stabilirla altrove.

Tutte le funzioni della Società o dei servizi che vi si coordinano, compreso il Segretariato, sono accessibili tanto agli uomini quanto alle donne. I rappresentanti dei Membri della Società e i suoi agenti, godono, nell'esercizio della loro funzione, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

Gli edifici e i terreni occupati dalla Società per i servizi e le sue riunioni sono inviolabili.

Art. 8. — I Membri della Società riconoscono che il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile colla sicurezza nazionale e con l'esecuzione degli obblighi internazionali imposti da un'azione comune.

Il Consiglio, tenuto conto della situazione geografica e delle condizioni speciali di ogni Stato, prepara i piani di questa riduzione in base all'esame ed alle decisioni dei vari Governi.

Questi piani formeranno oggetto di nuovo esame e, se ne è il caso, d'una revisione almeno decennale.

Dopo la loro adozione dai vari Governi, il limite degli armamenti, così fissati, non può essere sorpassato senza il consenso del Consiglio.

Considerando che la fabbricazione privata delle munizioni e del materiale bellico solleva delle gravi obiezioni, i Membri della Società incaricano il Consiglio di preparare tutte le disposizioni adatte per evitare effetti fastidiosi, tenendo conto dei bisogni dei Membri della Società che non possono fabbricarsi le munizioni e i materiali bellici necessari alla loro sicurezza.

I Membri della Società s'impegnano a scambiarsi nel modo più franco e completo tutte le informazioni relative all'organico dei loro armamenti, ai loro programmi militari e navali e alle condizioni in cui si trovano le loro industrie suscettibili di essere utilizzate per la guerra.

Art. 9. — Una Commissione permanente è formata per dare al Consiglio il proprio parere sull'esecuzione delle disposizioni degli articoli 1 e 8, e, genericamente, sulle questioni militari e navali.

Art. 10. — I Membri della Società s'impegnano a rispettare e a mantenere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'in-

dipendenza politica, presente di tutti i Membri della Società.

In casi d'aggressione e di minaccia d'aggressione il Consiglio dispone sui mezzi per assicurare l'esecuzione di questi obblighi.

Art. 11. — E' tassativamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra che leda o meno, direttamente uno dei Membri della Società, interessa la Società intera, e che questa deve prendere le disposizioni atte a salvaguardare efficacemente la pace delle Nazioni.

In casi simili il Segretario generale convoca immediatamente il Consiglio dietro istanza di qualsiasi Membro della Società.

E' inoltre dichiarato, che ogni Membro della Società ha diritto, a titolo amichevole, di richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su ogni circostanza atta a ledere le relazioni internazionali o che minacci di turbare in seguito la pace o la cordiale intesa fra Nazioni da cui la pace dipende.

Art. 12. — Tutti i Membri della Società convengono che, se dovesse sorgere fra di loro un dissidio suscettibile di degenerare in rottura, essi lo sottoporranno alla procedura dell'Arbitrato od all'esame del Consiglio.

Convengono inoltre, che in nessun caso dovranno ricorrere alle armi, se prima non sia trascorso un termine di tre mesi dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza degli arbitri od emesso il verbale del Consiglio.

In tutti i casi previsti dal presente articolo la sentenza degli Arbitri deve essere pronunciata entro un termine ragionevole ed il verbale del Consiglio deve essere redatto entro sei mesi dal giorno in cui è stato ad esso differito il dissidio.

Art. 13. — I Membri della Società convengono che se dovesse sorgere fra di loro un dissidio che a loro parere fosse suscettibile di una soluzione arbitrale e se questo dissidio non potesse risolversi in modo soddisfacente per la via diplomatica, la questione sarà sottoposta interamente all'Arbitrato.

Fra i dissidi che sono generalmente suscettibili di soluzione arbitrale vengono citati i dissidi relativi all'interpretazione di un trattato o qualsiasi questione sul diritto internazionale; sulla realtà di fatti che se appurati, costituirebbero la violazione d'un impegno internazionale; sulla portata e sulla natura della riparazione dovuta per una tale violazione.

La Corte Arbitrale a cui è differita la causa e la Corte designata dalle parti o prevista dalle loro convenzioni anteriori.

I Membri della Società s'impegnano a eseguire con buona fede le sentenze pronunciate, e a non ricorrere alla guerra contro i Membri della Società che vi si conformeranno.

Mancando l'esecuzione della sentenza il Consiglio propone le disposizioni che ne devono assicurare l'effetto.

Art. 14. — Il Consiglio è incaricato di preparare un progetto di Corte permanente di giustizia internazionale e di sottoporre ai Membri della Società questo progetto. Questa Corte è competente a risolvere tutti i dissidi di carattere internazionale che le parti le sottoporranno. Essa darà pareri consultivi su tutti i punti e su tutti i dissidi che le sottoporrà l'Assemblea o il Consiglio.

Art. 15. — Se dovesse sorgere fra i Membri della Società un dissidio suscettibile di dar luogo ad una rottura, e se questo dissidio non è sottoposto all'Arbitrato previsto dall'art. 13, i Membri della Società convengono di sottoporlo al Consiglio. A tale scopo basterà che uno di essi informi di questo dissidio il Segretario generale, che prenderà tutte le disposizioni per inchieste ed esami completi.

Entro il più breve termine le parti devono comunicare una memoria della loro causa, citando tutti i fatti e corredandola di documenti giustificativi. Il Consiglio può ordinarne la pubblicazione immediata.

Il Consiglio si sforza di assicurare la soluzione dei dissidi. Se vi riesce, pubblica nella misura che giudicherà utile, una relazione dei fatti, le spiegazioni che questi richiedono e i motivi della soluzione.

Se il dissidio non è stato risolto, il Consiglio redige e pubblica un rapporto votato a maggioranza oppure all'unanimità, allo scopo di far conoscere le circostanze del dissidio e le soluzioni che egli raccomanda siccome le più eque e le più appropriate alla specie.

Ogni Membro della Società rappresentato al Consiglio può anch'esso pubblicare una relazione dei fatti del dissidio e le sue conclusioni.

Se il verbale del Consiglio è accettato all'unanimità, dato che il voto dei rappresentanti delle parti non è computato nel calcolo di questa unanimità, i Membri della Società si impegnano a non ricorrere alla guerra contro nes-

suna delle parti che si conformerà alle conclusioni del verbale. Nel caso in cui il Consiglio non riuscisse a far accettare il suo verbale da tutti i suoi Membri, salvo i rappresentanti delle parti dissidenti, i Membri della Società si riservano il diritto di agire nel modo che riterranno necessario per il mantenimento del diritto e della giustizia. Se una delle parti ritiene, e se il Consiglio riconosce, che il dissidio verte su una questione che il diritto internazionale rimanda alla competenza esclusiva di detta parte, il Consiglio ne farà la constatazione in un verbale senza peraltro raccomandare alcuna soluzione.

Il Consiglio può, in ogni caso previsto al presente articolo, deferire il dissidio all'Assemblea. All'Assemblea potrà inoltre essere deferito il dissidio su istanza di una delle parti; questa istanza dovrà essere presentata entro le 14 ore dal momento in cui il dissidio è deferito al Consiglio.

Per tutte le questioni sottoposte all'Assemblea, i disposti del presente articolo e dell'articolo 12 relativi all'azione ed ai poteri del Consiglio, sono ugualmente applicabili all'azione ed ai poteri dell'Assemblea. Resta inteso, che un verbale fatto dall'Assemblea coll'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati al Consiglio ed una maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso, i rappresentanti delle parti, ha lo stesso effetto di un verbale del Consiglio adottato all'unanimità dei suoi Membri, che non siano rappresentanti delle parti.

Art. 16. — Se un Membro della Società ricorre alla guerra, contrariamente agli impegni presi cogli articoli 12, 13 e 15 egli sarà — *ipso facto* — considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente con esso le relazioni commerciali, finanziarie, a impedire ogni rapporto fra i loro nazionali e quelli dello Stato violatore del Patto, e a far cessare tutte le comunicazioni finanziarie, commerciali o personali, fra i nazionali di questo Stato e quelli di ogni altro Stato, sia esso Membro o meno della Società.

In questo caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai vari Governi interessati, gli effettivi militari o navali per mezzo dei quali i membri della Società contribuiranno rispettivamente alle forze armate destinate a far rispettare gli impegni della Società.

I membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutuo appoggio per l'applicazione delle disposizioni economiche finanziarie che dovranno prendersi in base al presente articolo, per ridurre ai minimi termini le perdite e gli inconvenienti che ne possono derivare. Essi inoltre si presteranno mutuo appoggio per resistere a qualsiasi misura speciale diretta contro uno di essi dallo Stato violatore del Patto. Essi prendono le necessarie disposizioni per facilitare la traversata dei loro territori da parte delle forze dei Membri della Società che partecipano ad un'azione comune per fare rispettare gli impegni della Società. Può essere escluso dalla Società il Membro che s'è reso colpevole della violazione d'uno degli impegni offerti dal patto. L'esclusione è pronunciata col voto di tutti gli altri Membri della Società rappresentati al Consiglio.

Art. 17. — In caso di dissidio fra due Stati di cui uno solo sia membro della Società o di cui nessuno ne faccia parte, lo Stato o gli Stati stranieri alla Società vengono invitati a sottoporsi agli obblighi imponibili ai suoi membri allo scopo di risolvere il dissidio, e ciò alle condizioni giudicate eque dal Consiglio. Se questo invito è accettato, le disposizioni degli art. 12 a 16 s'applicano con riserva di modifiche giudicate necessarie dal Consiglio.

Dal momento dell'invio di questo invito, il Consiglio apre un'inchiesta sulle circostanze del dissidio e propone quelle misure che gli sembrano migliori e maggiormente efficaci nel caso specifico.

Se lo Stato invitato, rifiutando di accettare gli obblighi di Membro della Società, ai fini della soluzione del dissidio, ricorre alla guerra contro un membro della Società, verranno ad esso applicate le disposizioni dell'art. 16.

Se le due parti invitate rifiutano di accettare gli obblighi sociali ai fini della soluzione del dissidio, il Consiglio può prendere qualsiasi misura e fare qualsiasi proposta atta ad impedire le ostilità, ed a conseguire la soluzione del conflitto.

Art. 18. — Qualsiasi trattato o impegno internazionale che venga concluso in avvenire da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato al Segretariato e pubblicato da questi al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio se non verrà registrato.

Art. 19. — L'Assemblea può periodicamente

invitare i membri della Società a procedere ad un nuovo esame dei trattati che si fossero resi inapplicabili, e delle situazioni internazionali il cui mantenimento potrebbe mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20. — I membri della Società riconoscono, ognuno per ciò che lo riguarda, che il presente Patto, abroga tutti gli obblighi o accordi *inter sè* incompatibili coi suoi termini e si impegnano solennemente a non contrarne in avvenire dei simili.

Se un membro della Società, prima di entrare a farne parte, ha assunto degli obblighi incompatibili coi termini del Patto, dovrà immediatamente disporre per lo svincolo da questi obblighi.

Art. 21. — Gli impegni internazionali, come i trattati di arbitrato, gli accordi regionali come la dottrina di Monroe che assicurano il mantenimento della pace, non sono ritenuti incompatibili con alcuni dei disposti del presente Patto.

Art. 22. — I principî seguenti si applicano alle Colonie e territori che in seguito alla guerra hanno cessato di essere soggetti alla sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di dirigersi da loro nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Per il loro benessere conviene incorporarli nel presente Patto per garantire una nobile missione.

Il sistema migliore per attuare praticamente questo principio consiste nell'affidare la tutela di questi popoli alle Nazioni evolute le quali in virtù delle loro risorse, della loro esperienza e della posizione geografica sono le meglio adatte a assumere questa responsabilità e che consentono di assumerla; esse eserciteranno questa tutela in qualità di mandatari e a nome della Società.

Il carattere del mandato varierà a seconda del grado di sviluppo del popolo, della situazione geografica del territorio, delle sue condizioni economiche e di altre circostanze simili.

Talune comunità, che in altri tempi appartenevano all'Impero Ottomano, hanno raggiunto un grado di evoluzione tale che la loro esistenza in qualità di Nazione indipendente può essere riconosciuta provvisoriamente, alla condizione che i consigli e l'aiuto di un mandatario ne guidino l'amministrazione fino a quando esse saranno capaci di governarsi da sole. I voti di queste comunità debbono innanzi tutto esser presi in considerazione per la scelta del mandatario.

Il grado di sviluppo in cui si trovano altri popoli, specialmente dell'Africa centrale, esige che il mandatario ne assuma l'amministrazione del territorio a condizioni che venga proibito l'abuso della tratta degli schiavi, il traffico delle armi e dell'alcool, e che venga garantita la libertà di coscienza e di religione, senza altra limitazione che non sia quella che imponga il mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi e la proibizione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni un'istruzione militare che non sia per effetti di polizia o difesa del territorio, e che essi assicurino agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.

Infine vi sono dei territori come il Sud-Africa e talune città del Pacifico Australe che per la debole densità della popolazione, e la ristrettezza della loro superficie, per la loro distanza dai centri civili, per la loro contiguità geografica al territorio del mandatario, o altre circostanze, non potrebbero esser meglio amministrati da leggi che non siano quelle del mandatario, come se essi fossero una parte integrante del suo territorio, colla riserva di garanzie sopra previste, nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso il mandatario deve inviare al Consiglio una relazione annuale, concernente il territorio del quale ha il carico.

Se il grado di autorità, di controllo o di amministrazione da esercitarsi dal mandatario, non è stato oggetto di una convenzione anteriore fra i membri della Società, sarà espressamente statuito dal Consiglio.

Una Commissione permanente sarà incaricata di ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari, e di dare al Consiglio il suo parere, su tutte le questioni relative all'esecuzione dei mandati.

Art. 23. — Sotto riserva, e in conformità colle disposizioni delle convenzioni internazionali attualmente esistenti, o che verranno ulteriormente concluse, i membri della Società:

a) si sforzano di assicurare e di mantenere condizioni di lavoro eque e umane per l'uomo, la donna, il fanciullo sui loro territori, e in tutti i paesi ai quali si estendono le loro relazioni di commercio e di industria, e a tale scopo di sta-

bilire e mantenere le organizzazioni internazionali necessarie;

b) si impegnano di assicurare un trattamento equo alle popolazioni indigene, nei territori sottoposti alla loro amministrazione;

c) incaricano la Società del controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio ed altre droghe nocive;

d) incaricano la Società del controllo generale del commercio delle armi e delle munizioni coi paesi in cui il controllo di questo commercio, sia indispensabile nel comune interesse;

e) prenderanno le disposizioni necessarie ad assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà di comunicazione e transito, nonchè un equo trattamento del commercio di tutti i membri della Società, restando inteso che le speciali necessità delle regioni devastate durante la guerra nel 1914-1918, dovranno essere prese in considerazione; si sforzeranno di prendere misure internazionali per impedire e combattere le malattie.

Art. 24. — Tutti gli uffici internazionali anteriormente istituiti per mezzo di trattati collettivi, sotto riserva dell'assenso delle parti, saranno posti sotto l'Autorità della Società. Lo stesso avverrà di tutti gli altri uffici e di tutte le Commissioni per la risoluzione di questioni di interesse internazionale, che potessero sorgere ulteriormente.

Per tutte le questioni di interesse internazionale regolate da convenzioni generali, ma non sottoposte al Controllo di Commissioni o Uffici internazionali, il Segretariato della Società dovrà, a richiesta delle parti e se il Consiglio vi consente, raccogliere e distribuire tutte le informazioni utili e prestare l'assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio può decidere di coinvolgere nelle spese del Segretariato quelle degli Uffici o Commissioni poste sotto l'autorità della Società.

Art. 25. — I Membri della Società si impegnano a incoraggiare e favorire la fondazione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa, debitamente autorizzate, le quali abbiano per iscopo il miglioramento della salute, la difesa preventiva contro le malattie e l'attenuazione delle sofferenze del mondo.

Art. 26. — Gli emendamenti al presente Patto andranno in vigore dal giorno della loro ratifica da parte dei Membri della Società, i cui rappresentanti compongono il Consiglio, e della maggioranza di quelli i cui rappresentanti formano l'Assemblea.

Ogni Membro della Società è libero di respingere gli emendamenti apportati al patto, ma in questo caso cessa di far parte della Società.

PARTE SECONDA

Confini della Germania.

Art. 27. — I confini della Germania saranno determinati come segue:

1°) Col Belgio:

Dal punto comune alle tre frontiere, belga, olandese e tedesca e verso sud.

Il limite nord-est dell'antico territorio di Moresnet neutro, quindi il limite orientale del circolo d' Epen, la frontiera fra il Belgio e il circolo di Montjoie, poi il limite nord-est e est del parallelo di Malmédy fino al suo punto d'incontro con la linea di confine del Lussemburgo.

2°) Col Lussemburgo:

Il confine del 3 agosto 1914 fino al punto d'incontro con la linea di confine della Francia del 18 luglio 1870.

3°) Con la Francia:

Il confine del 18 luglio 1890 dal Lussemburgo alla Svizzera, riserva fatta per le disposizioni dell'art. 48, cap. IV (bacino della Sarre) della Parte III.

4°) Con la Svizzera:

La frontiera attuale.

5°) Con l'Austria:

La frontiera del 3 agosto 1914, dalla Svizzera alla Ceco-Slovacchia definita più avanti.

6°) Con la Ceco-Slovacchia:

La linea di frontiera del 3 agosto 1914 fra la Germania e l'Austria, dal suo punto d'incontro con l'antico limite amministrativo che separava la Boemia e la Provincia dell'Alta Austria, fino alla punta nord del saliente dell'antica Provincia della Slesia austriaca, situata ad 8 km. circa ad oriente di Neustadt.

7°) Con la Polonia:

Dal punto sopra definito fino ad un punto da

fissarsi sul terreno a circa 2 chilometri all'est di Lorzendorf.

La frontiera che sarà definita in conformità dell'art. 88 del presente trattato;

Di qui verso il nord fino al punto in cui il confine amministrativo della Posnania, taglia il fiume Bartsh.

La linea da determinarsi sul terreno lasciante alla Polonia le località di Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Grosskosel, Schreibersdorf, Rippin, Fuerstlich-Neufken, Pawelau, Tscheschen, Kooradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bodgaj, e alla Germania le località di: Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesensitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tscheschen Hammer;

Di qui verso nord-ovest, il confine amministrativo della Posnania fino al punto in cui esso taglia la ferrovia di Rawitsch-Herrnstadt;

Di qua fino al punto in cui il confine amministrativo della Posnania taglia la strada Reisen-Tschirnau;

Una linea da determinarsi sul terreno passante all'ovest di Triebusch e Gabel e all'est di Saborwitz;

Di qui la linea amministrativa della Posnania fino al suo punto d'incontro col limite amministrativo orientale del circolo di Fraustadt;

Di qui verso il nord fino al punto da sciegliersi sulla strada fra le località di Unruhstadt e Kopnitz;

Una linea da scegliersi sul terreno passante all'ovest delle località di Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel e all'est le località di Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten;

Di qui verso il nord fino al punto più settentrionale del Lago Chlop;

Una linea da determinarsi sul terreno seguendo la mediana dei Laghi; tuttavia la città e la stazione di Bentschen (compreso il punto d'unione delle linee Schwiebus-Bentschen e Zuellichau-Bentschen) rimangono in territorio polacco;

Di qui verso il nord-est fino al punto di incontro dei limiti dei circoli di Schwerin, di Binbaum e di Meseritz;

Una linea da determinarsi sul terreno passante all'est di Betsche;

Di qui verso il nord il limite separante i circoli di Schwerin e di Birnbaum, poi verso l'est il limite nord della Posnania fino al punto in cui questa linea taglia il fiume Netze;

Di qui risalendo a monte fino a un punto da scegliersi a 6 km. circa a sud-est di Schneidemuehl;

Il corso del Keddow;

Di qui verso nord-est fino alla punta più meridionale del rientrante formato dal limite nord della Posnania a circa 2 km. all'ovest di Stahren;

Una linea da determinarsi sul terreno, lasciante in questa regione, la ferrovia di Schneidemuehl-Konitz totalmente in territorio tedesco;

Di qui, il limite della Posnania verso nord-est fino al vertice del saliente ch'essa forma a circa 15 km. all'est di Flatow;

Di qui verso nord-est fino al punto in cui il fiume di Kamionka incontra il limite meridionale del circolo di Konitz a circa 3 km. a nord-est di Gruenau;

Una linea da determinarsi sul terreno lasciante alla Polonia le località seguenti: Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau e alla Germania le località seguenti: Gr. Butzig, Cziskowo, Bottrow, Boeck, Gruenau;

Di qui verso il nord il limite fra i circoli di Konitz e di Schlochau fino al punto in cui questo limite taglia il fiume Brahe;

Di qui fino a un punto del confine della Pomerania situato a 15 km. all'est di Rummelsburg;

Una linea da determinarsi sul terreno e lasciante in Polonia le seguenti località: Konarzin, Kelpin, Adl Briesen e alla Germania le località seguenti: Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau;

Di qui verso l'est il limite della Pomerania fino al suo incontro col limite fra i due circoli di Konitz e Schlochau;

Di qui verso il nord il limite fra la Pomerania e la Prussia occidentale fino al punto sul fiume Rehda (a circa 3 km. a nord-ovest del Gohra) in cui detto fiume riceve un affluente proveniente dal nord-ovest;

Di qui fino al gomito del fiume Piasnitz a circa 1 km. e mezzo a nord-ovest di Warschkau;

Una linea da determinarsi sul terreno;

Di qui il corso del fiume Piasnitz discendendo il fiume fino alla linea mediana del lago di Zarnowitz e infine il limite della Prussia occidentale fino al Mar Baltico.

8°) Colla Danimarca:

Il confine fissato seguendo le disposizioni riguardanti specialmente lo Sleswig.

Art. 28. — I confini della Prussia orientale saranno determinati come segue:

Da un punto situato sulla costa del Mar Baltico a circa 1 km. e mezzo a nord della chiesa del villaggio di Prioebbernau, in direzione del 159° (a contare dal nord verso l'est);

Una linea di circa 2 km. di lunghezza da determinarsi sul terreno;

Di qui in linea retta sul fuoco situato nel gomito del canale d'Elbing, approssimativamente nel punto latitudine 54°19 1/2 nord, longitudine 19°26 E. di Greenwich.

Di qui fino allo sbocco più orientale del Nogat in una direzione di circa 209° (contando dal nord verso l'est);

Di qui risalendo il corso del Nogat fino al punto in cui questo fiume esce dalla Vistola;

Di qui il canale di navigazione principale della Vistola; verso monte, poi il limite sud del circolo di Rosenberg verso l'est fino al suo punto di incrocio con l'antica frontiera della Prussia orientale;

Di qui l'antico confine dalla Prussia occidentale alla Prussia orientale, poi il confine fra i circoli d'Osterode e di Neidenburg, poi discendendo il corso del fiume Skottau quindi risalendo il corso della Neide fino al punto situato a circa 5 km. all'ovest di Bialutten e più prossimo all'antica frontiera della Russia;

Di qui verso l'est fino a un punto immediatamente meridionale dell'intersezione della strada Neidenburg-Mlawa e dell'antico confine della Russia;

Una linea da determinarsi sul terreno passante a nord di Bialutten;

Di qui l'antico confine della Russia fino all'est di Schmalleingken, poi verso la valle del canale navigabile principale del Niemen, poi il braccio Skierwieth del suo delta, fino a Kurisches-Haff;

Di qui una linea retta fino al punto di incontro della riva orientale del Kurische Nehrung e del confine amministrativo situato a 4 km. a sud-ovest di Neidden;

Di qui questo confine amministrativo fino alla riva occidentale del Kurische-Nehrung.

Art. 29. — I confini definiti sono tracciati in rosso su una carta, al millionesimo, che è allegata al presente trattato al N. 1.

In caso di divergenze tra il testo del trattato e detta carta o qualsiasi altra carta annessa, farà fede il testo.

Art. 30. — Per ciò che riguarda le frontiere definite da un corso d'acqua, le parole corso o canale impiegate nelle descrizioni del presente Trattato significano: da una parte, per i fiumi non navigabili, la linea mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale, e dall'altra parte per i fiumi navigabili, la linea mediana del canale navigabile principale. Tuttavia competerà alle Commissioni di delimitazione, previste dal presente Trattato, di specificare se la linea di confine dovrà seguire, nei suoi spostamenti eventuali, il corso oppure il canale così definito, oppure se essa debba essere determinata definitivamente dalla posizione del corso o del canale nel momento d'entrata in vigore del presente Trattato.

PARTE TERZA

Clausole politiche europee

CAPITOLO I.

Belgio.

Art. 31. — La Germania riconosce che i trattati del 19 aprile 1839 che stabilivano prima della guerra il regime Belga, più non corrispondono alle attuali circostanze, consente all'abrogazione di detti trattati e si impegna sin d'ora a riconoscere ed osservare tutte le convenzioni, qualunque esse siano, che potranno essere stipulate fra le principali Potenze alleate e associate, o certe fra queste Potenze e i Governi del Belgio e dei Paesi Bassi per sostituire detti trattati del 1839.

Se venisse richiesta la sua formale adesione a queste convenzioni o a qualche disposizione delle medesime, la Germania si impegna fin d'ora ad aderire.

Art. 32. — La Germania riconosce la piena sovranità del Belgio sull'insieme del territorio constatato di Moresnet (detto Moresnet neutro).

Art. 33. — La Germania rinuncia, a favore del Belgio, a tutti i diritti e titoli sul territorio di Moresnet prussiano, situato all'ovest della strada Liegi-Aquisgrana; la parte della strada che corre lungo il confine di detto territorio apparterrà al Belgio.

Art. 34. — La Germania rinuncia inoltre a favore del Belgio a tutti i diritti e titoli sui territori comprendenti l'insieme dei circoli d'Eupen e Malmédy.

Durante i sei mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, saranno aperti dei registri dall'autorità Belga a Eupen e Malmédy, e gli abitanti di questi territori avranno facoltà di inscrivervi il loro desiderio di mantenere tutto o parte di questi territori sotto la sovranità tedesca.

Competerà al Governo Belga di sottoporre il risultato di questo plebiscito alla conoscenza della Società delle Nazioni, di cui il Belgio si impegna di accettare la decisione.

Art. 35. — Una Commissione composta di 7 membri, di cui 5 nominati dalle principali Potenze alleate e associate, 1 dalla Germania e 1 dal Belgio, verrà costituita 15 giorni dopo la messa in vigore del presente trattato, per fissare sul posto la nuova linea di confine fra il Belgio e la Germania, tenendo conto della situazione economica e delle vie di comunicazione.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti e saranno obbligatorie per le parti interessate.

Art. 36. — Allorchè il trasferimento di sovranità dei territori di cui sopra sarà definitivo, la Nazionalità Belga sarà definitivamente acquisita di pieno diritto, coll'esclusione della nazionalità tedesca, dai sudditi tedeschi stabiliti in questi territori.

Tuttavia i sudditi tedeschi che si fossero stabiliti in questi territori posteriormente al 1° agosto 1914 non potranno acquistare la nazionalità belga se non dietro autorizzazione del Governo belga.

Art. 37. — Durante i due anni che seguiranno al trasferimento definitivo della sovranità dei territori attribuiti al Belgio in base al presente trattato, i sudditi tedeschi dell'età superiore ai 18 anni e stabiliti su questi territori, avranno la facoltà di optare per la nazionalità tedesca.

L'opzione del marito comporterà quella della moglie e l'opzione dei parenti comporterà quella dei loro figli d'età inferiore ai 18 anni.

Le persone che abbiano esercitato il diritto d'opzione di cui sopra dovranno trasferire in Germania il loro domicilio entro i dodici mesi seguenti.

Esse saranno libere di conservare i beni immobili che possiedono sui territori acquisiti dal Belgio. Esse potranno portar via i loro beni di qualsiasi natura. Per tali atti non verrà imposto loro alcun diritto nè d'uscita nè d'entrata.

Art. 38. — Il Governo tedesco rimetterà senza ritardo al Governo Belga gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi natura riguardanti le amministrazioni civile, militare, finanziaria, giudiziaria od altre del territorio trasferito alla sovranità del Belgio.

Il Governo tedesco restituirà parimenti al Governo belga gli archivi e documenti di qualsiasi natura sottratti dalle autorità tedesche, nelle pubbliche amministrazioni belghe e particolarmente al Ministero degli affari esteri a Bruxelles durante la guerra.

Art. 39. — La proporzione e la natura degli oneri finanziari della Germania e della Prussia, che il Belgio dovrà subire a ragione dei territori che ad esso vengono ceduti, saranno fissati in conformità degli art. 254 e 256 della Parte IX (clausole finanziarie) del presente trattato.

CAPITOLO II.

Lussemburgo.

Art. 40. — Per ciò che riguarda il Granducato del Lussemburgo, la Germania rinuncia al beneficio di tutte le disposizioni inscritte a suo favore nei trattati 8 febbraio 1842, 2 aprile 1847, 25 ottobre 1865, 28 agosto 1866, 21 febbraio e 11 maggio 1867, 10 maggio 1871, 11 giugno 1872, 11 novembre 1902 e a tutte le convenzioni consecutive a detti trattati.

La Germania riconosce che il Granducato del Lussemburgo ha cessato di far parte della lega doganale tedesca a datare dal 1° gennaio 1919, rinuncia a tutti i diritti sull'espletazione delle ferrovie, aderisce all'abrogazione del regime di neutralità del Granducato e anticipatamente accetta tutti gli accordi internazionali conclusi dalle Potenze alleate e associate relativamente al Granducato.

Art. 41. — La Germania si impegna a far beneficiare il Granducato del Lussemburgo, sull'istanza che le sarà diretta dalle principali potenze alleate e associate, dei vantaggi e diritti stipulati col presente trattato a profitto di dette potenze o dei loro sudditi, in materia economica, di trasporti e di navigazione aerea.

CAPITOLO III.

Riva sinistra del Reno.

Art. 42. — E' proibito alla Germania mantenere o costruire fortificazioni tanto sulla riva sinistra quanto sulla riva destra del Reno, all'ovest di una linea tracciata a 50 km. da questo fiume.

Art. 43. — Sono parimenti vietate, nella zona definita dall'art. 42, il mantenimento o la riunione di forze armate, a titolo permanente o temporaneo, e le manovre militari di qualsiasi natura e il mantenimento di materiali facilitazioni di mobilitazioni.

Art. 44. — Nel caso in cui la Germania contravvenga in qualsiasi modo alle disposizioni degli art. 42 e 43 sarà considerata come autrice d'un atto di ostilità di fronte alle Potenze firmatarie del presente trattato, e tentante di turbare la pace del mondo.

CAPITOLO IV.

Bacino della Sarre.

Art. 45. — Per compensare la distruzione delle miniere carbonifere del nord della Francia, e computando il valore coll'ammontare delle riparazioni dei danni di guerra dalla Germania dovute, questa cede alla Francia la proprietà intera ed assoluta, affrancata e libera di tutti i debiti od oneri con diritto esclusivo di espletazione, delle miniere carbonifere situate nel bacino della Sarre, delimitato ed espresso com'è all'art. 48.

Art. 46. — Per assicurare i diritti ed il benessere della popolazione e garantire alla Francia la piena libertà di espletazione delle miniere, la Germania accetta le disposizioni 1 e 2 dell'allegato qui unito.

Art. 47. — Per poter provvedere in tempo opportuno allo statuto definitivo del bacino della Sarre, tenendo conto dei voti della popolazione la Francia e la Germania accettano le disposizioni del capitolo 3 dell'allegato qui unito.

Art. 48. — I limiti del territorio del bacino della Sarre, oggetto delle presenti disposizioni, saranno fissati come segue:

A sud e a sud-ovest dalla frontiera della Francia fissata nel presente trattato.

A nord-ovest e a nord, da una linea seguente il confine amministrativo settentrionale del circolo di Merzig, al punto in cui essa si stacca dalla frontiera francese, fino al punto in cui taglia il confine amministrativo che separa il comune di Saarholzbach e il comune di Britten; seguendo questo confine comunale verso il sud e raggiungendo il confine amministrativo del cantone di Merzig, in modo da comprendere nel territorio del bacino della Sarre il cantone di Mettlach eccettuato il comune di Britten; seguendo i confini amministrativi settentrionale dei cantoni di Merzig e Haupstadt incorporati a detti territori del bacino della Sarre, poi successivamente i limiti amministrativi che separano i circoli di Sarrelouis, d'Ottweiler, di Saint-Wendel, dai circoli di Merzig, di Trèves e dal Principato di Birkenfeld fino al punto situato a 500 metri circa a nord del villaggio di Furschweiler (punto culminante del Metzelberg).

A nord-est e ad est: dall'ultimo punto citato fino a un punto situato circa a 3 km. e mezzo all'est-nord-est di Saint-Wendel.

Una linea da determinarsi sul terreno passante all'est di Furschweiler, all'ovest di Roschberg all'est delle quote 418, 329 (sud di Roschberg), all'ovest di Litersweiler, a nord-est della quota 464 poi seguendo verso il sud la linea dorsale fino al suo punto di incontro col limite amministrativo del circolo di Kussel.

Di qui verso il sud, il confine del circolo di Kussel poi quello del circolo di Homburg, verso sud-est fino a un punto situato a circa 1000 metri all'ovest di Dungweiler; di qui fino al punto situato a circa 1 km. a sud di Hornbarch.

Una linea da determinarsi sul terreno passante per la quota 424 (circa 1000 metri sud-est di Dunzweiler), la quota 363 (Fuchs-Berg), la quota 322 (sud-ovest di Aldmohr), poi verso l'est di Jagersburg e di Erbach, poi comprendendo Homburg, passando per le quote 361 (2 km. e mezzo circa all'est-nord-est della città), 342 (2 km. circa sud-est della città), 357 (Schreiners-Berg), 356, 350 (1 km. e mezzo circa da Schwarzenbach), passando quindi all'est di Einod, a sud-est delle quote 322 e 333 a circa 2 km. all'est di Webenheim, 2 km. all'est di Mimbach, circondando all'est il movimento di terreno su cui passa la strada Mimbach-Bochweiler, in modo da comprendere detta strada nel territorio della Sarre passando immediatamente al nord della biforcazione delle due strade provenienti da Bockweiler e da Altheim, situata a

circa 2 km. nord da Altheim poi per Ringweilerhof escluso e la quota 322 inclusa, raggiungendo il confine francese nel gomito che esso forma a circa 1 km. a sud di Hournbach (vedere la carta a 1/100000 annessa al presente trattato N. 2).

Una Commissione composta di 5 membri di cui uno nominato dalla Francia, uno dalla Germania e tre dal Consiglio della Società delle Nazioni, che ne farà la scelta tra i nazionali d'altre potenze, verrà costituita entro i 15 giorni che seguiranno la messa in vigore del presente Trattato per fissare sul posto il tracciato della linea di confine sopra descritta.

In quelle parti del tracciato precedente che non coincidono coi limiti amministrativi, la Commissione si sforzerà di approssimarsi al tracciato indicato, nella misura del possibile, tenendo conto degli interessi economici locali e dei confini comunali esistenti.

Le decisioni di questa Commissione saranno prese a maggioranza di voti e saranno obbligatorie per le parti interessate.

Art. 49. — La Germania rinuncia a favore della Società delle Nazioni, considerata qui come fide-commissaria, al governo del territorio sopra specificato.

Allo spirare di un termine di 15 anni dalla messa in vigore del presente trattato, la popolazione di detto territorio sarà chiamata ad esprimere il suo voto sulla sovranità a cui intende sottomettersi.

Art. 50. — Le clausole, in base alle quali sarà effettuata la cessione del bacino della Sarre, e le misure destinate ad assicurare il rispetto dei diritti ed il benessere delle popolazioni, e nello stesso tempo il governo del territorio, le condizioni alle quali avrà luogo il consulto popolare di cui sopra, sono fissate nell'allegato qui annesso, che sarà considerato come parte integrante del presente trattato e che la Germania dichiara di gradire.

ALLEGATO.

In conformità alle stipulazioni degli art. 45 a 50 del presente trattato, le clausole in base alle quali sarà effettuata la cessione dalla Germania alla Francia delle miniere del bacino della Sarre, e le misure destinate ad assicurare il rispetto dei diritti e il benessere delle popolazioni nonchè il governo del territorio e le condizioni alle quali queste popolazioni saranno chiamate a far conoscere la sovranità che intendono sottoporsi, vengono fissate come segue:

CAPITOLO I.

Proprietà Minerarie e loro espletazioni.

Paragrafo I. — A datare dall'entrata in vigore del Trattato lo Stato francese acquisterà la proprietà intera, assoluta di tutti i giacimenti di carbone fossile, situati entro i limiti del bacino della Sarre, quali sono specificati all'articolo 48 del presente trattato.

Lo Stato Francese avrà il diritto di espletare o meno dette miniere, o di cedere a terzi il diritto di espletazione, senza che debba ottenere alcuna autorizzazione preventiva nè adempiere ad alcuna formalità.

Lo Stato francese potrà sempre esigere l'applicazione delle leggi e regolamenti minerari tedeschi, sottocitati, allo scopo di assicurare la determinazione dei suoi diritti.

Paragrafo II. — Il diritto di proprietà dello Stato francese si applicherà ai giacimenti liberi e non ancora concessi e ai giacimenti già concessi chiunque siano i proprietari attuali, senza distinzione di sorta, che essi appartengano allo Stato bavarese, ad altri Stati o collettività, a Società o a privati, che esse siano espletate o inespletate, o che un diritto di espletazione, distinto dai diritti dei propretari della superficie, sia o meno riconosciuto.

Paragrafo III. — Per ciò che riguarda le miniere espletate, il trasferimento della proprietà allo Stato francese si applicherà a tutte le dipendenze di dette miniere, e particolarmente ai loro impianti e materiale di espletazione, tanto superficiale, quanto sotterraneo, al loro materiale d'estrazione, officine di trasformazione di carbone in energia elettrica, cock o sottoprodotti, opifici, vie di comunicazione, linee elettriche, impianti di sollevamento e distribuzione di acqua, terreni e edifici, come uffici, case di direttori, impiegati, operai, scuole, ospedali e dispensari, ai magazzini e approvvigionamenti di qualsiasi natura, agli archivi e piani, e a tutto ciò di cui gode il proprietario o espletatore delle miniere allo scopo di espletare queste e le loro dipendenze.

Il trasferimento si applicherà parimenti ai

crediti da ricuperarsi, per i prodotti consegnati anteriormente all'entrata in possesso da parte dello Stato francese e posteriormente alla firma del presente trattato, inoltre alle cauzioni dei clienti i cui diritti saranno garantiti dallo Stato francese.

Paragrafo IV. — La proprietà sarà acquisita dallo Stato francese, franca e libera di qualsiasi debito od onere. Tuttavia non saranno in alcun modo alienati i diritti acquisiti o in corso d'acquisizione dal personale delle miniere e delle loro dipendenze al momento della messa in vigore del presente trattato, per ciò che riguarda le pensioni di servizio od invalidità di detto personale.

La Germania dovrà rimettere allo Stato francese le riserve matematiche di rendita acquisite da detto personale.

Paragrafo V. — Il valore delle proprietà così cedute allo Stato francese sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni prevista all'art. 233 della Parte VIII (Riparazioni) del presente trattato.

Questo valore sarà inscritto in credito alla Germania nel conto riparazioni.

Competerà alla Germania l'indennizzo dei proprietari o interessati, qualunque essi sieno.

Paragrafo VI. — Non sarà stabilita alcuna tariffa sulle ferrovie e canali tedeschi che possa per mezzo di discriminanti dirette o indirette pregiudicare il trasporto del personale dei prodotti delle miniere e delle loro dipendenze, o dei materiali necessari alla loro espletazione.

Questi trasporti godranno di tutti i diritti e privilegi che le convenzioni internazionali sulle ferrovie, potrebbero garantire ai prodotti simili d'origine francese.

Paragrafo VII. — Il materiale e il personale necessari all'evacuazione e al trasporto dei prodotti delle miniere e delle loro dipendenze e al trasporto degli operai e impiegati, saranno procurati dall'amministrazione delle ferrovie del bacino.

Paragrafo VIII. — Nessun ostacolo sarà opposto ai lavori complementari di ferrovie o vie d'acqua che lo Stato francese riterrà necessarie per assicurare l'evacuazione e i trasporti dei prodotti delle miniere e loro dipendenze; come raddoppiamento di vie, ingrandimento di stazioni, protezione di cantieri e dipendenze.

La ripartizione delle spese sarà in caso di dissenso sottomessa ad un arbitrato.

Lo Stato francese potrà parimenti stabilire tutte le nuove vie di comunicazione, strade, linee elettriche, allacciamenti telefonici, che riterrà necessarie per i bisogni dell'espletazione.

Esso espleterà liberamente senza alcun impedimento le vie di comunicazione di cui sarà proprietario e particolarmente quelle che collegano le miniere e loro dipendenze alle vie di comunicazione situate in territorio francese.

Paragrafo IX. — Lo Stato francese potrà sempre richiedere l'applicazione delle leggi e regolamenti minerari tedeschi, in vigore l'11 novembre 1918 (fatta riserva delle disposizioni prese esclusivamente per la guerra) per l'acquisto dei terreni che riterrà necessari all'espletazione delle miniere e dipendenze.

La riparazione dei danni causati agli immobili per l'espletazione di dette miniere e loro dipendenze, verrà regolata in conformità delle leggi e regolamenti minerari tedeschi, di cui sopra.

Paragrafo X. — Qualsiasi persona sostituita dallo Stato francese in parte o tutti i suoi diritti sull'espletazione delle miniere o dipendenze, godrà del beneficio delle prerogative stipulate nel presente allegato.

Paragrafo XI. — Le miniere e altri immobili diventati di proprietà dello Stato francese, non potranno giammai formare oggetto di misure di decadenza, ricupero, espropriazione o requisizione, nè di qualsiasi misura alienativa del diritto di proprietà.

Il personale e il materiale addetto all'espletazione di queste miniere o dipendenze, i prodotti estratti dalle miniere, fabbricati nelle loro dipendenze, non potranno mai formare oggetto di misure di requisizione.

Paragrafo XII. — L'espletazione delle miniere e loro dipendenze la cui proprietà sarà acquisita dallo Stato francese continuerà, a riserva delle disposizioni del paragrafo 32 qui sotto, ad essere sottomessa al regime fissato dalle leggi e regolamenti tedeschi, in vigore l'11 novembre 1918. (Riserva fatta per le disposizioni prese esclusivamente per la guerra).

I diritti degli operai saranno parimenti mantenuti quali risultavano l'11 novembre 1918 in base alle leggi e regolamenti tedeschi di cui sopra e sotto riserva delle disposizioni del detto

paragrafo 23. Nessun ostacolo sarà contrapposto all'introduzione e all'impiego di mano d'opera straniera del bacino, nelle miniere o dipendenze.

Gli operai o gli impiegati di nazionalità francese potranno appartenere ai sindacati francesi.

Paragrafo XIII. — Il contributo delle miniere e dipendenze, tanto all'ufficio imposte locale del territorio del bacino della Sarre, quanto alle tasse comunali, sarà fissato tenendo conto del valore proporzionale delle miniere in relazione al complesso della ricchezza imponibile del bacino.

Paragrafo XIV. — Lo Stato francese potrà sempre fondare e mantenere, come dipendenze delle miniere, scuole primarie o tecniche, all'uso del personale e dei fanciulli di questo personale, e impartire l'insegnamento in lingua francese, in conformità con programmi, e da parte di maestri, di sua scelta.

Potrà inoltre fondare e mantenere ospedali, dispensari, case, giardini popolari e altre opere d'assistenza e mutuo soccorso.

Paragrafo XV. — Lo Stato francese avrà la libertà completa di procedere a suo gradimento alla distribuzione e spedizione, e alla determinazione dei prezzi di vendita, dei prodotti delle miniere e dipendenze. Tuttavia qualunque sia l'ammontare della produzione delle miniere, il governo francese si impegna a soddisfare sempre le richieste di consumo locale industriale, domestico, nelle proporzioni che vigevano durante l'esercizio 1913 fra il consumo locale e la produzione totale del bacino della Sarre.

CAPITOLO II.

Governo del territorio del bacino della Sarre

Paragrafo XVI. — Il Governo del territorio del bacino della Sarre verrà affidato ad una commissione rappresentante la Società delle Nazioni. Questa Commissione avrà sede nel territorio del bacino della Sarre.

Paragrafo XVII. — La Commissione del governo previsto al par. XVI sarà composta di 5 membri nominati dal Consiglio della Società delle Nazioni, e comprenderà un membro francese, un membro non francese, originario e abitante in territorio del bacino della Sarre, e 3 membri sudditi di tre paesi diversi dalla Francia e dalla Garmania.

I membri della Commissione di governo, avranno diritto a un trattamento che sarà fissato dal Consiglio della Società delle Nazioni e pagato colle entrate del territorio.

Paragrafo XVIII. — Il presidente della Commissione di governo sarà designato dal Consiglio della Società delle Nazioni, fra i membri della Commissione e per la durata di un anno; i suoi poteri sono rinnovabili.

Il presidente avrà le funzioni di agente esecutivo della Commissione.

Paragrafo XIX. — La Commissione di governo avrà, sul territorio del bacino della Sarre, tutti i poteri di governo che appartenevano anteriormente all'impero tedesco, alla Prussia e alla Baviera, compreso quello di nominare e revocare i funzionari e di istituire organi amministrativi che riterrà necessari.

Essa avrà poteri per amministrare ed espletare le ferrovie, i canali ed i vari servizi pubblici.

Le sue decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Paragrafo XX. — La Germania metterà a disposizione del governo del bacino della Sarre, tutti i documenti ufficiali ed archivi da essa posseduti, o posseduti dallo Stato tedesco o da un'Autorità locale che si riferiscono al territorio del bacino della Sarre o ai diritti dei suoi abitanti.

Paragrafo XXI. — Sarà di competenza della Commissione di Governo assicurare coi mezzi ed alle condizioni che giudicherà convenienti, la protezione all'estero degli interessi degli abitanti del territorio del Bacino della Sarre.

Paragrafo XXII. — La Commissione di governo avrà il pieno usufrutto delle proprietà all'infuori delle miniere e appartenenti sia a titolo di dominio pubblico, sia a titolo di dominio privato, al governo imperiale tedesco, o al governo di trasporti postali, uscenti dal bacino della Sarre. Per ciò che riguarda le ferrovie un'equa ripartizione del materiale rotabile sarà fatta da una Commissione mista, in cui saranno rappresentate la Commissione di governo del territorio del bacino della Sarre e le ferrovie tedesche. Le persone, le merci, i batelli, i carri, i veicoli e trasporti postali uscenti dal

bacino della Sarre o entrativi, godranno del beneficio di tutti i diritti e vantaggi relativi al transito e trasporto, quali sono specificati nelle disposizioni della parte XII^a (porti, idrovie, e ferrovie) del presente trattato.

Paragrafo XXIII. — Le leggi e regolamenti in vigore nel territorio del bacino della Sarre l'11 novembre 1918, eccettuate le disposizioni di guerra, continueranno ad essere applicate.

Se per motivi d'ordine generale o per mettere queste leggi e regolamenti in armonia, colle stipulazioni del presente trattato, fosse necessario modificarli, le modificazioni verranno decise ed effettuate dalla Commissione di governo, sentito il parere dei rappresentanti eletti, nella forma che la Commissione deciderà.

Nessuna modifica potrà intaccare il regime legale d'espletazione previsto al paragrafo XII, senza preventivo consulto dello Stato francese a meno che questa modifica non sia il corollario di un organico generale del lavoro, adottato dalla Società delle Nazioni.

Nel fissare le condizioni e l'orario di lavoro, per gli uomini, donne e fanciulli, la Commissione di governo dovrà prendere in considerazione i voti emessi dalle organizzazioni locali del lavoro, e i principî adottati da la Società delle Nazioni.

Paragrafo XXIV. — Con riserva delle disposizioni del paragrafo IV i diritti degli abitanti del bacino della Sarre, in materia d'assicurazione e di pensione, sia che si tratti di diritti acquisiti o in corso di acquisizione alla data dell'entrata in vigore del presente trattato, sia che essi si riferiscano a un sistema qualsiasi di assicurazione della Germania od a pensioni di qualunque natura, non possono essere lesi da alcuna disposizione del presente trattato. La Germania e il governo del territorio del bacino della Sarre, manterranno e proteggeranno tutti i diritti sumenzionati.

Paragrafo XXV. — I tribunali civili e penali esistenti nel territorio dal bacino della Sarre saranno conservati.

Una Corte civile e penale verrà costituita dalla Commissione di governo per giudicare in grado di appello le decisioni pronunciate da detti tribunali e per costituire le materie escluse dalla competenza di questi ultimi.

Competerà alla Commissione di governo di provvedere al regolamento d'organizzazione e competenza di detta Corte. La giustizia verrà esercitata a nome della Commissione di governo.

Paragrafo XXVI. — La Commissione di governo avrà solo il potere di percepire tasse e imposte entro i confini del territorio del bacino della Sarre.

Le tasse e imposte saranno esclusivamente applicate ai bisogni del territorio.

Il sistema fiscale esistente l'11 novembre 1918 sarà mantenuto per quanto le circostanze lo permettono, ed alcuna tassa nuova che non sia doganale, non potrà essere fissata senza consulto preventivo dei rappresentanti eletti dagli abitanti.

Paragrafo XXVII. — Le presenti disposizioni non porteranno alcun pregiudizio alla nazionalità attuale degli abitanti del territorio del bacino della Sarre. Non sarà opposto alcun ostacolo a coloro che desiderassero acquistare un'altra nazionalità, restando inteso che in casi simili la loro nuova nazionalità ne escluderà qualsiasi altra.

Paragrafo XXVIII. — Sotto il controllo della Commissione di governo, gli abitanti conserveranno le loro assemblee locali, le loro libertà religiose, le loro scuole, la loro lingua.

Il diritto di voto non sarà esercitato per alcuna assemblea che non siano quelle locali; esso diritto apparterrà senza distinzione di sesso a tutti gli abitanti d'età superiore ai 20 anni.

Paragrafo XXIX. — Gli abitanti del territorio del bacino della Sarre che desiderassero abbandonare questo territorio avranno sempre facilitazioni per conservarvi le loro proprietà immobiliari o per venderle a prezzi equi, nonchè per esportare i loro mobili, in franchigia di qualsiasi tassa.

Paragrafo XXX. — Nel bacino della Sarre non vi sarà alcun servizio militare obbligatorio nè volontario, la costruzione di fortificazioni è proibita.

Soltanto una gendarmeria locale vi sarà organizzata per il mantenimento dell'ordine.

Competerà alla Commissione di governo, di provvedere in tutte le circostanze alla protezione delle persone, dei beni in territorio del bacino delle Sarre.

Paragrafo XXXI. — Il territorio del bacino delle Sarre, quale è definito dell'art. 48 del pre-

sente trattato sarà sottoposto al regime doganale francese. I proventi dei diritti doganali sulle merci destinate al consumo locale saranno assegnati al bilancio del territorio, dedotte le spese d'esazione.

Nessuna tassa d'esportazione sarà imposta per i prodotti metallurgici o per il carbone uscente dal territorio e destinato alla Germania ne per le esportazioni tedesche destinate ad industrie del Bacino della Sarre.

I prodotti naturali o manufatti originari del Bacino, in transito sul territorio tedesco, saranno liberi di qualsiasi tassa doganale; lo stesso sarà dei prodotti tedeschi in transito sul territorio del Bacino.

Durante lo spazio di 5 anni, dal giorno della messa in vigore del presente trattato, i prodotti originari e di provenienza dal Bacino, godranno della franchigia d'importazione in Germania e, durante lo stesso periodo, l'importazione della Germania sul territorio del Bacino dei prodotti destinati a consumo locale, sarà parimenti esente da diritti doganali.

Nel corso di 5 anni, per ogni merce proveniente dal bacino nel quale siano incorporate materie prime o mezze-materie, provenienti in franchigia dalla Germania, il Governo francese si riserva di limitare le quantità ammissibili in Francia basandosi sulla media annuale delle quantità spedite in Alsazia Lorena e Francia nel corso degli anni 1911-1913, il che sarà determinato mediante informazioni e statistiche ufficiali.

Paragrafo XXXII. — Nessuna proibizione ne restrizione verrà imposta alla circolazione della moneta francese sul territorio del Bacino della Sarre.

Lo Stato Francese avrà il diritto di servirsi della moneta francese per tutti i suoi acquisti o pagamenti e in tutti i suoi contratti relativi all'espletazione delle miniere e dipendenze.

Paragrafo XXXIII. — La Commissione di Governo avrà il potere di risolvere tutte le questioni a cui potesse dar luogo l'interpretazione dei precedenti disposti.

La Francia e la Germania riconoscono che tutte le liti implicanti una divergenza nell'interpretazione dei detti disposti sarà parimenti sottoposta alla Commissione di Governo, la cui decisione, pronunciata a maggioranza, sarà obbligatoria per le due parti.

Capitolo III.

Plebiscito.

Paragrafo XXXIV. — Alla scadenza di un termine di 15 anni, computato dalla messa in vigore del Trattato, la popolazione del territorio del Bacino della Sarre, sarà chiamata a far conoscere la sua volontà come segue:

Un voto avrà luogo per Comune e per Distretto e verterà sulle seguenti questioni di principio: *a*) mantenimento del regime stabilito dal presente trattato e dal presente allegato; *b*) unione alla Francia; *c*) unione alla Germania.

Il diritto di voto apparterrà senza distinzione di sesso a tutte le persone che sono d'età superiore ai 20 anni alla data del voto, e che abitano nel territorio alla data della firma del trattato.

Le altre norme, modalità, e la data del voto saranno fissate dal Consiglio della Società delle Nazioni in modo da assicurare libertà, segreto e sincerità di voti.

Paragrafo XXXV. — La Società delle Nazioni, deciderà sulla sovranità alla quale sarà sottoposto il territorio, tenendo conto del desiderio espresso dal voto della popolazione:

a) Nel caso in cui per tutto o parte del territorio, la Società delle Nazioni deciderà il mantenimento del regime stabilito dal presente trattato e dal presente allegato, la Germania s'impegna fin d'ora a rinunciare in favore della Società delle Nazioni alla sua sovranità, nel modo che la Società delle Nazioni giudicherà necessario e sarà di competenza di questa, prendere i provvedimenti necessari per adattare il regime definitivamente instaurato, agli interessi permanenti del territorio ed all'interesse generale;

b) Nel caso in cui tutto o parte del territorio sia dalla Società delle Nazioni unito alla Francia, la Germania si impegna fin d'ora a cedere alla Francia, in esecuzione di conforme decisione della Società delle Nazioni, tutti i suoi diritti e titoli sul territorio che sarà specificato dalla Società delle Nazioni;

c) Nel caso in cui, per tutto o parte del territorio, la Società delle Nazioni decide l'unione colla Germania, competerà alla Società delle Nazioni di provvedere alla restituzione della Germania al Governo del territorio che sarà specificato dalla Società delle Nazioni.

Paragrafo XXXVI. — Nel caso in cui la Società delle Nazioni decida l'unione alla Germa-

nia di tutto o parte del territorio del bacino della Sarre, i diritti di proprietà della Francia sulle miniere situate in detta parte del territorio, saranno riscattate in blocco dalla Germania a un prezzo pagabile in oro. Questo prezzo sarà determinato da tre periti, votanti a maggioranza; uno di questi periti sarà nominato dalla Germania, uno dalla Francia ed uno dalla Società delle Nazioni, quest'ultimo non dovrà essere nè francese nè tedesco.

L'obbligo da parte della Germania di effettuare questo pagamento, verrà preso in considerazione dalla Commissione delle riparazioni ed a tale scopo la Germania potrà fornire una prima ipoteca sul suo capitale o sulle entrate di qualsiasi natura che saranno di gradimento della Commissione delle riparazioni.

Se, non di meno, la Germania, un anno dopo la data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, non vi avesse soddisfatto, la Commissione delle riparazioni provvederà in conformità delle istruzioni che le saranno impartite dalla Società delle Nazioni, e se necessario, con la liquidazione della partita di miniere in questione.

Paragrafo XXXVII. — Se in seguito al riscatto previsto al paragrafo XXXVI, la proprietà delle miniere od una parte di esse vien trasferita alla Germania, lo Stato e i nazionali francesi avranno diritto di comperare la quantità di carbone del Bacino che a quella data sono compatibili coi loro bisogni industriali e domestici. Un accordo equo, stabilito in tempo utile dal Consiglio della Società delle Nazioni, fisserà le quantità di carbone e la durata del contratto, nonchè il prezzo.

Paragrafo XXXVIII. — Resta inteso che la Francia e la Germania potranno, mediante accordi particolari conclusi prima della data fissata per il pagamento del prezzo di riscatto delle miniere, derogare dalle disposizioni dei paragrafi XXXVI e XXXVII.

Paragrafo XXXIX. — Il Consiglio della Società delle Nazioni prenderà le disposizioni necessarie per organizzare il regime da instaurarsi in seguito all'entrata in vigore delle decisioni della Società delle Nazioni di cui al paragrafo XXXV.

Queste disposizioni comprenderanno un'equa ripartizione di tutti gli obblighi incombenti sul governo del bacino della Sarre per effetto di prestiti contratti dalla Commissione o di qualsiasi altra misura.

Dalla messa in vigore del nuovo regime, i poteri della Commissione di governo finiranno, salvo il caso previsto dal paragrafo XXXV.

Paragrafo XL. — Sugli argomenti citati nel presente allegato, le decisioni del Consiglio della Società delle Nazioni saranno pronunciate a maggioranza.

CAPITOLO V.

Alsazia Lorena.

Le alte Potenze contraenti, avendo riconosciuto l'obbligo morale di porre riparo all'ingiustizia fatta nel 1871, dalla Germania al diritto della Francia e alla volontà del popolo dell'Alsazia e della Lorena, separati dalla loro Patria, nonostante la solenne protesta dei loro Rappresentanti all'Assemblea di Bordeaux; sono d'accordo sui seguenti articoli:

Art. 51. — I territori ceduti alla Germania in virtù dei preliminari di pace firmati a Versailles il 26 febbraio 1871 e del trattato di Francoforte del 10 maggio 1871, vengono reintegrati sotto la sovranità francese a datare dall'armistizio dell' 11 novembre 1918.

Le disposizioni dei trattati che delimitavano il confine prima del 1871 saranno rimesse in vigore.

Art. 52. — Il Governo tedesco rimetterà senza ritardo al Governo francese gli archivi, registri, titoli e documenti di qualsiasi natura concernenti le amministrazioni, civili, militari, finanziarie, giudiziarie e simili, dei territori reintegrati sotto la sovranità francese. Se qualcuno di questi documenti, archivi, registri, titoli o piani fosse stato rimosso, esso sarà restituito dal Governo tedesco a richiesta del Governo francese.

Art. 53. — Verrà provveduto, mediante convenzioni separate tra la Francia e la Germania al regolamento degli interessi degli abitanti dei territori di cui all'art. 51, in ispecie per ciò che riguarda i loro diritti civili, il loro commercio e l'esercizio della loro professione, restando inteso che la Germania s'impegna fin d'ora a riconoscere ed accettare le regole fissate nell'unito allegato e concernenti la nazionalità degli abitanti o delle persone originarie di detti terri-

tori, a non rivendicare in nessun tempo nè in nessun luogo la sudditanza tedesca di coloro che sono stati dichiarati francesi a qualsivoglia titolo, a ricevere gli altri sul suo territorio e a conformarsi, per ciò che riguarda i beni dei nazionali tedeschi sui territori di cui all'art. 51, alle disposizioni dell'art. 297 e allegato del Capitolo IV, Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato.

Fra i nazionali tedeschi, coloro che, pur non avendo ottenuto la nazionalità francese, saranno dal Governo francese autorizzati a risiedere in detti territori, non saranno sottoposti alle disposizioni del citato articolo.

Art. 54. — Possiederanno la qualifica di Alsaziano-Lorenesi, agli effetti dell'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo, le persone che abbiano ottenuta la nazionalità francese in virtù del paragrafo I dell'allegato qui unito.

A partire dal giorno in cui dette persone avranno richiesta la nazionalità francese, le persone citate al paragrafo II di detto allegato saranno ritenute Alsaziane Lorenesi con effetto retroattivo all' 11 novembre 1918. Per quelle la cui domanda sarà respinta, il beneficio avrà fine alla data del rifiuto.

Saranno parimenti ritenute Alsaziane Lorenesi le persone morali a cui questa qualità sarà stata riconosciuta dalle autorità amministrative francesi, o da una sentenza giudiziaria.

Art. 55. — I territori di cui all'art. 51 torneranno alla Francia franchi e liberi di qualsiasi debito pubblico, nelle condizioni previste all'articolo 255 della Parte IX (Clausole finanziarie) del presente Trattato.

Art. 56. — Conformemente agli accordi dell'art. 256 della Parte IX (Clausole finanziarie) del presente Trattato, la Francia entrerà in possesso di tutti i beni di proprietà dell'Impero o degli Stati tedeschi situati nei territori citati all'art. 51, senza che essa abbia a pagare ne ad accreditare per questa cessione alcuno degli Stati cedenti.

Questa disposizione riguarda tutti i beni mobili o immobili, di dominio pubblico o privato, nonchè i diritti di qualsiasi natura che appartenevano all'Impero, agli Stati tedeschi o alle loro circoscrizioni amministrative.

I beni della Corona e i beni privati dell'antico Imperatore o degli antichi Sovrani tedeschi, saranno assimilati ai beni di dominio pubblico.

Art. 57. — La Germania non dovrà prendere alcuna disposizione tendente, per mezzo di marche o qualsiasi altra misura legale o amministrativa che non sia applicata al resto dei suoi territori, a menomare il valore legale o il potere liberatore degli strumenti monetari o monete tedesche, aventi corso legale alla data della firma del presente Trattato e che si trovassero in detta data in possesso del Governo francese.

Art. 58. — Una convenzione speciale fisserà le condizioni di rimborso in marchi delle spese straordinarie di guerra anticipate durante la guerra dall'Alsazia Lorena o dalle collettività pubbliche dell'Alsazia Lorena per conto dell'Impero a termini della legislazione tedesca, come: sussidî alle famiglie dei mobilitati, requisizioni, alloggiamenti di truppe, soccorsi ai profughi.

Sarà tenuto conto per la Germania, nel fissare l'ammontare di queste somme, della parte che l'Alsazia Lorena avrebbe contribuito nell'Impero, alle spese verificabili da tali rimborsi; tale contributo sarà calcolato in base alla parte proporzionale delle entrate dell'Impero che provennero dall'Alsazia Lorena, nel 1913.

Art. 59. — Lo Stato francese percepirà per suo conto le imposte, diritti e tasse d'impero di qualsiasi natura, esigibili sui territori citati all'art. 51 e non riscossi alla data dell'armistizio dell' 11 novembre 1918.

Art. 60. — Il Governo tedesco rimetterà senza ritardo gli alsaziani lorenesi (persone fisiche e morali e stabilimenti pubblici) in possesso di tutti i beni, diritti e interessi che loro appartengano dall' 11 novembre 1918 e che sono situati in territorio tedesco.

Art. 61. — Il Governo tedesco s'impegnà a proseguire ed a completare senza ritardo l'esecuzione delle clausole finanziarie concernenti l'Alsazia Lorena e previste nelle diverse convenzioni d'armistizio.

Art. 62. — Il Governo tedesco s'impegna ad addossarsi l'onere di tutte le pensioni civili e militari acquisite in Alsazia Lorena all' 11 novembre 1918, ed il cui servizio incombeva al bilancio dell'Impero tedesco.

Il Governo tedesco provvederà ogni anno i fondi necessari per il pagamento in franchi, al tasso medio di cambio dell'annata, delle somme a cui avrebbero diritto in marchi le perso-

ne residenti in Alsazia Lorena, qualora l'Alsazia Lorena fosse rimasta sotto la giurisdizione tedesca.

Art. 63. — Avuto riguardo all'obbligo assunto dalla Germania nella Parte VIII (Riparazioni) del presente Trattato, d'accordare compensi per danni recati sotto forme di multe imposte alle popolazioni civili dei paesi alleati e associati, gli abitanti dei territori citati all'art. 51 saranno assimilati a dette popolazioni.

Art. 64. — I regolamenti concernenti il regime del Reno e della Mosella sono fissati nella Parte XII (Porti, idrovie e ferrovie) del presente Trattato.

Art. 65. — Entro lo spazio di tre settimane dalla messa in vigore del presente trattato, il porto di Strasburgo e il porto di Kiehl saranno costituiti, per la durata di 7 anni, in un organismo unico agli effetti della loro espletazione.

L'amministrazione di questo organismo unico verrà assicurata da un Direttore nominato dalla Commissione centrale del Reno e da questa revocabile.

Questo Direttore dovrà essere di nazionalità francese.

Egli sarà sottoposto al controllo della Commissione centrale del Reno e risiederà a Strasburgo.

Nei due porti verranno stabilite delle zone franche conformemente alla Parte XII (Porti, idrovie, ferrovie) del presente Trattato.

Una convenzione particolare da concludersi tra la Francia e la Germania e che verrà sottoposta all'approvazione della Commissione centrale del Reno, determinerà le modalità di detta organizzazione specialmente per ciò che riguarda la parte finanziaria.

Resta inteso che a termini del presente articolo il porto di Kiehl comprenderà l'insieme delle aree necessarie al movimento del porto e dei treni di smistamento, compresi i bacini, le banchine, le linee ferroviarie, i terrapieni, le grù, i porticati delle banchine e dei depositi, i silos, gli elevatori, le officine idroelettriche, costituenti il fabbisogno del porto.

Il Governo tedesco s'impegna a prendere le disposizioni che le verranno richieste, per assicurare che tutte le formazioni e manovre dei treni destinati o provenienti da Kiehl in esercizio sulla riva destra o sulla riva sinistra del Reno, vengano effettuate nelle migliori condizioni possibili.

Tutti i diritti e proprietà dei privati saranno salvaguardate.

In particolare l'amministrazione dei porti si asterrà da tutti i provvedimenti che potessero pregiudicare i diritti di proprietà delle ferrovie francesi o badesi.

L'uguaglianza di trattamento, dal punto di vista del traffico verrà assicurato ai nazionali nei due porti ed alle navi e merci di tutte le Nazioni.

Nel caso in cui allo spirare del 6° anno, la Francia giudicasse che lo stato inoltrato dei lavori del porto di Strasburgo, renda necessario un prolungamento di questo regime transitorio, essa avrà la facoltà di chiederne il prolungamento alla Commissione centrale del Reno, la quale potrà accordarlo per un periodo non superiore a 3 anni.

Durante il decorso del periodo di prolungamento, le zone francesi sopra previste saranno mantenute.

In attesa della nomina del primo Direttore da parte della Commissione centrale del Reno, potrà essere designato un Direttore provvisorio che dovrà essere di nazionalità francese, dalle principali Potenze alleate e associate, nelle condizioni di cui sopra.

Per tutte le questioni sollevate dal presente articolo, la Commissione centrale del Reno deciderà a maggioranza di voti.

Art. 66. — I ponti delle ferrovie ed altri ponti esistenti attualmente entro i limiti dell'Alsazia Lorena, sul Reno, passeranno interamente e per tutta la loro lunghezza, in proprietà dello Stato francese che ne assicurerà il mantenimento.

Art. 67. — Il Governo francese subentra a tutti i diritti dell'Impero tedesco su tutte le linee ferroviarie gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dell'Impero che siano attualmente in esercizio o in costruzione.

Lo stesso avverrà per ciò che riguarda i diritti dell'Impero sulle concessioni delle linee ferroviarie e tramviarie situate sui territori di cui all'art. 51.

Tale subentramento non darà luogo ad alcuna indennità a carico dello Stato francese.

Le stazioni di confine verranno fissate mediante un accordo ulteriore, ma viene anticipatamente stabilito, che sulla frontiera del Reno esse saranno situate sulla riva destra.

Art. 68. — Conformemente alle disposizioni dell'art. 268 del Capitolo I, Sezione I della Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, per un periodo di cinque anni a datare dalla messa in vigore del Trattato, i prodotti naturali o manufatti originarii o provenienti dai territori di cui all'art. 51 saranno ricevuti, all'entrata in territorio doganale tedesco, in franchigia di ogni diritto di dogana.

Il Governo francese si riserva di fissare ogni anno per decreto notificato al Governo tedesco la natura e la quantità dei prodotti che godranno del beneficio di franchigia.

Le quantità d'ogni prodotto che potranno in tal modo essere annualmente spedite in Germania, non potranno sorpassare la media annuale delle quantità inviate nel corso del periodo che va dal 1911 al 1913.

Inoltre, durante detto quinquennio, il Governo tedesco s'impegna a lasciare uscire liberamente dalla Germania, in franchigia di dogana o d'altri oneri, comprese le imposte interne, i filati, i tessuti ed altre materie o prodotti tessili di qualsiasi natura o in qualsiasi stato provenuti dalla Germania nei territori citati all'art. 51, per subirvi operazioni di finimento qualsiasi, come candeggio, tintura, stampa, gasatura, ritorsione o appretto.

Art. 69. — Per un periodo di 10 anni, dall'entrata in vigore del Trattato, le officine centrali d'energia elettrica situate in territorio tedesco e fornienti l'energia elettrica ai territori di cui all'art. 51 o a qualsiasi impianto, il cui espletamento passi definitivamente o provvisoriamente dalla Germania alla Francia, dovranno continuare questa fornitura fino alla concorrenza dei consumi corrispondenti ai contratti e polizze che erano in vigore l' 11 novembre 1918.

Questa fornitura sarà fatta in base ai contratti vigenti e ad una tariffa che non potrà essere superiore a quella che pagano a dette officine i sudditi tedeschi.

Art. 70. — Resta inteso che il Governo francese serba il diritto di impedire in futuro, sui territori di cui all'art. 51 qualsiasi nuova partecipazione tedesca:

1°) alla gestione o espletazione dei domini pubblici e dei servizi pubblici quali ferrovie, vie navigabili, distribuzioni di gas, d'acqua, di energia elettrica e simili;

2°) alla proprietà delle miniere e cave di qualsiasi natura ed espletazioni correlative;

3°) agli stabilimenti metallurgici, anche nel caso in cui la loro espletazione non sia correlativa a quella d'alcuna miniera.

Art. 71. — Per ciò che riguarda i territori di cui all'art. 51 la Germania rinuncia per sè e per i suoi sudditi a valersi, a datare dall' 11 novembre 1918, dei disposti della legge 25 maggio 1910 concernenti il traffico dei sali di potassa e in linea generale, di tutte le disposizioni previggenti l'intervento di organizzazione tedesca nell'espletazione delle miniere di potassa. Essa rinuncia parimenti per sè e per i suoi sudditi a valersi di qualsiasi accordo, disposizione, o legge, che potesse esistere a suo vantaggio relativamente ad altri prodotti dei detti territori.

Art. 72. — Il regolamento delle questioni concernenti i debiti contratti prima dell' 11 novembre 1918 fra l'Impero, gli Stati tedeschi o loro sudditi residenti in Germania da una parte, e gli Alsaziani Lorenesi residenti in Alsazia Lorena dall'altra, sarà in parte eseguito in conformità dei disposti del Capitolo III, Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, restando inteso, che l'espressione « ante guerra », deve essere sostituita dall'espressione « prima dell' 11 novembre 1918 ».

Il tasso di cambio applicabile a detto regolamento sarà il tasso medio quotato alla Borsa di Ginevra del mese che precedette l' 11 novembre 1918.

Per il regolamento di detti debiti alle condizioni previste al Capitolo III, Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, potrà essere istituito sul territorio di cui all'art. 51 un Ufficio speciale di verifica e compenso, restando inteso che detto Ufficio potrà essere considerato come « Ufficio centrale » ai sensi del paragrafo I dell'allegato di detto capitolo.

Art. 73. — I beni, diritti e interessi privati degli Alsaziani Lorenesi in Germania saranno retti dalle disposizioni del Capitolo IV, Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato.

Art. 74. — Il Governo francese si riserva il diritto di ritenere e liquidare tutti i beni, diritti e interessi che possedevano alla data 11 novembre 1918, i sudditi tedeschi o le società controllate dalla Germania, sul territorio dell'art. 51, alle condizioni fissate all'ultimo capoverso dell'art. 53 di cui sopra.

La Germania indennizzerà direttamente i suoi sudditi spossessati per dette liquidazioni. La

disposizione dei proventi di queste liquidazioni verrà regolata in conformità dei disposti dei Capitoli III e IV della Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato.

Art. 75. — A deroga dalle disposizioni previste nel Capitolo V della Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, tutti i contratti, conclusi prima che fosse promulgato in Alsazia Lorena il decreto francese del 30 novembre 1918, e conclusi fra gli Alsaziano Lorenesi (persone fisiche e morali) od altri residenti in Alsazia Lorena da una parte, e l'Impero o gli Stati tedeschi o loro sudditi residenti in Germania dall'altra parte, e la cui esecuzione sia stata sospesa per l'armistizio o per la legislazione francese posteriore, vengono mantenuti.

Tuttavia saranno annullati i contratti di cui, nell'interesse generale, il Governo francese abbia notificata la risoluzione alla Germania entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo ciò che riguarda i debiti ed altri obblighi pecuniari sorti dall'esecuzione d'un atto o pagamento previsto dal contratto prima dell' 11 novembre 1918.

In materia di prescrizione, perenzione e decadenza in Alsazia Lorena, saranno applicabili le disposizioni previste agli art. 300 e 301 del Capitolo V, Parte X (Clausole economiche) restando inteso che l'espressione « inizio della guerra » deve essere sostituita dall'espressione « 11 novembre 1918 » e che l'espressione « durata della guerra » deve essere sostituita da « periodo dall' 11 novembre 1918 alla data d'entrata in vigore del presente Trattato ».

Art. 76. — Le questioni concernenti i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica degli Alsaziano Lorenesi saranno regolate in conformità dei disposti generali del Capitolo VII, Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, restando inteso che gli Alsaziano Lorenesi, titolari di diritti di questo ordine in base alla legislazione tedesca, conserveranno il pieno ed intero godimento di questi diritti sul territorio tedesco.

Art. 77. — Lo Stato tedesco si obbliga a rimettere allo Stato francese la parte dovuta alla Cassa d'assicurazioni Invalidità-Vecchiaia di Strasburgo, di tutte le riserve accumulate dall'Impero o da organismi pubblici o privati, in base al funzionamento delle Assicurazioni Invalidità-Vecchiaia.

Lo stesso avverrà dei capitali e riserve costituite in Germania, dovute legittimamente alle altre Casse d'Assicurazione sociale, alle Casse pensioni minerarie, alla Cassa delle ferrovie d'Alsazia Lorena, agli altri organismi di previdenza istituiti a favore del personale delle amministrazioni e stabilimenti pubblici e funzionanti in Alzasia Lorena, nonchè dei capitali e riserve dovute dalla Cassa d'assicurazione degli impiegati privati di Berlino in base agli impegni contratti a vantaggio degli assicurati di questa categoria residenti in Alsazia Lorena.

Una convenzione speciale fisserà le condizioni e le modalità di questi trasferimenti.

Art. 78. — In materia di esecuzione di sentenze, ricorsi e procedimenti, verranno applicate le seguenti norme:

1°) Tutte le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale dal 3 agosto 1914 dai Tribunali d'Alsazia Lorena fra Alsaziano Lorenesi o fra Alsaziano Lorenesi e stranieri, o fra stranieri, e che avranno conseguito l'autorità di cosa giudicata prima dell' 11 novembre 1918, saranno considerate definitive ed esecutive di pieno diritto.

Ove la sentenza sia stata pronunciata tra Alsaziano Lorenesi e tedeschi o fra Alsaziano Lorenesi e sudditi di potenze alleate della Germania, questo giudizio non sarà esecutivo se non dopo che il nuovo Tribunale corrispondente al territorio reintegrato di cui all'art. 51 avrà pronunciato l'*exequatur*.

2°) Tutte le sentenze pronunciate dal 3 agosto 1914 contro alsaziano lorenesi per reati comuni o politici, da giurisdizioni tedesche, saranno nulle.

3°) Saranno considerate nulle e come non avvenute e dovranno essere denunciate tutte le ordinanze pronunciate posteriormente all' 11 novembre 1918 dal Tribunale Imperiale di Lipsia, sugli appelli contro le sentenze delle giurisdizioni dell'Alsazia Lorena.

Gli incarti delle istanze che abbiano costituito oggetto di sentenze così pronunciate, saranno rimandate alle giurisdizioni d'Alsazia Lorena interessate.

Saranno sospesi tutti gli appelli al Tribunale dell'Impero contro le sentenze dei Tribunali d'Alsazia Lorena.

Gli incarti saranno rimandati, nelle condizioni di cui sopra, per essere trasferiti senza ri-

tardo alla Corte di Cassazione di Francia cui spetti la competenza di giudicarne.

4°) Tutti i procedimenti in Alsazia Lorena per infrazioni commesse durante il periodo compreso fra l'11 novembre 1918 e l'entrata in vigore del presente Trattato, verranno esercitati in conformità delle leggi tedesche salve restando le disposizioni per cui queste leggi fossero state modificate o sostituite da atti debitamente pubblicati sul posto, dalle autorità francesi.

5°) Tutte le altre questioni di competenza, di procedura od amministrazione della giustizia, saranno regolate da una convenzione speciale fra la Francia e la Germania.

Art. 79. — Le stipulazioni addizionali concernenti la nazionalità e qui appresso allegate, sono considerate siccome aventi lo stesso effetto e valore delle disposizioni del presente capitolo.

Tutte le altre questioni concernenti l'Alsazia Lorena che non siano regolate dal presente capitolo e allegato nè dalle disposizioni generali del presente Trattato; formeranno oggetto di convenzioni ulteriori tra la Francia e la Germania.

ALLEGATO

Paragrafo I. — A datare dall'11 novembre 1918 sarà reintegrata la nazionalità francese:

1°) Alle persone che hanno perduto la nazionalità francese per l'applicazione del trattato franco-tedesco del 10 marzo 1871 e che da allora non hanno acquistato altra nazionalità che non sia la tedesca.

2°) I discendenti legittimi o naturali delle persone di cui al capoverso precedente, eccettuati coloro i quali abbiano fra i loro ascendenti in linea paterna un tedesco immigrato in Alsazia Lorena posteriormente al 15 luglio 1870.

3°) Ogni individuo nato in Alsazia Lorena da parenti ignoti o di cui sia ignota la nazionalità.

Paragrafo II. — Entro l'anno che seguirà l'entrata in vigore del presente Trattato, potranno richiedere la nazionalità francese le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1°) Ogni persona non reintegrata a termini del paragrafo I e che abbia fra gli ascendenti un francese oppure una francese che abbian perduta la nazionalità francese nelle condizioni previste in detto paragrafo.

2°) Ogni straniero, non suddito tedesco, che abbia acquistato l'indigenato alsaziano lorenese prima del 3 agosto 1914.

3°) Ogni tedesco domiciliato in Alsazia Lorena, ove il suo domicilio dati da un giorno anteriore al 15 luglio 1870 oppure che avesse a detta data un ascendente domiciliato in Alsazia Lorena.

4°) Ogni tedesco nato e domiciliato in Alsazia Lorena, che abbia servito nelle file degli eserciti alleati e associati durante la guerra, ed i suoi discendenti.

5°) Ogni persona nata in Alsazia Lorena prima del 10 maggio 1871 da parenti stranieri, ed i suoi discendenti.

6°) Il congiunto di qualsiasi persona reintegrata in base al paragrafo I, oppure che abbia ottenuto la nazionalità francese a termini dei disposti precedenti.

Il rappresentante legale di un minorenne esercita a nome di questi il diritto di richiedere la nazionalità francese, ed ove questo diritto non sia stato esercitato, il minorenne potrà richiedere la nazionalità francese appena uscito di minorità.

La richiesta della nazionalità francese potrà formare oggetto d'una sentenza individuale di rifiuto, da parte dell'autorità francese, salvo il caso di cui al N. 6 del presente paragrafo.

Paragrafo III. — Riserva fatta per le disposizioni di cui al paragrafo II, i tedeschi nati o domiciliati in Alsazia Lorena, anche se hanno l'indigenato alsaziano lorenese, non acquistano la nazionalità francese per il solo fatto del ritorno dell'Alsazia Lorena alla Francia.

Essi non potranno ottenere la nazionalità francese per altra via che non sia quella della naturalizzazione, alla condizione che essi siano domiciliati in Alsazia Lorena da un giorno anteriore al 3 agosto 1914 e che possano dimostrare d'aver risieduto con continuità in Alsazia Lorena per tre anni a contare dall'11 novembre 1918.

La Francia assumerà da sola la loro tutela diplomatica e consolare dal momento in cui essi avranno fatto domanda di naturalizzazione francese.

Paragrafo IV. — Il Governo francese determinerà le norme da seguirsi per la constatazione delle reintegrazioni di diritto e delle condizioni su cui verterà la risposta alle richieste di nazionalità e domande di naturalizzazione prevista dal presente allegato.

CAPITOLO VI.

Austria Tedesca.

Art. 80. — La Germania riconosce e rispetterà strettamente l'indipendenza dell'Austria nei confini fissati dal presente Trattato, siccome inalienabile, salvo il consenso della Società delle Nazioni.

CAPITOLO VII.

Stato Czeco Slovacco.

Art. 81. — La Germania riconosce, come han fatto le Potenze alleate e associate, la completa indipendenza dello Stato Czeco-Slovacco che comprenderà il territorio autonomo dei Ruteni al sud dei Carpazi. Essa dichiara di gradire i confini di questo Stato quali saranno determinati dalle principali Potenze alleate e associate e dagli altri Stati interessati.

Art. 82. — Il confine fra la Germania e la Czeco-Slovacchia sarà definito dall'antico confine fra l'Austria-Ungheria e l'Impero tedesco esistente al 3 agosto 1914.

Art. 83. — La Germania rinuncia a favore dello Stato Czeco-Slovacco a tutti i diritti e titoli sulla parte del territorio Slesiano così definito:

Partendo da un punto situato a circa 2 km. a sud-est di Katscher, sul limite fra i circoli di Leobschütz e Ratibor;

Il limite fra i due circoli;

Poi l'antico limite fra la Germania e l'Austria-Ungheria fino a un punto situato sull'Oder, immediatamente a sud della ferrovia Ratibor-Odeberg; di qui verso nord-ovest fino ad un punto situato a circa 2 km. a sud-est di Katscher;

Una linea da determinarsi sul terreno passante all'ovest di Kanowitz.

Una Commissione composta di sette membri, di cui 5 saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Polonia e uno dallo Stato Czeco-Slovacco, sarà costituita quindici giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato per fissare sul luogo la linea di confine fra la Polonia e lo Stato Czeco-Slovacco.

Le decisioni di questa Commissione saranno prese a maggioranza di voti e saranno obbligatorie per le parti interessate.

La Germania dichiara fin d'ora di rinunciare a favore dello Stato Czeco-Slovacco, a tutti i suoi diritti e titoli sulle parti del circolo di Leobschütz compreso entro i limiti qui sotto indicati, nel caso in cui per effetto del tracciamento dei confini fra la Germania e la Polonia detta parte di circolo restasse isolata dalla Germania.

Partendo dall'estremità sud-est del saliente dell'antica frontiera austriaca, situata a 5 km. circa all'ovest di Leobschütz, verso sud e fino al punto d'incontro col limite fra i circoli di Leobschütz e di Ratibor.

L'antica frontiera fra la Germania e l'Austria Ungheria.

Poi verso nord il confine amministrativo fra i circoli di Leobschütz e di Ratibor fino ad un punto situato a circa 2 km. a sud-est di Katscher; di qui verso nord-ovest fino al punto di partenza della circoscrizione sopra definita.

Una linea da determinarsi sul terreno passante dall'est di Katscher.

Art. 84. — La nazionalità Czeco-Slovacca sarà acquisita di pieno diritto, con esclusione della nazionalità tedesca, ai sudditi tedeschi stabiliti su qualunque dei territori, riconosciuti siccome facenti parte della Czeco-Slovacchia.

Art. 85. — Entro due anni, dall'entrata in vigore del presente Trattato, i sudditi tedeschi d'età superiore ai 18 anni e stabiliti su uno qualunque dei territori riconosciuti siccome parte della Czeco-Slovacchia, avranno la facoltà di optare per la nazionalità tedesca.

I Czeco-Slovacchi sudditi tedeschi e stabiliti in Germania avranno ugualmente la facoltà di optare per la nazionalità Czeco-Slovacca

L'opzione del marito comporterà quella della moglie e l'opzione dei parenti comporterà quella dei figli d'età inferiore ai 18 anni.

Le persone che abbiano esercitato il diritto d'opzione di cui sopra, dovranno trasferire il loro domicilio sul territorio dello Stato per il quale hanno optato entro i dodici mesi che seguiranno l'opzione.

Dette persone saranno libere di conservare i beni immobiliari che possedessero sul territorio dell'altro Stato ove erano domiciliati prima dell'opzione.

Essi potranno esportare i loro beni, e mobili di qualsiasi natura. Nè per questo sarà loro imposto alcun onere d'uscita o d'entrata.

Entro lo stesso spazio di tempo i Czeco-Slovacchi sudditi tedeschi che si trovassero in paesi stranieri, salvo le disposizioni legislative stra-

niere ed a meno che non abbiano acquistata la nazionalità straniera, avranno diritto di acquistare la nazionalità Czeco-Slovacca con esclusione della nazionalità tedesca, purchè si conformino alle prescrizioni sancite dallo Stato Czeco-Slovacco.

Art. 86. — Lo Stato Czeco-Slovacco accetta e gradisce l'inserzione in un Trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze riterranno necessarie per proteggere in Czeco-Slovacchia gli interessi degli abitanti che per razza, lingua e religione differiscono dalla maggioranza della popolazione.

Lo Stato Czeco-Slovacco gradisce parimenti l'inserzione in un Trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze ritenessero necessarie per proteggere la libertà di transito ed un regime equo per il commercio delle altre Nazioni.

La proporzionale degli oneri della Germania e della Prussia, che lo Stato Czeco-Slovacco dovrà addossarsi per l'annessione del territorio della Slesia sotto la propria sovranità, sarà fissata in conformità dell'art. 254, Parte IX (Clausole finanziarie) del presente Trattato.

Convenzioni ulteriori regoleranno tutte le questioni che non fossero regolate dal presente Trattato o che potessero sorgere per l'annessione di detto territorio.

CAPITOLO VIII.

Polonia.

Art. 87. — La Germania ricinosce, come han fatto le Potenze alleate e associate, la completa indipendenza della Polonia e rinuncia a favore della Polonia a tutti i diritti e titoli sui territori delimitati del Mar Baltico, il confine orientale della Germania tracciato nel modo detto all'articolo 27 della Parte II (Confini della Germania) del presente Trattato, il confine dello Stato Czeco-Slovacco da un punto situato a 8 km. all'est di Neustadt fino al suo incontro con l'antico confine della Germania con l'Austria-Ungheria, quindi questo confine fino al punto d'incontro degli antichi confini della Germania, della Russia e dell'Austria, l'antica frontiera fra la Germania e la Russia fino al punto d'incontro col corso del Yemen, quindi il confine nord della Prussia Orientale quale è definito all'art. 28, Parte II, precitata.

Tuttavia i disposti del presente articolo non sono applicabili ai territori della Prussia Orientale e della città libera di Danzica, quali sono delineati al detto art. 28 e all'art. 100 del Capitolo II (Danzica) della presente parte.

I confini della Polonia che non sono specificati nel presente Trattato verranno fissati ulteriormente dalle principali Potenze alleate e associate.

Una Commissione composta di sette membri, di cui cinque nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Germania ed uno dalla Polonia, verrà costituita quindici giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato perchè fissi sul luogo la linea di confine fra la Germania e la Polonia.

Le decisioni di questa Commissione saranno prese a maggioranza di voti e saranno obbligatorie per le parti interessate.

Art. 88. — Nella parte dell'alta Slesia compresa entro i limiti sottodescritti, gli abitanti saranno chiamati a determinare col suffragio il loro desiderio di essere riuniti alla Germania od alla Polonia.

Partendo dalla punta nord del saliente dell'antica provincia di Slesia austriaca, situata a circa 8 km. ad est di Neustadt, l'antico confine fra la Germania e l'Austria, fino al suo incontro con il limite fra i cerchi di Ratibor e di Leobschütz;

Di qui verso nord e fino ad un punto situato a 2 km. sino a sud-est di Katscher;

Il limite fra i cerchi di Leobschütz e di Ratibor;

Di qui verso sud-est fino ad un punto situato sul corso dell'Oder immediatamente a sud della ferrovia Ratibor-Odeberg;

Una linea da determinarsi sul terreno passante a sud di Kranowitz;

Dal punto sopra definito, l'antico confine fra la Germania e l'Austria, poi l'antico confine fra la Germania e la Russia fino al punto d'incontro col confine amministrativo fra la Posnania e l'alta Slesia;

Di qui questo confine amministrativo fino al suo incontro col confine fra l'alta e la media Slesia.

Di qui verso ovest fino al punto in cui il limite amministrativo volge ad angolo acuto verso sud-est a circa 3 km. a nord-ovest di Simmanau.

Il confine fra l'alta e la media Slesia.

Di qui verso ovest fino ad un punto da deter-

minarsi, situato a circa 2 km. ad est di Leobschütz.

Una linea da determinarsi sul terreno passante a nord di Klein Hennersdorf.

Di qui, verso sud fino al punto d'incontro col confine fra l'alta e la media Slesia, con la strada Stadtel-Karlsruhe;

Una linea da determinarsi sul terreno passante ad ovest delle località di Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf e Dammer e ad est delle località di Streklitz, Nassadel e Eckersdorf, Schwitz e Städtel.

Di qui il confine fra l'alta e la media Slesia fino al suo incontro col limite orientale del circolo di Falkenberg.

Di qui il limite orientale del circolo di Falkenberg fino ad un punto del saliente situato a circa 3 km. all'est di Puschine.

Di qui e fino alla punta nord del saliente dell'antica provincia della Slesia austriaca, situata a circa 8 km. all'est di Neustadt.

Una linea da determinarsi sul terreno passante all'est di Zülz.

Il regime di consulto plebiscitario forma oggetto dell'allegato qui unito.

I Governi polacco e tedesco s'impegnano fin d'ora, ciascuno per ciò che lo riguarda, a non esercitare in nessun punto del loro territorio alcun atto processuale ed a non rendere alcuna disposizione eccezionale per fatti politici avvenuti nell'alta Slesia durante la vigenza del regime previsto all'allegato qui unito e fino a che non sia stabilito il regime definitivo in detto paese.

La Germania dichiara fin d'ora di rinunciare a favore della Polonia a tutti i diritti e titoli sulla parte dell'alta Slesia situata oltre la linea di confine fissata dalle principali Potenze alleate e associate.

ALLEGATO.

Paragrafo I. — Dalla messa in vigore del presente Trattato ed entro un termine che non potrà sorpassare i 15 giorni, le truppe e le Autorità tedesche che potranno essere designate dalla Commissione prevista al paragrafo II, dovranno lasciare la zona sottoposta a plebiscito. Esse dovranno, fino a completa evacuazione, astenersi dalle requisizioni in danaro o natura e da tutti gli atti suscettibili di portare pregiudizio agli interessi materiali del paese.

Entro lo stesso termine i Consigli degli operai e soldati istituiti in questa zona, saranno sciolti; coloro fra i loro membri che saranno originari di un'altra regione e che esercitano le loro funzioni alla data d'entrata in vigore del presente Trattato o le abbiano lasciate dopo il 1° marzo 1919, saranno parimenti espulsi.

Tutte le Società militari e semi-militari formatesi in detta zona da abitanti di detta regione saranno immediatamente sciolte. Coloro fra i membri di queste Società che non sono domiciliati in detta zona, dovranno evacuarle.

Paragrafo II. — La zona del plebiscito sarà immediatamente posta sotto l'autorità di una Commissione internazionale di quattro membri designati dagli Stati Uniti d'America, la Francia, l'Impero Britannico e l'Italia. Essa sarà occupata dalle truppe delle Potenze alleate e associate. Il Governo tedesco si impegna a facilitare il trasporto di queste truppe nell'alta Slesia.

Paragrafo III. — La Commissione godrà di tutti i poteri esercitati dal Governo tedesco o dal Governo prussiano, salvo in materia di legislazione e di imposte. Essa sarà inoltre sostituita nel Governo della provincia o della reggenza. Sarà di competenza della Commissione l'interpretare i poteri che le sono conferiti dalle presenti disposizioni e di determinare in quale misura essa debba esercitare questi poteri e in quale misura questi dovranno essere lasciati nelle mani delle autorità esistenti.

Modifiche alle leggi e alle imposte esistenti non potranno essere messe in vigore se non col consenso della Commissione.

L'ordine sarà mantenuto per cura della Commissione coll'aiuto di truppe che saranno messe a sua disposizione, nella misura che essa riterrà necessaria, e di una Polizia reclutata fra gli uomini originari del paese.

La Commissione dovrà provvedere senza ritardo alla sostituzione delle Autorità tedesche espulse, e, se ne è il caso, dare essa stessa l'ordine d'evacuazione e procedere alla sostituzione delle Autorità locali necessarie.

Essa prenderà tutte le disposizioni atte ad assicurare libertà, sincerità e segreto di voto. Essa potrà in ispecie decidere l'espulsione d'ogni persona che avrà, in un modo qualsiasi, tentato di falsificare l'esito del plebiscito, mediante raggiri di corruzione o di intimidazione.

La Commissione avrà pieni poteri per statui-

re su tutte le questioni a cui potesse dar luogo l'esecuzione delle presenti clausole. Essa si farà assistere da Consiglieri tecnici da lei scelti fra la popolazione locale.

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti.

Paragrafo IV. — Il voto avrà luogo allo spirare di un termine da fissarsi dalle principali Potenze alleate e associate, ma che non potrà essere inferiore a sei mesi, nè sorpassare 18 mesi, a datare dall'entrata in funzione della sopradetta Commissione in detta zona.

Il diritto di suffragio sarà accordato a tutte le persone, senza distinzione di sesso, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Che abbiano 20 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo il plebiscito.

b) Che siano nativi della zona sottoposta al plebiscito o vi siano domiciliati da una data da fissarsi dalla Commissione, purchè questa data non sia posteriore al 1° gennaio 1919 o esse non siano state espulse dalle Autorità tedesche, senza che sia stato serbato loro il domicilio.

Le persone condannate per reati politici dovranno esser messe in condizione di esercitare il loro diritto di voto.

Ognuno voterà nel Comune in cui è domiciliato od in cui è nato, se non ha il domicilio nel territorio.

L'esito del voto sarà determinato per Comuni, seguendo la maggioranza dei voti di ogni Comune.

Paragrafo V. — Alla chiusura del voto, il numero dei voti d'ogni Comune sarà comunicato dalla Commissione alle principali Potenze alleate e associate, unitamente ad una relazione particolareggiata sulle operazioni di voto ed una proposta sul tracciato che dovrà essere adottato per confine della Germania nell'alta Slesia, tenendo conto del voto espresso dagli abitanti e della situazione geografica ed economica delle località.

Paragrafo VI. — Appena fissata la linea di confine dalle principali Potenze alleate e associate, la Commissione notificherà alle Autorità tedesche che esse dovranno riprendere l'amministrazione del territorio che sarà riconosciuto di pertinenza tedesca; dette Autorità dovranno procedere, nel corso del mese che seguirà l'atto di notifica, nel modo prescritto dalla Commissione

Entro lo stesso termine e nei modi prescritti dalla Commissione, il Governo polacco dovrà provvedere all'amministrazione del territorio che sarà riconosciuto di pertinenza polacca.

Dal momento in cui l'amministrazione del paese sarà così assicurata rispettivamente dalle Autorità tedesche o polacche i poteri della Commissione avranno fine.

Le spese del corpo di occupazione e le spese della Commissione, tanto per il suo funzionamento quanto per l'amministrazione dell'azienda, saranno prelevate sulle riserve locali.

Art. 89. — La Polonia si impegna di accordare libertà di transito alle persone, merci, navi, battelli, carri e servizi postali in transito fra la Prussia orientale e il territorio polacco, comprese le acque territoriali e trattarle, per ciò che riguarda le facilitazioni, restrizioni, od altre materie, con lo stesso favore almeno con cui sono trattate le persone, merci, navi, battelli, carri e servizi postali, di nazionalità, origine, importazione, proprietà al punto di partenza, sia polacca, sia che godano di un trattamento più favorevole che non il trattamento nazionale polacco.

Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto doganale od altri diritti analoghi.

La libertà di transito si estenderà ai servizi telegrafici e telefonici nelle condizioni fissate dalle convenzioni previste all'art. 98.

Art. 90. — La Polonia si impegna di autorizzare, per un periodo di 15 anni, l'esportazione in Germania dei prodotti minerari di tutta la parte dell'alta Slesia trasferita alla Polonia in virtù del presente Trattato.

Questi prodotti saranno dispensati da ogni diritto di esportazione e da qualsiasi altro onere o restrizione imposta alla loro esportazione.

Essa si impegna parimenti a provvedere nel modo necessario affinchè la vendita ai compratori in Germania dei prodotti disponibili di queste miniere possa effettuarsi in condizioni altrettanto favorevoli quanto la vendita di prodotti simili venduti in analoghe circostanze, ai compratori in Polonia o in qualsiasi altro paese.

Art. 91. — La nazionalità Polacca sarà acquisita di pieno diritto, con esclusione della nazionalità tedesca, da parte dei sudditi tedeschi domiciliati sui territori riconosciuti di pertinenza della Polonia. Tuttavia i sudditi tedeschi o loro discendenti che avessero stabilito il loro domicilio su questi territori posteriormente al 1° gennaio 1908, non potranno acquistare la na-

zionalità polacca se non dietro autorizzazione speciale dello Stato polacco.

Entro il termine di due anni, dalla messa in vigore del presente Trattato, i sudditi tedeschi, d'età superiore ai 18 anni e domiciliati su uno dei territori riconosciuti di pertinenza della Polonia, avranno facoltà di optare per la nazionalità tedesca.

I polacchi, sudditi tedeschi, d'età superiore ai 18 anni e domiciliati in Germania avranno pure la facoltà di optare per la nazionalità polacca.

L'opzione del marito coinvolgerà quella della moglie, l'opzione dei parenti quella dei figli di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le persone che abbiano esercitato il diritto d'opzione di cui sopra, avranno facoltà, entro i 12 mesi conseguenti, di trasportare il loro domicilio nello Stato in favore del quale hanno optato. Esse saranno libere di conservare i beni immobili che possedessero sul territorio dell'altro Stato in cui essi avevano domicilio anteriormente all'atto d'opzione.

Esse potranno esportare i loro beni, mobili di qualsiasi natura, in franchigia di dogana, nel paese per cui hanno optato, e saranno esenti, a questo riguardo, d'ogni onere di uscita o tasse se ve ne sono.

Entro lo stesso termine, i polacchi, sudditi tedeschi che si trovassero in paese straniero, avranno, salve le disposizioni contrarie della legge straniera, e purchè non abbiano acquisita la nazionalità straniera, il diritto di acquistare la nazionalità polacca, con esclusione della nazionalità tedesca, purchè si conformino alle disposizioni che dovranno stabilirsi dallo Stato polacco.

Nella parte dell'alta Slesia sottoposta a plebiscito, le disposizioni del presente articolo non entreranno in vigore se non dopo compiuta l'attribuzione definitiva di questo territorio.

Art. 92. — La proporzionale e la natura degli oneri finanziari della Germania e della Prussia, che la Polonia dovrà addossarsi, saranno fissati in conformità dell'art. 254, Parte IX (Clausole finanziarie) del preseste Trattato.

La parte del debito che, secondo la Commissione delle riparazioni prevista a detto articolo, si riferisce alle misure prese dal Governo tedesco e prussiano, per la colonizzazione tedesca della Polonia, sarà esclusa dalla proporzionale messa a carico di quest'ultima.

Nel fissare, in esecuzione dell'art. 256 della Parte VIII (Riparazioni) del presente Trattato, il valore dei beni e proprietà dell'Impero o degli Stati tedeschi trasferiti alla Polonia e dei territori che le sono ceduti, la Commissione delle riparazioni dovrà escludere da questa valutazione gli edifici, foreste ed altre proprietà di Stato che appartenevano all'antico regno di Polonia. Questi ultimi saranno acquisiti alla Polonia franchi e liberi di qualsiasi onere.

In tutti i territori della Germania trasferiti in virtù del presente Trattato e riconosciuti di definitiva pertinenza della Polonia, i beni, diritti e interessi dei sudditi tedeschi, non dovranno essere liquidati in applicazione dell'art. 297 dal Governo polacco, se non in conformità delle seguenti disposizioni:

1° I proventi della liquidazione dovranno essere direttamente rimborsati all'avente diritto;

2° Nel caso in cui questi dimostrerà al Tribunale arbitrale misto previsto dal Capitolo VI della Parte X (Clausole economiche) del presente Trattato, o a un arbitro designato da questo Tribunale, che le condizioni della vendita o le disposizioni del Governo polacco all'infuori della legge sua generale, sono state ingiustamente pregiudizievoli dei prezzi, il Tribunale o arbitro avrà facoltà di accordare all'avente diritto, un'equa indennità, che dovrà essere pagata dal Governo polacco.

Convenzioni ulteriori regoleranno tutte le questioni che non fossero regolate dal presente Trattato e che potessero sorgere per la cessione di detto territorio.

Art. 93. — La Polonia accetta e gradisce l'inserzione nei Trattati colle principali potenze alleate e associate, delle disposizioni che queste potenze giudicheranno necessarie per proteggere in Polonia gli interessi degli abitanti che, per razza, lingua o religione, differiscono dalla maggioranza della popolazione.

La Polonia gradisce parimenti l'inserzione in un Trattato colle principali potenze alleate e associate, e delle disposizioni che queste potenze giudicheranno necessarie per proteggere la libertà del transito, ed un regime equo per il commercio delle altre nazioni.

CAPITOLO IX.

Prussia Orientale.

Art. 94. — Nella zona compresa fra il territorio della Prussia orientale, quale è definita

all'art. 28 della parte II (frontiera della Germania), del presente Trattato, e la linea sottodescritta, gli abitanti saranno chiamati a determinare per suffragio, lo Stato a cui desiderano essere riuniti.

Il limite occidentale e settentrionale del territorio di Governo d'Allenstein, fino al suo incontro col limite fra i circoli d'Oletzko e d'Angerburg; di qui il limite nord del circolo d'Oletzko fino al suo incontro coll'antico confine della Prussia orientale.

Art. 95. — Entro un termine che non sorpasserà i 15 giorni, contando dall'entrata in vigore del presente Trattato, le truppe e le autorità tedesche si ritireranno dalla zona sopra circoscritta. Fino a che l'evacuazione non sia terminata, esse si asterranno da qualsiasi requisizione in danaro ed in natura, o da qualsiasi atto che potesse portare pregiudizio agli interessi materiali del paese.

Spirato il termine suaccennato, detta zona sarà posta sotto l'autorità d'una Commissione internazionale di quattro membri, nominati dalle principali potenze alleate e associate. Questa Commissione avrà potere generale amministrativo e in particolare sarà incaricata di organizzare il voto e di prendere tutte le misure che riterrà necessarie per assicurarne libertà, sincerità e segreto. La Commissione avrà pieno potere per statuire su tutte le questioni a cui potessero dar luogo l'esecuzione delle presenti clausole. La Commissione concluderà tutti gli accordi utili per farsi aiutare nell'esercizio delle sue funzioni, da assistenti che essa sceglierà fra la popolazione locale.

Le sue decisioni saranno pronunciate a maggioranza di voti.

Il diritto di suffragio sarà accordato a tutte le persone senza distinzione di sesso, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Che abbiano compiuto 20 anni alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

b) Che siano nati nella zona sottoposta a plebiscito o vi abbiano avuto domicilio o residenza abituale dalla data fissata dalla Commissione.

Ognuno voterà nel Comune in cui è nato, nel caso che non sia ivi domiciliato o non abbia la residenza in detta zona, oppure nel Comune in cui è domiciliato.

L'esito del voto sarà determinato per comuni, seguendo la maggioranza dei voti d'ogni Comune.

Alla chiusura del voto, il numero dei voti di ogni Comune sarà comunicato dalla Commissione alle principali Potenze alleate e associate, insieme ad una relazione particolareggiata sulle operazioni di voto e ad una proposta sul tracciato da adottarsi per confine della Prussia orientale in detta regione, tenendo conto del voto degli abitanti espresso per suffragio e della situazione geografica ed economica delle località.

Le principali potenze alleate ed associate determineranno allora il confine fra la Prussia orientale e la Polonia in questa regione.

Se il tracciato fissato dalle principali potenze alleate e associate, è tale da escludere dalla Prussia orientale una parte qualsiasi del terreno circoscritto dall'art. 94, la rinuncia della Germania ai suoi diritti a favore della Polonia, prescritta all'art. 87 di cui sopra, si estenderà ai territori esclusi.

Appena sarà fissata la linea di confine dalle principali Potenze alleate e associate, la Commissione internazionale notificherà alle Autorità amministrative della Prussia orientale che esse dovranno riprendere l'amministrazione del territorio situato a settentrione del confine fissato, e dette autorità dovranno conformarvisi nel corso del mese che seguirà detta notifica e nel modo prescritto dalla Commissione. Entro lo stesso termine, e nei modi prescritti dalla Commissione, il Governo polacco dovrà provvedere all'amministrazione del territorio situato a sud della linea fissata. Dal momento in cui l'amministrazione del paese sarà stata assicurata rispettivamente dalle autorità della Prussia orientale e della Polonia, cesseranno i poteri della Commissione internazionale.

Le spese della Commissione, per il suo funzionamento e per l'amministrazione della zona, saranno prelevate sulle entrate locali; il sopravanzo sarà sopportato dalla Prussia orientale in una proporzione che verrà fissata dalle principali potenze alleate e associate.

Art. 96. — In una zona comprendente i circoli di Stuhm e Rosenberg, e la parte del circolo di Marienburg, che si trova all'est del Nogat e la parte di circolo di Marienwerder, che si trova all'est della Vistola, gli abitanti saranno chiamati a far conoscere per voto d'ogni comune, se desiderano che i vari Comuni situati su questo territorio appartengano alla Polonia oppure alla Prussia orientale.

Art. 97. — Entro un termine che non eccederà

i 15 giorni a contare dall'entrata in vigore del presente Trattato, le truppe e le autorità tedesche si ritireranno dalla zona circoscritta dall'art. 96; fino a che non sia terminata l'evacuazione, essi si asterranno da qualsiasi requisizione in danaro e natura, e da qualsiasi atto che potesse recar pregiudizio agli interessi materiali del paese.

Spirato il periodo suddetto, la zona verrà posta sotto l'autorità di una Commissione internazionale di quattro membri, nominati dalle principali potenze alleate e associate. Questa Commissione accompagnata, se ne è il caso, dalle forze necessarie, avrà poteri generali amministrativi e, in particolare, sarà incaricata del compito di organizzare il voto e di fare tutti gli atti che riterrà necessari per assicurarne la libertà, la sincerità e il segreto. Essa si conformerà, per quanto sarà possibile, alle disposizioni del presente Trattato concernenti il plebiscito nella zona di Allenstein: queste decisioni saranno pronunciate a maggioranza di voti.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per l'amministrazione della zona saranno prelevate sulle entrate locali.

Alla chiusura del voto, il numero dei voti di ogni comune sarà comunicato dalla Commissione alle principali Potenze alleate e associate, insieme ad una relazione particolareggiata sulle operazioni di voti e ad una proposta sul tracciato che dovrà essere adottato per confine della Prussia orientale, in detta regione, tenendo conto del voto degli abitanti espresso per suffragio, e della situazione geografica ed economica delle località. Le principali Potenze alleate e associate, determineranno il confine, fra la Prussia orientale e la Polonia in detta regione lasciando almeno alla Polonia, per ogni sezione della Vistola il pieno ed intero controllo del fiume, compresa la sua riva orientale per la distanza che potrà essere necessaria alle sue norme ed al suo miglioramento. La Germania si impegna di impedire lo stabilimento di fortificazioni in qualsiasi parte del territorio che le rimane.

Le principali Potenze alleate e associate formuleranno in pari tempo un regolamento atto ad assicurare condizioni eque alla popolazione della Prussia orientale, di accesso e uso della Vistola per conto loro ossia per le loro merci, per le loro navi nel loro maggiore interesse.

La determinazione del confine e di regolamenti di cui sopra saranno obbligatori per tutte le parti interessate.

Dal momento in cui l'amministrazione del paese sarà stata definitivamente assunta dalle autorità della Prussia orientale, e della Polonia, cesseranno i poteri della Commissione.

Art. 98. — La Germania e la Polonia concluderanno entro l'anno che conseguirà all'entrata in vigore del presente Trattato una convenzione, i cui termini, in caso di contestazione, saranno stabiliti dal Consiglio della Società delle Nazioni, allo scopo di assicurare da una parte alla Germania facilitazioni complete e appropriate per comunicare per ferrovia col resto della Germania e colla Prussia orientale, attraverso il territorio Polacco e d'altra parte, alla Polonia le stesse facilitazioni per le sue comunicazioni colla città libera di Danzica, attraverso il territorio tedesco che potesse trovarsi sulla riva destra della Vistola fra la Polonia e la città libera di Danzica.

CAPITOLO X.

Memel.

Art. 99. — La Germania rinuncia a favore delle principali Potenze alleate e associate a tutti i diritti e titoli sul territorio compreso fra il Mar Baltico, il confine nord-est della Prussia orientale descritto all'art. 28 della parte II (frontiera della Germania), del presente Trattato e gli antichi confini fra la Germania e la Russia.

La Germania si impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno relativamente a questi territori, in ispecie per ciò che riguarda la nazionalità degli abitanti.

CAPITOLO XI.

Città libera di Danzica.

Art. 100. — La Germania rinuncia a favore delle principali potenze alleate e associate a tutti i diritti e titoli, sul territorio compreso nei seguenti limiti:

Dal Mar Baltico verso sud fino al punto di incontro dei canali navigabili principali della Nogat e della Vistola;

Il confine della Prussia orientale descritto all'art. 28 della parte II (frontiera tedesca) del presente Trattato;

Di qui il canale navigabile principale della

Vistola verso valle fino a un punto situato a circa 6 km. e mezzo a sud del ponte di Dirschau;

Di qui verso nord-ovest fino alla quota 5 a 1 km. e mezzo dalla chiesa di Guettland;

Una linea da determinarsi sul terreno;

Di qui verso l'ovest fino a saliente formato dal limite del circolo di Berent a 8 km. e mezzo a nord-est di Schoeneck;

Una linea da determinarsi sul terreno passante fra Muehlbanz a sud e Rambeltschen a nord;

Di qui verso l'ovest il limite del circolo di Berent fino al rientrante che esso fa a 6 km. a nord-nord-ovest di Schoeneck;

Di qui fino a un punto situato sulla linea mediana di Lonkener See;

Una linea da determinarsi sul terreno passante a nord di Neu Fietz e Schatarpi, e a sud di Barenhuette e Lonken;

Di qui la linea mediana di Lonkener See fino alla sua estremità nord;

Di qui fino all'estremità sud del Pollenziner See.

Una linea da determinarsi sul terreno;

Di qui la linea mediana del Pollenziner See fino alla sua estremità nord;

Di qui verso nord-est fino al punto situato a 1 km. circa a sud della chiesa di Koliebaken, ove la ferrovia Danzica Neustadt, attraversa un ruscello.

Una linea da determinarsi sul terreno passante a sud-est di Kameblen, Krissau, Sulmin (Richthof), Mattern, Schaferei e a nord-ovest di Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch e Klein, Kelpin, Pulvermuehl, Rennenberg e le città di Oliva e Zoppot;

Di qui il corso del ruscello sumenzionato, fino al Mar Baltico.

Le frontiere sopradescritte sono tracciate su una carta tedesca al 1/100.000 annessa al presente trattato al N. 4.

Art. 101. — Una Commissione composta di tre membri comprendenti un Alto Commissario presidente, nominato dalle principali Potenze alleate e associate, un membro nominato dalla Germania, e uno dalla Polonia, sarà costituita entro i 15 giorni seguenti all'entrata in vigore del presente Trattato, per fissare sul luogo la linea di confine del territorio di cui sopra, tenendo conto per quanto possibile, dei limiti comunali esistenti.

Art. 102. — La città di Danzica col territorio determinato all'art. 100 è costituita in città libera. Essa sarà posta sotto la protezione della Società delle Nazioni.

Art. 103. — La costituzione della Città libera di Danzica sarà elaborata con un Alto Commissario della Società delle Nazioni, dai rappresentanti della Città libera, regolarmente designati.

Essa sarà posta sotto la garanzia della Società delle Nazioni.

L'Alto Commissario sarà parimenti incaricato di statuire in prima istanza su tutte le contestazioni che potessero sollevarsi fra la Polonia e la città libera, ai riguardi del presente Trattato, o delle intese o accordi complementari.

L'Alto Commissario risiederà a Danzica.

Art. 104. — Una Convenzione, i cui termini saranno fissati dalle principali potenze alleate e associate, interverrà fra il Governo polacco e necessarie per detti scopi.

1.° Di porre la città di Danzica entro i limiti del confine doganale della Polonia e di provvedere allo stabilimento di una zona franca nel porto;

2.° Assicurare alla Polonia, senza alcuna restrizione, il libero uso ed il servizio delle vie di acqua, dei magazzini generali, dei bacini, banchine e altre opere sul territorio della città libera, necessarie alle importazioni ed alle esportazioni della Polonia;

3.° Assicurare alla Polonia il Controllo e l'amministrazione della Vistola e della rete ferroviaria situata entro i confini della città libera, salvo le linee tramviarie e le altre linee ferroviarie, che servono principalmente ai bisogni della città libera, nonchè il controllo e l'amministrazione delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche fra la Polonia ed il Porto di Danzica;

4.° Assicurare alla Polonia il diritto di sviluppare e migliorare le idrovie, i magazzini generali, i bacini, le banchine, le ferrovie, ed altre opere e mezzi di comunicazione di cui sopra e di prendere in locazione o comperare a condizioni appropriate i terreni ed altre proprietà necessarie per detti scopi.

5.° Provvedere che non avvenga alcuna discriminazione, nella città libera di Danzica, a pregiudizio dei nazionali polacchi ed altre persone di origine o di lingua polacca.

6.° Far assicurare dal Governo polacco la

gestione degli affari esteri della città libera di Danzica e la protezione dei suoi nazionali all'estero.

Art. 105. — Dalla data d'entrata in vigore del presente Trattato i sudditi tedeschi domiciliati nel territorio descritto all'art. 100 perderanno, *ipso facto*, la nazionalità tedesca per diventare nazionali della città libera di Danzica.

Art. 106. — Nel corso dei due anni che conseguiranno all'entrata in vigore del presente Trattato i sudditi tedeschi di età superiore ai 18 anni e domiciliati sul territorio descritto all'articolo 100, avranno facoltà di optare per la nazionalità tedesca.

L'opzione del marito coinvolgerà quella della moglie, l'opzione dei parenti, quella dei figli di età inferiore ai 18 anni.

Le persone che abbiano esercitato il diritto di opzione dovranno, entro i 12 mesi che seguono l'atto di opzione, trasferire il loro domicilio in Germania.

Esse saranno libere di conservare i beni immobiliari che possedessero sul territorio della città libera. Esse potranno esportare i loro beni mobili di qualsiasi natura.

Per questo atto non sarà imposto alcun onere di uscita nè di entrata.

Art. 107. — Tutti i beni appartenenti all'impero o a Stati tedeschi e situati sul territorio della città libera di Danzica saranno trasferiti alle principali potenze alleate e associate per essere da esse retrocesse alla città libera o allo Stato polacco, a seconda che esse giudicheranno di decidere equamente.

Art. 108. — La proporzionale e la natura degli oneri finanziari della Germania e della Prussia, che la città libera dovrà addossarsi, saranno fissati in conformità dell'art. 254 della parte IX (clausole finanziarie) del presente Trattato.

Stipulazioni ulteriori determineranno tutte le questioni che potessero sollevare la cessione del territorio di cui all'art. 100.

CAPITOLO XII.

Slesvig.

Art. 109. — La frontiera fra la Germania e la Danimarca sarà fissata in conformità delle aspirazioni della popolazione.

A tale scopo le popolazioni abitanti il territorio dell'antico Impero tedesco situato a nord di una linea orientata est-ovest (rappresentata da un tratto azzurro sulla carta N. 5 annessa al presente Trattato) partente dal Mar Baltico a circa 13 km. est nord-est di Flensburg, dirigentesi verso sud-ovest e passante a sud-est di Sygum, Ringsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee e a nord-ovest di Langballigholz, Landballig, Boenstrup, Ruellschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt;

Poi verso ovest passando al sud di Froerup e a nord di Wanderup;

Poi verso sud-ovest, passando a sud-est di Oxlund, Stieglund, e Ostenau e a nord-ovest dei villaggi sulla strada Wanderup-Kollund;

Poi verso nord-ovest, passando a sud-ovest di Loewenstedt, Joldelund, Goldelund e a nord-est di Kolkerheide e Hoegel, fino al gomito di Soholmer Au, a circa 1 km. all'est di Soholm, in cui essa incontra il limite sud del circolo di Tondern;

Seguendo questo limite fino al Mare del Nord;

Passando a sud delle isole di Fohr e Amrum e al nord delle isole di Oland e Langeness;

Saranno chiamati a pronunciarsi per mezzo di un voto a cui si procederà alle seguenti condizioni:

1.° - Dal momento della messa in vigore del presente trattato e entro un termine che non dovrà sorpassare i 10 giorni, le truppe e le autorità tedesche (compresi gli Ober-presidenti Regierungspresident, Lanzraette, Amtsvorsteher, Oberbuergermeister), dovranno evacuare la zona compresa a nord della linea di cui sopra.

Entro lo stesso termine i consigli di operai e soldati costituiti in detta zona, verranno sciolti; i loro membri originari di altra regione ed esercitanti la loro funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, o che l'abbiano abbandonata dopo il 1° marzo 1919, saranno parimenti evacuati.

Detta zona sarà immediatamente posta sotto l'autorità di una Commissione internazionale composta di 5 membri, di cui 3 saranno designati dalle principali Potenze alleate e associate; il Governo norvegese ed il Governo svedese saranno pregati di designare ciascuno un membro e in mancanza della loro designazione, questi due membri saranno scelti dalle principali Potenze alleate e associate.

La Commissione, eventualmente assistita dalle forze necessarie, avrà un potere amministrativo generale.

Essa dovrà precipuamente provvedere senza ritardo alla sostituzione delle autorità tedesche espulse, e se ne sarà il caso, darà essa stessa l'ordine di espulsione e procederà alla sostituzione delle necessarie autorità locali. Essa prenderà tutte le disposizioni giudicate propizie per assicurare libertà, sincerità e segreto di voto. Si farà assistere da consigli tecnici tedeschi e danesi, da essa scelti fra la popolazione locale. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

La metà delle spese della Commissione e delle spese causate dal plebiscito sarà sopportata dalla Germania.

2.° - Il diritto di suffragio sarà accordato a tutte le persone senza distinzione di sesso, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) Abbiano 20 anni compiuti alla data dell'entrata in vigore del Trattato;

b) Siano nati nella zona sottoposta a plebiscito o vi siano domiciliati da una data anteriore al 1° gennaio 1900 o ne siano stati espulsi dalle autorità tedesche senza aver riserbato il domicilio.

Ciascuno voterà nel Comune in cui è domiciliato o del quale è originario.

I militari, ufficiali, sottoufficiali e soldati dell'esercito tedesco originari della zona dello Sleswig sottoposta a plebiscito, dovranno esser messi in grado di recarsi nel luogo di loro origine, per partecipare al voto.

3.° - Nella sezione della zona evacuata, compresa al nord d'una linea orientata est-ovest (figurata da un tratto rosso sulla carta N. 3 allegata); passante al sud dell'isola di Alsen, e seguente la linea mediana del Fiord di Flensburg.

Lasciando il Fiord, in un punto situato a circa 6 km. a nord di Flensburg e seguendo verso monte il corso del ruscello che passa a Kupfermuehle, fino a un punto a nord di Niebuus;

Passando a nord di Pattburg e Ellund, e a sud di Froslee per raggiungere il limite orientale del circolo di Tondern, nel punto di incontro col limite fra le antiche giurisdizioni di Slogs e Kjaer

Seguendo questo ultimo limite fino a Scheidebeck;

Seguendo verso valle il corso dello Scheidebeck (Alte Au) poi del Sueder Au fino al gomito di quest'ultimo situato a circa 1500 metri all'ovest di Ruttebuehl;

Dirigendosi verso l'ovest nord-ovest per raggiungere il Mare del Nord a settentrione di Sieltoft;

Di qui passando al nord dell'isola di Syot;

Si procederà al voto di cui sopra, al più tardi entro tre settimane dall'evacuazione del paese da parte delle truppe e autorità tedesche;

Il risultato del voto sarà determinato dalla maggioranza dei voti nell'assemblea di questa sezione. Questo risultato sarà immediatamente comunicato dalla Commissione alle principali Potenze alleate e associate, e quindi proclamato.

Se il voto è in favore della reintegrazione di questo territorio nel Regno di Danimarca, il Governo danese, in seguito a intesa colla Commissione avrà facoltà di far occupare dalle sue autorità militari ed amministrative, detto territorio dopo detta proclamazione.

4.° - Nella sezione della zona evacuata situata a sud della sezione precedente e a nord della linea che parte dal Mar Baltico a 13 km. da Flensburg, per finire al nord delle isole di Oland e di Langeness, si procederà al voto cinque settimane al più tardi dopo che il plebiscito avrà avuto luogo nella prima sezione.

Il risultato del voto sarà determinato per comune, seguendo la maggioranza dei voti di ogni comune.

Art. 110. — In attesa che sia precisato sul terreno, una linea di confine sarà fissata dalle principali potenze alleate e associate, secondo un tracciato basato sull'esito dei voti proposti dalla Commissione internazionale, tenuto conto delle condizioni geografiche ed economiche particolari delle località.

Da questo momento il Governo danese potrà far occupare questi territori dalle autorità civili e militari danesi e il governo tedesco potrà reintegrarli o no alla frontiera anzidetta le autorità civili e militari che erano state espulse.

La Germania dichiara di rinunciare definitivamente, a favore delle principali Potenze alleate e associate a tutti i diritti di sovranità sui territori dello Slesvig situati a nord della linea di confine fissata nei modi anzidetti.

Le principali potenze alleate e associate rimetteranno alla Danimarca i detti territori.

Art. 111. — Una Commissione composta di sette membri, di cui cinque saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Danimarca ed uno dalla Germania, verrà

costituita entro i 15 giorni che seguiranno la conoscenza dell'esito definitivo del voto per fissare sul luogo il tracciato della linea di confine.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti e saranno obbligatorie per le parti interessate.

Art. 112. — L'indigenato (diritto di cittadinanza), danese sarà acquisito di pieno diritto, con esclusione della nazionalità tedesca, da tutte le persone abitanti il territorio restituito alla Danimarca.

Tuttavia le persone che fossero stabilite in questo territorio posteriormente al 1° ottobre 1918, non potranno acquistare l'indigenato danese se non per autorizzazione del Governo danese.

Art. 113. — Entro un termine di due anni a partire da giorno in cui la sovranità su tutto o parte del territorio, sottoposto a plebiscito, sarà restituito alla Danimarca:

Ogni persona d'età superiore ai 18 anni nata nei territori restituiti alla Danimarca, non domiciliata in detta regione, e avente nazionalità tedesca, avrà facoltà di optare per la Danimarca.

Ogni persona di età superiore ai 18 anni, domiciliata sul territorio restituito alla Danimarca, avrà facoltà di optare per la Germania.

L'opzione del marito coinvolgerà quella della moglie, l'opzione dei parenti coinvolgerà quella dei figli di età inferiore ai 18 anni.

Le persone che abbiano esercitato diritto di opzione sopra previsto, dovranno entro i dodici mesi che seguiranno trasferire il loro domicilio, nello Stato in favore del quale si sono pronunciati.

Esse saranno libere di conservare i beni immobili che posseggono sul territorio dell'altro Stato, e cioè ove esse avessero avuto domicilio prima dell'atto di opzione.

Esse potranno esportare i loro mobili di qualsiasi natura. Non sarà imposto loro per questo alcun onere di uscita nè di entrata.

Art. 114. — La proporzionale e la natura degli oneri finanziari od altri della Germania e la Prussia, che la Danimarca dovrà addossarsi, saranno fissati in conformità dell'art. 254 parte IX (clausole finanziarie) del presente Trattato.

Accordi particolari decideranno tutte le altre questioni che potessero nascere per la cessione alla Danimarca di tutto o parte del territorio abbandonato per imposizione dovuta al trattato del 30 ottobre 1864.

CAPITOLO XIII.

Heligoland.

Art. 115. — Le fortificazioni, gli stabilimenti militari, i porti e le isole dell'Heligoland e di Dune, saranno distrutte, sotto il controllo dei principali Governi alleati, per cura e spese del Governo tedesco, entro un termine che sarà fissato da detti Governi.

Per porti, si dovrà comprendere il molo nord-est, la muraglia dell'ovest, gli argini esterni e interni, i terreni sul mare all'interno di detti argini e tutti i lavori di fortificazioni e costruzione d'ordine navale e militare, compiuti o in corso, internamente alle linee che congiungono i seguenti punti, contrassegnati sulla carta N. 126 dell'Ammiragliato britannico del 19 aprile 1918:

a) Lat. 54° 10' 49'' N.; Long. 7° 53' 39'', E.;
b) Lat. 54° 10' 35'' N.; Long. 7° 54' 18'', E.;
c) Lat. 54° 10' 14'' N.; Long. 7° 54' 00', E.;
d) Lat. 54° 10' 17'' N.; Long. 7° 53' 37'', E.;
e) Lat. 54° 150° 44'', N.; Long. 7° 53' 26'' E.

La Germania non dovrà ricostruire nè queste fortificazioni nè questi stabilimenti militari, nè questi porti nè alcuna opera analoga.

CAPITOLO XIV.

Russia e Stati Russi.

Art. 116. — La Germania riconosce e si impegna rispettare siccome permanente e inalienabile, l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico impero russo al 1° agosto 1914.

Conformemente alle disposizioni asserite all'art. 259, 292 delle parti IX (clausole finanziarie) e X (clausole economiche del presente Trattato), la Germania riconosce definitivamente l'annullamento dei Trattati di Brest-Litovsk, e di tutti gli altri accordi e convenzioni intercorse fra essa e il Governo massimalista russo.

Le Potenze alleate e associate riservano espressamente i diritti della Russia a ottenere dalla Germania tutte le restituzioni e riparazioni basate sui principi del presente trattato.

Art. 117. — La Germania s'impegna a riconoscere il pieno valore di tutti i Trattati o accordi che le Potenze alleate e associate concluderanno con gli Stati che saranno costituiti o si costituiranno su tutto o parte dei territori dell'antico Impero Russo che esisteva al 1° agosto 1914 nonchè a riconoscere i confini di questi Stati quali saranno fissati.

PARTE QUARTA.

Diritti e interessi tedeschi fuori della Germania

Art. 118. — Fuori dei confini Europei, quali sono definiti dal presente Trattato, la Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli o privilegi di qualsiasi natura sopra o concernenti tutti i territori che appartengano ad essa o ai suoi alleati, nonchè a tutti i diritti, titoli o privilegi che avessero potuto a qualsiasi titolo, appartenere nei confronti con le potenze alleate e associate.

La Germania s'impegna fin d'ora a riconoscere ed a gradire le misure prese o che prenderanno dalle principali potenze alleate e associate, d'accordo, se ne è il caso, colle terze potenze, allo scopo di regolare le conseguenze della disposizione precedente.

In ispecie la Germania dichiara di gradire la stipulazione degli articoli qui appresso indicati, relativi a certe materie particolari.

CAPITOLO I.

Colonie tedesche.

Art. 119. — La Germania rinuncia a favore delle principali potenze alleate e associate a tutti i suoi diritti e titoli, sui suoi possedimenti di oltre mare.

Art. 120. — Tutti i diritti mobiliari ed immobiliari appartenenti in questi territori all'Impero tedesco e ad uno Stato tedesco qualsiasi, passeranno al governo che esercita l'autorità su questi territori alle condizioni fissate nell'articolo 257, della parte IX (clausole finanziarie) del presente Trattato. Se delle contestazioni dovessero sorgere sulla natura di questi diritti, esse saranno giudicate sovranamente dai Tribunali locali.

Art. 121. — Le disposizioni dei capitoli 1 e 4 della parte X (clausole economiche) del presente Trattato, saranno applicabili, per ciò che riguarda questi territori, qualunque sia la forma di Governo per questi adottati.

Art. 122. — Il Governo che esercita l'autorità su questi territori potrà prendere le disposizioni che riterrà opportune per ciò che riguarda il rimpatrio dei nazionali tedeschi che ivi risiedono, e fissare condizioni alle quali i sudditi tedeschi d'origine Europea, saranno o meno autorizzati a risiedervi, a tenervi possedimenti, a esercitare il commercio o una professione.

Art. 123. — Le norme dell'art. 260 della parte IX (clausole finanziarie) del presente trattato, si applicheranno alle convenzioni concluse con i nazionali tedeschi per l'esecuzione o l'espletazione di opere pubbliche nei possedimenti tedeschi d'oltre mare e alle sotto concessioni e contratti conclusi coi detti nazionali in conseguenza di dette convenzioni.

Art. 124. — La Germania si addossa in base alla valutazione che verrà presentata dal Governo francese e approvata dalla Commissione delle riparazioni, la riparazione dei danni subiti dai sudditi francesi nella colonia del Cameroun o nella zona di confine per fatti e atti compiuti da autorità civili, diplomatiche e militari tedesche o da persone tedesche durante il periodo che si estende dal 1° gennaio 1900 al 1° agosto 1914.

Art. 125. — La Germania rinuncia a tutti i diritti sanciti dalle convenzioni e accordi stipulati colla Francia il 4 novembre 1911 e il 28 settembre 1912 relative all'Africa Equatoriale. Essa s'impegna a versare al Governo francese, in base alla valutazione che sarà presentata da questo Governo, e approvata dalla Commissione delle riparazioni, tutte le cauzioni, aperture di conti, anticipi, ecc., dalla Germania realizzati in virtù di questi atti.

Art. 126. — La Germania s'impegna a riconoscere e gradire le convenzioni contratte, che si converranno dalle potenze alleate e associate o da certuna di queste, con qualsiasi altra Potenza e relative al commercio delle armi, degli alcoolici, ed alle altre materie trattate negli atti generali di Berlino del 26 febbraio 1885

e di Bruxelles del 2 luglio 1890 e nelle convenzioni che li hanno modificati o completati.

Art. 127. — Gli indigeni, abitanti degli antichi possedimenti tedeschi d'oltremare, avranno diritto alla protezione diplomatica del Governo che eserciterà l'autorità su questi territori.

CAPITOLO II.

Cina.

Art. 128. — La Germania rinuncia a favore della Cina a tutti i privilegi e vantaggi risultanti dalle disposizioni del protocollo di chiusura firmato a Pechino il 7 settembre 1901, compresi gli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia inoltre in favore della Cina a qualsiasi richiesta d'indennità derivante da detto protocollo posteriormente al 14 marzo 1917.

Art. 129. — Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Trattato, le alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per ciò che riguarda:

1.° - L'accordo del 29 agosto 1902 relativo alle nuove tariffe doganali cinesi.

2.° - L'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang-Poo e l'accordo complementare provvisorio del 4 aprile 1912.

Tuttavia la Cina non sarà più tenuta ad accordare alla Germania i vantaggi e privilegi che le aveva concesso per detti accordi.

Art. 130. — Con la riserva delle disposizioni di cui al capitolo VIII della presente parte, la Germania cede alla Cina tutti gli edili, banchine, pontili, caserme, fortezze, armi e munizioni belliche, navi d'ogni specie, impianti radiotelegrafici ed altre proprietà pubbliche appartenenti al Governo tedesco, situate o che potessero trovarsi nelle concessioni tedesche di Tien-Tsin, ed a Hau-Keou o in altre parti del territorio cinese.

Resta tuttavia inteso, che gli edifici impiegati per la residenza o gli uffici diplomatici o consolari non sono compresi nella concessione citata; inoltre il Governo cinese non potrà prendere alcuna misura per disporre delle proprietà pubbliche o private tedesche, situate a Pekino nel cosidetto « quartiere delle Legazioni », senza il consenso dei rappresentanti diplomatici delle potenze che costituiscono parti del protocollo di chiusura del 7 settembre 1901, all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 131. — La Germania s'impegna a restituire alla Cina entro dodici mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, tutti gli istrumenti astronomici che le sue truppe hanno sottratto alla Cina nel 1900-1901.

La Germania s'impegna a pagare tutte le spese che si dovranno sostenere per effettuare questa restituzione, comprese le spese d'imballaggio, smontamento, trasporto, impianto a Pekino e le spese d'assicurazione.

Art. 132. — La Germania accetta la risoluzione dei contratti ottenuti dal Governo cinese e in virtù dei quali sono attualmente mantenute le concessioni tedesche a Hou-Kéou e a Tien-Tsin.

La Cina dichiara che, appena entrata nel pieno esercizio dei suoi diritti sovrani sui detti terreni, attuerà il suo intendimento di aprirli per l'uso di residenza internazionale e del commercio.

Essa dichiara che la risoluzione dei contratti, in virtù dei quali son mantenute le concessioni, non deve ledere i diritti di proprietà dei sudditi delle potenze alleate e associate, che sono detentori di lotti in dette concessioni.

Art. 133. — La Germania rinuncia a qualunque rivendicazione dal Governo cinese o dai Governi alleati e associati, per l'internamento in Cina di sudditi tedeschi e per il loro rimpatrio. Rinuncia pure a qualsiasi rivendicazione per la confisca di navi tedesche in Cina, per la liquidazione, per il sequestro, la disposizione o la manomissione delle proprietà, diritti e interessi tedeschi in quel paese, dopo il 14 agosto 1917.

Tuttavia questa disposizione non deve ledere i diritti delle parti interessate nei proventi di dette liquidazioni, questi diritti essendo regolati dai disposti della parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

Art. 134. — La Germania rinuncia a favore del Governo di S. M. Britannica ai beni dello Stato tedesco nella concessione tedesca dello Shameen a Canton.

Essa rinuncia a favore dei Governi francese e cinese, unitamente, alla scuola tedesca situata nella Concessione francese di Shanghaï.

CAPITOLO III.

Siam.

Art. 135. — La Germania riconosce caduchi dal 22 luglio 1917 tutti i Trattati, convenzioni o

accordi conclusi col Siam, unitamente ai diritti, titoli o privilegi che ne potessero conseguire e tutti i diritti di giurisdizione consolare al Siam.

Art. 136. — I beni e proprietà dell'Impero e degli Stati tedeschi al Siam, eccettuati gli edifici per la residenza e uffici diplomatici o consolari, saranno acquisiti di pieno diritto dal Governo Siamese senza indennità.

I beni, proprietà e diritti privati dei sudditi tedeschi del Siam saranno trattati in conformità delle stipulazioni della parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

Art. 137. — La Germania rinunzia a qualsiasi rivendicazione per sè e per i suoi nazionali, contro il Governo Siamese, relativamente alla confisca del Naviglio tedesco, alla liquidazione dei beni tedeschi o all'internamento dei sudditi tedeschi al Siam. Questa disposizione non deve ledere i diritti delle parti interessate nei proventi d'alcuna di queste liquidazioni, detti diritti essendo regolati dalle disposizioni della parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

CAPITOLO IV.

Liberia.

Art. 138. — La Germania rinuncia a tutti i diritti e privilegi risultanti dagli accordi del 1911 concernenti la Liberia e in particolare al diritto di nominare un suo delegato in Liberia.

Essa dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi ingerenza, per qualsivoglia motivo, nei provvedimenti che potessero essere presi per la ricostituzione della Liberia.

Art. 139. — La Germania riconosce caduchi, a datare dall'8 agosto 1917, tutti gli accordi e trattati da essa conclusi colla Liberia.

Art. 141. — I beni, diritti e interessi appartenenti in Liberia a tedeschi, saranno regolati conformemente alla parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

CAPITOLO V.

Marocco.

Art. 141. — La Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli o privilegi sanciti a suo profitto dall'atto generale d'Algesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco tedeschi del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911.

Tutti i trattati, accordi e stipulazioni o contratti conclusi coll'Impero dello Sceriffo, sono ritenuti abrogati dal 3 agosto 1914.

In nessun caso la Germania potrà valersi di questi atti e s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le Potenze, relativamente al Marocco.

Art. 142. — La Germania dichiara di accettare tutte le conseguenze dello stabilimento da essa riconosciuto del protettorato della Francia al Marocco e a rinunciare al regime delle capitolazioni del Marocco.

Questa rinuncia prende la data dal 3 agosto 1914.

Art. 143. — Il Governo dello Sceriffo avrà intera libertà d'azione per regolare lo Statuto e le condizioni della residenza dei sudditi tedeschi al Marocco.

I protetti tedeschi, le fattorie, e le associazioni agricole tedesche, saranno considerate come cessanti a partire dal 3 agosto 1914, di godere dei privilegi inerenti a tali qualifiche per essere sottoposte al diritto comune.

Art. 144. — Tutti i beni e proprietà dell'Impero e degli Stati tedeschi nell'Impero dello Sceriffo passano di pieno diritto al Maghzen, senza alcuna indennità.

A questo riguardo i beni e proprietà dell'impero e degli Stati tedeschi saranno considerati come comprendenti tutte le proprietà della Corona, dell'Impero e degli Stati tedeschi e beni privati dell'Imperatore di Germania e delle altre persone reali.

Tutti i beni mobili ed immobili, appartenenti, nell'Impero dello Sceriffo, a sudditi tedeschi, saranno trattati conformemente ai capitoli III e IV della parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

I diritti minerari che saranno riconosciuti appartenenti a sudditi tedeschi dal Tribunale arbitrale istituito in virtù del regolamento minerario del Marocco, saranno oggetto di stima pecuniaria da parte dell'arbitro; questi diritti seguiranno poi la sorte dei beni appartenenti nel Marocco, a sudditi tedeschi.

Art. 145. — Il Governo tedesco assicurerà il trasferimento alla persona che sarà designata dal Governo francese, delle azioni che rappre-

sentano la parte della Germania nel capitale della Banca di Stato al Marocco; il valore di queste azioni indicato dalla Commissione delle riparazioni a questa Commissione per essere portato a credito della Germania nel conto delle somme dovute per le riparazioni. Competerà al Governo tedesco indennizzare per questi atti i suoi sudditi.

Questo trasferimento avrà luogo senza pregiudizio del rimborso dei debiti che i sudditi tedeschi avessero contratto verso la Banca di Stato del Marocco.

Art. 146. — Le merci marocchine godranno del beneficio, all'entrata in Germania, del regime applicato alle merci francesi.

CAPITOLO VI.

Egitto.

Art. 147. — La Germania dichiara di riconoscere il protettorato proclamato in Egitto dalla Gran Bretagna il 18 dicembre 1914 e di rinunciare al regime delle capitolazioni in Egitto.

Questa rinuncia prenderà data dal 4 agosto 1914.

Art. 148. — Tutti i trattati, accordi e contratti conclusi dalla Germania coll'Egitto sono ritenuti abrogati dal 4 agosto 1914.

In nessun caso la Germania potrà valersi di questi atti. Essa s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Gran Bretagna e le altre Potenze relativamente all'Egitto.

Art. 149. — Fino all'entrata in vigore d'una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, costituita di corti di completa giurisdizione, sarà provveduto per mezzo dei decreti di sua Altezza il Sultano, all'esercizio della giurisdizione sui sudditi tedeschi e sulle proprietà, dai Tribunali consolari Britannici.

Art. 150. — Il Governo Egiziano ha intera libertà d'azione per regolare lo Statuto e le condizioni del domicilio dei tedeschi in Egitto.

Art. 151. — La Germania gradisce l'abrogazione o le modifiche, ritenute desiderabili dal Governo egiziano, del decreto emanato da S. A. il Kedive, l'8 novembre 1904 relativamente alla Commissione del Debito Pubblico egiziano.

Art. 152. — La Germania, consente, per ciò che la riguarda, al trasferimento al Governo di sua Maestà Britannica dei poteri conferiti a S. M. Imperiale il Sultano, dalla convenzione firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888 relativamente alla libera navigazione del Canale di Suez. Essa rinuncia a tutte le partecipazioni al Consiglio Sanitario Marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, per ciò che la riguarda, al trasferimento dei poteri di questo Consiglio alle autorità egiziane.

Art. 153. — Tutti i beni e proprietà dell'Impero tedesco e degli Stati tedeschi in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza alcuna indennità.

A questo riguardo i beni e le proprietà dell'Impero e degli Stati tedeschi saranno considerati come comprendenti tutte le proprietà della Corona, dell'Impero e degli Stati tedeschi e i beni privati dell'ex Imperatore di Germania e degli altri personaggi Reali.

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in Egitto, a dei sudditi tedeschi, saranno trattati in conformità dei capitoli III e IV della Parte X (clausole economiche) del presente Trattato.

Art. 154. — Le merci egiziane godranno all'entrata in Germania del regime applicato alle merci Britanniche.

CAPITOLO VII.

Turchia e Bulgaria.

Art. 155. — La Germania s'impegna a riconoscere ed a gradire tutti gli accordi che le Potenze alleate e associate concluderanno colla Turchia e la Bulgaria relativamente ai diritti interessi e privilegi qualsiasi a cui la Germania o i sudditi tedeschi potessero vantar pretesa in Turchia e in Bulgaria e che non sono oggetto di disposizioni del presente Trattato.

CAPITOLO VIII.

Chantoung.

Art. 156. — La Germania rinuncia a favore del Giappone a tutti i suoi diritti, titoli e privilegi concernenti precipuamente il territorio di Kiao-Tchéou, le ferrovie, le miniere, i cavi sottomarini ch'essa ha acquistati in virtù del trattato da lei concluso colla Cina, il 6 marzo 1898 e di tutti gli altri atti concernenti la provincia di Chantoung.

Tutti i diritti tedeschi sulla ferrovia di Tsin-Tao e Tsin-Anfou comprese le diramazioni, e le sue dipendenze di qualsiasi natura, comprese le stazioni, magazzini, materiale fisso e rotabile, miniere, stabilimenti e materiali d'espletazione delle miniere sono e restano acquisiti dal Giappone, con tutti i diritti e privilegi che vi si connettono.

I cavi sottomarini dello Stato tedesco da Tsin-Tao a Shanghai e da Tsin-Tao a Tchéfou con tutti i diritti privilegi e proprietà che vi si connettono, restano ugualmente acquisiti dal Giappone franchi e liberi di qualsiasi onere.

Art. 157. — I diritti mobiliari e immobiliari che lo Stato tedesco possiede nel territorio di Chiao-Tcheou, e tutti i diritti ch'esso potesse far valere in virtù dei lavori o costruzioni eseguite e delle spese da esso impegnate direttamente o indirettamente e concernenti questo territorio, sono e restano acquisiti dal Giappone, franchi e liberi d'ogni onere.

Art. 158. — La Germania rimetterà al Giappone, entro i 3 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi natura concernente le amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie e simili del territorio di Chiao-Tchéou in qualunque posto esse si trovino.

Entro lo stesso termine la Germania notificherà al Giappone tutti i Trattati, accordi o contratti concernenti i diritti, titoli o privilegi citati ai due articoli di cui sopra.

PARTE QUINTA.

Clausole militari, navali e aeree

CAPITOLO I.

I. - Clausole militari.

Art. 159. — Le forze militari tedesche saranno smobilitate e ridotte alle condizioni fissate qui appresso.

Art. 160. — 1.° A datare dal 31 marzo 1920 al più tardi, l'esercito tedesco non dovrà comprendere più di 7 divisioni di Fanteria e 3 divisioni di Cavalleria.

Da questo momento la totalità degli effettivi dell'esercito degli Stati che costituiscono la Germania non dovrà sorpassare 100 mila uomini, ufficiali e depositi compresi e sarà esclusivamente destinata al mantenimento dell'ordine sul territorio e alla polizia delle frontiere.

Il totale effettivo degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori, qualunque ne sia la composizione, non potrà sorpassare i 4000.

2.° Le divisioni e gli Stati Maggiori dei corpi d'Armata, saranno composti in conformità della tabella I annessa al presente capitolo.

Il numero e gli effettivi delle unità di fanteria, artiglieria, genio, servizi e truppe tecniche, e previsti da detta tabella, costituiscono dei massimi che non dovranno essere oltrepassati.

Art. 161. — I servizi amministrativi della guerra, il cui personale sia civile e non compreso negli effettivi previsti dalle presenti disposizioni, subiranno riduzione di questo personale, per ogni categoria, del decimo di quello previsto dal bilancio del 1913.

Art. 162. — Il numero degli impiegati o funzionari degli Stati tedeschi, come: doganieri, guardie forestali, guardia-coste, non sorpasserà quello degli impiegati o funzionari che esercitavano queste funzioni nel 1913.

Il numero dei gendarmi e degli impiegati o funzionari di polizia locale o municipale non potrà essere aumentato se non in una proporzione corrispondente a quella degli aumenti della popolazione dal 1913, nelle località o municipalità che li impiegano.

Gli impiegati e funzionari non potranno essere riuniti per partecipare ad esercitazione militare.

Art. 163. — La riduzione delle forze militari della Germania, stipulata all'art. 160, potrà essere graduatamente effettuata nel modo seguente: entro i tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, la totalità degli effettivi dovrà essere ridotta a 200.000 uomini, e il numero delle unità non dovrà sorpassare il doppio del numero previsto all'art. 160.

Allo spirare di questo termine e alla fine di ogni periodo susseguente di 3 mesi, una Conferenza di Periti Militari delle principali Potenze alleate e associate, fisserà per il periodo trimestrale seguente, le riduzioni, da effettuarsi in modo che il 30 marzo 1920 al più tardi, la totalità degli effettivi tedeschi non sorpassi il nu-

mero massimo di 100 mila uomini previsto all'art. 160. Queste riduzioni successive dovranno mantenere fra il numero degli uomini e degli ufficiali e fra il numero delle unità di varia specie, le stesse proporzioni che sono previste in detto articolo.

II. - Armamenti, Munizioni e Materiale.

Art. 164. — Fino all'epoca in cui la Germania potrà essere ammessa fra i membri della Società delle Nazioni, l'esercito tedesco non dovrà possedere un armamento superiore ai numeri fissati nella tabella N. 2 annessa al presente capitolo, salvo un complemento facoltativo che potrà raggiungere, al massimo, 1/25 per le armi da fuoco e 1/50 per i cannoni, che sarà esclusivamente destinato a provvedere all'eventualità di sostituzioni necessarie.

La Germania dichiara d'impegnarsi da questo momento, per l'epoca in cui sarà ammessa nella Società delle Nazioni, chè l'armamento fissato in detta tabella non sarà sorpassato mentre esso resta soggetto a modifica da parte del Consiglio della Società di cui essa s'impegna a osservare strettamente le decisioni a questo riguardo.

Art. 165. — Il numero massimo dei cannoni, mitragliatrici, lanciabombe e fucili e le riserve di munizioni ed equipaggiamenti che la Germania è autorizzata a mantenere durante il periodo che dovrà trascorrere fra la messa in vigore del presente trattato e la data del 31 marzo 1920 prevista all'art. 160, presenterà di fronte alle riserve massime autorizzate e fissate alla tabella N. 3, annessa al presente capitolo, la stessa proporzione delle forze dell'esercito tedesco, di mano in mano che le riduzioni previste all'art. 163 fisseranno le forze massime autorizzate dall'art. 160.

Art. 166. — Alla data del 31 marzo 1920 le riserve di munizioni di cui l'armata tedesca potrà disporre non dovrà sorpassare le cifre fissate nella tabella N. 3 annessa al presente capitolo. Entro lo stesso termine, il Governo tedesco dovrà depositare queste riserve in luoghi di cui darà notizia ai Governi delle principali Potenze alleate e associate. Le sarà impedito di costituire qualsiasi altra riserva, deposito o provvista di munizioni.

Art. 167. — Il numero e il calibro dei cannoni costituenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato l'armamento delle opere fortificate, fortezze e piazze forti terrestri e marittime, che la Germania è autorizzata a conservare, dovrà essere immediatamente notificato dal Governo tedesco ai Governi delle principali Potenze alleate e associate, e costituiranno dei massimi che non possono essere sorpassati.

Entro il termine di due mesi a datare dalla messa in vigore del presente Trattato, l'approvvigionamento massimo di questi cannoni, sarà uniformemente ridotto e mantenuto a 1500 colpi per pezzo per i calibri da 105 e più piccoli e a 500 colpi per i pezzi di calibro superiore.

Art. 168. — La fabbricazione delle armi, munizioni e materiale bellico di qualsiasi natura, non potrà essere effettuato se non in officine o fabbriche la cui ubicazione sarà fatta conoscere e sottoposta all'approvazione dei Governi delle principali Potenze alleate e associate, e queste si riservano di ridurne il numero.

Entro il termine di 3 mesi, dalla entrata in vigore del presente Trattato, tutti gli altri stabilimenti aventi per iscopo la fabbricazione, riparazione immagazzinamento e studio di armi, munizioni o materiale bellico di qualsiasi natura, saranno soppressi. Lo stesso avverrà per tutti gli arsenali che non siano quelli utilizzati per servire di deposito alle provviste di munizioni autorizzate.

Entro lo stesso termine il personale di questi arsenali sarà licenziato.

Art. 169. — Entro il termine di due mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, le armi, munizioni, il materiale bellico della Germania, compreso il materiale di qualsiasi natura per la difesa contro aereonavi che esiste in Germania, che costituiscano un'eccedenza sulle quantità autorizzate, dovranno essere consegnate ai Governi delle principali Potenze alleate e associate per essere distrutte o messe fuori d'uso. Lo stesso avverrà per l'attrezzatura di qualsiasi specie destinata alle industrie di guerra, eccettuata quella riconosciuta necessaria per l'armamento e l'equipaggiamento delle forze militari tedesche autorizzate.

Questa consegna sarà effettuata in punti del territorio tedesco che verranno designati dai detti Governi.

Entro lo stesso termine, le armi, le munizioni e il materiale di guerra proveniente dall'estero, compreso il materiale di difesa contro

aereonavi, qualunque sia lo stato in cui esso si trova, sarà consegnato a detti Governi i quali decideranno sulla loro destinazione.

Le armi, munizioni e materiale che in virtù delle riduzioni successive delle forze militari tedesche, sorpassassero le quantità autorizzate mediante le tabelle N. 2 e N. 3 annesse al presente capitolo, dovranno essere consegnate nei modi sopradetti, nel termine che fisseranno le conferenze di periti militari previste all'articolo 163.

L'importazione in Germania di armi, munizioni e materiale da guerra di qualsiasi natura, sarà strettamente vietata. Lo stesso sarà della fabbricazione ed esportazione di armi e materiale da guerra di qualsiasi specie, destinato a paesi stranieri.

Art. 171. — L'impiego di gas asfissianti, tossici e simili, nonchè tutti i liquidi, materie o processi correlativi, saranno proibiti, e di conseguenza la loro fabbricazione ed importazione saranno rigorosamente proibite alla Germania.

Lo stesso sarà del materiale specialmente destinato alla fabbricazione, conservazione e usi di detti prodotti o processi.

Sono egualmente proibite: la fabbricazione e importazione in Germania di carri blindati, tanks e di qualsiasi altra macchina del genere atta a servire per scopi di guerra.

Art. 172. — Entro un termine di tre mesi, a datare dalla messa in vigore del presente Trattato, il Governo tedesco farà conoscere ai Governi delle principali potenze alleate ed associate la natura e il modo di fabbricazione di tutti i suoi esplosivi, sostanze tossiche o altri preparati chimici che essa utilizzò nel corso della guerra e che preparò allo scopo di utilizzarli per scopi bellici.

III. - Reclutamento e Istruzione militare.

Art. 173. — Qualsiasi servizio militare universale obbligatorio sarà abolito in Germania.

L'esercito tedesco non potrà essere costituito e reclutato in altro modo che non sia il sistema del volontariato.

Art. 174. — Il reclutamento dei sotto-ufficiali e soldati dovrà essere per dodici anni consecutivi.

La proporzione degli uomini che lasciano il servizio per qualsivoglia causa, prima che sia spirato il termine della loro firma, non dovrà sorpassare per ogni anno, il 5 % della totalità degli effettivi fissati dal presente trattato (articolo 160, capoverso 2°).

Art. 175. — Gli ufficiali che saranno mantenuti nell'esercito dovranno contrarvi l'impegno di servizio, fino almeno all'età di 45 anni.

Gli ufficiali di nuova nomina dovranno contrarre l'impegno di servire continuamente per la durata di almeno 25 anni.

Gli ufficiali che abbiano precedentemente fatto parte di formazioni qualsiasi dell'esercito tedesco, e che non verranno conservati nelle unità autorizzate, non dovranno partecipare ad alcun esercizio militare teorico o pratico e non saranno sottomessi ad alcun obbligo militare di sorta.

La proporzione degli ufficiali che lasciano il servizio per qualsivoglia causa, prima che scada il termine della loro firma non dovrà sorpassare per ogni anno il 5 % dell'effettivo totale degli ufficiali previsti dal presente trattato, articolo 160, punto primo, capoverso terzo.

Art. 176. — Allo spirare di un termine di due mesi dalla messa in vigore del presente trattato, non potrà sussistere in Germania che il numero di scuole militari strettamente indispensabile al reclutamento degli ufficiali per le unità autorizzate. Queste scuole saranno esclusivamente destinate al reclutamento degli ufficiali di ciascuna arma, in ragione di una scuola per ogni arma.

Il numero degli allievi ammessi a seguire i corsi di dette scuole sarà strettamente proporzionale ai posti vacanti desunti dai quadri degli ufficiali. Gli allievi ed i quadri verranno contati negli effettivi fissati dal presente Trattato (articolo 160, capoverso 2° e 3°).

Di conseguenza, entro il termine soprafissato, tutte le accademie di guerra o Istituti simili in Germania nonchè le varie scuole militari, d'ufficiali, allievi ufficiali (aspiranti), cadetti, sottoufficiali o allievi sotto-ufficiali che non siano le scuole sopra previste, verranno soppresse.

Art. 177. — Gli stabilimenti d'insegnamento, le Università, le Associazioni di veterani, le Associazioni di tiro, sportive, o di turismo, e in linea generale le Associazioni di qualsiasi natura, qualunque sia l'età dei loro membri, non dovranno occuparsi di alcuna questione militare.

Sarà loro precipuamente proibito di istruire od esercitare o di lasciare istruire o esercitare i

loro aderenti nell'arte o impiego delle armi di guerra.

Queste Società, Associazioni, Stabilimenti di insegnamento e Università, non dovranno avere alcun legame col Ministero della guerra nè con alcuna altra autorità militare.

Art. 178. — Qualsiasi provvedimento di mobilitazione o tendente ad una mobilitazione è proibito.

In nessun caso i corpi di truppe, servizi o Stati maggiori dovranno avere quadri complementari.

Art. 179. — La Germania s'impegna, dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a non accreditare in nessun paese straniero alcuna missione militare, navale c aeronautica e a non inviarne nè lasciarne partire alcuna; essa s'impegna inoltre a prendere i provvedimenti adatti per impedire ai nazionali tedeschi di lasciare il loro territorio per arruolarsi nell'esercito, flotta o aeronautica di un paese straniero o per esservi addetto allo scopo di aiutarne gli eserciti in generale o per dare un concorso all'istruzione militare, navale o aeronautica in un paese straniero.

Le potenze alleate o associate convengono, per ciò che le riguarda, che a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato, esse non dovranno arruolare nei loro eserciti flotte o forze aereonautiche nè invitarvi alcun nazionale tedesco allo scopo d'aiuto all'istruzione militare o in generale d'impiegare un nazionale tedesco in qualità di istruttore militare navale o aereonautico.

Tuttavia la presente disposizione non porta pregiudizio al diritto della Francia di reclutare la legione straniera conformemente alle leggi e regolamenti francesi.

IV. - Fortificazioni.

Art. 180. — Tutte le opere fortificate, tutte le fortezze e piazze forti terrestri, che saranno situate in territorio tedesco ad occidente d'una linea tracciata a 50 km. all'est. del Reno, saranno disarmate e smantellate.

Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, le opere fortificate, le fortezze e piazze forti terrestri, che sono situate sui territori non occupati dalle truppe alleate e associate dovranno essere disarmate e entro un secondo termine di 4 mesi dovranno essere smantellate. Quelle situate in territori occupati dalle truppe alleate e associate dovranno essere disarmate e smantellate entro i termini che potranno essere fissati dagli Alti Comandi alleati.

La costruzione di qualsiasi nuova fortificazione, di qualsivoglia natura o importanza, è proibita, nella zona citata al capoverso primo del presente articolo.

Il sistema di opere fortificate delle fontiere a sud e ad est della Germania sarà conservato nel suo stato attuale.

TABELLA N. 1.

Situazione e effettivi degli Stati Maggiori dei Corpi d'Armata e delle divisioni di fanteria e cavalleria.

Queste tabelle non costituiscono un effettivo determinato imposto alla Germania, ma le cifre che vi si trovano (numero d'unità e effettivi) costituiscono dei massimi che non devono in alcun caso essere sorpassati.

I° - STATI MAGGIORI DI CORPO D'ARMATA

UNITÀ	Numero mass. autorizzato	EFFETTIVO MASSIMO	
		Ufficiali	Uomini
Stati Maggiori di Corpo d'Armata	2	30	150
Totale per gli Stati Maggiori		60	300

II° - COMPOSIZIONE DI UNA DIVISIONE DI FANTERIA

UNITÀ COSTITUTIVE	Numero mass. di queste unità nella stessa divisione	EFFETTIVO MASSIMO di ciascuna unità	
		Ufficiali	Truppe
Stato Maggiore della divisione di fanteria	1	25	70
Stato Maggiore della Fanteria divisionale	1	4	30
Stato Maggiore dell'Artiglieria divisionale	1	4	80
Reggimento di Fanteria	3	70	2300
(Ogni reggimento comprende: 3 battaglioni di fanteria. Ogni battaglione comprende: 3 compagnie di fanteria e una compagnia di mitraglieri.)			
Compagnia di bombardieri	3	6	150
Squadrone divisionale	1	6	150
Reggimento di artiglieria da campagna	1	85	1300
(Ogni reggimento comprende: 3 gruppi d'artiglieria ed ogni gruppo comprende 3 batterie.)			
Battaglione di zappatori	1	12	400
(Questo battaglione comprende: 2 compagnie di zappatori, un equipaggio da ponte, una sezione di fotoelettrici.)			
Distaccamento di collegamento	1	13	300
(Questo distaccamento comprende: 1 distaccamento telefonico una sez. da udizione ed una sez. di colombieri.)			
Servizio di sanità divisionale	1		400
Parchi e carreggio		14	800
Totale divisione di fanteria		410	10830

III° - COMPOSIZIONE DI UNA DIVISIONE DI CAVALLERIA

UNITÀ COSTITUTIVE	Numero mass. di queste unità nella stessa divisione	EFFETTIVO MASSIMO di ciascuna unità	
		Ufficiali	Truppe
Stato maggiore d'una divisione di cavalleria	1	15	50
Reggimenti di cavalleria	6	40	800
Ogni reggimento comprende 4 squadroni			
Gruppo a cavallo (di 3 batterie)	1	20	400
Totale per la divisione di cavalleria		275	5250

TABELLA N. 2.

Tabella per la dotazione di un massimo di 7 divisioni di fanteria, 3 divisioni di cavalleria e 2 Stati maggiori di Corpo d'Armata.

MATERIALE	Divisioni di fanteria (1)	Per 7 divisioni di fanteria (2)	Divisioni di cavalleria (3)	Per 3 divisioni di cavalleria (4)	2 S M. C A. (5)	Totali delle colonne 2, 4 e 5 (6)
Fucili	12.000	84.000	„	„	Questa dotazione deve prelevarsi sull'armamento aumentato della fanteria divisionale.	84.000
Carabine	„	„	6.000	18.000		18.000
Mitragliatrici pesanti .	108	756	12	36		792
Mitragliatrici leggere .	162	1.134	„	„		1.134
Lancia mine medi . .	9	63	„	„		63
Lancia mine leggeri. .	27	189	„	„		189
Pezzi da 77	24	168	12	36		294
Mortai da 105. . . .	12	84	„	„		84

TABELLA N. 3.

Provviste massime autorizzate.

MATERIALE	Numero mass. d' armi autorizzate	Dotazione per unità	Totali massimi
		colpi	
Fucili	84.000	400	40.800.000
Carabine	18.000		
Mitragliatrici pesanti	792	8.000	15.408.000
Mitragliatrici leggere	1.134		
Lancia mine medi	63	400	25.000
Lancia mine leggeri	189	800	151.200
Artiglieria da campagna			
Pezzi d' artiglieria da 77	204	1.000	204.000
Pezzi d' artiglieria da 105	84	800	67.000

CAPITOLO II.

Clausole navali.

Art. 181. — Spirato il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, le forze della flotta tedesca di guerra non dovranno sorpassare in navi armate:

6 corazzate del tipo Deutschland o Lothringen;
6 incrociatori leggeri;
12 cacciatorpediniere;
12 torpediniere o un numero uguale di navi da sostituzione come è detto all'art. 190.

Esse non dovranno comprendere alcun sottomarino.

Tutte le altre navi da guerra dovranno, salvo clausole contrarie del presente Trattato, essere collocate in riserva o trasformate per uso commerciale.

Art. 182. — Finchè non sia terminato il dragaggio previsto all'art. 193, la Germania dovrà mantenere in istato d'armamento quel numero

di navi dragamine che sarà fissato dal Governo delle principali Potenze alleatet e associate.

Art. 183. — Spirato il termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, la totalità degli effettivi dipendenti dalla marina tedesca da guerra e destinata all'armamento della flotta, alla difesa delle coste, al servizio semaforico, all'amministrazione e a servizi di terra, non dovranno sorpassare i 15 mila uomini, compresi ufficiali, personale d'ogni grado, e tutti i corpi.

L'effettivo totale degli Ufficiali e «warrant officiers» non dovrà sorpassare i 1500.

Entro il termine di due mesi, dall'entrata in vigore del presente Trattato, il personale eccedente gli effettivi di cui sopra verrà smobilitato.

Nessuna formazione navale o militare ne alcun corpo di riserva potrà essere costituito in Germania per servizi dipendenti dalla Marina, salvo gli effettivi sopra fissati

Art. 184. — Dalla messa in vigore del presente Trattato, tutte le navi di superficie tedesche che si trovano fuori dei porti tedeschi cesseranno di appartenere alla Germania la quale rinuncia a tutti i diritti su dette navi.

Le navi che in esecuzione delle clausole d'armistizio dell' 11 novembre 1918, sono attualmente internate nei porti delle potenze alleate e associate sono dichiarate definitivamente consegnate.

Le navi che si trovano attualmente internate nei porti neutri, saranno consegnate ai Governi delle principali Potenze alleate e associate. Il Governo tedesco dovrà dall'entrata in vigore del presente trattato indirizzare alle Potenze una nota a tale effetto.

Art. 185. — Entro il termine di 2 mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, le navi da guerra di superficie tedesche, qui appresso enumerate saranno consegnate alle principali Potenze alleate ed associate, nei porti alleati che saranno indicati da dette potenze.

Queste navi saranno in istato di disarmamento come previsto all'art. XXIII dell'armistizio dell' 11 novembre 1918.

Tuttavia esse dovranno avere tutta la loro artiglieria a bordo.

Corazzate: Oldenburg, Thuringen, Ostfriesland, Helgoland, Posen, Westfalen, Rheinland, Nassau.

Incrociatori leggeri: Stettin, Danzig, München, Lubeck, Stralsund, Augsburg, Kolberg, Stuttgart.

E inoltre 42 cacciatorpediniere moderne e 50 torpediniere moderne che saranno designate dal Governo delle principali Potenze alleate e associate.

Art. 186. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato il Governo tedesco dovrà fare intraprendere, sotto il controllo delle principali Potenze alleate e associate, la demolizione di tutte le navi da guerra di superficie tedesca, attualmente in via di costruzione.

Art. 187. — Gli incrociatori ausiliari e le navi ausiliari tedesche, qui appresso numerate saranno disarmate e trattate come navi mercantili.

Navi internate in paesi neutri: Berlin, Santa-Fè, Sedlitz, Yorck.

Navi nei porti tedeschi: Ammon, Answald, Bosnia, Kordoba, Cassel, Dania, Rio-Negro, Rio-Pardo, Santa-Cruz, Schwaben, Solingen, Steigerwald, Franken, Gundomar, Fürst-Bulow, Gertrud, Kigoma, Rugia, Santa-Elena, Schleswig, Mowel, Sierra-Ventana, Chemnitz, Emil-Georg von Strauss, Habsburg, Meteor, Waltraute, Scharnhorst.

Art. 188. — Allo spirare del termine di un mese a datare dalla messa in vigore del presente Trattato, tutte le navi sottomarine tedesche, le navi galleggianti e i bacini per sottomarini, compresi i bacini tubulari, dovranno essere consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

Quei sottomarini, navi e bacini che saranno riconosciuti da detti Governi atti a navigare coi loro propri mezzi, o suscettibili di rimorchio, dovranno essere condotti per cura del Governo tedesco nei porti dei paesi alleati che sono stati designati.

Gli altri sottomarini e quelli che si trovano in corso di costruzione, saranno interamente demoliti per cura del Governo tedesco, sotto la sorveglianza di detti Governi. Questa demolizione dovrà essere compiuta al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Art. 189. — Tutti gli oggetti, macchine e materiali qualsiasi provenienti dalla demolizione delle navi da guerra tedesche, qualunque esse siano, navi da superficie o sottomarini non po-

tranno essere usate se non per uno scopo puramente industriale e commerciale.

Non potranno essere nè vendute nè cedute all'estero.

Art. 190. — E' proibito alla Germania di costruire o acquistare qualsiasi nave da guerra che non siano quelle destinate a sostituire le unità armate previste dal presente trattato (articolo 181). Le navi di sostituzione di cui sopra non potranno avere uno spostamento superiore a:

10.000 tonnellate per le corazzate;
6.000 tonnellate per gl'incrociatori leggeri;
800 tonnellate per i cacciatorpediniere;
200 tonnellate per le torpediniere.

Salvo in caso di perdita di navi, le unità delle varie classi non potranno essere sostituite se non dopo il periodo di:

20 anni per le corazzate ed incrociatori;
15 anni per i cacciatorpediniere e torpediniere contando dalla data del varo della nave.

Art. 191. — La costruzione e l'acquisto di navi sottomarine, sia pure per il commercio, sono proibite alla Germania.

Art. 192. — Le navi armate della flotta tedesca non potranno portare a bordo o avere in riserva che le quantità d'armi, munizioni e materiale da guerra fissato dalle principali Potenze alleate e associate.

Entro il mese che seguirà la data della determinazione delle quantità sopra previste, le armi, le munizioni e il materiale da guerra di qualsiasi natura, comprese le mine e i siluri che si trovano attualmente nelle mani del Governo tedesco e che costituiscono eccedenza sulle dette quantità, saranno consegnate ai Governi di dette Potenze nel luogo che queste designeranno. Ne sarà effettuata la distruzione o la messa in disuso.

Qualsiasi altra provvista, deposito o riserva d'armi, munizioni o materiale navale di guerra, di qualunque specie, è proibita.

La fabbricazione in territorio tedesco e l'esportazione di detti prodotti per destinazione straniera, sarà proibita.

Art. 193. — Dall'entrata in vigore del presente trattato, la Germania procederà senza ritardo al dragamento delle mine nelle zone seguenti del Mare del Nord, che si estendono all'est de 4° 00' di long. est di Greenwich:

1°) Fra il 53° 00' e il 59° 00' di lat. nord;
2°) Al nord del 60° 30' di lat. nord.

La Germania dovrà mantenere queste zone sgombre di mine.

La Germania dovrà parimenti dragare e mantenere sgombre di mine quelle zone del Mar Baltico che le saranno ulteriormente indicate dai Governi delle principali Potenze alleate e associate.

Art. 194. — Gli effettivi della marina tedesca saranno esclusivamente reclutati col sistema del volontariato, contratto per la durata di almeno 25 anni continui per gli ufficiali, e « warrant officiers » e 12 anni continui per i sottoufficiali e gli uomini.

Il numero dei reclutati destinati a provvedere alla sostituzione del personale che lascia il servizio per qualsivoglia causa, prima che spiri il termine della sua firma, non dovrà sorpassare, per ogni anno, il 5 % della totalità degli effettivi previsti dal presente capitolo (art. 183).

Il personale che avrà abbandonato il servizio della marina da guerra non dovrà ricevere alcuna specie di istruzione militare, nè riprendere alcun servizio, sia nella Marina, sia nell'Esercito.

Gli ufficiali che appartengono alla Marina da guerra tedesca e che non saranno smobilitati, dovranno impegnarsi di continuare nel servizio fino all'età di 45 anni, salvo il caso in cui avranno lasciato il servizio per giustificati motivi.

Nessun ufficiale e nessun uomo di servizio della Marina mercantile, dovrà ricevere una qualsiasi istruzione militare.

Art. 195. — Allo scopo di assicurare intera libertà di accesso al Baltico a tutte le Nazioni, nella zona compresa fra le latitudini 55° 27' nord, e 54° 00' nord e le longitudini 9° 00' e 16° 00' all'est del meridiano di Greenwich, la Germania non dovrà costruire alcuna fortificazione nè allestire alcuna artiglieria che comandi le vie marittime fra il Mare del Nord e il Baltico. Le fortificazioni che esistono attualmente in questa zona, dovranno essere demolite e i cannoni dovranno essere ritirati sotto la sorveglianza delle potenze alleate ed entro il termine da esse fissato.

Il Governo tedesco dovrà mettere a disposizione dei Governi delle principali potenze alleate e associate, tutti i particolari idrografici completi che sono attualmente in suo possesso

e che riguardano le vie d'accesso fra il Baltico e il Mare del Nord.

Art. 196. — Tutte le opere fortificate, fortificazioni e piazze forti marittime che non siano quelle menzionate al Capitolo XIII (Heligoland) della Parte III (Clausole politiche ed europee) e l'art. 195, situate sia ad una distanza inferiore ai 150 km. dalla costa tedesca sia nelle isole tedesche del litorale, sono considerate di carattere difensivo e potranno rimanere nel loro attuale stato.

Nessuna nuova fortificazione dovrà essere costruita in questa zona. L'armamento di queste opere non dovrà mai oltrepassare, per numero e calibro dei cannoni, l'armamento esistente alla data dell'entrata in vigore del Trattato.

Il Governo tedesco ne farà conoscere immediatamente l'organico a tutti i Governi europei.

Spirato un termine di due mesi dall'entrata in vigore del Trattato, l'approvvigionamento di questi pezzi sarà uniformemente ridotto e mantenuto ad un numero massimo di 1500 colpi per pezzo per i calibri da 105 o inferiori, e 500 colpi per ciascun pezzo di calibro superiore.

Art 197. — Durante i tre mesi seguenti l'entrata in vigore del Trattato, le stazioni radiotelegrafiche tedesche di grande potenza, di Nauen, Hannover, Berlino, non dovranno essere impiegate senza l'autorizzazione dei Governi delle principali potenze alleate e associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni navali, militari o politiche, che interessino la Germania o le Potenze che erano sue alleate durante la guerra. Queste stazioni potranno trasmettere telegrammi commerciali, sotto la sorveglianza di detti Governi, che fisseranno le lunghezze d'onda da impiegare.

Durante lo stesso termine la Germania non dovrà costruire stazioni radiotelegrafiche di grande potenza, nè sul suo territorio, nè su quello dell'Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia.

CAPITOLO III.

Clausole relative alla aereonautica militari e navali,

Art. 198. — Le forze militari della Germania non dovranno comprendere alcuna aviazione militare o navale.

La Germania potrà soltanto e durante un periodo che non vada oltre il primo ottobre 1919, mantenere un numero massimo di 100 idroplani o idroschiatori che saranno esclusivamente destinati alla ricerca delle mine subacque, essi saranno muniti dell'equipaggiamento necessario a questa bisogna e in nessun caso dovranno portare armi, munizioni o bombe di qualsiasi specie.

Oltre i motori montati sugli idroplani e sugli idroschiatori di cui sopra, un solo motore di ricambio potrà essere previsto per ogni motore di ciascun apparecchio.

Nessun pallone dirigibile sarà conservato.

Art. 199. — Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, il personale aereonautico che trovasi attualmente al controllo delle armate tedesche di terra e di mare, sarà smobilitato. Tuttavia, fino al 1° ottobre 1919 la Germania potrà conservare e mantenere un numero totale di 1000 uomini, compresi gli ufficiali, per la totalità dei quadri, personale navigante e non navigante di tutte le formazioni e stabilimenti.

Art. 200. — Fino al giorno in cui la Germania non sia stata evacuata dalle truppe alleate e associate, gli apparecchi aereonautici delle potenze alleate e associate, avranno libertà di passaggio nel cielo tedesco, libertà di transito ed atterramento.

Art. 201. — Durante i sei mesi seguenti l'entrata in vigore del presente Trattato, la fabbrica e importazione di aereonavi, organi di aereonavi, motori e pezzi di motori, per aereonavi, sarà impedita in tutto il suolo tedesco.

Art. 202. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato, tutto il materiale aereonautico militare navale, eccettuati gli apparecchi previsti all'art. 198, 2° e 3° capoverso, dovrà essere consegnato ai Governi delle principali Potenze alleate e associate.

Questa consegna dovrà essere effettuata nei luoghi che detti Governi designeranno, dovrà essere compiuta entro un termine di tre mesi.

Fra questo materiale sarà compreso, in particolare, il materiale che è o è stato impiegato o destinato a scopi di guerra, e precipuamente:

Gli aereoplani o idroplani completi, quelli in corso di fabbricazione, riparazione e montamento.

I palloni dirigibili in istato di navigazione, in corso di fabbricazione, riparazione o montamento.

Gli apparecchi per la produzione dell'idrogeno.

I capannoni dei dirigibili e ripari di qualsiasi natura per aereonavi.

Fino a che non sia eseguita la consegna, i dirigibili saranno mantenuti dalla Germania gonfi di idrogeno; gli apparecchi per la produzione di idrogeno ed i ricoveri per i dirigibili potranno, a discrezione di dette Potenze, esser lasciati alla Germania fino al momento della consegna dei dirigibili.

I motori di aereonavi.

Le cellule.

L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili mitragliatori, lanciabombe, lanciatorpedini, apparecchi di sincronismo, apparecchi di mira).

Le munizioni (cartuccie, obici, bombe cariche, corpi di bombe, provviste d'esplosivi o materie destinate alla loro fabbricazione).

Gli istrumenti di bordo.

Gli apparecchi di telegrafia senza fili e gli apparecchi fotografici e cinematografici impiegati in aereonautica.

I pezzi staccati inerenti a ciasuna delle categorie precedenti.

Il materiale di cui sopra non dovrà essere spostato senza speciale autorizzazione di detti Governi.

CAPITOLO IV.

Commissioni interalleate di controllo.

Art. 203. — Tutte le clausole militari navali e aereonautiche contenute nel presente Trattato, per cui sia stato fissato un limite di tempo per la loro esecuzione, saranno eseguite dalla Germania, sotto il controllo di Commissioni interalleate, specialmente nominate a questo effetto delle principali Potenze alleate e associate.

Art. 204. — Le Commissioni interalleate di controllo saranno specialmente incaricate di sorvegliare la regolare esecuzione delle consegne, delle distruzioni, delle demolizioni e messa in disuso, previste dal presente Trattato a carico del Governo tedesco.

Le Commissioni faranno conoscere alle Autorità tedesche le decisioni che i Governi delle principali Potenze alleate e associate, si sono riservati di prendere, o che potrebbero essere necessarie all'esecuzione delle clausole militari navali o aereonautiche.

Art. 205. — Le Commissioni interalleate di controllo potranno allestire i loro servizi nella sede del Governo centrale tedesco.

Esse avranno facoltà, colla frequenza che giudicheranno utile, di intervenire in qualsiasi punto del territorio tedesco o di mandarvi sottocommissioni o di incaricare uno o più dei loro membri di andarvi.

Art. 206. — Il Governo tedesco dovrà procurare alle Commissioni interalleate di controllo ed ai loro membri, tutte le facilitazioni necessarie per il compimento della loro missione.

Esso dovrà designare un rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, col compito di ricevere da questa le comunicazioni che essa deve indirizzare al Governo tedesco e per fornire o procurare tutte le informazioni o documenti richiesti.

In ogni caso sarà dovere del Governo tedesco di fornire a proprie spese tanto in personale, quanto in materiale, i mezzi necessari per effettuare le consegne, compiere le distruzioni, smantellamenti, demolizioni e messa fuori uso, previste dal presente Trattato.

Art. 207. — Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e le spese che ne conseguono saranno a carico della Germania.

Art. 208. — Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione delle clausole militari, la Commissione militare interalleata di controllo, rappresenterà, presso il Governo tedesco, i Governi delle principali Potenze alleate o associate.

Essa avrà precipuamente per compito di ricevere dal Governo tedesco le notizie relative all'ubicazione delle provviste e depositi di munizioni, all'armamento delle opere fortificate, fortezze e piazze forti che la Germania è autorizzata a conservare, all'ubicazione delle officine o fabbriche d'armi, delle munizioni, del materiale da guerra e del suo funzionamento.

Essa prenderà in consegna armi, munizioni e materiale da guerra, fisserà le località ove tale consegna dovrà essere effettuata, sorveglierà le distruzioni, demolizioni, e disusi previsti dal presente Trattato.

Il Governo tedesco dovrà fornire alla Commissione militare interalleata di controllo, tutte le informazioni e documenti che questa riterrà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole militari, e precipuamente tutti i documenti legislativi, amministrativi o regolamentari.

Art. 209. — La Commissione navale interalleata di controllo rappresenterà presso il Governo tedesco le principali Potenze alleate o associate per tutto ciò che riguarda le clausole navali.

Essa sarà precipuamente incaricata di sopraluoghi, nei cantieri di costruzione e di sorvegliare la demolizione delle navi che si trovano in cantiere, di ricevere in consegna qualsiasi nave di superficie, o sottomarino, navi di disincaglio, bacini, bacini tubulari e di sorvegliare le distruzioni e demolizioni previste.

Il Governo tedesco dovrà fornire alla Commissione navale interalleata di controllo, tutte le informazioni e documenti che essa riterrà necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole navali e dovrà precipuamente fornire i piani delle navi da guerra, l'organico dei loro armamenti, le caratteristiche e i modelli di cannoni, munizioni, siluri, esplosivi, apparecchi radiotelegrafici e in generale tutto ciò che riguarda materiale navale da guerra, nonchè i documenti legislativi, amministrativi o regolamentari.

Art. 210. — La Commissione aereonautica interalleata di controllo, rappresenterà presso il Governo tedesco, i Governi delle principali Potenze alleate e associate, in tutto ciò che riguarda l'esecuzione delle clausole attinenti alla aereonautica.

La Commissione avrà precipuamente per compito di censire il materiale aereonautico che trovasi in territorio tedesco, ispezionare le officine d'aereoplani, le fabbriche d'armi, munizioni e esplosivi suscettibili di impiego aereo, visitare gli aereodromi, i capannoni, i terreni di atterramento, i parchi e i depositi ed esigere, se ne sarà il caso, lo spostamento del materiale previsto e di prenderne consegna.

Il Governo tedesco dovrà fornire alla Commissione aereonautica di controllo tutte le informazioni e documenti legislativi, amministrativi e simili che giudicherà necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole aereonautiche e precipuamente: uno stato numerico del personale appartenente a tutti i servizi aereonautici tedeschi, del materiale esistente, in fabbricazioni o in ordinazioni, una lista completa di tutti gli stabilimenti adibiti a costruzioni aereonautiche, loro ubicazione, e tutti i capannoni e terreni d'atterramento.

CAPITOLO V.

Clausole generali.

Art. 211. — Spirato un termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la legislazione tedesca dovrà essere stata modificata e mantenuta dal Governo tedesco in conformità della presente parte del Trattato.

Entro lo stesso termine tutti i provvedimenti amministrativi od altri provvedimenti relativi all'esecuzione delle disposizioni della presente parte, dovranno essere presi dal Governo tedesco.

Art. 212. — Le disposizioni seguenti dell'armistizio dell'11 novembre 1918, e cioè: l'art. VI, i paragrafi 2, 6, 7 dell'art. VII, l'art. IX, le clausole I, II e V, dell'allegato N. 2, il protocollo del 4 aprile 1919 supplementare all'armistizio dell'11 novembre 1918, restano in vigore per quanto essi non siano contrari alle stipulazioni che precedono.

Art. 213. — Fino a che il presente Trattato resterà in vigore, la Germania avrà l'obbligo di prestarsi a qualsiasi investigazione che il Consiglio della Società delle Nazioni, votante a maggioranza, giudicherà necessario.

PARTE SESTA

Prigionieri di guerra e Sepolture

CAPITOLO I.

Prigionieri di guerra.

Art. 214. — Il rimpatrio dei prigionieri di guerra avrà luogo al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e sarà effettuato colla maggiore rapidità.

Art. 215. — Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e internati civili tedeschi, verrà, nelle condizioni fissate all'art. 214, assicurato per cura di una Commissione composta di rappresentanti di potenze alleate e associate da una parte, e del Governo tedesco dall'altra.

Per ciascuna dell potenze alleate e associate, una sotto-Commissione composta unicamente di rappresentanti della potenza interessata, e dei

delegati del Governo tedesco, regolerà i particolari per l'esecuzione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Art. 216. — Appena i prigionieri di guerra e internati civili saranno consegnati alle autorità tedesche, queste dovranno senza ritardo, inviarli alle loro case.

Fra i prigionieri, coloro che hanno domicilio d'ante guerra sui territori occupati dalle potenze alleate o associate dovranno parimenti esservi inviati, colla riserva del gradimento e controllo delle autorità militari, dei corpi d'occupazione.

Art. 217. — Tutte le spese prodottesi per questo rimpatrio a partire dall'inizio, saranno a carico del Governo tedesco il quale avrà l'obbligo di fornire i trasporti per terra e per mare e il personale tecnico che verrà giudicato necessario dalla Commissione prevista all'art. 215.

Art. 218. — I prigionieri di guerra e internati civili, colpiti o passibili di pena per mancanze commesse contro la disciplina, saranno rimpatriati senza che essi siano tenuti a scontare la pena o a subire il compimento della procedura iniziata contro di essi.

Questa disposizione non è applicabile ai prigionieri di guerra ed agli internati civili che fossero puniti per fatti posteriori al 1° maggio 1919.

Fino al momento del loro rimpatrio, i prigionieri e internati civili, restano sottoposti ai regolamenti in vigore, particolarmente per ciò che riguarda il lavoro e la disciplina.

Art. 213. — I prigionieri e gli internati civili, passibili o colpiti da pena per fatti che non siano infrazioni disciplinari, potranno essere mantenuti in detenzione.

Art. 220. — Il Governo tedesco si impegna di ricevere nel suo territorio tutti gli individui rimpatriabili, senza distinzione di sorta.

I prigionieri di guerra o i nazionali tedeschi che rinunciassero al rimpatrio, potranno essere esclusi dal rimpatrio stesso; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutro, nonchè di autorizzarli a risiedere sul loro territorio.

Il Governo tedesco si impegna a non prendere contro questi individui o contro le loro famiglie, alcun provvedimento d'eccezione, e a non esercitare contro di essi, per tale motivo, alcuna repressione o vessazione di qualsiasi natura.

Art. 221. — I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei sudditi tedeschi che sono in loro potere, alla dichiarazione ed alla liberazione immediata da parte del Governo di tutti i prigionieri di guerra, sudditi di potenze alleate o associate, che si trovassero ancora in Germania.

Art. 222. — La Germania si impegna:

1.° - a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca dei dispersi; a fornir loro tutti i mezzi di trasporto utili, a lasciarli penetrare nei campi, prigioni, ospedali ed altre località; a mettere a loro disposizione qualsiasi documento di carattere pubblico o privato che potesse illuminarle nelle loro ricerche.

2.° - a prendere provvedimenti contro funzionari o privati tedeschi, che avessero dissimulata la presenza d'un suddito di potenze alleate o associate, che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuta la conoscenza.

Art. 223. — La Germania si impegna a restituire senza ritardo a partire dall'entrata in vigore del Trattato, tutti gli oggetti, valori e documenti, di pertinenza di sudditi delle potenze alleate e associate e che fossero stati trattenuti dalle autorità tedesche.

Art. 224. — Le alte parti contraenti dichiarano di rinunciare al rimborso reciproco di somme dovute per il mantenimento dei prigionieri di guerra sui rispettivi territori.

CAPITOLO II.

Sepolture.

Art. 225. — I Governi alleati e associati e il Governo tedesco faranno rispettare e mantenere le sepolture dei soldati e marinai inumati sui loro rispettivi territori.

Si impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo alleato e associato, a identificare, registrare, mantenere o costruire convenienti monumenti su dette sepolture e a facilitare a questa Commissione il compimento dei suoi doveri.

Riserva fatta per le prescrizioni della legislazione nazionale e le necessità di pubblica igiene, convengono di scambiarsi tutte le facilitazioni per soddisfare alle richieste di rimpatrio, delle reliquie dei loro soldati e marinai.

Art. 226. — Le sepolture dei prigionieri di guerra, internati civili e sudditi dei vari stati belligeranti, decessi in prigionia, saranno convenientemente mantenute nelle condizioni previste all'art. 225 del presente Trattato.

I Governi alleati e associati da una parte, e il Governo tedesco dall'altra, si impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:

1.° la lista completa dei decessi con tutte le informazioni utili per le identificazioni;

2.° - tutte le indicazioni, nonchè il numero e ubicazione delle tombe di tutti i morti, interrati, senza essere identificati.

PARTE SETTIMA

Sanzioni.

Art. 227. — Le Potenze alleate e associate mettono in istato di accusa Guglielmo II di Hohenzoller, ex Imperatore di Germania, per offesa suprema contro la morale internazionale e l'autorità sacra dei Trattati.

Un Tribunale speciale sarà costituito per giudicare l'accusato, assicurandogli le garanzie essenziali del diritto di difesa. Esso sarà composto di cinque giudici, nominati da ciascuna delle cinque potenze seguenti. Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone.

Il Tribunale giudicherà su basi inspirate ai principii più elevati della politica fra le nazioni, con l'intendimento di assicurare il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonchè della morale internazionale.

A questo Tribunale competerà la determinazione della pena da applicarsi.

Le potenze alleate e associate rivolgeranno al Governo dei Paesi Bassi, la preghiera di consegnare il vecchio imperatore nelle loro mani, affinchè sia giudicato.

Art. 228. — Il Governo tedesco riconosce alle Potenze alleate e associate l'autorità di tradurre dinanzi ai loro Tribunali militari, le persone accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e ai costumi della guerra.

Le pene previste dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione si applicherà ad onta di qualsiasi procedura dinanzi a una giurisdizione della Germania o dei suoi alleati.

Il Governo tedesco dovrà consegnare alle potenze alleate o associate o a quelle di esse che ne faranno richiesta, tutte le persone, accusate di aver commesso un atto contrario a qualsiasi legge o costume della guerra, che siano designate nominativamente, oppure per grado, oppure per la funzione o l'impiego a cui queste persone erano state adibite dalle autorità tedesche.

Art. 229. — Gli autori di atti contro i sudditi di una delle potenze alleate e associate, saranno tradotti dinanzi ai Tribunali di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro i sudditi di varie potenze alleate e associate, saranno tradotti dinanzi ai Tribunali militari, composti di membri appartenenti ai Tribunali militari delle Potenze interessate.

In ogni caso l'accusato avrà diritto di nominarsi il suo avvocato.

Art. 230. — Il Governo tedesco si impegna a fornire tutti i documenti e informazioni di qualsiasi natura, e di cui la produzione sia giudicata necessaria, per l'istruttoria completa dei fatti incriminati; la ricerca dei colpevoli, e l'esatto apprezzamento delle responsabilità.

PARTE OTTAVA

Riparazioni

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 231. — I Governi alleati e associati dichiarano e la Germania riconosce che la Germania e i suoi alleati sono responsabili per essèrne stata la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi alleati e associati e i loro nazionali in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati.

Art. 232. — I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse della Germania non sono sufficienti — tenuto conto della diminuzione permanente delle sue risorse che risulta dalle altre disposizioni del presente Trattato — per

assicurare completa riparazione di tutte queste perdite e di tutti questi danni.

I Governi alleati e associati esigono tuttavia, e la Germania ne prende impegno, che siano riparati tutti i danni causati alla popolazione civile di ciascuna delle Potenze alleate e associate e ai suoi beni durante il periodo in cui essa Potenza è stata in guerra colla Germania per l'aggressione suddetta per terra, per mare e per aria, ed in linea generale tutti i danni definiti nell'allegato 1 qui unito.

In esecuzione degli impegni presi anteriormente dalla Germania relativamente ai restauri e restituzioni integrali dovute al Belgio, la Germania si obbliga, oltre ai compensi di danni previsti in altra parte del presente Trattato, e in conseguenza della violazione del trattato del 1839, a effettuare il rimborso di tutte le somme che il Belgio ha avuto in prestito dai Governi alleati e associati fino all'11 novembre 1918, compreso l'interesse del 5 % di dette somme.

L'ammontare di queste somme sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni e il Governo tedesco s'impegna a fare immediatamente un'emissione corrispondente di buoni speciali al portatore pagabili in marchi oro il 1° maggio 1926 o a scelta del Governo tedesco il 1° maggio di qualsiasi anno anteriore al 1926. Sotto riserva delle disposizioni di cui sopra, la forma di questi buoni sarà determinata dalla Commissione delle riparazioni. Detti buoni saranno rimessi alla Commissione delle riparazioni che sarà autorizzata a riceverli ed accusarne ricevuta in nome del Belgio.

Art. 233. — L'ammontare dei danni citati, per cui è dovuta riparazione dalla Germania, sarà fissato da una Commissione interalleata che prenderà il titolo di « Commissione delle Riparazioni » e sarà costituita nella forma e coi poteri qui appresso indicati e specificati negli allegati da 2 a 7.

Questa Commissione studierà i reclami e darà al Governo tedesco equa facoltà di farsi ascoltare.

Le conclusioni di questa Commissione, per ciò che riguarda l'ammontare dei danni qui sopra determinati, saranno redatte e comunicate al Governo tedesco il 1° maggio 1921 al più tardi e rappresenteranno la totalità dei suoi obblighi. La Commissione stabilirà nello stesso tempo le modalità di pagamento con previsione delle epoche, e le modalità di pagamento da parte della Germania dell'intero suo debito entro un periodo di trent'anni a datare dal 1° maggio 1921. Nel caso in cui, nel corso di detto periodo, la Germania mancasse al pagamento del suo debito, il regolamento del saldo che restasse impagato, potrà essere riportato agli anni seguenti a volontà della Commissione, oppure formare oggetto di trattamento diverso, alle condizioni che fisseranno i Governi alleati e associati in base alla procedura d'azione prevista nella presente parte del Trattato.

Art. 234. — La Commissione delle Riparazioni dovrà, dopo il 1° maggio 1921 studiare periodicamente le risorse e le capacità della Germania, e dopo aver dato ai rappresentanti di questo Paese equa facoltà di farsi ascoltare, avrà i poteri per estendere il periodo e modificare le modalità di pagamento prevedibili in base all'articolo 233, ma essa non potrà far rimessa di alcuna somma senza l'autorizzazione speciale dei vari Governi rappresentati nella Commissione.

Art. 235. — Allo scopo di permettere alle Potenze alleate e associate di riprendere immediatamente il rinstauro della loro vita industriale ed economica, e in attesa che venga definitivamente fissato l'ammontare dei loro reclami, la Germania pagherà negli anni 1919 e 1920 e nel 1° quadrimestre del 1921 mediante altrettanti versamenti (in oro, merci, navi, valori o altrimenti) e seguendo le modalità che la Commissione delle Riparazioni potrà fissare, l'equivalente di 20 miliardi di marchi oro valutati sui crediti di cui sopra; su questa somma le spese dell'esercito d'occupazione in seguito all'armistizio dell'11 novembre 1918, verranno pagate in prima linea e le quantità di prodotti alimentari, di materie prime che saranno giudicate dai Governi delle principali Potenze alleate e associate, necessarie per permettere alla Germania di far fronte ai suoi obblighi riparatori, potranno pure essere pagate coll'approvazione di detti Governi, prevalendoli su detta somma.

Il saldo verrà dedotto dalle somme dovute dalla Germania a titolo di riparazione.

La Germania rimetterà inoltre i buoni prescritti al paragrafo XII *c*) dell'allegato II.

Art. 236. — La Germania conviene inoltre che le sue risorse siano direttamente lese dai suoi obblighi riparatori, com'è specificato agli allegati III, IV, V, VI, relativi rispettivamente alla Marina mercantile, ai restauri materiali, ai

carboni e loro derivati, alle materie coloranti e ai prodotti chimici; restando sempre inteso che il valore dei beni trasferiti e dell'uso che ne sarà fatto in conformità di detti annessi, dopo che esso sarà stato fissato nel modo prescritto, sarà portato a credito della Germania e verrà dedotto dagli obblighi previsti ai sopracitati articoli.

Art. 237. — I versamenti successivi, compresi quelli citati negli articoli precedenti, effettuati dalla Germania per soddisfare ai reclami di cui sopra, saranno ripartiti tra i Governi alleati e associati nelle proporzioni da essi determinate anticipatamente e fondate sull'equità e i diritti di ciascuno.

Agli effetti della ripartizione, il valore dei beni trasferiti e dei servizi resi in conformità dell'art. 243 e degli allegati III, IV, V, VI, sarà calcolato nello stesso modo dei pagamenti effettuati nell'anno stesso.

Art. 238. — Oltre i pagamenti sopra previsti la Germania effettuerà, conformandosi alla procedura istituita dalla Commissione delle Riparazioni, la restituzione in linea speciale delle macchine sottratte, confiscate o sequestrate, la restituzione degli animali, degli oggetti di qualsiasi natura e dei valori sottratti confiscati o sequestrati, qualora sia possibile identificarli sul territorio tedesco o su quello dei suoi alleati.

Fino a che non sia istituita tale procedura, le restituzioni dovranno continuare in base ai patti dell'armistizio dell'11 novembre 1918, ai rinnovi e ai protocolli successivi intervenuti.

Art. 239. — Il Governo tedesco s'impegna a eseguire immediatamente le restituzioni previste dall'art. 238 di cui sopra e ad effettuare i pagamenti e le consegne previste agli articoli 233, 234, 236.

Art. 240. — Il Governo tedesco riconosce la Commissione prevista dall'art. 233, quale potrà essere costituita dai governi alleati e associati in conformità dell'allegato II, riconosce ad essa irrevocabile il possesso e l'esercizio dei poteri che ad essa conferisce il presente trattato. Il Governo tedesco fornirà alla Commissione tutti i ragguagli che le potessero occorrere sulla situazione e sulle operazioni finanziarie nonchè sui bisogni e le capacità di produzione, sugli approvvigionamenti, e la produzione corrente delle materie prime e di oggetti d'industria tedesca e dei suoi sudditi; esso darà inoltre tutte le informazioni relative alle operazioni militari, la cui conoscenza sia giudicata necessaria dalla Commissione, per fissare gli obblighi della Germania, quali sono definiti dall'allegato I.

Il Governo tedesco accorderà ai membri della Commissione e dai suoi agenti autorizzati, tutti i diritti e immunità di cui godono in Germania gli agenti diplomatici debitamente accreditati dalle potenze amiche. La Germania accetta inoltre di pagare gli emolumenti e spese della Commissione e del personale che questa potrà impiegare.

Art. 241. — La Germania s'impegna a far promulgare, mantenere in vigore, e a far pubblicare tutte le leggi, regolamenti e decreti che potranno essere necessarie per assicurare la completa esecuzione degli impegni di cui sopra.

Art. 242. — Le disposizioni della presente parte del Trattato non sono applicabili alle proprietà, diritti e interessi specificati agli art. 3 e 4 della parte X (clausole economiche) del presente Trattato nè ai proventi della loro liquidazione salvo ciò che riguarda il saldo definitivo in favore della Germania, di cui è fatta menzione all'art. 343.

Art. 243. — Saranno portati a credito della Germania a titolo di obblighi riparatori, i seguenti elementi:

a) ogni saldo definitivo in favore della Germania specificato al capitolo V (Alsazia-Lorena) della parte III (clausole politiche europee) e ai capitoli III e IV della parte X (clausole economiche) del presente trattato;

b) tutte le somme dovute alla Germania in virtù delle cessioni specificate al capitolo IV (Bacino della Sarre), della parte III (clausole politiche europee), alla parte IX (clausole finanziarie) e alla parte XII (porti, vie d'acqua e strade ferrate);

c) tutte le somme che la Commissione giudicherà portabili a credito della Germania, in base a tutti gli altri trasferimenti di proprietà, diritti, concessioni o qualsiasi altro interesse previsto dal presente trattato.

Tuttavia, in nessun caso, le restrizioni effettuate in base all'art. 238 della presente parte, non potranno dar luogo a crediti della Germania.

Art. 244. — La cessione dei cavi sottomarini tedeschi, che non formano oggetto d'una particolare disposizione del presente Trattato, è regolata dall'allegato VII.

ALLEGATO I.

Alla Germania possono essere richiesti compensi in conformità dell'art. 232, per la totalità dei danni rientranti nelle seguenti categorie:

1. - Danni causati alla popolazione civile e all'incolumità della loro persona e della loro vita, ai sopravviventi che erano a carico di questi civili; per qualsiasi atto di guerra compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare o per aria, e tutte le loro conseguenze dirette o di operazioni di guerra dei due gruppi belligeranti, qualunque sia il posto in cui i danni vennero arrecati.

2. - Danni causati dalla Germania o dai suoi alleati alle persone civili vittime di atti di crudeltà, di violenza o di cattivo trattamento (compresi gli attentati alla vita o alla salute per prigionia, deportazione, internamento o espulsione, abbandono in mare o lavori forzati) qualunque sia il posto in cui i danni si sono verificati, intendendosi che detti compensi dovranno essere concessi ai sopravviventi che erano a carico delle vittime.

3. - Danni causati dalla Germania o dai suoi alleati sul loro territorio o in territorio occupato o invaso, alle persone civili vittime di atti, che abbiano portato pregiudizio alla salute, alla capacità al lavoro, all'onore, restando inteso che questi compensi saranno dovuti anche ai sopravviventi che erano a carico delle vittime.

4. - Danni causati da ogni specie di cattivo trattamento ai prigionieri di guerra.

5. - In relazione ai danni causati ai popoli delle potenze alleate e associate; tutte le pensioni o compensi della stessa natura alle vittime militari della guerra (armate di terra, di mare e forze aeree), mutilati, malati o invalidi ed alle persone di cui le vittime costituivano sostegni; l'ammontare delle somme dovute ai Governi alleati e associati sarà calcolato per ciascuno di detti Governi, in base al valore capitalizzato di dette pensioni o compensi alla data della messa in vigore del presente trattato, in base alle tariffe in vigore in Francia alla stessa data.

6. - Le spese d'assistenza, fornite dai Governi delle Potenze alleate e associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone di cui esse erano a sostegno.

7. - Sussidi concessi dai Governi delle Potenze alleate e associate alle famiglie e ad altre persone a carico dei mobilitati o di tutti coloro che hanno servito nell'esercito: l'ammontare delle somme che son loro dovute per ogni anno in cui hanno avuto luogo le ostilità, sarà calcolato, da ciascuno dei detti Governi, in base alla tariffa media applicata in Francia durante detto anno, per i pagamenti di questo genere.

8. - Danni causati ai civili per l'obbligo a cui sono stati sottomessi dalla Germania o suoi alleati, di lavorare senza giusto compenso.

9. - Danni relativi a qualsiasi proprietà, qualunque sia il luogo in cui essa è situata, appartenente ad una delle Potenze alleate o associate o loro sudditi (eccezione fatta per le opere ed il materiale militare o navale) che sia stata sottratta, confiscata, danneggiata o distrutta per gli atti della Germania o dei suoi alleati per terra, per mare o per aria, o danni causati per diretta conseguenza delle ostilità o di qualsiasi operazione guerresca.

10. - Danni causati sotto forma di prelievi, multe o esazioni simili, della Germania o dei suoi alleati a detrimento della popolazione civile.

ALLEGATO II.

Paragrafo I. — La Commissione prevista all'art. 233 prenderà il titolo di Commissione delle riparazioni; essa sarà designata negli articoli seguenti colla parola « Commissione ».

Paragrafo II. — Da parte degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, della Francia, del Giappone, del Belgio e dello Stato Serbo-Croato-Sloveno, saranno nominati dei delegati alla Commissione. Ognuna di queste Potenze nominerà un delegato; essa nominerà inoltre un delegato aggiunto che lo sostituirà in caso di malattia od assenza forzata, ma che in qualsiasi altra circostanza avrà soltanto il diritto di assistere ai dibattiti senza prendervi parte alcuna. In nessun caso i delegati di più di 5 Potenze, avranno il diritto di prendere parte ai dibattiti della Commissione e di emettere voti. I delegati degli Stati Uniti, della Gran Brettagna e della Francia avranno sempre questo diritto. Il Delegato del Belgio avrà questo diritto in tutti i casi diversi da quelli qui appresso citati. Il Delegato del Giappone avrà questo diritto nei casi in cui saranno esaminate questioni relative ai danni sul mare e questioni previste dall'articolo 260 della Parte IX. (Clausole finanziarie) nelle quali sono in gioco gli interessi del Giappone. Il Delegato dello Stato Serbo-Croato-Sloveno avrà questo diritto allorchè saranno esa-

minate questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria.

Ciascuno dei Governi rappresentati alla Commissione avrà il diritto di ritirarsi dopo un preavviso di 12 mesi notificato alla Commissione e confermato entro 6 mesi dalla data della primitiva notifica.

Paragrafo III. — Quella, fra le altre Potenze alleate e associate, che fosse interessata, avrà il diritto di nominare un delegato che non sarà presente e non agirà in qualità di assessore, se non nel caso in cui i crediti e gli interessi di detta Potenza saranno esaminati o discussi. Questo delegato non avrà il diritto di voto.

Paragrafo IV. — In caso di morte, dimissione o richiamo di qualsiasi delegato, delegato aggiunto, o assessore, un successore dovrà essere designato al più presto possibile.

Paragrafo V. — La Commissione avrà il suo ufficio principale permanente a Parigi e vi terrà la prima riunione entro il più breve termine possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato; essa si riunirà in seguito nel luogo e nel tempo che giudicherà conveniente e che potrà essere necessario per il compimento rapido dei suoi obblighi.

Paragrafo VI. — Alla prima riunione, la Commissione eleggerà fra i Delegati sopra menzionati, un Presidente e un Vice-Presidente, che resteranno in funzione per un anno e saranno rieleggibili; se il posto di Presidente o di Vice-Presidente dovesse diventar vacante nel corso d'un periodo annuale, la Commissione procederà immediatamente a una nuova elezione, per la rimanenza di detto periodo.

Paragrafo VII. — La Commissione è autorizzata a nominare tutti i funzionari, agenti e impiegati che possono essere necessari per l'esecuzione delle sue funzioni, nonchè a fissare i loro compensi; a costituire dei Comitati i cui membri non saranno necessariamente quelli della Commissione e a prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per il compimento della sua missione; a delegare autorità e pieni poteri ai suoi funzionari agenti e comitati.

Paragrafo VIII. — Tutte le deliberazioni della Commissione saranno segrete, a meno che per ragioni speciali, la Commissione, in casi particolari, non decida altrimenti.

Paragrafo IX. — La Commissione dovrà, entro i termini che essa fisserà di quando in quando, qualora il Governo tedesco ne faccia istanza, ascoltare tutti gli argomenti e tutte le testimonianze presentate dalla Germania in merito a questioni riguardanti la sua capacità di pagamento.

Paragrafo X. — La Commissione studierà i reclami e darà al Governo tedesco l'equa facoltà di farsi sentire, senza che esso possa prendere parte qualsivoglia alle decisioni della Commissione. La Commissione darà la stessa facoltà agli alleati della Germania, allorchè giudicherà che sono in giuoco i loro interessi.

Paragrafo XI. — La Commissione non sarà vincolata da alcuna legislazione nè da alcun codice particolare concernente l'istruttoria o la procedura, essa sarà guidata dallo spirito di giustizia, d'equità e buona fede. Le sue decisioni dovranno conformarsi a principî e norme uniformi; in tutti i casi in cui questi principî e queste norme saranno applicabili, essa fisserà le norme relative ai sistemi di motivazione dei reclami e potrà impiegare qualsiasi metodo legittimo di calcolo.

Paragrafo XII. — La Commissione avrà tutti i poteri ed eserciterà tutte le attribuzioni che le conferisce il presente Trattato.

La Commissione avrà, in linea generale, il potere di controllo ed esecutivo più ampio, in ciò che riguarda il problema delle riparazioni, quale è trattato nella presente parte ed avrà facoltà di interpretarne le disposizioni. Riserva fatta per le disposizioni del presente trattato e suoi allegarti, la Commissione è costituita dall'insieme dei Governi alleati e associati citati ai paragrafi 2 e 3 siccome loro rappresentante esclusiva, per le loro parti rispettive, allo scopo di ricevere, vendere, conservare e ripartire il pagamento delle riparazioni da effettuarsi dalla Germania a termini della presente parte del trattato. Essa dovrà conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti:

a) Qualsiasi frazione dell'ammontare totale dei crediti verificati che non sarà pagata, in oro, navi, valori e merci o in qualsiasi altro modo, dovrà essere coperta dalla Germania nelle condizioni che la Commissione determinerà, mediante emissione, a titolo di garanzia, d'un ammontare equivalente di buoni, di obbligazioni o altri valori allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione di debito di cui si tratta.

b) Colla stima periodica della capacità di pagare della Germania, la Commissione esaminerà il sistema fiscale tedesco: 1. affinchè tutte le entrate della Germania, comprese le entrate destinate al servizio e al pagamento dei prestiti interni, siano alienate per privilegio dei pagamenti dovuti a titolo di riparazioni; 2. in modo da acquistare la certezza che in generale il sistema fiscale tedesco è altrettanto grave, in proporzione a quello d'una qualsiasi delle Potenze rappresentate alla Commissione.

c) Allo scopo di facilitare e di procedere al restauro immediato della vita economica dei paesi alleati e associati, la Commissione, come previsto all'art. 235, riceverà dalla Germania a titolo di garanzia e riconoscimento del suo debito, un primo versamento di buoni al portatore in oro, liberi di tasse o imposte di qualsiasi natura stabiliti o suscettibili di esserlo dal Governo dell'Impero o degli Stati tedeschi o da qualsiasi autorità dipendente; questi buoni saranno rimessi in acconto e in tre frazioni, come indicato qui appresso, (il marco oro essendo pagabile conformemente all'art. 262 della parte IX (Clausole finanziarie) del presente Trattato:

1.° - Da emettersi immediatamente, 20 miliardi (venti miliardi) in marchi oro, mediante buoni al portatore pagabili senza interessi fino al 1° maggio 1921; verranno impiegati nell'ammontamento di questi buoni, precipuamente i versamenti che la Germania si è impegnata a effettuare in conformità dell'art. 235, a deduzione fatta delle somme destinate al rimborso delle spese di mantenimento delle truppe d'occupazione e delle spese di vettovagliamento in viveri e materie prime. I buoni che non fossero ancora ammortizzati il primo maggio 1921, saranno convertiti in nuovi buoni dello stesso tipo di quelli cui appresso (12, c. 2).

2.° - Da emettersi immediatamente: 40 miliardi di marchi oro in buoni al portatore, all'interesse del 2 1/2 %, fra il 1921 e il 1926 e in seguito al 5 % con l'1 % in supplemento per l'ammontamento a partire dal 1926 dell'ammontare totale delle emissioni.

3.° - Da essere consegnato immediatamente, in copertina, un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento e soltanto allorchè la Commissione sarà convinta che la Germania può assicurare il servizio di interessi e fondi di ammortamento di detti buoni; 40 miliardi di marchi oro in buoni al portatore, all'interesse del 5 % mentre l'epoca e i modi di pagamento del capitale e degli interessi dovranno essere determinati dalla Commissione.

Le date di scadenza degli interessi e modo di impiego dei fondi d'ammortamento e tutte le questioni analoghe relative all'emissione, alla gestione e alle norme di emissione dei buoni, saranno determinate di mano in mano dalla Commissione.

Nuove emissioni, a titolo di riconoscimento e garanzia, possono essere richieste alle condizioni che la Commissione determinerà ulteriormente, di tanto in tanto.

d) nel caso in cui buoni, obbligazioni o altri riconoscimenti di debito emessi dalla Germania a titolo di garanzia o riconoscimento del suo debito di riparazione, siano attribuiti definitivamente e non a titolo di garanzia, a persone che non siano i Governi al cui profitto è stato originariamente destinato l'ammontare del debito di riparazione della Germania, detto debito sarà considerato rispetto a quest'ultima, come estinto per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei buoni che sono stati così attribuiti definitivamente, e l'obbligo della Germania afferente a detti buoni sarà limitato soltanto all'obbligo in essi espresso.

e) Le spese necessarie per le riparazioni e ricostruzioni delle proprietà situate nelle regioni invase e devastate, comprese il riallestimento dei mobili delle macchine e di tutto il materiale saranno valutate al costo di riparazione e ricostruzione del tempo in cui i lavori saranno eseguiti.

f) Le decisioni della Commissione relative a una rimessa totale o parziale, a titolo di capitale o interessi di tutto il debito verificato per la Germania, dovranno essere motivate.

Paragrafo XIII. — Per ciò che riguarda i voti, la Commissione si conformerà alle seguenti norme:

Quando la Commissione prende una decisione, i voti di tutti i delegati che abbiano diritto di voto, o in assenza di alcuni di essi, dei loro delegati aggiunti, saranno registrati.

L'astensione è considerata come un voto emesso contro la proposta in discussione. Gli assessori non hanno il diritto di voto.

E' necessaria l'unanimità sulle seguenti questioni:

a) questioni riguardanti la sovranità delle potenze alleate e associate o concernenti la rimessa di tutto o parte del debito o delle obbligazioni della Germania;

b) questioni relative all'ammontare e alla condizione dei buoni e altri titoli d'obbligazione da rimettersi dal Governo tedesco e alla determinazione dell'epoca e dei modi di vendita, commercio o ripartizione;

c) riporti totali o parziali oltre l'anno 1930 dei pagamenti scadenti al primo maggio 1921 e alla fine del 1926 incluso;

d) tutti i riporti totali o parziali, per una durata superiore a 3 anni dei pagamenti scadenti dopo il 1926;

e) questioni relative all'applicazione, in un caso particolare, di un metodo di valutazione dei danni, diverso da quelli che fossero stati precedentemente adottati per un caso simile;

f) questioni d'interpretazione delle disposizioni della presente parte del trattato.

Tutte le altre questioni saranno risolte mediante un voto a maggioranza. Nel caso in cui sorgesse fra i delegati una divergenza d'opinione sulla questione di sapere se una specie determinata è di natura da esigere o meno l'unanimità, e nel caso in cui questa divergenza non potesse essere risolta mediante appello ai Governi loro, i Governi alleati e associati s'impegnano a deferire immediatamente questo conflitto all'arbitrato d'una persona imparziale, sulla nomina del quale si metteranno d'accordo, impegnandosi ad accettarne la sentenza.

Paragrafo XIV. — Le decisioni prese dalla Commissione in conformità dei poteri che le sono conferiti, saranno immediatamente esecutive e potranno ricevere immediata applicazione senza altra formalità.

Paragrafo XV. — La Commissione rimetterà a ciascuna potenza interessata nella forma che essa fisserà:

1.° - Un certificato facente menzione che essa detiene per conto di detta potenza, dei buoni di emissione sopra citati, detto certificato potrà su istanza della potenza interessata, essere diviso in un numero di tagliandi non eccedenti il 5.

2.° - Di tanto in tanto, dei certificati menzionanti ch'essa detiene per conto di detta Potenza, altri beni consegnati dalla Germania in acconto sul suo debito per riparazioni.

I certificati di cui sopra saranno nominativi e potranno, dopo notifica alla Commissione, essere trasmessi per girata. Allorchè saranno emessi dei buoni per essere venduti o negoziati e allorchè dei beni saranno consegnati dalla Commissione, dovrà essere ritirato un ammontare corrispondente ai certificati.

Paragrafo XVI. — Il Governo tedesco sarà addebitato, a partire dal 1° maggio 1921 dell'interesse sul suo debito fissato dalla Commissione, dedotti tutti i versamenti effettuati sotto forma di pagamenti in specie, o loro equivalenti o in buoni emessi sulla commissione e tutti i pagamenti di cui all'art. 243.

Il tasso di questo interesse sarà fissato del 5 %, a meno che la Commissione non ritenga più tardi che le circostanze giustifichino una modifica di questo tasso.

Nel fissare al 1° maggio 1921 l'ammontare globale del debito della Germania, la Commissione potrà tener conto degli interessi dovuti sulle somme afferenti alle riparazioni dei danni materiali, a partire dall'11 novembre 1918 fino al 1° maggio 1921.

Paragrafo XVII. — In caso di mancamento da parte della Germania all'esecuzione che le incombe di uno qualsiasi degli obblighi determinati alla presente parte del trattato, la Commissione segnalerà immediatamente l'inadempienza a ciascuna delle potenze interessate, unendovi tutte le proposte che le sembreranno opportune in relazione ai provvedimenti da prendersi per questa inadempienza.

Paragrafo XVIII. — I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno il diritto di prendere in caso di inadempienza volontaria della Germania, e che la Germania s'impegna a non considerare alla stregua di atti di ostilità possono comprendere, atti di proibizioni e rappresaglie economiche, finanziarie e in generale qualsiasi altro provvedimento che i rispettivi Governi riterranno necessari per le circostanze.

Paragrafo XIX. — I pagamenti che devono essere effettuati in oro o i loro equivalenti in acconto sui reclami verificati delle Potenze alleate e associate, possono in qualsiasi momento essere accettati dalla Commissione, sotto forma di beni mobili e immobili, di merci, imprese, diritti e concessioni sui territori tedeschi o fuori di detti territori, di navi, obbligazioni, azioni o valori di qualsiasi natura o monete della Germania od altri Stati; il loro valore di sostituzione all'oro sarà fissato a un tasso giusto e leale dalla Commissione stessa.

Paragrafo XX. — La Commissione, nel fissare o accettare i pagamenti che si effettueranno

per rimesse di beni o diritti determinati, terrà conto di tutti i diritti e interessi legittimi delle potenze alleate e associate o neutri e dei loro sudditi.

Paragrafo XXI. — Nessun membro della Commissione, sarà responsabile se non di fronte al Governo che lo ha nominato di qualsiasi atto od omissione derivante dalle sue funzioni. Nessun Governo alleato e associato assume responsabilità per conto di altro Governo.

Paragrafo XXII. — Riserve fatte per le disposizioni del presente Trattato, il presente allegato potrà essere emendato dalla decisione unanime dei Governi rappresentati alla Commissione.

Paragrafo XXIII. — Allorchè la Germania e i suoi alleati avranno pagate tutte le somme da loro dovute per l'esecuzione del presente trattato o delle decisioni della Commissione e quando tutte le somme ricevute o loro equivalenti saranno state ripartite fra le Potenze interessate, la Commissione verrà sciolta.

ALLEGATO III.

Paragrafo I. — La Germania riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate alla sostituzione, tonnellata per tonnellata (stazza lorda) e categoria per categoria di tutte le navi e battelli mercantili e da pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra. Tuttavia e quantunque le navi e battelli tedeschi esistenti oggi rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello delle perdite subite dalle Potenze alleate e associate, in conseguenza dell'aggressione tedesca, il diritto sopra riconosciuto verrà esercitato sopra queste navi e battelli tedeschi nelle seguenti condizioni.

Il Governo tedesco in proprio nome e in modo da vincolare tutti gli altri interessati, cede ai Governi alleati e associati la proprietà di tutte le navi mercantili di 1600 tonnellate lorde o inferiori, appartenenti ai suoi sudditi e la metà del tonnellaggio delle navi il cui tonnellaggio lordo sia compreso fra 1000 e 1600 tonnellate e 1/4 del suo tonnellaggio di rimorchi a vapore, 1/4 del suo tonnellaggio di altri battelli da pesca.

Paragrafo II. — Il Governo tedesco, entro un termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato rimetterà alla Commissione delle riparazioni tutti i battelli e navi di cui al primo paragrafo.

Paragrafo III. — Le navi e battelli di cui al paragrafo I comprendono tutte le navi e battelli:

a) battenti o aventi diritto di battere bandiera mercantile tedesca;

b) appartenenti a un suddito tedesco, a una società o ad una compagnia tedesca, a una società o compagnia d'un paese diverso da quello degli alleati e associati ma che sia sotto il controllo o la direzione di sudditi tedeschi;

c) attualmente in costruzioni: 1°) in Germania; 2°) in paesi diversi dai paesi alleati e associati per conto di un suddito tedesco, d'una società o compagnia tedesca.

Paragrafo IV. — Allo scopo di fornire i titoli di proprietà per ciascuna delle navi, rimesse come detto sopra, il Governo tedesco:

a) rimetterà per ogni nave alla Commissione delle riparazioni, in base alla sua domanda, un atto di vendita od altro titolo di proprietà che stabilisca il trasferimento a detta Commissione della piena proprietà della nave, libera d'ogni privilegio, ipoteca ed onere di qualsiasi natura;

b) prenderà tutti i provvedimenti che potranno essere indicati dalla Commissione delle riparazioni, per assicurare la messa di queste navi a disposizione della Commissione.

Paragrafo V. — A titolo supplementare di riparazione parziale, la Germania si impegna a far costruire delle navi mercantili nei cantieri tedeschi per conto dei Governi alleati e associati, nei modi seguenti:

a) entro un termine di 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato la Commissione delle riparazioni notificherà al Governo tedesco l'ammontare del tonnellaggio da mettere in cantiere in ciascuno dei due anni che seguiranno i tre mesi qui sopra accennati.

b) entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione delle riparazioni notificherà al Governo tedesco, l'ammontare del tonnellaggio da porre in cantiere entro ciascuno dei tre anni che seguiranno i due anni qui sopra menzionati;

c) l'ammontare del tonnellaggio da mettere in cantiere per ogni anno non sorpasserà 200 mila tonnellate lorde;

d) la superficie delle navi da costruire, le condizioni in cui esse dovranno essere costruite o consegnate, il prezzo per tonnellata per il quale esse dovranno esser messe in conto dalla

Commissione delle riparazioni e tutte quante le altre questioni relative all'ordinazione, alla costruzione e alla consegna delle navi nonchè alla loro entrata in conto, saranno determinate da detta Commissione.

Paragrafo VI. — La Germania s'impegna a restituire in natura ed in condizioni normali di mantenimento alle Potenze alleate e associate entro un termine di due mesi a datare dall'entrata in vigore del presente Trattato, in conformità di una procedura che sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni, tutti i battelli e le altre macchine mobili di navigazione fluviale che dal 1° agosto 1914 siano passate, a qualsivoglia titolo, in suo possesso o in possesso dei suoi sudditi e che potranno essere identificate.

Allo scopo di compensare le perdite di tonnellaggio fluviale dovute a qualsiasi causa e subite durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, ma che non potranno essere riparate mediante le restituzioni sopra prescritte, la Germania s'impegna a cedere alla Commissione delle riparazioni una parte del suo naviglio fluviale fino alla concorrenza dell'ammontare di queste perdite, detta cessione non potendo sorpassare il 20 % del totale di questo naviglio che esisteva all'11 novembre 1918.

Le modalità di questa cessione, saranno regolate dagli arbitri previsti all'art. 339 della Parte II (Porti, vie d'acqua e vie ferrate) del presente trattato, che sono incaricate di risolvere le difficoltà relative alla ripartizione del tonnellaggio fluviale risultante dal nuovo regime internazionale di certe reti fluviali o da modifiche territoriali concernenti dette reti.

Paragrafo VII. — La Germania s'impegna a prendere tutti i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni potrà indicare, per ottenere il pieno diritto di proprietà su tutte le navi che fossero state trasferite durante la guerra o fossero in via di trasferimento sotto bandiera neutra, senza il consenso dei Governi alleati e associati.

Paragrafo VIII. — La Germania rinuncia a tutte le rivendicazioni di qualsiasi natura contro i Governi alleati e associati e loro sudditi, per ciò che riguarda la detenzione o l'utilizzazione di qualsiasi nave o battello tedesco, o a qualsiasi perdita o danno subìto da dette navi o battelli, eccezione fatta per i pagamenti dovuti per l'impiego di questi battelli, in conformità del protocollo d'armistizio del 13 gennaio 1919 e dei protocolli susseguenti.

La consegna della flotta commerciale tedesca, dovrà continuare ad essere effettuata, senza interruzioni, conformemente a detti protocolli.

Paragrafo IX. — La Germania rinuncia a tutte le rivendicazioni sulle navi o carichi affondati in seguito ad un'azione navale nemica e salvate in seguito e nelle quali uno dei Governi alleati e associati o loro sudditi abbiano degli interessi in qualità dei proprietari, armatori, assicuratori o altro titolo; ad onta di qualsiasi giudizio di condanna che potesse essere stato pronunciato da un Tribunale delle prede della Germania o alleato suo.

ALLEGATO IV.

Paragrafo I. — Le Potenze alleate e associate esigono, e la Germania conviene, che la Germania, a parziale soddisfacimento dei suoi obblighi definiti nella presente parte e seguendo le modalità qui appresso determinate, applichi le sue risorse economiche direttamente al restauro materiale delle regioni invase delle Potenze alleate e associate, nella misura che queste Potenze determineranno.

Paragrafo II. — I Governi delle Potenze alleate e associate, presenteranno alla Commissione delle riparazioni delle specifiche contenenti:

a) gli animali, macchine, equipaggiamenti, torni ed oggetti simili di carattere commerciale che siano stati confiscati, usati o distrutti dalla Germania o distrutti in conseguenza diretta delle operazioni militari, ove detti governi desiderino, per soddisfare a bisogni immediati e urgenti, che siano sostituiti da animali o oggetti della stessa natura esistenti sul territorio tedesco, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato;

b) i materiali di ricostruzione (pietre, mattoni, mattoni refrattari, tegole, legno di carpentieri, vetri e vetrate, acciaio, calci, cementi, ecc.) macchine, apparecchi di riscaldamento, mobili ed oggetti di carattere commerciale che detti Governi desiderino far produrre o fabbricare in Germania e che siano consegnati ad essi per il restauro delle regioni invase.

Paragrafo III. — Le specifiche relative agli articoli menzionati al paragrafo II *a*) di cui sopra, saranno forniti entro i 60 giorni che segui-

ranno l'entrata in vigore del presente Trattato. Le liste relative agli oggetti citati al paragrafo II b) di cui sopra, saranno forniti il 31 dicembre 1919, termine ultimo.

Le specifiche conterranno tutti i particolari d'uso, nei contratti commerciali relativi agli articoli citati; comprenderanno: specifica, data di consegna (questa data non dovendo sorpassare 4 anni), luogo di consegna, ma esse non conterranno nè prezzo nè stima, poichè questi prezzi e queste stime dovranno essere fissate dalla Commissione nel modo qui appresso indicato.

Paragrafo IV. — Ricevute le specifiche, la Commissione esaminerà in quale misura i materiali e animali in esse menzionati possono essere pretesi dalla Germania.

Per fissare la sua decisione, la Commissione terrà conto delle necessità interne della Germania, per quanto lo comporti il mantenimento della vita sociale ed economica. Essa farà ugualmente una distinta dei prezzi e delle date in cui detti oggetti o oggetti analoghi potessero essere ottenuti nei paesi alleati o associati e li confronterà a quelli applicabili agli oggetti tedeschi; essa farà inoltre una distinta dell'interesse generale che hanno i Governi alleati e associati, chè la vita industriale della Germania non sia disorganizzata al punto da compromettere la sua capacità al compimento degli altri atti riparatori che da essa si esigono.

Tuttavia non saranno richieste alla Germania macchine, equipaggiamenti, tornii e articoli simili e di carattere commerciale, attualmente in servizio nell'industria, se non nel caso in cui non vi sia una provvista di detti oggetti disponibili e per la vendita; d'altra parte le domande di questo genere non eccederanno il 30 % delle quantità di ogni oggetto situato in servizio in uno stabilimento tedesco o in un'impresa tedesca qualsiasi.

La Commissione darà ai rappresentanti del Governo tedesco la facoltà di farsi intendere entro un termine determinato, in merito alla propria capacità di fornire detti materiali, animali e oggetti.

La decisione della Commissione verrà, in seguito, il più rapidamente possibile, notificata al Governo tedesco e ai vari Governi alleati e associati e interessati.

Il Governo tedesco si impegna a consegnare i materiali, oggetti e animali precisati in detta notifica e i Governi alleati e associati interessati si impegnano, ciascuno per ciò che lo riguarda, ad accettare queste stesse forniture, con la riserva che esse saranno conformi alle specifiche prodotte o che, secondo il parere della Commissione, non sarnno inadatte all'impiego richiesto dal lavoro di riparazione.

Paragrafo V. — La Commissione determinerà il valore da attribuirsi ai materiali, oggetti e animali consegnati, come detto sopra e i Governi alleati e associati che riceveranno queste forniture consentono d'essere addebitati del loro valore e riconoscono che la somma correlativa dovrà essere trattata alla guisa di un pagamento fatto dalla Germania, ripartibile in conformità dell'art. 237 della presente parte del Trattato.

Nel caso in cui il diritto di richiedere il restauro materiale alle condizioni di cui sopra, sarà esercitato, la Commissione si assicurerà che la somma inscritta a credito della Germania rappresenti il valore normale del lavoro fatto o dei materiali da essa forniti e che l'ammontare del reclamo fatto dalla Potenza interessata per il danno parzialmente riparato sia ridotto della proporzionale relativa al contributo così fornito.

Paragrafo VI. — A titolo di immediato anticipo in acconto sugli animali di cui al paragrafo II di cui sopra, la Germania si impegna a consegnare entro i 3 mesi che seguiranno dall'entrata in vigore del Trattato, in ragione di un terzo al mese per ogni specie, le quantità qui sotto designate di bestiame vivo.

1°) *Al Governo francese:*

- 500 stalloni dai 3 ai 7 anni;
- 30.000 puledre e giumenti dai 18 mesi ai 7 anni di razza delle Ardenne, Bulonese o Belga;
- 2000 tori dai 18 mesi ai 3 anni;
- 90.000 vacche da latte dai 2 ai 6 anni;
- 1000 montoni;
- 100.000 pecore;
- 10.000 capre.

2°) *Al Governo belga:*

- 200 stalloni dai 3 ai 7 anni della razza di grosso taglio Belga;
- 5000 giumenti dai 3 ai 7 anni della razza di grosso taglio Belga;
- 5000 puledre dai 18 mesi ai 3 anni della razza di grosso taglio Belga;
- 2000 tori dai 18 mesi ai 3 anni;
- 50.000 vacche da latte dai 2 ai 6 anni;
- 40.000 bovini giovani;

200 montoni;
20.000 pecore;
15.000 troie.

Gli animali consegnati saranno di salute e condizioni normali.

Se gli animali così consegnati non potessero essere identificati sì come sottratti o confiscati, il loro valore sarà portato a credito degli obblighi di riparazione della Germania, conformemente alle stipulazioni del paragrafo V del presente allegato.

Paragrafo VII. — Senza aspettare che la Commissione di cui al parafrago IV abbia preso le decisioni di cui al presente allegato, la Germania dovrà continuare nelle sue consegne alla Francia, del materiale agricolo previsto all'art. 3 dell'Armistizio rinnovato il 16 gennaio 1919.

ALLEGATO V.

Paragrafo I. — La Germania s'impegna a fornire ad istanza delle Potenze firmatarie del presente Trattato, sopra menzionate, le quantità di carbone e derivati qui appresso indicato.

Paragrafo II. — La Germania consegnerà alla Francia 7 milioni di tonnellate di carbone all'anno per lo spazio di dieci anni. Inoltre la Germania consegnerà ogni anno alla Francia una quantità di carbone uguale alla differenza fra la produzione annuale d'ante guerra delle miniere del nord e del passo di Calais, distrutte per fatti di guerra, e la produzione del bacino coperta da queste miniere durante l'annata corrente. Quest'ultima fornitura sarà effettuata per 10 anni e non sorpasserà 20 milioni di tonnellate all'anno nei primi 5 anni e 8 milioni di tonnellate all'anno nei 5 anni seguenti. Resta inteso che ogni cosa sarà fatta, per la rimessa in attività delle miniere del nord e del passo di Calais.

Paragrafo III. — Per 10 anni la Germania consegnerà al Belgio 8 milioni di tonnellate di carbone all'anno.

Paragrafo IV. — La Germania consegnerà all'Italia le quantità massime di carbone seguenti:

Giugno	1919	al luglio	4.000.000 1/2	di tonnellate
»	1920	»	6.000.000	»
»	1921	»	7.000.000 1/2	»
»	1922	»	8.000.000	»
»	1923	»	8.000.000 1/2	»

e per ciascuno dei cinque anni seguenti: 8 milioni e mezzo di tonnellate.

I due terzi almeno delle consegne saranno fatte per via di terra.

Paragrafo V. — La Germania consegnerà al Lussemburgo, su richiesta della Commissione delle riparazioni, una quantità annuale di carbone uguale alla quantità annuale di carbone tedesco consumata dal Lussemburgo prima della guerra.

Paragrafo VI. — I prezzi da pagarsi per le consegne di carbone effettuate in virtù di dette opzioni saranno le seguenti:

a) FORNITURE PER FERROVIA O PER IDROVIA: Il prezzo sarà fissato in base al prezzo tedesco quale è pagato alla miniera dai sudditi tedeschi, più le spese di trasporto fino alle frontiere francese, belga, italiana o lussemburghese, restando inteso che il prezzo alla miniera non eccederà il prezzo alla miniera del carbone inglese per l'esportazione. In caso di carbone belga, il prezzo non sorpasserà quello del carbone olandese.

Le tariffe di trasporto per ferrovia o per idrovia non oltrepasseranno le più basse tariffe applicate ai trasporti della stessa natura, in Germania.

b) FORNITURE PER VIA DI MARE: Il prezzo sarà quello d'esportazione tedesca FOB nei porti tedeschi o il prezzo di esportazione inglese FOB nei porti inglesi e in ogni caso il più basso dei due.

Paragrafo VII. — I Governi alleati e associati interessati potranno chiedere la consegna di coke metallurgico in luogo di carbone in ragione di 3 tonn. di coke per 4 di carbone.

Paragrafo VIII. — La Germania s'impegna a fornire alla Francia e a trasportare alla frontiera francese per ferrovia o idrovia i seguenti prodotti per ciascuno dei tre anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente contratto:

Benzolo	35.000 tonnellate
Catrame di carbone	50.000 »
Solfato d'ammonio	30.000 »

Tutto o parte del catrame di carbone potrà essere sostituito, a scelta del Governo francese, da quantità equivalenti dei prodotti della distillazione, come oli leggeri, oli pesanti, antracene, naftalina, o pece.

Paragrafo IX. — Il prezzo pagato per il coke e gli altri prodotti del paragrafo VIII, sarà il

prezzo pagato dai sudditi tedeschi; mentre le condizioni d'imballaggio, di trasporto fino alla frontiera francese o fino ai porti tedeschi saranno le più vantaggiose consentite per gli stessi prodotti, ai sudditi tedeschi.

Paragrafo X. — Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della Commissione delle riparazioni.

Questa avrà potere, per l'esecuzione delle disposizioni di cui sopra, di statuire su tutte le questioni relative alla procedura, alle qualità e quantità delle forniture, alla quantità di coke da fornirsi in luogo di carbone, ai termini e modi di consegna e di pagamento. Le domande, accompagnate da specifiche utili, dovranno essere notificate alla Germania 120 giorni prima della data fissata per il principio dell'esecuzione, per ciò che riguarda le consegne da farsi a partire dal 1° gennaio 1920 e 30 giorni prima di questa data per le consegne da effettuarsi fra la data dell'entrata in vigore del Trattato e il 1° gennaio 1920. In attesa che la Germania riceva le domande previste al presente paragrafo, le stipulazioni del protocollo del 25 dicembre 1918 (esecuzione dell'art. 6 dell'armistizio dell' 11 novembre 1918) restano in vigore. Le domande relative alle sostituzioni previste ai paragrafi VII e VIII saranno notificate al Governo tedesco entro un termine preventivamente stabilito e giudicato sufficiente dalla Commissione. Se la Commissione giudica che il soddisfacimento delle domande sia di natura tale da gravare eccessivamente sulle necessità industriali tedesche, essa potrà differirle o annullarle e fissare in tal modo qualsiasi ordine di precedenza; ma il carbone da fornirsi in luogo del carbone delle miniere distrutte, sarà fornito con precedenza su tutte le altre forniture.

ALLEGATO VI.

Paragrafo I. — La Germania cede alla Commissione delle riparazioni, a titolo di riparazione parziale, la quantità e specie di materie coloranti e prodotti chimici farmaceutici che le saranno designati, sino alla concorrenza del 50 % delle provviste totali di ciascuna specie di materie coloranti e prodotti chimici farmaceutici, esistenti in Germania o che si trovino sotto il controllo tedesco alla data dell'entrata in vigore del Trattato.

Questa opzione sarà esercitata entro i 60 giorni dal ricevimento da parte della Commissione del resoconto particolareggiato delle provviste, da prodursi nella forma che essa richiederà.

Paragrafo II. — La Germania accorda inoltre alla Commissione delle riparazioni un'opzione per la fornitura, fra il periodo che va dall'entrata in vigore del trattato al 1° giugno 1920 quindi per ogni periodo successivo di 6 mesi, fino al 1° gennaio 1925, di tutte le materie coloranti e di tutti i prodotti chimici o farmaceutici, fino alla concorrenza del 25 % della produzione tedesca per il semestre precedente o, se la produzione durante detto semestre fosse a parere della Commissione, inferiore alla normale, fino alla concorrenza del 25 %, di questa produzione normale.

Questa opzione sarà esercitata entro le 4 settimane che seguiranno il ricevimento dei resoconti di produzione durante il periodo semestrale trascorso; questi resoconti saranno prodotti dal Governo tedesco allo spirare d'ogni periodo semestrale e nella forma giudicata necessaria dalla Commissione.

Paragrafo III. — Per le materie coloranti e prodotti chimici farmaceutici forniti in esecuzione del paragrafo I, il prezzo sarà fissato dalla Commissione in funzione del prezzo netto di esportazione d'ante guerra e delle variazioni di prezzo sovraggiunte.

Tutte le materie coloranti, prodotti chimici, farmaceutici consegnati in esecuzione del paragrafo II, avranno un prezzo fissato dalla Commissione in funzione del prezzo netto d'esportazione d'ante guerra e delle variazioni di prezzo sopravvenute o in funzione del prezzo di vendita più basso delle stesse materie a un altro compratore.

Paragrafo IV. — Tutti i particolari, in ispecie quelli riguardanti i modi e i termini d'esercizio d'opzione e della consegna, e tutte le questioni sorte nell'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra, saranno regolate dalla Commissione delle riparazioni, a cui il Governo tedesco fornirà tutte le informazioni necessarie e tutte le altre facilitazioni da essa richieste.

Paragrafo V. — Le materie coloranti e prodotti chimici farmaceutici di cui al presente allegato, comprendono tutti i coloranti e tutti i prodotti chimico-farmaceutici sintetici, nonchè tutti i prodotti intermedi ed altri, impiegati nelle industrie relative, e fabbricati per la vendita.

Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente alla scorza di China-China e ai sali di chinino.

ALLEGATO VII.

La Germania rinuncia a suo nome ed a nome dei suoi nazionali, a favore delle principali Potenze alleate e associate, ad ogni diritto, titolo o privilegio, di qualsivoglia natura, sui cavi o porzioni di cavi seguenti:

Emden-Vigo: dal passo di Calais al largo di Vigo;

Emden-Brest: dal largo di Cherbourg a Brest;

Emden-Teneriffa: dal largo di Dunkerque al largo di Teneriffa;

Emden-Azzorre (1): dal passo di Calais a Fayal;

Emden-Azzorre (2): dal passo di Calais a Fayal;

Azzorre-New York (1): da Fayal a New York;

Azzorre-New York (2): da Fayal alla longitudine di New York;

Teneriffa-Monrovia: dal largo di Teneriffa al largo di Monrovia;

Monrovia-Lome:

dal punto definito: lat. 2° 30' nord; long. 7° 40' ovest Greenwich;

dal punto definito: lat. 2° 20' nord; long. 5° 30' ovest Greenwich;

e dal punto definito: lat. 3° 48' nord; long. 0° 00' fino a Lome.

Lome-Duala: da Lome a Duala;

Monrovia-Pernambuco: dal largo di Monrovia al largo di Pernambuco;

Costantinopoli-Costanza: da Costantinopoli a Costanza;

Yap-Shang-Hai, Yap-Guam e Yap-Medano (Isole Celèbes): dall'isola Yap a Shang-Hai, dall'isola Yap all'isola Guam e dall'isola Yap a Medano.

Il valore di questi cavi o delle loro parti, per quanto essi costituiscano delle proprietà private, calcolate sulla base dei prezzi di getto, e diminuiti di una percentuale conveniente per deprezzamento, sarà portato a credito della Germania nel conto delle riparazioni.

CAPITOLO II.

Disposizioni particolari.

Art. 245. — Entro i mesi che seguiranno l'entrata in vigore del Trattato, il Governo tedesco dovrà restituire al Governo francese i trofei, archivi, ricordi storici ed opere d'arte sottratte alla Francia, dalle autorità tedesche durante la guerra 1870-71 e durante l'ultima guerra, in base alla distinta che sarà presentata dal Governo francese, e particolarmente: le bandiere francesi prese durante la guerra 1870-71, tutte le carte politiche prese dalle autorità tedesche il 10 ottobre 1870, al Castello di Cernay presso Brunoy (Seine-Oise), che allora appartenevano a M. Rouher, antico ministro di Stato.

Art. 246. — Entro i sei mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, la Germania dovrà restituire a Sua Maestà il Re dell'Hedjaz, il Corano originale che apparteneva al califfo Osmanet, sottratto a Medina dalle autorità turche per offrirlo all'ex-imperatore Guglielmo II.

Il teschio del Sultano Makaoua, sottratto dal protettorato tedesco dell'Africa orientale, e trasportato in Germania sarà entro lo stesso termine rimesso dalla Germania al Governo di Sua Maestà Britannica.

La consegna di questi oggetti sarà effettuata nel luogo ed alle condizioni che fisseranno i Governi a cui spetta la restituzione.

Art. 247. — La Germania si impegna a fornire all'Università di Lovanio, entro i tre mesi che seguiranno la richiesta che le sarà fatta dall'intermediario della Commissione delle riparazioni, i manoscritti, gli incunabuli, i libri, gli stampati, le carte e gli oggetti di collezione, corrispondenti in numero e valore, a oggetti simili distrutti dall'incendio provocato dalla Germania alla Biblioteca di Lovanio.

Tutti i particolari saranno forniti a questo riguardo dalla Commissione delle riparazioni.

La Germania si impegna a rimettere al Belgio, per mezzo della Commissione delle riparazioni, entro i sei mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, e allo scopo di permettergli la ricostituzione di queste due grandi opere d'arte:

1°) i fogli del Trittico, dell'*Agnello mistico*, dipinto dai Fratelli Van Dick, che in altri tempi trovavasi nella chiesa di Saint-Bavon a Gand e che trovasi attualmente al Museo di Berlino;

2°) i fogli del Trittico della *Cena*, dipinto da Dierichk-Bouts, che in altri tempi trovavasi nella chiesa di Saint-Pierre, a Lovanio, e di cui due trovansi attualmente al Museo di Berlino, e l'altro all'antica Pinacoteca di Monaco.

PARTE NONA
Clausole finanziarie.

Art. 248. — Riserva fatta delle deroghe che potrebbero essere accordate dalla Commissione delle riparazioni, si stabilisce un privilegio di prim'ordine su tutti i beni dell'Impero e degli Stati tedeschi, per l'esecuzione delle riparazioni e di altri oneri risultanti dal presente Trattato e da tutti gli altri trattati e convenzioni complementari, o dagli accordi conclusi fra la Germania e le Potenze alleate e associate, durante l'armistizio e i suoi prolungamenti.

Fino al 1° maggio 1921, il Governo tedesco non potrà nè esportare, nè disporre di oro, nè autorizzare che l'oro sia esportato, o che di esso si disponga, senza autorizzazione preventiva delle Potenze alleate e associate, rappresentate dalla Commissione delle riparazioni.

Art. 249. — Il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati, nei territori tedeschi occupati, sarà a carico della Germania, dalla firma dell'armistizio dell'11 novembre 1918, compresa la sussistenza degli uomini e animali, l'alloggiamento e accantonamento, il soldo e gli accessori, i trattamenti e salari, i dormitori, il riscaldamento, l'illuminazione, l'abbigliamento, l'equipaggiamento, l'attrezzamento, l'armamento e il materiale rotabile, i servizi d'aereonautica, la cura dei malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di qualsiasi natura, per ferrovia, linee marittime o fluviali, autocarri, automobili, ecc., le comunicazioni e corrispondenze ed in generale tutti i servizi amministrativi e tecnici necessari per la condotta delle truppe, il mantenimento dei loro effettivi e della loro potenza militare.

Il rimborso di tutte le spese rientranti nelle categorie sopraccennate, per quanto esse corrispondano a incette o requisizioni effettuate dai governi alleati e associati sul territorio occupato, sarà pagato in marchi al cambio corrente o accettato dal Governo tedesco, ai Governi alleati e associati.

Tutte le altre spese, sopra enumerate, saranno rimborsate in marchi oro.

Art. 250. — La Germania conferma la resa di tutto il materiale da essa consegnato alle Potenze alleate e associate, per l'esecuzione dell'armistizio dell'11 novembre 1918 e di tutte le condizioni di armistizio ulteriori e riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate su questo materiale.

Sarà portato a credito del Governo tedesco, deducendolo dalle somme dovute, per riparazioni, alle Potenze alleate e associate, il valore stimato dalla Commissione delle riparazioni, previsto nell'art. 233, Parte VIII (Riparazioni) del presente Trattato, del materiale consegnato in conformità dell'art. 7 dell'armistizio 11 novembre 1918 o dell'art. 3 dell'armistizio del 16 gennaio 1919, e qualsiasi altro materiale consegnato in esecuzione dell'armistizio 11 novembre e di tutte le convenzioni d'armistizio ulteriori, ove la Commissione delle riparazioni giudichi che mancando il carattere militare, il valore deve essere portato a credito del Governo tedesco.

Non si accrediterà il Governo tedesco dei beni appartenenti ai Governi alleati e associati o loro sudditi, che siano stati resi o consegnati per l'esecuzione delle convenzioni d'armistizio.

Art. 251. — Il privilegio stabilito dall'art. 248, si eserciterà nell'ordine seguente, salvo la riserva di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo:

a) costo delle armate di occupazione, quale è definito dall'art. 249, durante l'armistizio e suoi prolungamenti;

b) costo di tutte le armate di occupazione, definito all'art. 249, dopo l'entrata in vigore del presente Trattato;

c) ammontare delle riparazioni esposte nel presente Trattato o nei trattati e convenzioni complementari;

d) tutti gli altri oneri incombenti alla Germania in virtù delle convenzioni d'armistizio, del presente Trattato, o dei trattati e convenzioni complementari.

Il pagamento del vettovagliamento della Germania, in derrate alimentari e in materie prime e tutti gli altri pagamenti da effettuarsi dalla Germania, nella misura in cui i Governi alleati e associati li avranno giudicati necessari per permettere alla Germania di far fronte ai suoi obblighi riparatori, avranno la precedenza, nella misura ed alle condizioni che sono state o potranno essere stabilite dai Governi alleati e associati.

Ara. 252. — Le precedenti disposizioni non portano alcun pregiudizio al diritto di ciascuna

Potenza alleata o associata, di disporre degli averi e delle proprietà nemiche che si trovano sotto la loro giurisdizione, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 253. — Queste disposizioni non possono in alcun modo influire sui pegni o ipoteche regolarmente costituite a vantaggio delle Potenze alleate e associate, o dei loro sudditi, dall'Impero o dagli Stati tedeschi, o dai sudditi tedeschi, sui beni e entrate di loro pertinenza, in ogni caso in cui la costituzione di questi pegni o ipoteche fosse anteriore all'effettivo stato di guerra, fra ciascuno dei Governi alleati e associati, e il Governo tedesco.

Art. 254. — Le Potenze a cui vengono ceduti i territori tedeschi dovranno, con riserva delle disposizioni dell'art. 225, assumersi il pagamento di:

1°) una parte del debito dell'impero tedesco, quale esso era costituito il 1° agosto 1914, calcolato in base alla media dei tre anni finanziari 1911, 1912 e 1913, e desunto dalla relazione esistente fra tale categoria di entrate nel territorio ceduto e le entrate corrispondenti della totalità dell'Impero tedesco, che verrà designata dalla Commissione delle riparazioni, siccome offrente la misura delle rispettive facoltà di pagamento dei territori ceduti;

2°) una parte del debito, quale esisteva il 1° agosto 1914, dello Stato tedesco a cui apparteneva il territorio ceduto e calcolato in base al principio sopra esposto.

Queste parti verranno determinate dalla Commissione delle riparazioni.

Il modo di esecuzione dell'obbligo così assunto sarà fissato dalla Commissione. Potrà assumere a vicenda in capitale e interessi, fra l'altro, la forma seguente:

Il Governo cessionario, assumerà gli obblighi della Germania riguardanti il debito tedesco di cui sono portatori i propri nazionali. Ma nel caso in cui il sistema adottato implicasse dei pagamenti da effettuarsi al Governo tedesco, detti pagamenti saranno trasferiti alla Commissione delle riparazioni in conto delle somme dovute per riparazione, per tutto il tempo in cui la Germania resterà debitrice di questo onere o di qualsiasi saldo.

Art. 255. — 1°) A titolo di deroga dalle stipulazioni precedenti e pel fatto che la Germania rifiutò nel 1871 di prendere a suo carico qualsiasi porzione del debito francese, la Francia sarà esonerata, per ciò che riguarda l'Alsazio Lorena, da qualsiasi pagamento previsto dall'art. 253.

2°) Per ciò che riguarda la Polonia, la frazione di debito di cui la Commissione stabilirà avere origine per le misure prese dai Governi tedesco e prussiano, per la colonizzazione tedesca della Polonia, sarà esclusa dalla attribuzione di cui all'art. 254.

3°) Per ciò che riguarda tutti i territori ceduti che non siano l'Alsazia Lorena, la frazione del debito dell'Impero e degli Stati tedeschi, di cui la Commissione delle riparazioni giudichi che essa corrisponde a spese effettuate dall'Impero o Stati tedeschi per i beni e proprietà di cui all'art. 256, sarà esclusa dall'attribuzione di cui all'art. 254.

Art. 256. — Le Potenze cessionarie dei territori tedeschi acquisteranno tutti i beni e proprietà appartenenti all'Impero o agli Stati tedeschi, situate in questi territori.

Il valore di questi acquisti sarà fissato dalla Commissione delle riparazioni e pagato dallo Stato cessionario alla Commissione stessa, perchè sia accreditata al Governo tedesco nel conto delle riparazioni.

Ai sensi del presente articolo, i beni e proprietà dell'Impero e degli Stati tedeschi comprenderanno tutte le proprietà della Corona, dell'Impero, degli Stati tedeschi e dei beni privati dell'ex Imperatore della Germania e altre persone reali.

Avuto riguardo alle condizioni in cui l'Alsazia Lorena fu ceduta alla Francia il 1871, la Francia sarà esonerata per ciò che riguarda l'Alsazia-Lorena, da qualsiasi pagamento o debito verso la Germania per il valore dei beni e proprietà appartenenti all'Impero o a gli Stati tedeschi e situati in Alsazia-Lorena, di cui al presente articolo.

Il Belgio sarà pure esonerato da qualsiasi pagamento o debito verso la Germania per il valore dei beni e proprietà appartenenti all'Impero o Stati tedeschi, e situati sui territori acquisiti dal Belgio in virtù del presente Trattato.

Art. 257. — Trattandosi di antichi territori tedeschi, comprese le Colonie, protettorati e dipendenze, amministrate da mandatari di cui all'art. 22 della parte I (Società delle Nazioni), nè il territorio, nè la potenza mandataria, si as-

sumeranno alcuna parte del debito dell'impero o degli Stati tedeschi.

Tutti i beni e proprietà appartenenti all'Impero e agli Stati tedeschi e situate su questi territori saranno trasferite coi territori alla potenza mandataria, considerata in questa sua qualità; e nessun pagamento sarà effettuato, nè alcuna somma portata a credito di detti Governi per il fatto di questo trasferimento.

A sensi del presente articolo, i beni e proprietà dell'Impero e degli Stati tedeschi saranno considerati come comprendenti tutte le proprietà della Corona, dell'Impero, degli Stati e i beni privati dell'ex imperatore tedesco ed altri personaggi reali.

Art. 258. — La Germania rinuncia a qualsiasi rappresentanza o partecipazione che i Trattati, convenzioni o accordi di qualsiasi natura, conferivano a lei e ai suoi sudditi nella amministrazione e controllo delle Commissioni, agenzie e banche finanziarie ed economiche internazionali di controllo o di gestione, che funzionassero in uno qualsiasi degli Stati alleati e associati, in Austria, in Ungheria, in Bulgaria, o in Turchia, o nei possedimenti e dipendenze degli Stati suddetti, nonchè nell'antico Impero russo.

Art. 259. — I. - La Germania si impegna a trasferire entro il termine di un mese, dall'entrata in vigore del presente Trattato, e alle autorità che potranno essere designate dalle principali Potenze alleate e associate, la somma in oro depositata alla Banca del regno (Reichsbank) a nome del Consiglio d'amministrazione del debito pubblico ottomano, siccome garanzia della prima emissione dei biglietti-moneta del Governo turco.

II. - La Germania riconosce il suo impegno a effettuare annualmente, per un periodo di dodici anni, i pagamenti in oro stipulati sui buoni del tesoro tedesco, depositati in varie epoche, a nome del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano, a titolo di garanzia della seconda emissione dei biglietti del Governo turco e delle emissioni ulteriori.

III. - La Germania si impegna a trasferire, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, alle autorità, che potranno essere designate dalle principali potenze alleate e associate, il deposito d'oro costituito alla Reichsbank a titolo di contro partita del reliquato d'anticipo in oro consentito il 5 maggio 1915 dal Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano al Governo imperiale ottomano.

IV. - La Germania si impegna a trasferire alle principali Potenze alleate e associate, i diritti ch'essa potesse avere sulle somme in oro e argento da essa trasmesse al ministero turco delle finanze nel novembre del 1918, a titolo di fondi per il pagamento scadente nel maggio 1919, per il servizio del prestito interno turco.

V. - La Germania si impegna a trasferire entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, alle principali Potenze alleate e associate, tutte le somme in oro trasferite alla Germania o ai suoi sudditi a titolo di pegno o di collaterale, in occasione dei prestiti fatti dalla Germania o suoi sudditi al Governo austro-ungarico.

VI. - La Germania conferma la sua rinuncia prevista nella Convenzione d'armistizio dell'11 novembre 1918, al beneficio di tutte le stipulazioni inserite nei trattati di Bucarest e di Brest-Litowsk, senza che sia portato pregiudizio all'art. 292, parte X (Clàusole economiche).

Essa si impegna a trasferire rispettivamente alla Rumania, o alle principali Potenze alleate e associate, tutti gli istrumenti monetari, e specialmente valori e istrumenti negoziabili, o prodotti, che essa ha ricevuto in esecuzione di detti trattati.

VII. - Specialmente le somme e istrumenti monetari, valori e prodotti di qualsiasi natura che devono essere consegnati, pagati o trasferiti in virtù del presente articolo, verranno impiegati dalle principali Potenze alleate e associate, seguendo modalità che verranno ulteriormente determinate da dette potenze.

Art. 260. — Senza pregiudicare la rinuncia della Germania, fatta in virtù del presente Trattato, a diritti che le appartenevano o appartenenti a suoi nazionali, la Commissione delle Riparazioni potrà, entro il termine di un anno, a contare dall'entrata in vigore del Trattato, esigere che la Germania acquisti tutti i diritti o interessi dei sudditi tedeschi in tutte le imprese di utilità pubblica e in tutte le concessioni in Russia, Cina, Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia, nei possedimenti e dipendenze di questi Stati o in territorio che avendo appartenuto alla Germania o suoi alleati, deve essere ceduto o amministrato da un mandatario, in virtù del presente Trattato; il Governo tedesco do-

vrà d'altra parte, entro il termine di sei mesi, dalla data della domanda, trasferire alla Commissione delle Riparazioni, la totalità di questi diritti e interessi, e di tutti i diritti e interessi che la Germania potesse essa stessa possedere.

La Germana subirà l'onere di indennizzare i suoi sudditi così spossessati e la Commissione delle Riparazioni, porterà a credito della Germania, nel conto delle somme dovute per riparazioni, le somme corrispondenti al valore dei diritti e interessi trasferiti, quale sarà fissato dalla Commissione delle Riparazioni. Il Governo tedesco entro un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, dovrà comunicare alla Commissione delle Riparazioni, la distinta di tutti gli interessi in questione, che essi siano acquisiti, eventuali, o non ancora esercitati e rinuncierà a favore delle Potenze alleate e associate, a suo nome e à nome dei suoi sudditi, a tutti i diritti e interessi di cui sopra che non saranno stati citati in detta distinta.

Art. 261. — La Germania s'impegna a trasferire alle Potenze alleate e associate, tutti i suoi crediti sull'Austria-Ungheria, Bulgaria e la Turchia, e precipuamente quelli che risultano o risulteranno di sua pertinenza per l'esecuzione di impegni da lei presi verso queste Potenze durante la guerra.

Art. 262. — Ogni obbligo della Germania di pagare, specie per l'esecuzione del presente Trattato, è espresso in marchi oro, sarà pagabile a scelta dei creditori in lire sterline pagabili a Londra, dollari ora degli S. U. A. pagabili su New York, franchi oro pagabili a Parigi e lire oro pagabili a Roma.

Ai fini del presente articolo si conviene che le monete oro di cui sopra siano del peso e titolo legalmente stabilito al 1° gennaio 1914 per ciascuna di esse.

Art. 263. — La Germania garantisce al Governo brasiliano il rimborso e gli interessi del 5 %, dal giorno del deposito, di tutte le somme depositate alla Banca Bleichroeder a Berlino, provenienti dalla vendita forzata dei caffè, appartenenti allo Stato di San Paolo nei porti di Amburgo, Anversa e Trieste. La Germania, essendosi opposta in tempo utile al trasferimento di dette somme allo Stato di San Paolo, garantisce ugualmente che il rimborso sarà effettuato al cambio del marco al giorno del deposito.

PARTE DECIMA

Clausole economiche

CAPITOLO I.

Relazioni commerciali.

I - Regolamenti, Tasse e Restrizioni Doganali.

Art. 264. — La Germania si impegna a non sottoporre le merci, prodotti naturali o manufatti da uno qualsiasi degli Stati alleati o associati, importate sul territorio tedesco, in qualunque posto esse arrivino, a diritti od oneri, comprese le imposte interne e simili, più elevate che non quelle a cui sono sottoposte le stesse merci, prodotti naturali o manufatti, di qualunque altro Stato o paese straniero.

La Germania non manterrà e non imporrà alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul territorio tedesco, di merci, prodotti naturali o manufatti, d'uno qualsiasi degli Stati alleati e associati, qualunque sia il luogo di provenienza, ove detta proibizione o restrizione non si estenda anche all'importazione delle stesse merci, prodotti naturali o manufatti, d'uno qualunque di detti Stati o altro paese straniero qualsiasi.

Art. 265. — La Germania si impegna inoltre a non stabilire per ciò che riguarda il regime delle importazioni, differenza alcuna a detrimento del commercio d'uno qualsiasi degli Stati alleati o associati, nei confronti con uno qualsiasi di detti Stati o con un altro paese straniero qualsiasi, sia pure con mezzi indiretti come quelli risultanti dai regolamenti e dalla procedura doganale, dai metodi di verifiche od analisi, dalle condizioni di pagamenti di diritti, dai metodi di classificazioni o interpretazione delle tariffe e dell'esercizio dei monopoli.

Art. 266. — Per ciò che riguarda l'esportazione, la Germania è autorizzata a non sottoporre le merci, prodotti naturali o manufatti, esportati dal territorio tedesco, verso i territori d'uno qualunque degli Stati alleati e associati, a diritti ed oneri, comprese le imposte interne, diverse o più elevate di quelle pagate per le stesse merci esportate verso un altro di detti Stati o verso un paese straniero qualsiasi.

La Germania non manterrà nè imporrà al-

cun divieto o restrizione all'esportazione di qualsiasi merce spedita dal territorio tedesco verso uno qualsiasi degli Stati alleati e associati, che non si estenda ugualmente all'esportazione delle stesse merci, prodotti naturali o manufatti, spediti verso uno qualsiasi di detti Stati, o verso qualsiasi altro paese straniero.

Art. 267. — Qualsiasi favore, immunità, o privilegio riguardante l'importazione, l'esportazione o il transito di merci, che fosse concesso dalla Germania a uno qualsiasi degli Stati alleati e associati, o a qualsiasi altro paese straniero, sarà simultaneamente e incondizionatamente, senza che occorra farne richiesta, e senza che formi oggetto di compenso, esteso a tutti gli Stati alleati e associati.

Art. 268. — Le disposizioni degli articoli dal 264 al 267 del presente Capitolo e dell'art. 223 della Parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente Trattato, saranno oggetto delle seguenti eccezioni:

a) Durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato, i prodotti naturali o manufatti di origine e provenienza dei territori Alsaziano Lorenesi riuniti alla Francia, saranno ricevuti all'entrata in territorio doganale tedesco, in franchigia di ogni diritto di dogana.

Il Governo francese si riserva di fissare ogni anno per decreto notificato al Governo tedesco, la natura e quantità dei prodotti che godranno di questa franchigia.

Le quantità di ciascun prodotto che potranno essere così inviate annualmente in Germania non potranno sorpassare la media annuale delle quantità inviate nel corso degli anni 1911 al 1913.

Inoltre, e per il periodo sopracitato, il Governo tedesco si impegna a lasciar liberamente uscire dalla Germania e a lasciarvi nuovamente importare, in franchigia di qualsiasi diritto di dogana od altro onere, comprese le imposte interne: i filati, tessuti e altre materie di prodotti tessili di qualsiasi natura, e di qualsiasi Stato, che dalla Germania fossero inviati nei territori dell'Alsazia Lorena, per subirvi operazioni di finimento, di qualsiasi natura come: candeggio, tintura, stampa, mercerizzazione, gasatura, torcitura o appretto.

b) Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti naturali o manufatti di origine e provenienza dei territori polacchi già appartenenti prima della guerra alla Germania, saranno ricevuti, alla loro entrata sul territorio doganale tedesco, in franchigia di ogni diritto doganale.

Il Governo polacco si riserva di fissare ogni anno, mediante decreto notificato al Governo tedesco, la natura e la quantità dei prodotti che godranno di questa franchigia.

Le quantità di ciascun prodotto che potranno essere così inviate annualmente in Germania, non potranno sorpassare la media annuale delle quantità inviate nel corso degli anni 1911, 1912 e 1913.

c) Le Potenze alleate e associate si riservano la facoltà di imporre alla Germania l'obbligo di ricevere in franchigia di qualsiasi diritto doganale all'entrata in territorio doganale tedesco, i prodotti naturali e manufatti originari, e provenienti dal Granducato di Lussemburgo, e ciò per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La natura e la quantità dei prodotti che godranno di questo regime saranno oggetto di notifica annuale al Governo tedesco.

Le quantità di ciascun prodotto che potranno essere inviate annualmente in Germania, non potranno sorpassare la media annuale delle quantità inviate nel corso degli anni 1911, 1912 e 1913.

Art. 269. — Per un periodo di sei mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, le tasse imposte dalla Germania, all'importazione delle Potenze alleate e associate, non potranno essere superiori a quelle più favorevoli che erano applicate alle importazioni in Germania, il 31 luglio 1914.

Questa disposizione continuerà ad aver applicazione per un periodo ulteriore di trenta mesi dallo spirare del termine dei primi sei mesi, esclusivamente per i prodotti compresi nella prima categoria, sezione A della tariffa doganale tedesca del 25 dicembre 1902, che godevano al 31 luglio 1914, di diritti convenzionali in virtù di trattati colle Potenze alleate e associate, più qualsiasi specie di vino e olio vegetale, seta artificiale, lana lavata o sgrassata, che non siano state oggetto di convenzioni speciali prima del 31 luglio 1914.

Art. 270. — Le Potenze alleate e associate nel caso in cui questi provvedimenti sembrassero loro necessari per salvaguardare gli interessi

economici della popolazione dei territori tedeschi occupati dalle loro truppe, si riservano di applicare a questi territori un regime doganale speciale, sia alle importazioni che alle esportazioni.

II. - Trattamento della navigazione.

Art. 271. — Per ciò che riguarda la pesca, cabotaggio e il rimorchio marittimo, le navi e battelli delle Potenze alleate e associate godranno nelle acque territoriali tedesche, del trattamento che sarà accordato alle navi e battelli della nazione più favorita.

Art. 272. — La Germania consente, che nonostante tutte le stipulazioni contratte contenute nelle convenzioni relative alla pesca e al traffico dei liquori nel Mare del Nord, tutti i diritti d'ispezione, quando si tratti di battelli da pesca delle potenze alleate, siano unicamente esercitate da navi appartenenti a queste potenze.

Art. 273. — Nel caso di navi delle potenze alleate e associate, tutti i certificati e documenti attinenti alle navi e battelli che erano riconosciuti validi dalla Germania prima della guerra, o che potranno in seguito essere riconosciuti validi dai principali Stati marittimi, saranno riconosciuti dalla Germania validi ed equivalenti ai certificati corrispondenti rilasciati a navi e battelli tedeschi.

Nello stesso modo saranno riconosciuti i certificati e documenti rilasciati alle loro navi e battelli dai nuovi Stati, abbiano essi o no un litorale marittimo, alla condizione che questi documenti e certificati siano rilasciati in conformità degli usi generalmente praticati dai principali Stati marittimi.

Le alte Potenze contraenti sono concordi nel riconoscere la bandiera di tutte le navi delle Potenze alleate e associate che non hanno litorale marittimo, quando esse siano registrate in un luogo unico determinato e situato sul suo territorio; questo luogo sostituirà, per dette navi, il porto di registrazione.

III. - Concorrenza sleale.

Art. 274. — La Germania s'impegna a prendere tutti i provvedimenti legislativi o amministrativi necessari per garantire i prodotti naturali o manufatti originari di una qualsiasi delle Potenze alleate o associate contro qualsiasi forma di concorrenza sleale negli atti commerciali.

La Germania s'obbliga a reprimere ed a proibire, colla confisca e con tutte le altre sanzioni appropriate, l' importazione e l' esportazione, nonchè la fabbricazione, la circolazione, la vendita e la messa in vendita all'interno, di tutti i prodotti o merci recanti direttamente, o sul loro imballaggio esterno, marchi, nomi, iscrizioni o segni di qualsiasi natura riferentisi direttamente o indirettamente a false indicazioni sull'origine, la specie, natura o qualità specifiche di questi prodotti o merci.

Art. 275. — La Germania, alla condizione di reciprocità, s'obbliga a conformarsi alle leggi e alle decisioni amministrative, o giudiziarie prese conformemente alle leggi in vigore in un Paese alleato o associato e regolarmente notificato alla Germania dalle autorità competenti, determinanti o regolanti il diritto a una denominazione regionale, dei vini o alcoolici prodotti nel paese a cui la regione appartiene, o le condizioni a cui l'impiego d'una denominazione regionale può essere autorizzata; l'importazione, l'esportazione nonchè la fabbricazione, la circolazione e la vendita o la messa in vendita dei prodotti o merci portanti delle denominazioni regionali contrarie alle legge o decisioni succitate saranno dalla Germania proibite e represse mediante i provvedimenti prescritti al precedente articolo.

IV. - Trattamento dei sudditi delle Potenze alleate e associate.

Art. 276. — La Germania s'impegna:

a) a non imporre ai sudditi delle potenze alleate o associate, per ciò che riguarda l'esercizio di arti, professioni, commercio e industrie, alcuna esclusione che non sia ugualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione;

b) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate ad alcuna norma o restrizione, per ciò che riguarda i diritti di cui alla lettera *a*), che potrebbero portare direttamente o indirettamente pregiudizio alle stipulazioni di detto paragrafo, o che sarebbero diverse o più svantaggiose di quelle che si applicano agli stranieri sudditi della Nazione più favorita;

c) a non sottoporre i sudditi delle potenze alleate e associate, nei loro beni, diritti o interessi, comprese le società o associazioni in cui

essi sono interessati, ad alcun onere, tassa, imposta diretta o indiretta diversa o più elevata di quella che è o potrebbe essere imposta ai suoi sudditi o ai loro beni, diritti o interessi;

d) a non imporre ai sudditi di una qualsiasi delle Potenze alleate e associate una restrizione qualsivoglia che non era applicabile ai sudditi di queste potenze al 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia ugualmente imposta ai suoi nazionali.

Art. 277. — I sudditi delle Potenze alleate o associate, godranno in territorio tedesco, d'una costante protezione della loro persona, dei loro beni, diritti e interessi e avranno libero accesso ai Tribunali.

Art. 278. — La Germania s'impegna a riconoscere la nuova nazionalità che sia acquisita o che lo sarebbe stato da parte dei suoi sudditi, secondo le leggi delle potenze alleate o associate e in conformità delle decisioni delle autorità competenti di queste Potenze, sia mediante il sistema della naturalizzazione, sia per effetto d'una clausola di trattato e a svincolare, sotto tutti gli aspetti, questi sudditi da qualsiasi gravame di fronte al loro paese d'origine, per tale acquisto di nuova nazionalità.

Art. 279. — Le Potenze alleate e associate potranno nominare dei Consoli generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari nelle città e porti della Germania. La Germania s'impegna ad approvare la nomina di questi Consoli generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari i cui nomi le vengano notificati ed ammetterli all'esercizio delle loro funzioni conformemente alle norme e usi abituali.

V. - Clausole generali.

Art. 280. — Gli obblighi imposti alla Germania dal capitolo I ed agli articoli 271-272 del capitolo II di cui sopra, cesseranno d'essere in vigore 5 anni dopo dell'entrata in vigore del presente Trattato, a meno che dal testo non risulti il contrario e che il Consiglio della Società delle Nazioni decida 12 mesi almeno prima dello spirare di detto periodo, che questi obblighi siano mantenuti per un periodo seguente con o senza emendamento.

L'art. 276 del capitolo IV, dopo detto periodo, resterà in vigore di 5 anni con o senza modifica, per il periodo, se ve ne sarà uno, che fisserà la maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni e che non potrà oltrepassare i 5 anni.

Art. 281. — Se il Governo tedesco si dedica al commercio internazionale, esso non avrà, sotto questo rapporto nè sarà considerato detentore di alcun diritto, privilegio o immunità della sovranità.

CAPITOLO II.

Trattati.

Art. 282. — L'entrata in vigore del presente Trattato, riserva fatta per le disposizioni che vi sono contenute; i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali, di carattere economico o tecnico qui appresso enumerati, e citati agli articoli seguenti, saranno applicati soltanto fra la Germania e le Potenze alleate e associate che ne costituiscono parte.

1.° - Convenzioni del 14 marzo 1884, del 1° dicembre 1886 e del 23 marzo 1887 e protocollo di chiusura del 7 luglio 1887, relativi alla protezione dei cavi sottomarini;

2.° - Convenzione dell'11 ottobre 1909, relativa alla circolazione internazionale delle automobili;

3.° - Accordo del 15 maggio 1886, relativo ai sigilli di piombo dei vagoni soggetti a dogana e protocollo del 18 maggio 1907;

4.° - Accordo del 15 maggio 1886 relativi all'unità tecnica delle ferrovie;

5.° - Convenzione del 5 luglio 1890, relativa alla pubblicazione delle tariffe doganali e all'organizzazione di un Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali;

6.° - Convenzione del 31 dicembre 1913 relativa all'unificazione delle statistiche commerciali;

7.° - Convenzione del 25 aprile 1907 relativa all'elevazione delle tariffe doganali ottomane;

8.° - Convenzione del 14 marzo 1857, relativa al riscatto dei diritti di pesatura del Sund e del Belt;

9.° - Convenzione del 22 luglio 1861 relativo al riscatto dei diritti di pedaggio sull'Elba;

10.° - Convenzione del 16 luglio 1863 relativa al diritto di pedaggio sull'Escaut;

11.° - Convenzione del 29 ottobre 1888 relativo allo stabilimento del regime definitivo destinato a garantire il libero uso del Canale di Suez;

12.° - Convenzione del 23 settembre 1910 relativo all'unificazione di certe regole in materia d'abbordaggio, assistenza e salvataggio marittimo;

13.° - Convenzione del 31 dicembre 1904 relativa alla dispensa dai diritti e tasse delle navi ospedale nei porti;

14.° - Convenzione del 4 febbraio 1888 relativa alla stazzatura dei battelli di navigazione interna;

15.° - Convenzione del 26 settembre 1906 per la soppressione del lavoro notturno delle donne.

16.° - Convenzione del 26 settembre 1906 per la soppressione dell'impiego di fosforo giallo nella fabbricazione dei fiammiferi;

17.° - Convenzioni del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910 relative alla repressione della tratta delle bianche;

18.° - Convenzione del 4 maggio 1910 relativa alla soppressione delle pubblicazioni pornografiche;

19.° - Convenzioni sanitarie di Parigi e di Venezia del 3 aprile 1894; del 19 marzo 1897 e del 3 dicembre 1903.

20.° - Convenzione del 20 maggio 1875 relativa all'unificazione e al perfezionamento del sistema metrico.

21.° - Convenzione del 29 novembre 1906 relativa all'unificazione della formula dei medicamenti eroici;

22.° - Convenzioni del 16 e 19 novembre, relative alla costruzione di un diapason normale;

23.° - Convenzione del 7 giugno 1905 relativa alla creazione di un'Istituto internazionale e agricolo a Roma;

24.° - Convenzioni del 3 novembre 1881 e 15 aprile 1889 relative ai provvedimenti da prendersi contro la fillossera;

25.° - Convenzione del 19 marzo 1902 relative alla protezione degli uccelli utili all'agricoltura;

26.° - Convenzione del 12 giugno 1902 relativa alla tutela dei minatori.

Art. 283. — Dall'entrata in vigore del presente trattato, le alte parti contraenti applicheranno nuovamente le convenzioni e accordi qui appresso menzionate, per ciò che le riguarda, a condizione che la Germania applichi le stipulazioni particolari contenute nel presente articolo.

Convenzioni postali:

Convenzioni e accordi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna dal 4 luglio 1891 in poi;

Convenzioni e accordi dell'Unione postale firmati a Washington il 15 giugno 1887;

Convenzioni e accordi dell'Unione Postale firmati a Roma il 26 maggio 1906.

Convenzioni telegrafiche:

Convenzioni telegrafiche e internazionali firmate a Pietroburgo il 10-12 luglio 1875;

Regolamenti e tariffe sancite dalla Commissione telegrafica internazionale di Lisbona, dell'11 giugno 1908.

La Germania si impegna a non rifiutare il suo consenso alla conclusione coi nuovi Stati, degli accordi speciali previsti dalle convenzioni e accordi relativi all'Unione Postale universale e all'Unione Telegrafica Internazionale di cui detti nuovi Stati fanno parte o a cui essi aderiranno.

Art. 284. — Dall'entrata in vigore del presente trattato, le alte parti contraenti applicheranno, per ciò che le riguarda, la convenzione radiotelegrafica internazionale del 5 luglio 1912, alla condizione che la Germania applichi le norme provvisorie che le saranno segnalate dalle Potenze alleate e associate.

Se entro i 5 anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, verrà conclusa in sostituzione della convenzione del 5 luglio 1912, una nuova convenzione che regoli le relazioni radiotelegrafiche internazionali, questa nuova convenzione vincolerà la Germania anche nel caso in cui essa rifiuti di partecipare all'elaborazione della convenzione o di sottoscriverla.

Questa nuova convenzione sostituirà anche le norme provvisorie in vigore.

Art. 285. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato, e alte parti contraenti applicheranno, per ciò che le riguarda, e alla condizione stipulata all'art. 272 le convenzioni qui appresso enumerate:

1) Convenzioni del 6 maggio 1882 e del 1° febbraio 1889 per regolare la pesca nel Mare del Nord, fuori delle acque territoriali;

2) Le convenzioni e protocolli del 16 novembre 1887, 14 febbraio 1893 e dell'11 aprile 1884, relative al traffico dei liquori nel Mare del Nord.

Art. 286. — **La convenzione Internazionale di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Washintgon il 2 giugno 1911, l'accordo del 14 a-**

prile 1891 concernente la registrazione internazionale dei Marchi di Fabbrica e di Commercio, l'accordo del 14 aprile 1891 relativo alla repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci e la Convenzione Internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre e completata col protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914, saranno rimesse in vigore e riprenderanno il loro effetto a partire dall'entrata in vigore del presente trattato nella misura limitata soltanto o modificata dalle eccezioni e restrizioni del presente trattato.

Art. 287. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato, le alte parti contraenti applicheranno, per ciò che riguarda, la convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905, relativa alla procedura civile. Tuttavia questa rimessa in vigore resta senza effetto nei confronti della Francia, del Portogallo e della Rumenia.

Art. 288. — I diritti e privilegi speciali accordati alla Germania per l'art. 3 della convenzione del 2 dicembre 1889 relativa alle Isole Samoa, saranno considerati cessati dal 4 agosto 1914.

Art. 289. — Ciascuna delle Potenze alleate o associate ispirandosi a principii generali o a stipulazioni particolari del presente Trattato, notificherà alla Germania le convenzioni bilaterali o i trattati bilaterali di cui esiga la rimessa in vigore nei suoi confronti.

La notifica prevista al presente articolo, sarà fatta direttamente o per l'intermediario di un'altra Potenza. La Germania accuserà ricevimento per iscritto; la data della rientrata in vigore sarà quella della notifica.

Le Potenze alleate o associate s'impegnano fra di loro a non rimettere in vigore che le convenzioni o trattati che sono conformi alle stipulazioni del presente Trattato.

La notifica citerà eventualmente le disposizioni di queste convenzioni o trattati, che non essendo conformi alle stipulazioni del presente Trattato, non saranno considerate come rientranti in vigore. In caso di divergenza di parere, la Società delle Nazioni sarà chiamata a pronunciarsi.

Un termine di 6 mesi, che decorrerà dall'entrata in vigore del presente Trattato, è concesso alle potenze alleate o associate per procedere alla notifica.

Le convenzioni bilaterali e trattati bilaterali che avranno fatto oggetto di tale notifica, saranno solo rimesse in vigore fra le Potenze alleate o associate e la Germania, tutte le altre sono e restano abrogate.

Le norme di cui sopra, sono applicabili a tutte le convenzioni o trattati bilaterali esistenti fra tutte le Potenze alleate o associate firmatarie del presente Trattato e la Germania, anche se dette Potenze alleate o associate non siano state in guerra con essa.

Art. 290. — La Germania riconosce come abrogati per il presente Trattato, tutti i trattati, convenzioni, accordi che essa ha concluso coll'Austria, l'Ungheria, la Bulgaria e la Turchia dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 291. — La Germania si impegna ad assicurare, di pieno diritto, alle Potenze alleate e associate e ai loro sudditi e funzionari, il beneficio di tutti i diritti e vantaggi di qualsiasi natura, ch'essa avesse potuto concedere all'Austria, all'Ungheria, alla Bulgaria o alla Turchia o ai funzionari e sudditi di questi Stati, per trattati, convenzioni o accordi conclusi innanzi al 1° agosto 1914, per tutto il tempo in cui queste convenzioni o trattati resteranno in vigore.

Le potenze alleate o associate si riservano il diritto d'accettare o meno il beneficio di questi diritti o vantaggi.

Art. 292. — La Germania riconosce come abrogati tutti i trattati, convenzioni o accordi ch'essa avesse concluso con la Russia o con ogni Stato del Governo, il cui territorio costituiva anteriormente parte della Russia, così i Trattati colla Romania conclusi innanzi il 1° a-

gosto 1914 o dopo questa data fino all'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 293. — Nel caso in cui dopo il 1° agosto 1914, una Potenza alleata o associata, la Russia o uno Stato del Governo il cui territorio costituiva anteriormente parte della Russia, fosse stata costretta, per occupazione militare o altro mezzo o causa, ad accordare o a far accordare mediante atto di una autorità politica qualunque, concessioni, privilegi e favori di qualsiasi natura alla Germania o a un suddito tedesco, queste concessioni, privilegi e favori sono annullati di pieno diritto col presente Trattato.

Qualsiasi onere o indennità che potesse eventualmente sorgere per questo annullamento non sarà in nessun caso subito dalle potenze alleate e associate nè dalle Potenze, Stati, Governi o autorità pubbliche che il presente articolo svincola dai loro impegni.

Art. 294. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Germania s'impegna a far godere di pieno diritto le Potenze alleate e associate e i loro sudditi, dei diritti e vantaggi di qualsiasi natura ch'essa ha concesso dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del Trattato, per trattati, convenzioni o accordi a Stati non belligeranti o a sudditi di questi Stati, e ciò per tutto il tempo in cui questi Trattati e convenzioni o accordi resteranno in vigore.

Art. 295. — Le Potenze delle Alte parti contraenti, che non avessero ancora firmato, o che avendo firmato, non avessero ancora ratificato la convenzione sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912 sono d'accordo per mettere in vigore questa convenzione e, a tale scopo, per sancire la legislazione necessaria, al più presto possibile o al più tardi entro i 12 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato.

Le Alte parti contraenti convengono inoltre che per quella parte che non avesse ancora ratificato detta convenzione, la ratifica del presente Trattato equivarrà sotto ogni rapporto a quella ratifica e alla firma del protocollo speciale aperto all'Aja in conformità delle risoluzioni della terza Conferenza sull'oppio, tenuta nel 1914, per l'entrata in vigore di detta convenzione.

Il Governo della repubblica francese comunicherà al Governo dei Paesi Bassi una copia certificato, conforme al processo verbale di deposito delle ratifiche del presente Trattato, e inviterà il Governo dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questi documenti come depositi delle ratifiche della convenzione del 23 gennaio 1912 e come firma del protocollo addizionale del 1914.

CAPITOLO III.

Debiti.

Art. 296. — Le seguenti categorie d'obblighi pecuniari saranno regolati per mezzo di Uffici di verifica e di compenso, che saranno istituiti da ciascuna delle Alte parti contraenti, entro un termine di 3 mesi a datare dalla notifica prevista al capoverso che segue:

1) I debiti, esigibili prima della guerra, dovuti dai sudditi d'una delle Parti contraenti residente sul territorio di detta Parte, ai sudditi d'una Potenza avversa residente sul territorio di detta Potenza;

2) I debiti divenuti esigibili durante la guerra, e dovuti ai sudditi d'una delle Potenze contraenti residente sul territorio di questa Potenza e risultanti da transazioni o contratti intercorsi coi sudditi di una Potenza avversa, residenti sul territorio di questa Potenza ove ne sia stata sospesa l'esecuzione parziale o totale per la dichiarazione di guerra;

3) Gli interessi, scaduti durante la guerra e dovuti a un suddito d'una delle Potenze contraenti, di provento dei valori emessi da una Potenza avversa, purchè il pagamento di questi interessi ai sudditi di questa Potenza o ai neutri non sia stato sospeso durante la guerra;

4) I capitali rimborsabili durante la guerra, pagabili ai sudditi d'una delle Potenze contraenti, e rappresentanti i valori emessi da una Potenza avversa, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di questa potenza o ai neutri non sia stato sospeso durante la guerra.

I proventi delle liquidazioni, dei beni, diritti e interessi nemici di cui al Capitolo IV e allegato, saranno presi a carico (in moneta e al cambio previsto qui appresso al capoverso *d*) dagli Uffici di verifica e compensi e da questi alienati nei modi previsti in detto capitolo e allegato.

Le operazioni menzionate nel presente articolo verranno effettuate secondo i principii seguenti e in conformità dell'allegato al presente capitolo:

a) ciascuna delle Alte parti contraenti proi-

birà, dall'entrata in vigore del presente Trattato, qualsiasi pagamento, accettazione di pagamento e in generale qualsiasi comunicazione tra le parti interessate, relativa al regolamento di detti debiti, che non sia per l'intermediario degli Uffici di verifica e compenso su citati;

b) ciascuna delle alte parti contraenti sarà rispettivamente responsabile del pagamento dei citati debiti dei suoi nazionali, salvo il caso in cui il debitore fosse prima della guerra in stato di fallimento, di rovina o d'insolvenza dichiarata, o nel caso in cui il debito fosse dovuto da una società i cui affari siano stati liquidati durante le ostilità in conformità della legislazione eccezionale di guerra. Tuttavia i debiti degli abitanti dei territori invasi o occupati dal nemico prima dell'armistizio, non saranno garantiti dagli Stati di cui fan parte detti territori;

c) Le somme dovute ai sudditi d'una delle Potenze, dai sudditi di una Potenza avversa, saranno portate a debito dell'Ufficio di verifica e compenso del paese debitore e versate al creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo;

d) I debiti saranno pagati o accreditati nella moneta di quella, fra le Potenze alleate o associate (comprese le colonie e protettorati delle Potenze alleate, i domini britannici dell'India) che sarà interessata. Se i debiti dovessero essere regolati con altra moneta, essi saranno pagati o accreditati nella moneta della Potenza alleata o associata interessata (colonie, protettorati, domini britannici o Indie); la conversione sarà fatta al cambio d'ante guerra.

Per l'applicazione di questa disposizione si calcola che il tasso di cambio d'ante guerra sia uguale alla media dei tassi, dei trasferimenti telegrafici della potenza alleata o associata interessata, nel mese precedente immediatamente l'apertura delle ostilità, fra detta Potenza interessata e la Germania.

Nel caso in cui un contratto stipulasse espressamente un tasso fisso di cambio, per la conversione della moneta in cui è espressa l'obbligazione in moneta della potenza alleata o associata interessata, la disposizione di cui sopra relativa al cambio non sarà applicabile.

Per ciò che riguarda le nuove Potenze create, la moneta di pagamento o il cambio applicabile alle somme da pagare o da accreditare, saranno fissati dalla Commissione delle riparazioni prevista alla parte VIII (riparazioni).

e) le prescrizioni del presente articolo e dell'unito allegato non si applicheranno fra la Germania da una parte, e una qualsiasi delle potenze alleate o associate, loro colonie e paesi di protettorato o uno qualsiasi dei domini britannici o l'India dall'altra, a meno che, entro un termine di 6 mesi, dall'entrata in vigore del presente Trattato non sia stata data alla Germania notifica a tale effetto, dal Governo della Potenza alleata o associata, dal dominio britannico o dall'India a seconda del caso;

f) le Potenze alleate e associate che hanno aderito al presente articolo e all'unito allegato potranno fra di loro convenire di applicarli ai loro sudditi rispettivi, stabiliti sul loro territorio per ciò che riguarda i rapporti fra questi sudditi e sudditi tedeschi. In questo caso i pagamenti effettuati per la presente disposizione faranno oggetto di regolamento fra gli Uffici di verifica e compenso, alleati e associati, interessati.

ALLEGATO.

Paragrafo I. — Ciascuna delle Alte parti contraenti, fonderà entro il termine di 3 mesi dalla notifica prevista all'art. 296 lettera *e*) un « Ufficio di verifica e compensi » per il ricupero e il pagamento dei debiti nemici.

Potranno essere fondati degli uffici locali in una parte del territorio delle Alte parti contraenti. Questi uffici agiranno su questi territori come gli uffici centrali, ma i rapporti con l'ufficio stabilito nel paese avversario saranno tenuti per il tramite dell'ufficio centrale.

Paragrafo II. — Nel presente allegato sono designati con la denominazione « debiti nemici » gli obblighi pecuniari citati al I paragrafo dell'art. 296; « debitori nemici » le persone che devono queste somme; « creditori nemici » le persone a cui esse sono dovute; « ufficio creditore » l'ufficio di verifica e compenso funzionante nel paese del creditore e « ufficio debitore » quello funzionante nel paese del debitore.

Paragrafo III. — Le Alte Potenze contraenti determinano le infrazioni alle disposizioni della lettera *a*) dell'art. 297, colpendole con le pene previste nelle loro leggi riguardanti il commercio col nemico, esse impediranno pure sul territorio loro qualsiasi azione giudiziaria relativa al pagamento di detti debiti, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Paragrafo IV. — La garanzia governativa prevista al N. 4 *b*) dell'art. 296 si applica nel caso in cui il ricupero non possa essere effettuato, per qualsivoglia causa; salvo il caso in cui, secondo la legislazione del paese debitore, il debito fosse prescritto al momento della dichiarazione di guerra oppure che in quel momento il debitore fosse in istato di fallimento, rovina o stato di dichiarata insolvenza o il caso in cui il debito fosse dovuto da una società i cui affari siano stati liquidati in conformità della legislazione eccezionale di guerra.

In questo caso, la procedura prevista dal presente regolamento s'applicherà al pagamento delle ripartizioni.

Le parole «in fallimento» «rovina» mirano all'applicazione delle leggi che prevedono queste situazioni giuridiche; l'espressione «stato di insolvenza dichiarata» ha il significato del diritto inglese.

Paragrafo V. — I creditori notificheranno all'ufficio creditore, nel termine di 6 mesi a datare dalla sua fondazione, i debiti che sono loro dovuti e forniranno a questo ufficio tutti i documenti e ragguagli che saranno loro chiesti.

Le alte parti contraenti prenderanno tutti i provvedimenti utili per procedere contro o per comporre tutte le collusioni che potessero verificarsi fra debitori e creditori nemici. Gli uffici si comunicheranno tutte le indicazioni e ragguagli che potessero aiutarli a scoprire e a punire simili collusioni.

Le alte parti contraenti faciliteranno, per quanto è possibile, la comunicazione postale o telegrafica, a spese delle parti e per il tramite dagli uffici, fra debitori e creditori desiderosi di giungere ad un accordo sull'ammontare del debito. L'ufficio creditore notificherà all'ufficio debitore tutti i debiti che gli saranno denunciati. L'ufficio debitore farà conoscere in tempo utile all'ufficio creditore i debiti riconosciuti e i debiti contestati. In quest'ultimo caso l'ufficio debitore menzionerà i motivi della contestazione del debito.

Paragrafo VI. — Allorchè un debito sarà stato riconosciuto tutto o in parte, l'ufficio debitore accrediterà immediatamente dell'ammontare riconosciuto, l'ufficio creditore il quale nello stesso tempo verrà avvisato dell'accredito.

Paragrafo VII. — Il debito sarà considerato riconosciuto totalmente e l'ammontare sarà immediatamente portato a credito dell'ufficio creditore, o meno che entro un termine di 3 mesi a partire dal ricevimento della notifica (salvo prolungamento del termine, consentito dall'ufficio creditore) l'ufficio debitore non informi che il debito è contestato.

Paragrafo VIII. — Nel caso in cui il debito non sia riconosciuto tutto o in parte, i due uffici esamineranno l'affare di comune accordo e tenteranno di conciliare le parti.

Paragrafo IX. — L'ufficio creditore pagherà ai creditori privati le somme portate a suo credito utilizzando a questo scopo i fondi messi a sua disposizione dal Governo del suo paese, e alle condizioni fissate da questo Governo, effettuando precipuamente qualsiasi ritenuta giudicata necessaria per rischi, spese o diritti di commissione.

Paragrafo X. — Ogni persona che abbia richiesto il pagamento di un debito nemico il cui ammontare non sia stato riconosciuto in tutto o in parte, dovrà pagare all'ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5 % sulla parte contestata del debito. Inoltre tutte le persone che avranno indebitamente rifiutato di riconoscere tutto o parte di un debito che sia stato loro richiesto, dovranno pagare a titolo di multa un interesse del 5 % sull'ammontare della parte di cui non sia stato riconosciuto giustificato il rifiuto.

Questo interesse sarà dovuto, dal giorno in cui è spirato il termine previsto al paragrafo VII fino al giorno in cui il reclamo sarà stato riconosciuto infondato o il debito sarà pagato.

Gli uffici, ciascuno per ciò che lo riguarda, procederanno al ricupero delle multe di cui sopra, e saranno responsabili delle multe che non potessero essere ricuperate.

Le multe saranno portate a credito dell'ufficio avverso che le conserverà a titolo di contributo alle spese d'esecuzione delle presenti disposizioni.

Paragrafo XI. — Il bilancio delle operazioni fra gli uffici sarà stabilito mensilmente e il saldo regolato dallo Stato debitore entro otto giorni, mediante versamenti effettivi in numerario.

Tuttavia i saldi che potessero essere dovuti da una o più Potenze alleate e associate saranno trattenuti fino al pagamento integrale delle somme dovute alle Potenze alleate e associate o a loro sudditi in causa della guerra.

Paragrafo XII. — Allo scopo di facilitare la discussione fra gli uffici ciascuno di essi avrà

un rappresentante nella città dove funziona l'altro.

Paragrafo XIII. — Salvo eccezione motivata, gli affari saranno discussi per quanto è possibile nei locali dell'ufficio debitore.

Paragrafo XIV. — Per l'applicazione dell'articolo 296, lettera *b*) le Alte parti contraenti sono responsabili del pagamento dei debiti nemici dei loro sudditi debitori.

L'ufficio debitore dovrà dunque accreditare l'ufficio creditore di tutti i debiti riconosciuti anche nel caso in cui il ricupero dal debitore privato fosse impossibile. I Governi dovranno non di meno dare al loro ufficio i poteri necessari per procedere al ricupero dei crediti riconosciuti.

In linea eccezionale, i debiti riconosciuti e dovuti da persone che abbiano subìto danni di guerra, non saranno inscritti a credito dell'ufficio creditore se non quando l'indennità che fosse loro dovuta per questi danni, sia stata pagata.

Paragrafo XV. — Ciascun Governo garantirà le spese dell'ufficio costituito sul suo territorio, compresi gli stipendi del personale.

Paragrafo XVI. — In caso di dissenso fra due uffici sulla realtà del debito, o in caso di divergenza fra il debitore e il creditore nemici o fra gli uffici, la contestazione sarà sottomessa a un arbitrato (se le parti lo consentono e alle condizioni da esse fissate di comune accordo) oppure deferita al Tribunale Arbitrale misto previsto al Capitolo VI che segue.

La contestazione potrà tuttavia, a richiesta dell'ufficio creditori, essere sottoposta alla giurisdizione dei Tribunali del diritto comune del domicilio del debitore.

Paragrafo XVII. — Le somme liquidate dal Tribunale arbitrale misto, dai Tribunali di diritto comune o dal Collegio di arbitri saranno ricuperate per mezzo degli uffici come se queste somme fossero state riconosciute dovute dall'ufficio debitore.

Paragrafo XVIII. — I Governi interessati nomineranno un Agente incaricato di presentare le istanze al Tribunale misto per conto del suo ufficio. Questo Agente esercita un controllo generale sui mandatari o avvocati dei sudditi del suo paese. Il Tribunale giudica sui documenti Esso può tuttavia sentire le parti che compariscono di persona o per rappresentanza, a loro bene placito, sia per mezzo di mandatari benvisi ai due Governi sia per mezzo dell'Agente di cui sopra il quale ha la facoltà d'intervenire colla parte, oppure di riprendere o sostenere l'istanza da essa abbandonata.

Paragrafo XIX. — Gli uffici interessati forniranno al Tribunale arbitrale misto tutti i ragguagli e documenti che saranno in loro possesso, allo scopo di permettere al Tribunale di giudicare rapidamente sulle cause che gli son sottoposte.

Paragrafo XX. — L'appello d'una delle parti contro la decisione solidale dei due uffici obbliga l'appellante ad un deposito che non sarà restituito se non quando la primitiva sentenza sia riformata in favore dell'appellante, ma la restituzione sarà nella misura del successo di quest'ultimo, il suo avversario in questo caso dovrà essere, in ugual proporzione, condannato ai danni e spese. Il deposito può essere sostituito da una cauzione accettata dal Tribunale.

Un diritto del 5 % sull'ammontare della somma in causa sarà prelevato su tutte le cause sottomesse al Tribunale salvo decisione contraria di questo; detto diritto è a carico della parte vittoriosa.

Questo diritto si cumulerà col deposito di cui sopra. E' ugualmente indipendente dalla cauzione.

Il Tribunale può liquidare a una delle parti danni e interessi fino alla concorrenza delle spese di processo.

Tutte le somme dovute per l'applicazione del presente paragrafo saranno inscritte a credito dell'ufficio della parte vittoriosa, e farà oggetto di un conto separato.

Paragrafo XXI. — Per il disbrigo rapido degli affari, nella nomina del personale degli uffici del Tribunale arbitrale misto si terrà conto della conoscenza della lingua del paese avverso interessato.

Gli uffici potranno corrispondere liberamente fra di loro e trasmettersi i documenti nella loro lingua.

Paragrafo XXII. — Salvo accordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno gravati d'interesse nelle seguenti condizioni: Nessun interesse è dovuto per le somme che formano oggetto di dividendi, interessi o altri pagamenti periodici rappresentanti l'interesse del capitale.

Il tasso d'interesse sarà del 5 % all'anno. Nel caso in cui in virtù di un contratto, della legge

degli usi locali il creditore dovesse ricevere un interesse di tasso diverso, sarà applicato questo tasso.

Gli interessi decorrono dal giorno dell'apertura della ostilità o dal giorno della scadenza se il debito da ricuperare è scaduto durante il corso della guerra, e sono computabili fino al giorno in cui l'ammontare del debito sarà inscritto a credito dell'ufficio creditore.

Gli interessi, quando essi siano scaduti, saranno considerati come debiti riconosciuti dagli uffici, ed in tali condizioni portati a credito dell'ufficio creditore.

Paragrafo XXIII. — Se in conseguenza d'una decisione degli Uffici o del Tribunale arbitrale misto, un reclamo non sia considerato rientrante nei casi previsti all'art. 296, il creditore avrà la facoltà di procedere al ricupero del suo credito dinanzi ai Tribunali di diritto comune o per qualsiasi altra via legale. L'istanza, indirizzata all'ufficio, interrompe la prescrizione.

Paragrafo XXIV. — Le Alte parti contraenti s'impegnano a riconoscere definitive e concludenti le decisioni prese per l'applicazione del presente allegato e ad assicurarne l'esecuzione contro i loro sudditi.

Paragrafo XXV. — Se un ufficio creditore rifiuta di notificare all'Ufficio debitore un reclamo o di compiere un atto di procedura previsto dal presente allegato, allo scopo di far valere tutta o in parte un'istanza che gli sia stata debitamente notificata, sarà tenuto a rilasciare al creditore un certificato indicante la somma reclamata e detto creditore avrà facoltà di procedere al ricupero del credito dinanzi ai Tribunali di diritto comune o per qualsiasi altra via legale.

CAPITOLO IV.

Beni, Diritti e Interessi.

Art. 297. — La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sarà risolta in conformità dei principî sanciti dal presente capitolo e delle disposizioni dell'allegato qui unito:

a) I provvedimenti eccezionali di guerra ed i provvedimenti di disposizione quali sono definiti nell'allegato qui unito paragrafo III, presi dalla Germania e riguardanti i beni diritti e interessi dei sudditi di Potenze alleate e associate, comprese le società, le associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, saranno immediatamente abrogati o arrestati nel caso in cui la liquidazione non sia stata compiuta e i beni, diritti, interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto che ne avranno il pieno godimento nelle condizioni fissate all'art. 298.

b) A riserva delle disposizioni contrarie che potessero risultare dal presente trattato, le potenze alleate o associate si riservano il diritto di ritenere e liquidare tutti i beni e interessi dei sudditi tedeschi o delle società da essi controllate sul loro territorio, nelle loro colonie, possessioni e paesi di protettorato, compresi i territori che sono stati loro ceduti in virtù del presente Trattato.

La liquidazione sarà effettuata in conformità delle leggi dello Stato alleato o associato interessato e il proprietario tedesco non potrà disporre di questi beni, diritti e interessi ne gravarli di alcun onere, senza il consenso di questo Stato.

Non saranno considerati alla stregua del presente capoverso, come sudditi tedeschi, i sudditi tedeschi che acquistano di pieno diritto la nazionalità di una Potenza alleata o associata per l'applicazione del presente Trattato.

c) I prezzi o indennità risultanti dall'esercizio del diritto (di cui alla lettera *b*) saranno fissati secondo i modi di valutazione e di liquidazione determinati dalla legislazione del paese in cui i beni sono stati trattenuti o liquidati.

d) Nei rapporti fra le Potenze alleate e associate e i loro sudditi da una parte, e la Germania e i suoi sudditi dall'altra, saranno considerati come definitivi e opponibili a chiunque riserva fatta per i disposti del presente Trattato, tutti i provvedimenti eccezionali di guerra o di disposizione, atti compiuti o da compiere in virtù di detti provvedimenti, quali sono definiti dai paragrafi dall'allegato qui unito.

e) I sudditi delle Potenze alleate o associate avranno diritto a un'indennità per i danni o pregiudizi causati ai loro beni diritti o interessi, comprese le società o associazioni nelle quali essi erano interessati sul territorio tedesco quale esso era al 1° agosto 1914, per l'applicazione di provvedimenti eccezionali di guerra, di provvedimenti, di disposizioni che formano oggetto dei paragrafi I e III dell'allegato qui unito.

I reclami a questo scopo formulati da detti sudditi, verranno esaminati e l'ammontare dell'indennità sarà fissato dal Tribunale arbitrale misto previsto al Capitolo VI o da un Collegio arbitrale designato da detto Tribunale; le indennità saranno a carico della Germania e potranno essere prelevate sui beni dei sudditi tedeschi esistenti sul territorio o che si trovino sotto il controllo dello Stato del reclamante. Questi beni potranno essere costituiti in pegno degli obblighi nemici nelle condizioni fissate dal paragrafo IV dell'allegato qui unito. Il pagamento di queste indennità potrà essere effettuato dalle potenze alleate o associate e l'ammontare portato a debito della Germania;

f) Ogni qualvolta il suddito d'una Potenza alleata o associata, proprietario d'un bene, diritto o interesse che è stato oggetto d'un provvedimento di disposizione sul territorio tedesco, ne esprimerà il desiderio, si dovrà soddisfare al reclamo di cui alla lettera *e*), se il bene esiste ancora in natura, si dovrà restituirlo.

In questo caso la Germania deve prendere tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario espropriato in possesso del suo bene, libero di tutti i gravami o servitù da cui fosse stato gravato in seguito alla liquidazione, e deve indennizzare i terzi lesi dalla restituzione.

Se la restituzione, prevista al presente paragrafo, non potesse effettuarsi, si potranno stipulare accordi per mezzo dell'intermediario delle potenze interessate o degli Uffici di verifica e compenso previsti all'unito allegato, capitolo III, per assicurare che il suddito d'una Potenza alleata o associata sia indennizzato, del pregiudizio contemplato alla lettera *e*), mediante l'attribuzione di vantaggi o equivalenti ch'egli consenta di accettare in luogo del bene, dei diritti o degli interessi di cui è stato privato.

In relazione alle restituzioni effettuate in conformità del presente articolo, i prezzi o le indennità fissate per l'applicazione della lettera *e*), saranno diminuite dell'attuale valore del bene restituito, tenendo conto delle indennità per lucro mancante o per deterioramento;

g) la facoltà prevista alla lettera *f*) è riservata ai proprietari sudditi delle potenze alleate o associate sui territori dei quali non erano in applicazione, prima della firma dell'armistizio, provvedimenti legislativi ordinanti la liquidazione generale dei beni, diritti o interessi nemici;

h) eccettuato il caso in cui, per l'applicazione della lettera *f*), siano state effettuate restituzioni in natura, il ricavo netto delle liquidazioni dei beni, diritti e interessi nemici, ovunque essi fossero situati, ed eseguite, sia in virtù della legislazione eccezionale di guerra, sia mediante l'applicazione del presente articolo e in generale tutti gli averi in numerario dei nemici, verranno trattati nel modo seguente:

1.° - Per ciò che riguarda le Potenze che adottano il capitolo III e l'unito allegato, detti ricavi e averi saranno portati a credito della Potenza cui è soggetto il proprietario, per mezzo dell'Ufficio di verifica e compenso istituito da detto capitolo e allegato; qualsiasi saldo di credito che risultasse in favore della Germania sarà trattato in conformità dell'art. 243;

2.° - Per ciò che riguarda le Potenze che non adottano il capitolo III, e l'unito allegato, il provento dei beni, diritti e interessi e gli averi in numerario dei sudditi delle Potenze alleate e associate, detenuti dalla Germania sarà immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo.

Ciascuna Potenza alleata o associata potrà disporre del provento dei beni, diritti e interessi e degli averi in numerario dei sudditi tedeschi, ove essi siano stati confiscati in conformità delle sue leggi e norme, e potrà destinarlo al pagamento dei reclami e crediti definiti dal presente articolo o dal paragrafo IV dell'allegato qui unito. Qualsiasi bene, diritto o interesse o provento della liquidazione di questo bene o qualsiasi avere in numerario di cui non sia stato disposto in conformità a quanto è detto sopra, può essere ritenuto dalla detta potenza alleata o associata e, in questo caso, il suo valore in numerario sarà trattato in conformità dell'art. 243.

Nel caso di liquidazioni effettuate, sia nei nuovi Stati firmatari del presente Trattato in qualità di potenze alleate o associate, sia negli Stati che non prendono parte alle riparazioni pagabili alla Germania, il provento delle liquidazioni effettuate dal Governo di detti Stati dovrà, in virtù del presente Trattato, essere versato direttamente ai proprietari, sotto riserva dei diritti della Commissione delle riparazioni del presente Trattato, precipuamente degli articoli 235 e 260.

Se il proprietario dimostra al Tribunale arbitrale misto previsto dal capitolo VI della pre-

sente parte, o ad un arbitro nominato da questo Tribunale, che le condizioni della vendita o che i provvedimenti presi dal Governo dello Stato di cui si tratta all'infuori della sua legislazione generale, siano stati ingiustamente pregiudizievoli del prezzo, il Tribunale o l'arbitro avranno la facoltà di consentire all'avente diritto, una indennità equa che dovrà essere pagata da detto Stato;

i) La Germania s'impegna a indennizzare i suoi sudditi in ragione della liquidazione o della ritenuta dei loro beni, diritti o interessi in Paesi alleati o associati.

j) L'ammontare delle tasse o imposte sui capitali che sono state riscosse o potessero essere riscosse dalla Germania sui beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate dall'11 novembre 1918 fino allo spirare di tre mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato e se si tratta di beni, diritti e interessi che son stati sottoposti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino alla restituzione conforme ai disposti del presente Trattato, sarà versato agli aventi diritto.

Art. 298. — La Germania s'impegna, per ciò che riguarda i beni, interessi e diritti destituiti per applicazione dell'articolo 297, lettere *a*) o *f*), ai sudditi alleati o associati, comprese le società o associazioni in cui questi sudditi erano interessati:

a) a ripristinare e mantenere, salve le eccezioni espressamente previste nel presente Trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate o associate, nella situazione di diritto in cui si trovavano, in base alle leggi in vigore prima della guerra, i beni, diritti e interessi dei sudditi tedeschi;

b) a non sottoporre i beni diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati ad alcun provvedimento recante pregiudizio alla proprietà, che non sia applicato ugualmente ai beni, diritti o interessi dei sudditi tedeschi e a pagare delle convenienti indennità nel caso in cui questi provvedimenti fossero presi.

ALLEGATO.

Paragrafo I. — A termini dell'art. 297 lettera *d*), è confermata la validità di tutti i provvedimenti attributivi di proprietà di tutte le ordinanze di liquidazione d'imprese o società o di qualsiasi altra ordinanza, norme di cessioni o iscrizioni emesse o sancite da qualsiasi Tribunale d'una delle parti contraenti o che sia reputata, sancita o emessa per applicazione della legislazione di guerra riguardante i beni, diritti o interessi nemici. Gli interessi di tutte le persone dovranno essere considerati siccome aventi validamente formato oggetto di regolamenti, ordinanze, decisioni o istituzioni concernenti i beni in cui sono compresi gli interessi in questione, che questi interessi siano stati o meno espressamente citati in dette ordinanze e regolamenti, decisioni o istruzioni: nessuna contestazione verrà sollevata relativamente alla regolarità d'un trasferimento di beni, diritti o interessi effettuati in virtù dei regolamenti, ordinanze, decisioni o istruzioni sopracitate. E' ugualmente confermata la validità di tutti i provvedimenti presi, riguardanti una proprietà, una impresa o società, sia che si tratti d'inchiesta, di sequestro, d'amministrazione forzata (sindacato), d'utilizzazione, di requisizione, di sorveglianza o di liquidazione, della vendita o dell'amministrazione dei beni o interessi, del ricupero o pagamento di debiti, del pagamento di conti, oneri, spese, o di qualsiasi altro provvedimento effettuato in esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni sancite, emesse o eseguite da qualsiasi Tribunale o amministrazione d'una delle Alte parti contraenti o reputate sancite, emesse o eseguite in applicazione della legislazione eccezionale di guerra concernente i beni diritti o interessi nemici; alla condizione, che le disposizioni di questo paragrafo non portino pregiudizio ai diritti di proprietà acquisiti precedentemente in buona fede e al giusto prezzo dai sudditi delle Potenze alleate o associate in conformità della legge del paese in cui sono situati i beni.

Le stipulazioni del presente paragrafo non s'applicano ai provvedimenti sopracitati che siano stati presi dalla Germania in territorio invaso o occupato.

Paragrafo II. — Nessun reclamo nè azione della Germania o dei suoi sudditi, qualunque sia il luogo di loro residenza, può essere intentata, contro una potenza alleata o associata o contro una persona qualsiasi agente a nome o agli ordini di giurisdizioni o amministrazioni di detta Potenza alleata o associata, per atti od ommissioni, concernenti i beni, diritti o interessi dei sudditi tedeschi ed eseguiti durante la guerra o per la preparazione della guerra; deve pure essere respinto qualsiasi reclamo o azione

contro persone colpevoli di atti o ommissioni dovute a provvedimenti eccezionali di guerra, leggi e regolamenti delle Potenze alleate e associate.

Paragrafo III. — Nell'art. 297 e nel presente allegato, l'espressione «provvedimenti eccezionali di guerra» comprende i provvedimenti di qualsiasi natura, legislativi, amministrativi, giudiziari, o altri, presi o che saranno presi ulteriormente riguardo ai beni nemici e che abbiano avuto o avranno per effetto, senza ledere la proprietà, di privare i proprietari della facoltà di disporre dei loro beni, precipuamente i provvedimenti di sorveglianza, amministrazione forzata, sequestro, coi provvedimenti che abbiano avuto o avessero per effetto la confisca, l'utilizzazione o il blocco degli averi nemici, per qualsivoglia motivo. Gli atti compiuti in esecuzione di questi provvedimenti, sono: tutti i decreti, istruzioni, ordini, o ordinanze di amministrazioni o Tribunali che applicarono questi provvedimenti ai beni nemici e tutti gli atti compiuti da qualsiasi persona delegata all'amministrazione o alla sorveglianza dei beni nemici, come: pagamenti di debiti, riscossioni di crediti, pagamento di spese, oneri, incasso di onorari.

«I provvedimenti di disposizioni» sono quelli che alienano o alieneranno la proprietà dei beni nemici, per il trasferimento di tutta o parte di essa a tutt'altra persona che non sia il proprietario nemico e senza il suo consenso, e precipuamente i provvedimenti ordinanti la vendita; la liquidazione, la devoluzione di proprietà di beni nemici, l'annullamento dei titoli o valori mobiliari.

Paragrafo IV. — I beni, diritti e interessi dei sudditi tedeschi nei territori d'una potenza alleata o associata e i proventi netti della loro vendita, liquidazione od altro provvedimento di disposizione, potranno essere gravati da questa Potenza alleata o associata: in primo luogo del pagamento delle indennità dovute in base ai reclami dei sudditi di questa potenza, concernenti i loro beni, diritti, o interessi, comprese le società o associazioni in cui i sudditi erano interessati in territorio tedesco o dei crediti che essi avessero coi sudditi tedeschi; inoltre del pagamento relativo a reclami presentati per atti commessi dal Governo tedesco o da qualsiasi autorità tedesca posteriormente al 31 luglio 1914 e prima che questa Potenza alleata o associata prendesse parte alla guerra.

Potranno essere gravati, in secondo luogo, del pagamento delle indennità dovute in base a reclami dei sudditi della Potenza alleata o associata, riguardanti i loro beni, diritti, interessi sui territori delle altre Potenze nemiche o dei crediti che essi hanno coi sudditi di queste Potenze per quanto queste indennità o crediti non siano state pagate in altro modo.

Paragrafo V. — Nonostante le disposizioni dell'art. 297, allorchè immediatamente prima dell'inizio delle ostilità, una società autorizzata di uno Stato alleato o associato avesse in comunanza con una società da essa controllata e autorizzata in Germania, dei diritti di utilizzazione in altri Paesi, di marchi di fabbrica o di commercio; allorchè godesse con questa società di processi esclusivi di fabbricazione di merci o oggetti, per la vendita in altri paesi; la prima società avrà solo il diritto di utilizzare i suoi marchi di fabbrica negli altri Paesi, escludendone la società tedesca; i processi di fabbricazione comuni saranno restituiti alla prima società nonostante qualsiasi provvedimento preso in applicazione della legislazione di guerra tedesca al riguardo della seconda società o dei suoi interessi, proprietà commerciali o azioni. Tuttavia la prima società se gliene vien fatta domanda, rimetterà alla seconda società dei modelli che la mettano in grado di continuare la fabbricazione di merci che dovranno essere consumate in Germania.

Paragrafo VI. — Fino al momento in cui non potrà essere effettuata la restituzione di cui all'articolo 297, la Germania è responsabile della conservazione dei beni, diritti e interessi dei sudditi delle Potenze alleate e associate, comprese le società o associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che siano stati sottoposti da essa a provvedimenti eccezionali di guerra.

Paragrafo VII. — Le Potenze alleate e associate dovranno far conoscere, entro un termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i beni, diritti e interessi sui quali contano di esercitare il diritto previsto all'articolo 297, lettera *f*).

Paragrafo VIII. — Le restituzioni previste dall'art. 297 saranno effettuate per ordine del Governo tedesco o delle autorità che ad esso si sostituiranno. Ragguagli particolareggiati sulla gestione delle amministrazioni, verranno forniti

agli interessati dalle autorità tedesche, in base alle istanze che potessero essere loro dirette dopo l'entrata in vigore del Trattato.

Paragrafo IX. — I beni, diritti e interessi dei sudditi tedeschi continueranno ad essere sottoposti ai provvedimenti eccezionali di guerra, presi o da prendere a loro riguardo fino al compimento della liquidazione di cui all'art. 197, lettera *b*).

Paragrafo X. — La Germania rimetterà, entro il termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, a ciascuna Potenza alleata e associata, tutti i contratti, certificati, atti o altri titoli di proprietà che si trovassero nelle mani dei suoi sudditi e che si riferissero ai beni, diritti e interessi situati sul territorio di detta Potenza alleata o associata, comprese le azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari di qualsiasi società autorizzata dalla legge di questa Potenza.

La Germania fornirà in qualsiasi momento, su istanza della Potenza alleata o associata interessata, tutti i ragguagli concernenti i beni, diritti e interessi dei nazionali tedeschi in detta Potenza alleata o associata e sulle transazioni che potessero essere state effettuate dopo il primo luglio 1914 in relazione a detti beni, diritti e interessi.

Paragrafo XI. — Nell'espressione «avere in numerario» bisogna comprendere i depositi provvisori costituiti prima o dopo la dichiarazione di guerra, tutti gli averi provenienti da depositi, rendite, benefici riscossi dagli amministratori, custodi o altre provvigioni costituite in banca o da qualsiasi altra sorgente, escluse le somme in danaro appartenenti alle Potenze alleate o associate o ai loro speciali Stati, provincie o municipalità.

Paragrafo XII. — Saranno annullati tutti i collocamenti effettuati, ovunque sia, cogli averi in numerario dei sudditi delle altre potenze contraenti, comprese le Società e associazioni in cui questi sudditi erano interessati, dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici o addetti al controllo di questa amministrazione, o per l'ordine di queste persone o d'una autorità qualsiasi; il regolamento di questi averi verrà fatto senza tener conto di questi collocamenti.

Paragrafo XIII. — La Germania rimetterà rispettivamente alle Potenze alleate, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, o su istanza, in qualsiasi momento successivo, tutti i conti o carte di contabilità, archivi, documenti e informazioni di qualsiasi natura che potessero trovarsi sul suo territorio e che riguardano i beni, diritti e interessi dei sudditi di queste Potenze, comprese le società o associazioni in cui questi sudditi erano interessati, che abbian formato oggetto di un provvedimento di disposizione, sia in Germania sia nei territori occupati dalla Germania o dai suoi alleati.

I controllori, i sorveglianti, gerenti, amministratori, custodi, liquidatori e curatori saranno personalmente responsabili, sotto la garanzia del Governo tedesco, della rimessa immediata, completa ed esatta di questi conti e documenti.

Paragrafo XIV. — Le disposizioni dell'articolo 297 e presente allegato, relative ai beni, diritti e interessi in paese nemico o al provento delle loro liquidazioni, si applicheranno ai debiti, crediti, e conti poichè il Capitolo III non regola che i metodi di pagamento.

Per il regolamento delle questioni previste all'art. 297 fra la Germania e le Potenze alleate e associate, loro colonie e protettorati o uno dei dominii britannici o l'India nel rapporto coi quali non sia stata fatta la dichiarazione di conformarsi al Capitolo III, e fra i loro rispettivi nazionali, le disposizioni dell'art. 296 relative alla moneta di pagamento e al tasso di cambio saranno applicabili, a meno che il Governo della Potenza alleata o associata interessata non notifichi alla Germania entro i sei mesi, dall'entrata in vigore del Trattato, che dette clausole non saranno applicabili.

Paragrafo XV. — Le disposizioni dell'art. 297 e del presente allegato si applicano ai diritti di proprietà industriale letteraria o artistica che sono o saranno compresi nella liquidazione dei beni, diritti, interessi, società o imprese effettuate in applicazione della legislazione eccezionale di guerra dalle Potenze alleate o associate o in applicazione dei disposti dell'art. 297 lettera *b*).

CAPITOLO IV.

Contratti - Prescrizioni - Sentenze.

Art. 299. — *a*) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati nulli a partire dal momento in cui due qualsiasi delle parti siano diventate nemiche, salvo per ciò che riguarda i debiti, ed

altri obblighi pecuniari, risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento previsto da questi contratti e con riserva delle eccezioni e norme speciali relative a certi contratti o categorie di contratti previste qui di seguito o nell'allegato qui unito.

b) Saranno esenti dalla nullità, a termini del presente articolo e nell'interesse generale, i contratti per i quali le Potenze alleate o associate di cui una delle parti è suddito, reclamassero l'esecuzione, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Allorchè l'esecuzione dei contratti così mantenuti porta di conseguenza per una delle parti, in virtù del cambiamento delle condizioni commerciali, un pregiudizio considerevole, il Tribunale arbitrale misto previsto al Capitolo VI potrà attribuire alla parte lesa una equa indennità.

c) In base alle disposizioni della costituzione e del diritto degli Stati Uniti d'America, del Brasile e del Giappone, il presente articolo, l'art. 300 e l'allegato qui unito, non si applicano ai contratti conclusi dai sudditi di questi Stati, con i sudditi tedeschi, e l'articolo 305 non si applica agli Stati Uniti d'America o ai loro sudditi.

d) Il presente articolo e il qui unito allegato non si applicano ai contratti le cui parti siano diventate nemiche, per il fatto che una di esse era un abitante d'uno dei territori che cambiano di sovranità, in quanto questa parte abbia acquisito, per applicazione del presente Trattato, la nazionalità di una Potenza alleata o associata; nè si applicano ai contratti conclusi fra sudditi di Potenze alleate o associate, fra le quali il commercio sia stato impedito dal fatto che una delle parti si trovava nel territorio di una Potenza alleata o associata, occupato dal nemico.

e) Nessuna delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato qui unito può rendere invalida un'operazione che sia stata effettuata in virtù di un contratto intercorso fra nemici, coll'autorizzazione d'una delle potenze belligeranti.

Art. 300. — *a*) Sul territorio delle alte Parti contraenti, nei rapporti fra i nemici, qualsiasi termine di prescrizione, perenzione, decadenza e di procedura, sarà sospeso per la durata della guerra, sia che esso decorra dall'inizio delle ostilità o dopo; essi ricominceranno a decorrere, al più presto, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Questa disposizione si applicherà ai termini di presentazione dei tagliandi di interessi o dividendi, e di presentazione per il rimborso, dei valori relativi a qualsiasi altro titolo.

b) Nel caso in cui per il mancato compimento di un atto o formalità, siano state prese durante la guerra provvedimenti esecutivi territoriali, recanti pregiudizio a un suddito delle Potenze alleate o associate, il reclamo formulato dal suddito di una Potenza alleata o associata sarà portato innanzi al Tribunale arbitrale misto, previsto dal Capitolo VI, a meno che l'affare non sia di competenza di un Tribunale d'una Potenza alleata o associata.

c) Su istanza del suddito interessato di una potenza alleata o associata, il Tribunale arbitrale misto potrà consentire, alla parte lesa, una indennità che sarà a carico del Governo tedesco.

d) Allorchè un contratto sia stato invalidato, sia per il fatto che una delle parti non ne ha eseguita una clausola, sia per il fatto dell'esercizio del diritto sancito nel contratto, la parte lesa potrà rivolgersi al Tribunale arbitrale misto per ottenerne riparazione. Il Tribunale avrà in questo caso i poteri previsti alla lettera *c*).

e) Le disposizioni delle lettere precedenti del presente articolo si applicheranno ai sudditi delle Potenze alleate o associate che abbiano subito un pregiudizio per i provvedimenti sopra previsti, presi dalla Germania in territorio invaso o occupato, ove non siano stati indennizzati altrimenti.

f) La Germania indennizzerà i terzi, lesi per le restituzioni o restauri di diritto, pronunciati dal Tribunale arbitrale misto.

Per ciò che riguarda gli effetti di commercio, il termine di tre mesi previsto alla lettera *a*) partirà dal giorno in cui avranno fine definitivamente i provvedimenti eccezionali, applicati nei territori della potenza interessata, relativi agli effetti di commercio.

Art. 301. — Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio prodotto prima della guerra sarà considerato invalido per il solo fatto di non essere stato presentato per l'accettazione, o per il pagamento entro i termini voluti, nè per mancanza di avviso ai traenti o ai giranti, di mancata accettazione o di mancato pagamento, nè per mancanza di protesti, nè per

mancanza di compimento di una formalità qualsiasi durante la guerra.

Se il periodo durante il quale un effetto di commercio avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, o durante il quale l'avviso di mancata accettazione avrebbe dovuto essere mandato ai traenti o ai giranti o durante il quale l'effetto avrebbe dovuto esser protestato, è scaduto durante la guerra e se la parte che avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso della mancata accettazione, o del mancato pagamento, non lo ha fatto durante la guerra, gli sarà accordato un termine di almeno tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, per presentare l'effetto, dare avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento, e allestire il protesto.

Art. 302. — Le sentenze pronunciate dai Tribunali d'una Potenza alleata o associata, nel caso in cui questi Tribunali sono competenti, secondo il Trattato, saranno considerate in Germania siccome aventi autorità di cosa giudicata, e vi saranno eseguiti senza che occorra l'*exequatur.*

Se una sentenza pronunciata su qualsiasi materia è stata pronunciata durante la guerra da un Tribunale tedesco contro un suddito di Potenza alleata o associata in un'istanza in cui questa non abbia potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avrà subìto per questa sentenza un pregiudizio, potrà ottenere una riparazione che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto previsto dal Capitolo VI.

Su domanda del richiedente della Potenza alleata o associata, la riparazione di cui sopra potrà essere effettuata per ordine del Tribunale arbitrale misto e, qualora ciò sia possibile, rimettendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della sentenza pronunciata dal Tribunale tedesco.

La riparazione di cui sopra potrà essere egualmente ottenuta dinanzi al Tribunale misto, dai sudditi delle potenze alleate o associate che abbiano subìto un pregiudizio per provvedimenti giudiziari presi nei territori invasi o occupati, ove non siano stati indennizzati altrimenti.

Art. 303. — Ai sensi dei Capitoli III, IV, V e VII, l'espressione « durante la guerra » comprende, per ciascuna Potenza alleata o associata, il periodo che si estende fra il momento in cui lo stato di guerra ha esistito tra la Germania e questa Potenza, e l'entrata in vigore del presente Trattato.

ALLEGATO.

I. - Disposizioni generali.

Paragrafo I. — A sensi degli art. 299, 300 e 301 le persone che costituiscono parti di un contratto sono considerate come nemiche, allorchè il commercio fra di esse sia stato proibito o sia divenuto illegale per leggi, decreti o regolamenti a cui una delle parti sia stata sottoposta e ciò sia dal giorno in cui questo commercio è stato proibito, sia dal giorno in cui esso è divenuto illegale per qualsivoglia motivo.

Paragrafo II. — Sono esenti dalla nullità prevista all'art. 299 e restano in vigore, senza pregiudizio dei diritti previsti all'art. 297, lettera *e*), 2, del Capitolo IV e sotto riserva dell'applicazione delle leggi, regolamenti interni, decreti, sanciti durante la guerra dalle Potenze alleate o associate e delle clausole dei contratti:

a) I contratti aventi per iscopo il trasferimento di proprietà, beni, effetti mobili o immobili, allorchè la proprietà sia stata trasferita o l'oggetto consegnato prima che le parti siano diventate nemiche.

b) Gli affitti, locazioni e promesse di locazione.

c) I contratti di ipoteche, di pegno e di sicurtà (nantissement).

d) Le concessioni riguardanti le miniere, le cave o giacimenti.

e) I contratti intercorsi fra privati di Stati, provincie, municipalità o altre persone giuridiche amministrative analoghe, e le concessioni conferite da detti Stati, provincie, municipalità o altre persone giuridiche amministrative analoghe.

Paragrafo III. — Se le disposizioni di un contratto sono parzialmente nulle, in conformità dell'art. 299, e se la separazione può esserne effettuata, le altre disposizioni di questo contratto avranno sussistenza, sotto riserva dell'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti interni previsti al paragrafo II di cui sopra. Se la separazione non può essere effettuata il contratto sarà nullo totalmente.

II. - Disposizioni particolari relative a certe categorie di contratti - Posizioni nelle Borse (Bourses de valeurs et de Commerce).

Paragrafo IV. — I regolamenti fatti durante la guerra dalle borse, riconosciuti atti a stipulare la liquidazione delle disposizioni di borsa prima della guerra di un particolare nemico, sono confermate dalle alte Potenze contraenti, così pure i provvedimenti presi in applicazione di questi regolamenti sotto riserva:

1) che sia stato previsto espressamente che l'operazione sarebbe sottoposta al regolamento di dette borse;

2) che questi regolamenti siano obbligatori per tutti;

3) che le condizioni di questa liquidazione siano state giuste e ragionevoli.

b) La lettera precedente non si applica ai provvedimenti presi, durante l'occupazione, nelle Borse delle regioni che sono state occupate dal nemico.

c) La liquidazione delle operazioni a termine, relative ai cotoni, effettuate alla data del 31 luglio 1914, in seguito alla decisione dell'Associazione cotoniera di Liverpool, è confermata.

Pegno.

Paragrafo V. — Sarà considerato valevole, in caso di mancato pagamento, la vendita di un pegno costituito per garanzia di un debito dovuto da un nemico anche nel caso in cui non si sia potuto dar avviso al proprietario, se il creditore ha agito in buona fede e ha avuto le cure e precauzioni ragionevoli; in caso simile, il proprietario non potrà formulare alcun reclamo per l'avvenuta vendita del pegno.

Questa disposizione non è applicabile alla vendita di pegni costituiti dal nemico durante l'occupazione delle regioni invase o occupate dal nemico.

Effetti commerciali.

Paragrafo VI. — Per ciò che riguarda le Potenze che hanno aderito al Capitolo III e relativo allegato, gli obblighi pecuniari esistenti fra nemici e risultanti dall'emissione di effetti commerciali, saranno regolati in conformità di detto allegato, per l'intermedio degli uffici di verifica e compenso che sono i soli giudici, nei diritti al portatore, per ciò che riguarda i vari ricorsi posseduti da quest'ultimo.

Paragrafo VII. — Se una persona si è obbligata, prima o durante la guerra, al pagamento di un effetto commerciale, in virtù di un impegno preso verso di essa da un'altra persona divenuta nemica, questa è tenuta, nonostante l'apertura delle ostilità, a garantire la prima delle conseguenze del suo obbligo.

Contratti di assicurazione.

Paragrafo VIII. — I contratti di assicurazione conclusi fra una persona ed un'altra diventata nemica, saranno regolati agli articoli seguenti.

Assicurazioni contro l'incendio.

Paragrafo IX. — I contratti di assicurazione contro l'incendio delle proprietà, conclusi fra una persona avente interesse in questa proprietà e una persona divenuta in seguito nemica, non saranno considerati nulli per l'apertura delle ostilità o per il fatto che la persona è divenuta nemica o perchè una delle parti non abbia compiuto una clausola di contratto durante la guerra o durante un periodo di tre mesi dopo la guerra; ma saranno annullati a partire dalla prima scadenza del premio annuale, che si verificherà tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

Sarà effettuato un regolamento dei premi non pagati e scaduti durante la guerra o per i reclami relativi a perdite incorse durante la guerra.

Paragrafo X. — Se, in virtù di un atto amministrativo o legislativo, un'assicurazione conclusa prima della guerra sia stata durante la guerra trasferita dall'assicuratore originario ad un altro assicuratore, il trasferimento sarà riconosciuto e la responsabilità dell'assicuratore originario sarà considerata come avente fine dal giorno del trasferimento. Tuttavia l'assicuratore primitivo avrà il diritto, su domanda, d'essere pienamente informato sulle condizioni del trasferimento, e ove apparisse che queste condizioni non erano eque, a farle modificare di quel tanto necessario per renderle eque.

Inoltre l'assicurato avrà diritto, d'accordo con l'assicuratore originario, di ritrasferire il contratto all'assicuratore originario a datare dal giorno della domanda.

Assicurazioni sulla vita.

Paragrafo XI. — I contratti di assicurazione sulla vita conclusi fra un assicuratore ed una persona che sia diventata in seguito nemica, non saranno considerati nulli per la dichiarazione di guerra o per il fatto che la persona è diventata nemica.

Le somme divenute esigibili durante la guerra a termini d'un contratto che in virtù del precedente capoverso non è considerato nullo, sarà ricuperabile dopo la guerra. Questa somma sarà aumentata dell'interesse del 5 % all'anno computato dalla data della sua esigibilità al giorno del pagamento.

Se il contratto è divenuto caduco durante la guerra per mancato pagamento dei premi o se è divenuto senza effetto per il mancato compimento delle clausole del contratto, l'assicurato o suoi rappresentanti aventi diritto, avranno il diritto in qualsiasi momento e per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, di reclamare all'assicuratore il valore della polizza dal giorno della sua caducità o del suo annullamento.

Allorchè il contratto è divenuto caduco durante la guerra per mancato pagamento dei premi in applicazione di provvedimenti di guerra, l'assicurato o suoi rappresentanti o aventi diritti, hanno il diritto, entro i tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, di rimettere in vigore il contratto, mediante il pagamento dei premi eventualmente scaduti, aumentati degli interessi del 5 % all'anno.

Paragrafo XII. — Ciascuna Potenza alleata o associata entro i tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, avrà la facoltà di rescindere da tutti i contratti di assicurazione in corso fra Compagnia di assicurazioni tedesca e i suoi sudditi, alle condizioni che salvino detti sudditi da qualsiasi pregiudizio.

A tale scopo, la Compagnia di assicurazioni tedesca trasferirà al Governo della Potenza alleata interessata la proporzionale del suo attivo attribuibile alle polizze così annullate e sarà svincolata da tutti gli obblighi relativi a queste polizze. L'attivo trasferibile verrà fissato da un arbitro designato dal Tribunale arbitrale misto.

Paragrafo XIII. — Se contratti di assicurazione sulla vita sono stati conclusi da una succursale di una Compagnia di assicurazioni stabilita in un paese divenuto in seguito nemico, il contratto, in mancanza di qualsiasi stipulazione contraria contenuta nel contratto stesso, dovrà essere retto dalla legge locale, ma l'assicuratore avrà il diritto di chiedere all'assicurato o ai suoi rappresentanti il rimborso delle somme pagate su domande fatte o imposte, in applicazione dei provvedimenti presi durante la guerra, contrariamente ai termini del contratto stesso e alle leggi e trattati esistenti all'epoca in cui esso è stato concluso.

Paragrafo XIV. — In ogni caso in cui in virtù della legge applicabile ai contratti, l'assicuratore resti vincolato dai contratti nonostante il mancato pagamento dei premi, fino a che non sia stata partecipata all'assicurato la scadenza del contratto, egli avrà diritto, laddove per la guerra egli non abbia potuto dare questo avviso, di ricuperare dall'assicurato i premi non pagati aumentati dell'interesse del 5 % all'anno.

Paragrafo XV. — Per l'applicazione dei paragrafi da XI a XIV saranno considerati contratti di assicurazione sulla vita i contratti basati sulle probabilità della vita umana combinati con il tasso di interessi per il calcolo degli impegni reciproci delle due parti.

Assicurazioni marittime.

Paragrafo XVI. — I contratti di assicurazioni marittime, comprese le polizze a tempo e le polizze di viaggio, conclusi fra un assicuratore e una persona che sia diventata in seguito nemica, saranno considerati nulli dal momento in cui questa persona è divenuta nemica, salvo il caso in cui, anteriormente a questo momento, il rischio previsto nel contratto avesse incominciato il suo corso.

Nel caso in cui il rischio non avesse cominciato il suo corso, le somme pagate per mezzo di premi o altrimenti saranno ricuperabili sull'assicuratore.

Nel caso in cui il rischio avesse incominciato il corso, il contratto sarà considerato valevole sebbene la parte sia diventata nemica, e i pagamenti delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di premio, sia a titolo di sinistro, saranno esigibili dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

Nel caso in cui venga conclusa una conven-

zione per il pagamento di interessi, per somme dovute anteriormente alla guerra dai sudditi degli Stati belligeranti, o ricuperate dopo la guerra, questo interesse dovrà, nel caso di perdite ricuperabili in virtù dei contratti di assicurazione marittimi, decorrere dallo spirare in un periodo di un anno a contare dal giorno di queste perdite.

Paragrafo XVII. — Nessun contratto di assicurazione marittima con un assicurato che sia diventato in seguito nemico dovrà essere considerato esteso ai sinistri causati da atti di guerra della Potenza di cui è suddito l'assicuratore o degli alleati o associati di questa Potenza.

Paragrafo XVIII. — Se è dimostrato che una persona che prima della guerra aveva concluso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore divenuto in seguito nemico, ha concluso dopo l'apertura delle ostilità un nuovo contratto riferentisi allo stesso rischio, con un assicuratore non nemico, il nuovo contratto sarà considerato sostituito al contratto primitivo, dal giorno in cui è stato concluso, e i premi scaduti saranno regolati in base al principio che l'assicuratore primitivo non sia responsabile per contratto che fino al momento in cui il nuovo contratto è stato concluso.

Altre assicurazioni.

Paragrafo XIX. — I contratti di assicurazione conclusi prima della guerra tra un assicuratore ed una persona divenuta nemica, che non siano i contratti di cui è questione nei paragrafi dal IX al XVIII, saranno trattati sotto ogni riguardo nello stesso modo in cui son trattati, in virtù di detti articoli, i contratti di assicurazione contro gli incendi fra le stesse parti.

Riassicurazioni.

Paragrafo XX. — Tutti i trattati di riassicurazione, conclusi con una persona divenuta nemica, saranno considerati abrogati per il fatto che questa persona è divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso di rischio sulla vita o marittimo che abbia incominciato il suo corso prima della guerra, del diritto di ricupero dopo guerra del pagamento delle somme dovute in ragione di questi rischi.

Tuttavia se la parte riassicurata, per l'invasione, è stata messa nell'impossibilità di trovare un altro riassicuratore, il Trattato sussisterà fino allo spirare di un periodo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

Se un trattato di riassicurazione è annullato in virtù di questo articolo, verrà stabilito un conto fra le parti il quale si riferirà in pari tempo ai premi pagati e pagabili e alle responsabilità per perdite subite in relazione ai rischi sulla vita o marittimi che avessero incominciato il loro corso prima della guerra. In caso di rischi diversi da quelli menzionati ai paragrafi da XI a XVIII il regolamento dei conti sarà stabilito alla data in cui le parti sono divenute nemiche senza tener conto dei reclami per perdite subite dopo questa data.

Paragrafo XXI. — Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono egualmente alle assicurazioni esistenti nel giorno in cui le parti sono divenute nemiche, dei rischi particolari, accettati dall'assicuratore in un contratto di assicurazione diverso da quello sui rischi sulla vita o marittimi.

Paragrafo XXII. — La riassicurazione di un contratto di assicurazione sulla vita, conclusa per contratto particolare e non compresa in un trattato generale di riassicurazioni resterà in vigore.

Le disposizioni del paragrafo XII si applicano ai trattati di riassicurazione delle polizze di assicurazione sulla vita, nelle quali le Compagnie nemiche sono riassicuratrici.

Paragrafo XXIII. — Nel caso di una riassicurazione effettuata prima della guerra di un contratto di assicurazione marittima, la cessione del rischio ceduto al riassicuratore resterà valida se questo rischio ceduto ha incominciato il suo corso prima dell'apertura delle ostilità e il contratto resterà valido nonostante l'apertura delle ostilità. Le somme dovute in virtù del contratto di riassicurazione, per ciò che riguarda sia i premi, sia le perdite subite, saranno ricuperabili dopo la guerra.

Paragrafo XXIV. — Le disposizioni dei paragrafi XVII e XVIII e l'ultimo capoverso del paragrafo XVI si applicheranno ai contratti di riassicurazione dei rischi marittimi.

CAPITOLO VI.

Tribunale arbitrale misto.

Art. 304. — *a*) Un Tribunale arbitrale misto sarà costituito fra ciascuna delle Potenze allea-

te e associate da una parte e la Germania dall'altra, entro un termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Ciascuno di questi Tribunali sarà composto di tre membri. Ciascuno dei Governi interessati nominerà uno di questi membri. Il presidente sarà scelto in seguito ad accordo fra i due Governi interessati.

Nel caso in cui non possa addivenirsi a questo accordo il presidente del Tribunale e due persone atte a sostituirlo in caso di bisogno, saranno scelte dal Consiglio della Società delle Nazioni, e fino al momento in cui non sarà scelto, dal signor *Gustavo Ador* se egli vi consente. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali durante la guerra.

Se un Governo non provvede entro il termine di un mese alla nomina qui sopra prevista, di un membro del Tribunale, ove il posto sia vacante, questo membro sarà scelto dal Governo avverso fra le due persone qui sopra menzionate, diverse dal presidente.

La decisione della maggioranza dei membri sarà quella del Tribunale.

b) I Tribunali arbitrali misti creati in applicazione del paragrafo *a*) giudicheranno i dissidi che sono di loro competenza a termini del Capitoli III, IV, V e VII.

Inoltre tutti i dissidi, di qualsiasi natura, relativi a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, fra i sussidi delle Potenze alleate o associate e i sudditi tedeschi saranno regolati dal Tribunale arbitrale misto, eccezione fatta per i dissidi che, per applicazione delle leggi delle Potenze alleate, associate o neutre sono di competenza dei Tribunali nazionali di queste ultime Potenze.

In questo caso, questi dissidi saranno regolati da questi Tribunali nazionali, eccettuato il Tribunale arbitrale misto.

Il suddito interessato di una Potenza alleata o associata potrà tuttavia deferire l'affare al Tribunale arbitrale misto, a meno che non vi si opponga la legge nazionale.

c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri dovranno essere designati, affinchè il Tribunale arbitrale misto possa dividersi in più sezioni. Ciascuna di queste sezioni dovrà essere composta come è detto sopra.

d) Ciascun tribunale arbitrale misto stabilirà egli stesso la sua procedura per quanto essa non sia regolata dalle disposizioni dell'allegato al presente articolo.

Esso avrà potere per liquidare le spese da pagarsi dalla parte soccombente per i sborsi di procedura.

e) Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro del Tribunale misto da esso nominato e degli agenti che nominarà per rappresentarlo al Tribunale. Gli onorari del presidente saranno fissati per accordo speciale fra i Governi interessati e questi onorari e le spese comuni a ciascun Tribunale saranno pagate per metà dai due Governi.

f) Le Alte parti contraenti convengono di considerare le sentenze del Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle obbligatorie pei loro sudditi.

ALLEGATO.

Paragrafo I. — In caso di decesso o di dimissione d'un membro del Tribunale o se il membro del Tribunale si trova per qualsiasi ragione nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni, la procedura seguita per la sua nomina verrà seguita per provvedere alla sua sostituzione.

Paragrafo II. — Il Tribunale adotterà nella procedura delle norme conformi alla giustizia e all'equità. Egli deciderà dell'ordine e dei termini entro i quali ogni parte dovrà presentare le sue conclusioni e regolerà le formalità richieste per l'amministrazione delle prove.

Paragrafo III. — Gli avvocati e consulenti delle due parti saranno autorizzati di presentare oralmente o per iscritto al Tribunale le loro argomentazioni per sostenere o difendere le loro cause.

Paragrafo IV. — Il Tribunale conserverà gli archivi dei processi e cause che gli saranno sottomessi e della procedura ad essa relativa con menzione e date.

Paragrafo V. — Ciascuna delle Potenze interessate potrà nominare un segretario. Questi segretari costituiranno, il *Segretariato misto dei Tribunali* e saranno ai suoi ordini. Il Tribunale può impiegare e nominare uno o più funzionari che saranno necessari per assisterlo nel compimento del suo mandato.

Paragrafo VI. — Il Tribunale deciderà su tutte le questioni e speci che gli saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze e informazioni che potranno essere prodotte dalle parti interessate.

Paragrafo VII. — La Germania si impegna a dare al Tribunale tutte le facilitazioni e informazioni necessarie per procedere alle istruttorie.

Paragrafo VIII. — La lingua per la procedura sarà scelta dalle potenze alleate o associate interessate.

Paragrafo IX. — I luoghi e la data delle udienze di ciascun Tribunale saranno determinate dalle Potenze alleate o associate interessate.

Art. 305. — Se un Tribunale tedesco ha pronunciato o pronuncia una sentenza in un affare previsto ai Capitoli III, IV, V e VII, e se questa sentenza non è conforme ai disposti di detti capitoli, la parte che ne avrà subito pregiudizio avrà diritto ad una riparazione che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su istanza del suddito di una delle Potenze alleate o associate, la riparazione di cui sopra potrà essere effettuata, ove sia possibile, dal Tribunale arbitrale misto, mediante il collocamento delle parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della sentenza pronunciata dal Tribunale tedesco.

CAPITOLO VII.

Proprietà industriale.

Art. 306. — **Salvo le eccezioni di cui al presente Trattato, i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, quali sono definiti dalle Convenzioni internazionali di Parigi e di Berna e già citate all'art. 286, verranno ristabiliti o restaurati, a partire dalla messa in vigore del presente Trattato nei territori delle Alte parti contraenti, in favore delle persone o dei loro aventi causa che ne erano beneficiarie nel momento in cui cominciò ad esistere lo stato di guerra.**

I diritti che avrebbero potuto essere stati acquistati durante la guerra, qualora questa non fosse avvenuta, in seguito ad una domanda di protezione di proprietà industriale, o alla pubblicazione di un'opera letteraria artistica, saranno riconosciuti e stabiliti in favore delle persone che ne avranno titoli, a partire dalla messa in vigore del presente Trattato. Tuttavia gli atti commessi in virtù di misure speciali che siano state prese durante la guerra da una autorità legislativa esecutiva o amministrativa d'una Potenza alleata o associata in relazione ai diritti di sudditi tedeschi, in materia di proprietà industriale, letteraria o artistica, continueranno ad avere valore e pieno effetto.

Da parte della Germania non potrà effettuarsi alcuna rivendicazione o azione per l'utile che durante lo stato di guerra il Governo d'una Potenza alleata o associata o altra persona per conto di questo Governo o col suo consenso abbia ritratto dai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica nè per le vendite, la messa in vendita o l'impiego di prodotti, apparecchi oggetti ai quali detti diritti siano applicati.

Se la legislazione d'una delle Potenze alleate o associate non ha disposto altrimenti, le somme dovute o pagate per l'applicazione di qualsiasi atto o per operazioni effettuate in esecuzione dei provvedimenti speciali di cui al capoverso 1, riceveranno lo stesso trattamento degli altri crediti dei sudditi tedeschi come da disposizioni del presente Trattato, e le somme riscosse per misure speciali prese dal Governo tedesco in relazione ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica contro i sudditi delle Potenze alleate o associate seguiranno la sorte di tutti gli altri debiti dei sudditi tedeschi.

Ai diritti di proprietà industriale letteraria, e artistica dei sudditi tedeschi (eccezione fatta per i marchi di fabbrica o commercio) acquisiti prima della guerra o durante la medesima oppure che saranno stati acquistati ulteriormente in base alla legge, sia mediante la messa in opera o concessioni di licenze, sia conservando il controllo di detta messa in valore o altrimenti, ciascuno delle potenze alleate e associate si riserva la facoltá di applicare quelle limitazioni, condizioni o restrizioni che potessero essere considerate necessari e per i bisogni della difesa nazionale o di pubblico interesse o allo scopo di assicurare un trattamento

equo da parte della Germania dei diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica dei suoi sudditi sul territorio tedesco, o per garantire l'intero compimento degli obblighi contratti dalla Germania in virtù del presente Trattato. Per i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica che saranno acquistati dopo l'entrata in vigore del presente Trattato la facoltà sopra riservata alle Potenze alleate e associate non potrà essere esercitata se non nel caso in cui le limitazioni, condizioni o restrizioni possano essere considerate necessarie per i bisogni della difesa nazionale o del pubblico interesse.

Ciascuna delle Potenze alleate e associate si riserva la facoltà di riguardare come nulle e di nessun effetto tutte le cessioni totali o parziali o le concessioni di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica che fossero state effettuate dopo il 1° agosto 1914 o che lo saranno in avvenire, ove esse avessero per effetto di ostacolare l'applicazione delle disposizioni del presente trattato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai diritti di proprietà industriale letteraria o artistica delle società o imprese di cui sia stata eseguita la liquidazione dalle Potenze alleate o associate in conformità della legislazione eccezionale di guerra o che potesse essere eseguita in virtù dell'art. 297 par. b.

Art. 307. — Una dilazione minima a partire della messa in vigore del Trattato, senza sopratassa nè multe di qualsiasi natura, verrà accordata ai sudditi di ciascuna delle alte Potenze contraenti per il compimento d'ogni atto, formalità, pagamento di tassa e in generale soddisfacimento a qualsiasi obbligo prescritto dalle leggi e regolamenti di ciascuno Stato, per conservare e ottenere i diritti di proprietà industriale acquisiti al 1° agosto 1914 che potrebbero essere stati acquistati dopo detta data se la guerra non fosse esistita, in seguito ad una domanda fatta prima della guerra o durante la medesima, come pure per fare opposizioni a detti diritti.

Tuttavia questo articolo non potrà conferire alcun diritto ad ottenere negli Stati Uniti d'America il ripristino di una procedura d'interferenza di cui abbia già avuto luogo l'udienza finale.

I diritti di proprietà industriale che sarebbero stati passibili di nullità per mancanza di compimento di un atto esecutivo, formalitá o pagamento di tassa saranno rimessi in vigore colla riserva, per ciò che riguarda brevetti e modelli, che ogni potenza alleata o associata potrà prendere i provvedimenti che giudicherà equamente necessari per salvaguardare i diritti dei terzi i quali avessero usato dei brevetti, nel tempo in cui essi sarebbero stati passibili di nullità.

Inoltre i brevetti d'invenzione e disegni appartenenti a sudditi tedeschi che saranno rimessi in vigore continueranno ad essere sottomessi alle prescrizioni che fossero loro state applicate durante la guerra nonchè a tutte le disposizioni del presente trattato.

Il periodo compreso fra il 1° agosto 1914 e la data della messa in vigore del presente Trattato non sarà computato nel termine previsto per la messa in valore di un brevetto, per l'uso del marchio di fabbrica o commercio o disegni, e si conviene che nessun brevetto, marchio o disegno che era in vigore il 1° agosto 1914 non potrà essere colpito di decadenza o di nullità per il solo fatto della mancata messa in valore o mancato uso prima che non sia trascorso il termine di due anni dalla messa in vigore del presente Trattato.

Art. 308. — I termini di priorità previsti dall'art. 4 della Convenzione Internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel 1911 o da qualsiasi altra Convenzione e legge in vigore, pel deposito o la registrazione di brevetti d'invenzione o modelli di utilità, marchi, disegni o modelli, che non erano spirati il 1° agosto 1914 e quei termini che sarebbero nati durante la guerra o avrebbero potuto nascere durante la guerra se questa non

avesse avuto luogo, saranno prolungati da ciascuna delle Potenze contraenti in favore di tutte le altre Potenze, fino allo spirare di un termine di sei mesi a partire dalla messa in vigore del presente Trattato. Tuttavia tale prolungamento di termine non porterà pregiudizio ai diritti di qualsiasi Potenza contraente o di qualsiasi persona che possedesse in buona fede al momento della messa in vigore del presente Trattato, dei diritti di proprietà industriale antagonisti a quelli richiesti e per i quali sia invocato il beneficio della dilazione del termine di priorità; purchè conservino tale diritto personalmente e parimenti gli agenti o titolari di licenze ai quali detti diritti fossero stati concessi prima della messa in vigore del presente Trattato non potranno subire alcuna molestia o processo per contraffazione.

Art. 309. — Non potrà essere intestata nessuna azione nè esercitata alcuna rivendicazione da parte di persone residenti o esercenti una industria in Germania, nè da sudditi tedeschi, nè dai sudditi di potenze alleate o associate o di persone residenti e esercenti le loro industrie su territorio di queste potenze, neppure da parte di terzi a cui queste persone avessero concesso i loro diritti durante la guerra, per fatti che si fossero compiuti sul territorio dell'altra parte, dalla data della dichiarazione di guerra o quella della messa in vigore del presente Trattato, che potessero essere considerati come pregiudicanti i diritti di proprietà industriale, proprietà letteraria o artistica che siano esistiti in un momento qualsiasi del periodo della guerra o che saranno ristabiliti in conformità degli art. 307 e 308.

Così pure dalla parte delle stesse persone non potrà essere subita alcuna azione per infrazione ai diritti di proprietá industriale o artistica, in nessun momento dell'esercizio di vendita e ciò per un anno dalla messa in vigore del presente Trattato, sui territori delle potenze alleate o associate da una parte, e della Germania dall'altra parte, di prodotti o articoli fabbricati, od opere letterarie o artistiche pubblicate nel periodo compreso fra la data di dichiarazione di guerra e quella della messa in vigore del presente Trattato, nè all' istante del loro acquisto del loro impiego o uso restando tuttavia inteso che questa disposizione non verrà applicata qualora i possessori dei diritti avessero il loro domicilio o stabilimento industriale o commerciale situati nelle regioni occupate dalla Germania durante la guerra.

Questo articolo non sarà applicabile ai rapporti fra gli Stati Uniti d'America e la Germania.

Art. 310. — I contratti di licenze dei diritti di proprietá industriale o di riproduzione d'opere letterarie o artistiche conclusi prima della dichiarazione di guerra fra sudditi di potenze alleate o associate e di persone residenti sui loro territori ed ivi esercenti un'industria da una parte ed i sudditi tedeschi dall'altra saranno considerati risoluti a datare dalla dichiarazione di guerra fra la Germania e le Potenze alleate e associate. Ma in ogni caso il beneficiario primitivo di un contratto di questo genere avrà diritto, entro un termine di sei mesi dalla messa in vigore del presente Trattato, di esigere dal titolare dei diritti la concessione di una nuova licenza e le condizioni in mancanza d'intesa fra le parti, saranno fissate dal tribùnale competente in base alla legislazione del paese in cui sono stati acquistati i diritti, salvo il caso di licenze ottenute in virtù dei diritti acquisiti per la legislazione tedesca; in questo caso le condizioni saranno fissate da un tribunale arbitrario misto previsto dal capitolo VI del presente Trattato.

Il tribunale potrá allora, se del caso, fissare l'ammontare delle indennità che gli sembreranno giustificate in relazione dell'utile procurato da detti diritti durante la guerra.

Le licenze relative ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica che siano stati concessi in base a legislazione speciale di guerra da una potenza alleata o associata, non potranno essere pregiudicati dalla continuazione d'una licenza che esistesse prima della guerra, essi continueranno nel loro valore ed avranno il loro pieno effetto e nel caso in cui una di queste licenze fosse stata accordata al beneficiario primitivo d'un contratto di licenza concluso prima della guerra essa sarà considerata come sostituente.

Qualora siano state pagate delle somme, durante la guerra, in base a contratti o licenze qualsiasi intervenute prima della guerra per la messa in valore dei diritti di proprietà industriale, o per la riproduzione o rappresentazione d'opere letterarie, drammatiche o artistiche, queste somme subiranno lo stesso trattamento degli altri debiti o crediti dei sudditi tedeschi, in conformità del presente Trattato.

Questo articolo non è applicabile fra Stati Uniti e Germania.

Art. 311. — **Gli abitanti dei territori separati dalla Germania in virtù del presente trattato, conserveranno nonostante questa separazione e il cambiamento di nazionalità che ne consegue pieno ed intero godimento di tutti i diritti di proprietà industriale e di proprietà letteraria e artistica di cui essi erano titolari in base alla legislazione tedesca al momento della separazione.**

I diritti di proprietà industriale letteraria e artistica in vigore sui territori separati dalla Germania in virtù del presente Trattato, al momento della separazione di questi territori dalla Germania o che saranno ristabiliti o restaurati in applicazione dell'art. 306 del presente Trattato saranno riconosciuti dallo Stato al quale detto territorio sarà trasferito e resteranno in vigore sopra questo territorio per la durata ch'è loro accordata in base alla legislazione tedesca.

CAPITOLO VIII.

Assicurazioni sociali e di Stato nei territori ceduti.

Art. 312. — Senza pregiudizio dei provvedimenti contenuti in altri articoli del presente Trattato, il Governo tedesco si assume il trasferimento a qualsiasi Potenza a cui sia ceduto territorio tedesco in Europa ed a qualsiasi Potenza che amministrerà i vecchi territori tedeschi in qualità di mandatario come dall'art. 22, Parte I (Società delle Nazioni), quella parte delle riserve accumulate dal Governo dell'Impero tedesco o dagli Stati tedeschi, oppure da pubbliche o private organizzazioni soggette al loro controllo, quali sono attribuibili per amministrare le assicurazioni sociali e di Stato in tale territorio.

Le Potenze a cui vengono trasferiti detti fondi, devono destinarli per il compimento di quegli obblighi sorti da tali assicurazioni.

Le condizioni del trasferimento saranno determinate da speciali convenzioni da concludersi fra il Governo tedesco e i Governi interessati.

Nel caso che queste speciali convenzioni non venissero concluse in accordo col capoverso di cui sopra, entro i tre mesi seguenti l'entrata in vigore del presente Trattato, le condizioni di trasferimento dovranno essere per ogni singolo caso, deferite a una Commissione di cinque membri, di cui uno sarà nominato dal Governo tedesco, un altro dall'altro Governo interessato, e tre altri dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, scelti fra i nazionali di altri Stati. Questa Commissione dovrà, a maggioranza di voti, ed entro tre mesi dopo la sua formazione, adottare delle «raccomandazioni» da sottoporre al Consiglio della Società delle Nazioni, e le decisioni del Consiglio dovranno essere immediatamente accettate siccome definitive dalla Germania e dall'altro Governo interessato.

PARTE UNDICESIMA
Navigazione Aerea.

Art. 313. — Le forze aeree delle Potenze alleate e associate avranno piena libertà di passaggio e di atterramento sopra e nel territorio nonchè nelle acque territoriali della Germania, e dovranno godere degli stessi privilegi delle forze aeree tedesche e particolarmente nei casi di accidenti per terra e per mare.

Art. 314. — Le forze aeree delle Potenze alleate e associate mentre sono in transito di destinazione a qualsiasi paese estero, godono del diritto di volare nel cielo del territorio o delle acque territoriali tedesche senza atterrare, sono tuttavia sempre soggette a qualsiasi regolamento che possa essere emesso dalla Germania e che sia ugualmente applicabile alle forze aeree della Germania e a quelle delle Potenze alleate e associate.

Art. 315. — Tutti gli aereodromi in Germania aperti al traffico pubblico nazionale, devono essere aperti alle forze aeree delle Potenze alleate e associate, e in tali aereodromi queste forze aeree dovranno essere trattate su un piede di eguaglianza con le forze germaniche per ciò che riguarda carichi di qualsiasi natura, inclusi oneri per atterramento o per accomodamento.

Art. 316. — Sottoposti alle presenti disposizioni, i diritti di passaggio, transito e atterramento di cui agli art. 313, 314 e 315 sono soggetti all'osservazione di quei regolamenti che la Germania riterrà necessario di emanare, ma questi regolamenti dovranno essere applicati senza distinzione alle forze aeree tedesche ed a quelle delle Potenze alleate e associate.

Art. 317. — I certificati di nazionalità, di pilota aereo, competenza e licenza rilasciati o riconosciuti validi da qualsiasi delle Potenze alleate o associate, devono essere riconosciuti validi in Germania, ed equivalenti a certificati e licenze rilasciate dalla Germania.

Art. 318. — Per ciò che riguarda il traffico commerciale aereo interno, le forze aeree delle Potenze alleate e associate, devono godere in Germania del trattamento della Nazione più favorita.

Art. 319. — La Germania s'impegna di prendere i necessari provvedimenti per assicurare che tutti i veicoli aerei tedeschi naviganti nel cielo del suo territorio si conformino alle norme riguardanti fari e segnali, norme dell'aria e norme del traffico aereo, sia al disopra sia in vicinanze degli aerodromi che sono stati istituiti dalla Convenzione, relativa alla navigazione aerea, conclusa fra le Potenze alleate e associate.

Art. 320. — Gli obblighi imposti dalle precedenti disposizioni resteranno in vigore fino al 1° gennaio 1923 a meno che prima di questa data la Germania non sia stata ammessa alla Società delle Nazioni, o sia stata autorizzata, dal consenso delle Potenze alleate e associate, ad aderire alla Convenzione relativa alla navigazione aerea conclusa fra queste Potenze.

PARTE DODICESIMA

Porti, Idrovie e Ferrovie.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 321. — La Germania s'impegna ad accordare la libertà di transito attraverso al suo territorio per le vie più adatte al transito internazionale; per ferrovia, percorsi d'acqua navigabili o per canali alle persone, merci, navi, battelli, carri e servizi postali di provenienza o destinazione dei territori d'una qualsiasi delle potenze alleate o associate, limitrofe o meno; a tale scopo la traversata delle acque territoriali sarà permessa. Le persone, merci, navi, battelli, vetture, carri e servizi postali non saranno sottoposte ad alcun diritto di transito ne ad alcun ritardo ne restrizione inutile, essi avranno diritto, in Germania, al trattamento nazionale, per tutto ciò che riguarda le tasse e facilitazione, e sotto qualsiasi altro rapporto.

Le merci in transito saranno esenti da qualsiasi diritto di dogana o altri diritti analoghi.

Tutte le tasse, oneri, gravanti sui trasporti in transito, dovranno essere ragionevoli, avuto riguardo alle condizioni del traffico. Nessun indennizzo, facilitazione o restrizione, dovrà dipendere direttamente o indirettamente, dalla qualità del proprietario o dalla nazionalità della nave o altro mezzo di trasporto, che sarà stato o dovrà essere impiegato sopra una parte qualsiasi del percorso complessivo.

Art. 322. — La Germania s'impegna a non imporre ne mantenere qualsiasi controllo sulle imprese di trasporto in transito di andata e ritorno degli emigranti attraverso il suo territorio, salvi i provvedimenti necessari per constatare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permetterà ad alcuna compagnia di navigazione ne ad altre organizzazioni, società o persone private interessate nel traffico, di partecipare, in modo qualsiasi, ad un servizio amministrativo organizzato a questo scopo nè di esercitare influenza diretta o indiretta a questo riguardo.

Art. 323. — La Germania si fa divieto di stabilire alcuna distinzione o preferenza diretta o indiretta per ciò che riguarda i diritti, tasse o

proibizioni relative alle importazioni nel suo territorio o esportazioni dal suo territorio e, sotto riserva delle stipulazioni particolari contenute nel presente Trattato, per ciò che riguarda le condizioni e il prezzo di trasporto delle merci o delle persone a destinazione o provenienza dal suo territorio sia in ragione della frontiera di entrata o d'uscita, sia della natura della proprietà o della bandiera, dei mezzi di trasporto, impiegati (compresi i trasporti aerei), tanto da un punto di partenza originario o immediato della nave, del battello, del carro, dell'areonave o altro mezzo di trasporto, della sua destinazione finale o intermedia, dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, quanto pel fatto che il porto per l'intermediario del quale le merci sono importate o esportate è un porto tedesco o un porto straniero qualsiasi, come nel caso in cui le merci siano importate per mare, per terra o per via aerea.

La Germania si fa divieto precipuamente di stabilire, a pregiudizio dei porti, navi o battelli di una qualsiasi delle Potenze alleate e associate alcuna sopratassa, alcun premio diretto o indiretto ad esportazione per i porti, navi o battelli tedeschi, o per quelli d'un altra Potenza, in particolare sotto forma di tariffe combinate, e di sottomettere le persone o le merci passanti per un porto o utilizzanti una nave o battello d'una qualsiasi delle Potenze alleate o associate a delle formalità o a dei ritardi qualsiasi, a cui queste persone o queste merci non sarebbero sottomesse se esse passassero per un porto tedesco o per il porto d'un'altra Potenza, o se esse utilizzassero una nave battello tedesco o un battello d'un altra Potenza.

Art. 324. — Tutti i provvedimenti utili dovranno essere presi, sotto l'aspetto amministrativo e tecnico, per affrettare per quanto possibile la penetrazione delle merci per i confini della Germania e per assicurare, a partire da detti confini, la spedizione e il trasporto di dette merci senza distinzione del fatto che esse provengano o siano destinate a territori delle Potenze alleate o associate oppure in transito da o per questi territori, nelle condizioni materiali, specie ai riguardi della rapidità o delle cure di viaggio, identiche a quelle di cui godessero le merci della stessa natura viaggianti su territorio tedesco in analoghe condizioni di trasporto.

In particolare, il trasporto delle merci sarà effettuato con prontezza e regolarità e le formalità doganali avranno luogo in modo da permettere la diretta continuazione del trasporto delle merci per mezzo dei treni di corrispondenza.

Art. 325. — I porti marittimi delle Potenze alleate o associate godranno di tutti i favori e di tutte le tariffe ridotte accordate, sulle ferrovie o idrovie della Germania, a profitto dei porti tedeschi o d'un porto qualsiasi di un'altra Potenza.

Art. 326. — La Germania non potrà rifiutarsi di partecipare alle tariffe o combinazioni di tariffe che avessero per iscopo di assicurare ai porti d'una delle Potenze alleate o associate dei vantaggi analoghi a quelli che esse avessero accordato ai loro propri porti o a quelli d'un altra Potenza.

CAPITOLO II.

Navigazione.

I. - Libertà di navigazione.

Art. 327. — I sudditi delle Potenze alleate o associate e i loro beni, navi e battelli godranno in tutti i porti e sulle vie interne della Germania di un trattamento uguale, sotto tutti i rapporti, a quello dei sudditi, dei beni, delle navi e battelli tedeschi. In particolare le navi e battelli d'una qualsiasi delle Potenze alleate e associate saranno autorizzati a trasportare merci di qualsiasi natura e passeggeri di destinazione o provenienza di tutti i porti o località situate in territorio della Germania in cui le navi o battelli tedeschi possono avere accesso, a condizioni, che non saranno più onerose di quelle applicate per le navi e battelli nazionali. Essi saranno trattati nella misura d'eguaglianza colle navi e battelli nazionali, per ciò che riguarda le facilitazioni e oneri di porto e di banchina di qualsiasi natura, comprese le facilitazioni di sosta, di carico e scarico, i diritti e oneri di tonnellaggio, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena e tutti gli altri diritti ed oneri analoghi di qualsiasi natura, riscossi o meno e a profitto del Governo, dei funzionari pubblici, dei privati, delle corporazioni o stabilimenti di qualsiasi specie.

Nel caso in cui la Germania accordasse a una qualsiasi delle Potenze alleate o associate o a qualsiasi altra Potenza straniera un trattamento

di preferenza, questo regime sarà esteso senza indugio e senza condizioni a tutte le Potenze alleate e associate. Non sarà opposta alla circolazione delle persone delle navi e battelli altro ostacolo che quello relativo alle disposizioni di dogana, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, all'emigrazione e all'immigrazione nonchè alla importazione e all'esportazione di merci proibite. Queste disposizioni, ragionevoli e uniformi, non dovranno ostacolare inutilmente il traffico.

II. - Zone franche nei porti.

Art. 328. — Le zone franche che esistevano nei porti tedeschi il 1° agosto 1914 saranno mantenute. Queste zone franche e quelle che in virtù del presente Trattato saranno stabilite sul territorio della Germania saranno sottoposte al regime previsto nei seguenti articoli.

Le merci entranti nella zona franca o uscentine non saranno sottoposte ad alcun diritto di importazione o d'esportazione salvo il caso previsto all'art. 330.

Le navi e merci entranti nella zona franca potranno essere sottoposte a tasse stabilite per coprire le spese d'amministrazione, di mantenimento o miglioramento del porto, nonchè ai diritti stabiliti per l'uso dei vari impianti, purchè questi diritti e tasse siano ragionevoli, avuto riguardo alle spese fatte e percepite nelle condizioni d'uguaglianze previste all'art. 327.

Le merci non potranno essere sottoposte ad alcun altro diritto o tassa che non sia un diritto di statistica dell'1 per mille *ad valorem* al magazzeno, il quale sarà esclusivamente destinato a coprire le spese del servizio incaricato di stabilire la distinta dei movimenti del porto.

Art. 329. — Le facilitazioni accordate per lo stabilimento di magazzino e per l'imballaggio e il disimballaggio delle merci, dovranno corrispondere alle necessità commerciali del momento. Qualsiasi prodotto, il cui consumo sia stato autorizzato nella zona franca, sarà esente da diritti d'*accise* (1) o altri di qualsiasi natura, salvo il diritto di statistica previsto all'art. 328 di cui sopra.

Nessuna distinzione sarà fatta, per ciò che riguarda una qualsiasi delle prescrizioni del presente articolo, sia fra persone appartenenti a nazionalità diverse sia fra i prodotti d'origine o destinazione diversa.

Art. 330. — Diritti d'entrata potranno essere imposti ai prodotti uscenti dalla zona franca per essere consegnati al consumo del paese sul territorio del quale si trova il porto. E' viceversa, dei diritti di uscita potranno essere imposti ai prodotti di provenienza di questo paese e destinati alla zona franca. Questi diritti d'entrata e d'uscita dovranno essere stabiliti cogli stessi criteri e in base agli stessi tassi dei diritti simili applicati alle altre frontiere doganali del paese interessato. D'altra parte la Germania s'impegna a non stabilire, sotto nessuna voce, alcun diritto d'importazione, di esportazione o di transito sui prodotti trasportati per via di terra od acqua attraverso al territorio tedesco, o destinazione d'un altro paese qualsiasi.

La Germania dovrà stabilire il regolamento necessario per assicurare e garantire questo libero passaggio sulle idrovie e sulle ferrovie del suo territorio, che dànno normalmente accesso alla zona franca.

III. - Clausole relative all'Elba, all'Oder, al Niémen (Rüsstrom-Memel-Niémen) e al Danubio.

I. - *Disposizioni generali.*

Art. 331. — Sono dichiarate internazionali: L'Elba, dalla confluenza della Vltava, e la Vltava da Praga;

L'Oder dalla confluenza dell'Oppa;

Il Niémen (Rüsstrom-Memel-Niemen) da Grodno;

Il Danubio da Ulm;

In qualsiasi parte navigabile di queste reti fluviali, costituenti il naturale accesso al mare di più d'uno Stato, con o senza il trasbordo da un battello a un altro, nonchè i canali laterali e i canali che fossero stabiliti sia per raddoppiare o migliorare delle sezioni naturalmente navigabili di dette reti fluviali, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

Lo stesso sarà della via navigabile Reno-Danubio. Nel caso in cui questa fosse costruita nelle condizioni fissate all'art. 353.

Art. 332. — Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente, i sudditi, beni e le ban-

(1) Tassa inglese sulle bevande.

diere di tutte le Potenze saranno trattate con perfetta uguaglianza in modo che nessuna distinzione sia fatta a detrimento dei sudditi, dei beni e della bandiera d'una qualsiasi di queste potenze fra queste e i sudditi, i beni e le bandiere dello Stato rivierasco stesso o dello Stato i cui sudditi, beni e bandiera godono del trattamento più favorevole.

Tuttavia i battelli tedeschi non potranno eseguire il trasporto per linee regolari, di viaggiatori e di merci fra i porti d'una Potenza alleata o associata se non mediante autorizzazione di questa.

Art. 333. — Tasse, suscettibili di variazione a seconda della sezione del fiume, potranno essere percepite sulle navi prendenti a prestito la via navigabile o i suoi accessi, salvo disposizioni contrarie d'una convenzione esistente. Dette tasse dovranno essere destinate esclusivamente a coprire in modo equo le spese di manutenzione della navigabilità o di miglioramento del fiume e dei suoi accessi o di contribuire a spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa in proposito sarà calcolata in base a queste spese, e verrà affissa nei porti.

Queste tasse saranno stabilite in modo da non rendere necessario un esame particolareggiato del carico, a meno che non vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.

Art. 334. — Il transito dei viaggiatori, battelli e merci si effettuerà in conformità delle condizioni generali fissate al Capitolo I.

Allorchè le due rive d'un fiume internazionale fanno parte d'uno stesso Stato, le merci in transito, potranno essere messe sotto suggello o sotto la guardia degli agenti doganali. Allorchè il fiume forma confine, le merci e i viaggiatori in transito saranno esenti da qualsiasi formalità doganale; il carico e lo scarico delle merci, nonchè l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, non potranno effettuarsi se non nei porti designati dallo Stato rivierasco.

Art. 335. — Sul percorso, ed allo sbocco dei fiumi summenzionati non potranno essere percepiti oneri di alcuna specie che non siano quelli previsti alla presente parte.

Questa disposizione non costituirà ostacolo allo stabilimento dagli Stati rivieraschi, di diritti doganali, di privilegio locale o di consumo, nonchè alla creazione di tasse ragionevoli e uniformi prelevate nei porti in base a tariffe pubbliche, per l'uso di grù, elevatori, banchine, magazzini, ecc.

Art. 336. — In mancanza d'un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di mantenimento e di miglioramento della parte internazionale d'una rete navigabile, ciascuno Stato rivierasco sarà tenuto a prendere nella misura conveniente i provvedimenti necessari per eliminare qualsiasi danno od ostacolo alla navigazione e assicurarne il mantenimento in buone condizioni.

Se uno Stato trascura di conformarsi a questo obbligo, qualsiasi Stato rivierasco o rappresentato alla Commissione internazionale, se ve ne è uno, potrà appellarsi alla giurisdizione istituita a tale effetto dalla Società delle Nazioni.

Art. 337. — Si procederà nello stesso modo nel caso in cui uno Stato rivierasco intraprendesse dei lavori atti a portare pregiudizio alla navigazione della parte internazionale. La giurisdizione accennata al precedente articolo potrà prescrivere la sospensione o la soppressione di questi lavori, tenendo conto delle sue decisioni, dei diritti relativi all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie e agli altri interessi nazionali che in caso d'accordo di tutti gli Stati rivieraschi o di tutti gli Stati rappresentati alla Commissione internazionale, se uno ne esiste, avranno la precedenza sui bisogni della navigazione.

Il ricorso alla giurisdizione alla Società delle Nazioni non sarà sospensivo.

Art. 338. — Il regime formulato agli articoli da 332 a 337 di cui sopra sarà sostituito da quello che verrà istituito da una convenzione generale da stabilirsi dalle Potenze alleate e associate e approvata dalla Società delle Nazioni, relativamente alle vie navigabili di cui detta convenzione riconoscerà il carattere internazionale. Questa convenzione potrà applicarsi precipuamente a tutte o parte delle reti fluviali dell'Elba, dell'Oder, del Niémen, e del Danubio sopra menzionate, nonchè agli altri elementi di detti fiumi e ruscelli che potessero essere compresi in una definizione generale.

La Germania s'impegna, conformemente alle disposizioni dell'art. 379 ad aderire a detta convenzione generale e a qualsiasi progetto di revisione degli accordi internazionali e regolamenti in vigore stabiliti come è detto all'articolo 343 seguente.

Art. 339. — La Germania cederà alle Potenze alleate, associate e interessate entro il termine massimo di tre mesi dalla notifica che le sarà fatta, una parte dei rimorchiatori e dei battelli che rimarranno immatricolati nei porti delle reti fluviali citate all'articolo 331, dopo i prelevamenti da eseguirsi a titolo di restituzione o di riparazione. La Germania cederà pure il materiale di qualsiasi natura necessario alle Potenze alleate, associate e interessate per l'utilizzazione di queste reti.

Il numero dei rimorchiatori e battelli e l'importanza del materiale ceduto, nonchè la loro ripartizione saranno determinati da uno o più arbitri designati dagli Stati Uniti d'America, tenendo conto dei bisogni legittimi delle parti in causa, basandosi precipuamente sul traffico della navigazione nei 5 anni che precedettero la guerra.

Tutte le navi cedute dovranno essere munite della loro attrezzatura ed apparecchi, essere in buono stato, capaci di trasportare merci e scelti fra quelli di costruzione più recente.

Le cessioni previste al presente articolo daranno luogo a una indennità il cui ammontare totale, fissato in blocco dall'arbitro o arbitri, non potrà in alcun caso sorpassare il valore del capitale di prima costruzione del materiale ceduto, e sarà contato sull'ammontare delle somme dovute dalla Germania, perciò spetterà alla Germania di indennizzare i proprietari.

2. - *Disposizioni speciali per l'Elba, l'Oder e il Niemen.*

Art. 340. — L'Elba sarà posta sotto l'amministrazione d'una Commissione internazionale che comprenderà: 4 rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi del fiume; due rappresentanti dello Stato czeco-slovacco; un rappresentante della Gran Bretagna; un rappresentante della Francia; un rappresentante dell'Italia; un rappresentante del Belgio.

Qualunque sia il numero dei membri presenti ogni delegazione avrà un numero di voti uguale al numero dei rappresentanti che le sono accordati.

Se qualcuno di questi rappresentanti non può essere nominato al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, le decisioni della Commissione saranno tuttavia valide.

Art. 341. — L'Oder sarà posto sotto l'amministrazione d'una Commissione internazionale che comprenderà:

1 rappresentante della Polonia; 1 rappresentante della Prussia; 1 rappresentante dello Stato Czeco-Slovacco; 1 rappresentante della Gran Bretagna; 1 rappresentante della Francia; 1 rappresentante della Danimarca; 1 rappresentante della Svezia. Se qualcuno di questi rappresentanti non potesse essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, le decisioni della Commissione saranno tuttavia valide.

Art. 342. — Su istanza rivolta alla Società delle Nazioni da uno degli Stati rivieraschi, il Niemen sarà posto sotto l'Amministrazione di una commissione internazionale che comprenderà un rappresentante di ciascuno degli Stati rivieraschi e tre rappresentanti di altri Stati designati dalla Società delle Nazioni.

Art. 343. — Le Commissioni internazionali previste agli articoli 340 e 341 si riuniranno entro un termine di 3 mesi a datare dalla messa in vigore del presente Trattato. La Commissione internazionale prevista all'art. 342, si riunirà entro il termine di 3 mesi dalla richiesta diretta a uno Stato rivierasco. Ciascuna di queste Commissioni procederà senza ritardo all'elaborazione di un progetto di revisione degli accordi internazionali e regolamenti in vigore. Questo progetto sarà redatto in conformità della convenzione menzionata all'art. 338, se questa convenzione è già stata conclusa; in caso contrario il progetto di revisione sarà stabilito in conformità dei principî di cui agli art. 332 e 337 di cui sopra.

Art. 344. — I progetti citati all'articolo precedente dovranno precipuamente:

a) scegliere la sede della Commissione internazionale e fissare i modi di nomina del suo Presidente;

b) determinare l'estensione dei suoi poteri, particolarmente per ciò che riguarda l'esecuzione dei lavori di manutenzione, accomodamento e miglioramento della rete fluviale, il regime finanziario, lo stabilimento e la percezione di tasse, le norme di navigazione;

c) delimitare le sezioni dei fiumi e dei suoi affluenti, ai quali dovrà applicarsi il regime internazionale.

Art. 345. — Gli accordi internazionali e i regolamenti che reggono attualmente la navigazione sull'Elba, sull'Oder e sul Niemen, saranno provvisoriamente mantenuti in vigore, fino alla ratifica dei progetti di revisione menziona-

ti più sopra. Tuttavia in tutti i casi in cui questi accordi e regolamenti fossero antagonisti alle disposizioni degli articoli da 332 a 337 di cui sopra o della convenzione generale da concludersi, queste ultime disposizioni avranno il sopravvento.

3. - *Disposizioni speciali per il Danubio.*

Art. 346. — La Commissione europea del Danubio eserciterà nuovamente i poteri che essa aveva prima della guerra. Tuttavia e provvisoriamente, i rappresentanti della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia e della Rumenia, saranno sole parti di questa Commissione.

Art. 357. — A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio citata all'art. 331 sarà posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta come segue: 2 rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi; un rappresentante di ciascuno degli altri Stati rivieraschi; un rappresentante di ciascuno degli Stati non rivieraschi rappresentati in avvenire alla Commissione Européa del Danubio.

Se qualcuno di questi rappresentanti non può essere nominato nel momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, le decisioni della Commissione saranno ugualmente valide.

Art. 348. — La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunirà al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e assumerà provvisoriamente l'amministrazione del fiume in conformità delle disposizioni degli articoli 332 e 337 fino che uno statuto definitivo del Danubio non venga stabilito dalle Potenze designate dalle Potenze alleate o associate.

Art. 349. — La Germania s'impegna a gradire il regime che sarà stabilito per il Danubio da una conferenza di Potenze designate dalle Potenze alleate e associate.

Art. 350. — E' finito il mandato conferito dall'art. 57 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878 all'Austria-Ungheria e da questo ceduto all'Ungheria per l'esecuzione dei lavori alle Porte di Ferro. La Commissione incaricata dell'amministrazione di questa parte del fiume statuirà sulla regolazione dei conti, sotto riserva delle disposizioni finanziarie del presente Trattato. Le tasse che potessero essere necessarie non saranno in nessun caso percepite dall'Austria-Ungheria.

Art. 351. — Nel caso in cui lo Stato czeco slovacco, la Serbia e la Rumenia intraprendessero per autorizzazione o mandato della Commissiodi accomodamento, miglioramento, sbarramento o altri su una sezione della rete fluviale di frontiera, questi Stati godranno sulla riva opposta o sulla parte del letto situata fuori dei loro territorio, di tutte le facilitazioni necessarie per procedere agli studi, esecuzioni e mantenimento di questi lavori.

Art. 352. — La Germania sarà tenuta di fronte alla Commissione Europea del Danubio a tutte le restituzioni, riparazioni e indennità per i danni subiti durante la guerra da questa Commissione.

Art. 353. — In caso di costruzione d'una via navigabile di grande sezione Reno-Danubio, la Germania si impegna ad applicare a detta via navigabile il regime previsto agli art. 332 e 338.

IV. - Clausole relative al Reno e alla Mosella.

Art. 354. — Dall'entrata in vigore del presente Trattato la convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1878, compreso il protocollo di chiusura continuerà a regolare la navigazione del Reno nelle condizioni qui appresso fissate.

In caso di antagonismo fra talune delle disposizioni di detta convenzione e le disposizioni della convenzione generale prevista all'art. 338, da applicarsi al Reno, avranno il sopravvento le disposizioni della convenzione generale.

Entro un termine messimo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione Centrale citata all'art. 355 si riunirà per stabilire un progetto di revisione della convenzione di Mannheim. Questo progetto dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni della convenzione generale, se a quella data è stata conclusa, e sarà sottoposto alle Potenze rappresentate alla Commissione Centrale.

La Germania dichiara di dare fin d'ora la sua adesione al progetto che sarà stabilito nei modi di cui sopra.

Inoltre le modifiche previste negli articoli seguenti saranno immediatamente introdotte nella Convenzione di Mannheim.

Le principali Potenze alleate e associate si ri-

servano il diritto di intendersi a questo riguardo coi Paesi Bassi.

La Germania si impegna fin d'ora, se ne è richiesta, a dare la sua adesione a qualsiasi accordo di questo genere.

Art. 355. — La Commissione centrale prevista dalla Convenzione di Mannheim, comprenderà 19 membri, cioè:

Due rappresentanti dei Paesi Bassi;
Due rappresentanti della Svizzera;
Quattro rappresentanti degli Stati tedeschi, rivieraschi del fiume;
Quattro rappresentanti della Francia, che nominerà in più il Presidente della Commissione;
Due rappresentanti della Gan Bretagna;
Due rappresentanti dell'Italia;
Due rappresentanti del Belgio.

La sede della Commissione centrale sarà fissata a Strasburgo.

Qualunque sia il numero dei membri rappresentanti, ogni delegazione avrà diritto a un numero di voti uguale al numero dei rappresentanti che le sono accordati.

Se un certo numero di questi rappresentanti non potesse essere nominato per il momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, le decisioni della Commissione saranno ugualmente valide.

Art. 356. — I battelli di tutte le Nazioni e i loro carichi godranno di tutti i diritti e privilegi accordati ai battelli appartenenti alla navigazione del Reno e ai loro carichi.

Nessuna delle disposizioni contenute negli articoli da 15 a 20 e 26 della Convenzione di Mannheim precitata, nell'articolo del protocollo di chiusura, o nelle convenzioni ulteriori potrà ostacolare la libera navigazione dei battelli e equipaggi di qualsiasi nazionalità, sul Reno e sulle idrovie a cui si applicano dette Convenzioni, a riserva dell'osservazione dei regolamenti sanciti dalla Commissione centrale per ciò che riguarda il pilotaggio e gli altri provvedimenti di polizia.

Le disposizioni dell'art. 32 della Convenzione di Mannheim e dell'art. 5 del protocollo di chiusura saranno applicate ai soli battelli registrati sul Reno. La Commissione centrale determinerà i provvedimenti da prendersi per verificare se gli altri battelli soddisfano alle prescrizioni del regolamento generale applicabile alla navigazione sul Reno.

Art. 357. — Entro il termine di tre mesi, dalla notifica che le verrà fatta, la Germania cederà alla Francia, sia dei rimorchiatori e battelli prelevati su quelli che resteranno immatricolati nei porti tedeschi del Reno, dopo il prelevamento da effettuarsi a titolo di restrizione o riparazione, sia delle partecipazioni di interessi nelle Società tedesche di navigazione sul Reno.

In caso di cessione di battelli e rimorchiatori, questi dovranno essere muniti del loro attrezzamento e apparato, dovranno essere in buono stato, capaci di assicurare il traffico commerciale sul Reno e scelti fra quelli di costruzione più recente.

Le stesse norme saranno applicabili a ciò che riguarda la cessione della Germania alla Francia:

1.° - Delle costruzioni, posti di sosta, terrapieni, docks, magazzini, attrezzamenti, ecc., che i nazionali tedeschi o le società tedesche possedevano nel porto di Rotterdam al 1° agosto 1914;

2.° - Delle partecipazioni o interessi che la Germania o i suoi nazionali avessero, alla stessa data, in dette costruzioni.

L'ammontare e i particolari di queste cessioni saranno determinate, con riguardo ai bisogni legittimi delle parti interessate, da uno o più arbitri nominati dagli Stati Uniti d'America entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Le cessioni previste al presente articolo daranno luogo ad una indennità, il cui ammontare globale, fissato a forfait dall'arbitro o dagli arbitri, non potrà in nessun caso sorpassare il valore del capitale di prima costruzione del materiale e delle costruzioni cedute, e sarà portato a credito nel conto dei debiti della Germania; competerà alla Germania di indennizzare i proprietari.

Art. 358. — In base all'obbligo di conformarsi alle stipulazioni della Convenzione di Mannheim o di quella che la sostituirà, nonchè ai disposti del presente Trattato, la Francia avrà su tutto il corso del Reno compreso fra i punti limiti delle sue frontiere:

a) il diritto di prelevare l'acqua sulla portata del Reno per l'alimentazione dei canali navigabili e irrigatori costruiti o da costruire o per qualsiasi altro scopo e di eseguire sulla riva tedesca tutti i lavori necessari per l'esercizio di questo diritto;

b) il diritto esclusivo all'energia prodotta per la messa in valore del fiume, a riserva del pagamento alla Germania della metà del valore dell'energia effettivamente prodotta; questo pagamento sarà effettuato in danaro od in energia e l'ammontare calcolato in base al costo dei lavori necessari per la produzione dell'energia e in caso di mancato accordo, per via arbitrale; a questo scopo la Francia avrà sola il diritto di eseguire, in questa parte del fiume, tutti i lavori di accomodamento, di sbarramento o altri che essa giudicherà utili per la produzione dell'energia.

Il diritto di prelevare l'acqua sulla portata del Reno è parimenti riconosciuto al Belgio per l'alimentazione del canale Reno-Mosa previsto qui sotto.

L'esercizio dei diritti citati alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo non dovrà nè nuocere alla navigazione nè ridurre la facilità di navigazione, sia nel letto del Reno, sia nelle derivazioni che vi fossero sostituite, nè determinare alcun aumento delle tasse fino allora percepite per applicazione della convenzione in vigore. Tutti i progetti dei lavori saranno comunicati alla Commissione centrale, perchè si assicuri che queste condizioni sono soddisfatte.

Per assicurare la buona e leale esecuzione dei disposti contenuti alle lettere *a*) e *b*), di cui sopra, la Germania:

1.° - Si fa divieto di intraprendere o di autorizzare la costruzione d'alcun canale laterale, nè di alcuna derivazione dalla riva destra del fiume situata di fronte ai confini francesi;

2.° - Riconosce alla Francia il diritto di appoggio e passaggio su tutti i terreni situati sulla riva destra, che saranno necessari per gli studi, per lo stabilimento e l'espletazione degli sbarramenti che la Francia, con l'adesione della Commissione centrale, potrà ulteriormente decidersi a costruire. In conformità di questa adesione la Francia avrà facoltà di determinare e delimitare le ubicazioni necessarie e potrà occupare i terreni, allo spirare di un termine di due mesi dopo semplice notifica, mediante il pagamento da essa alla Germania, di indennità il cui ammontare globale sarà fissato dalla Commissione centrale. Competerà alla Germania di indennizzare i proprietari dei fondi gravati di queste servitù o definitivamente occupati dai lavori.

Se la Svizzera ne fa richiesta e se la Commissione centrale lo approva, gli stessi diritti le saranno accordati per la parte del fiume costituente la frontiera con gli altri Stati rivieraschi.

3.° - Rimetterà al Governo francese, entro i mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, tutti i piani, studi, progetti di concessioni, quaderni del preventivo concernente l'accomodamento del Reno per qualsiasi uso, stabiliti o ricevuti dal Governo dell'Alsazia Lorena o da quello del Granducato di Baden.

Art. 359. — Nelle sezioni del Reno formanti confine fra la Francia e la Germania, ed a riserva delle stipulazioni precedenti, nessun lavoro potrà essere eseguito nel letto del fiume o sull'una o l'altra riva del fiume senza l'approvazione preventiva della Commissione centrale o dei suoi delegati.

Art. 360. — La Francia si riserva la facoltà di sostituirsi ai diritti e obblighi risultanti dagli accordi conclusi fra il Governo dell'Alsazia Lorena e il Granducato di Baden, per i lavori da eseguirsi sul Reno; essa potrà pure denunciare questi accordi entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Francia avrà pure la facoltà di far eseguire i lavori che fossero riconosciuti necessari dalla Commissione centrale per la manutenzione o il miglioramento della navigabilità del Reno, a monte di Mannheim.

Art. 361. — Nel caso in cui entro un termine di 25 anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Belgio decidesse di costruire una linea navigabile a grande sezione Reno-Mosa, all'altezza di Ruhrort, la Germania sarà tenuta a costruire in base ai piani che le saranno comunicati dal Governo belga e in seguito all'approvazione della Commissione centrale, la parte di questa via navigabile situata sul suo territorio.

Il Governo belga avrà in tal caso il diritto di procedere a tutti gli studi necessari sul terreno.

Nel caso che la Germania mancasse di eseguire tutti o parte dei lavori, la Commissione centrale avrà facoltà di farli eseguire in suo luogo; a questo scopo questa potrà determinare e delimitare le ubicazioni necessarie e occupare i terreni allo spirare di un termine di due mesi dopo semplice atto di notifica, disponendo delle indennità che essa fisserà e che saranno pagate dalla Germania.

Questa via navigabile sarà posta sotto lo

stesso regime amministrativo che il Reno stesso e la ripartizione fra gli Stati traversati, delle spese di primo impianto, comprese le indennità di cui sopra, sarà fatta per cura della Commissione centrale.

Art. 362. — La Germania si impegna fin d'ora a non formulare alcuna obbiezione a qualsiasi proposta della Commissione centrale del Reno tendente a estendere la sua giurisdizione:

1°) alla Mosella, dal confine franco-lussemburghese fino al Reno, a riserva dell'assenso del Lussemburgo;

2°) al Reno risalendo da Basilea fino al lago di Costanza, sotto riserva dell'assenso svizzero;

3°) ai canali laterali e navigli che fossero stabiliti sia per raddoppiare o migliorare delle sezioni naturalmente navigabili del Reno o della Mosella, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili di questi corsi d'acqua, nonchè a tutti gli altri elementi della rete fluviale renana che potessero essere compresi nella convenzione generale prevista all'art. 338 di cui sopra.

V. - Clausole che accordano allo Stato Czeco-Slovacco l'uso di porti del Nord.

Art. 363. — Nei porti di Amburgo e di Stettino, la Germania darà in affitto allo Stato Czeco-slovacco, per un periodo di 99 anni, degli spazi che saranno situati sotto il regime generale delle zone franche e destinate al transito diretto delle merci di provenienza o a destinazione di detto Stato.

Art. 364. — La delimitazione di questi spazi, il loro uso, il loro modo di espletamento e in generale tutte le condizioni per la loro utilizzazione, compreso il prezzo della loro locazione, saranno fissati da una Commissione composta: di un delegato della Germania, un delegato dello Stato Czeco-Slovacco, e un delegato della Gran Bretagna. Queste condizioni potranno essere rivedute ogni decennio nelle stesse forme.

La Germania dichiara anticipatamente di gradire le decisioni che così saranno prese.

CAPITOLO III.

Ferrovie.

I. - Clausole relative ai trasporti internazionali.

Art. 365. — Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate e destinate alla Germania, inoltre le merci in transito per la Germania e di provenienza o destinazione dei territori delle Potenze alleate e associate, godranno di pieno diritto, sulle ferrovie tedesche, per ciò che riguarda le tasse percepibili (tenuto conto di tutti i ristorni e premi), delle facilitazioni, e sotto qualsiasi altro riguardo, del regime più favorevole applicato alle merci della stessa natura trasportate su una qualsiasi delle linee tedesche sia per traffico interno sia per esportazione, importazione o transito, in analoghe condizioni di trasporto precipuamente riguardo alla lunghezza del percorso. La stessa norma sarà applicata su richiesta di una o più Potenze alleate e associate alle merci nominativamente designate da queste Potenze e provenienti dalla Germania a destinazione dei loro territori.

Tariffe internazionali stabilite in base alle tasse previste al precedente capoverso, e comportanti lettere di vettura dirette, dovranno essere stabilite allorchè una delle Potenze alleate e associate lo richieda alla Germania.

Art. 366. — A partire dall'entrata in vigore del presente Trattato le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per ciò che le riguarda, e colle riserve indicate al secondo capoverso del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1905 sui trasporti delle merci per ferrovia.

Se entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli, e delle merci venisse conclusa per sostituire la convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e le aggiunte susseguenti di cui sopra, questa nuova convenzione e le condizioni complementari che reggono il trasporto internazionale ferroviario che potessero essere basate su di essa, vincoleranno la Germania anche nel caso in cui questa Potenza rifiutasse di prendere parte alla preparazione o di aderirvi. Fino alla conclusione di una nuova conven-

zione, la Germania si conformerà alle disposizioni della convenzione di Berna e alle aggiunte susseguenti di cui sopra, nonchè alle condizioni complementari.

Art. 367. — La Germania sarà tenuta a cooperare allo stabilimento dei servizi con biglietti diretti per i viaggiatori e loro bagagli, che le saranno richiesti da una o più Potenze alleate e associate per assicurare per ferrovia, le relazioni di queste Potenze fra di loro o con qualsiasi altro paese in transito attraverso il territorio tedesco; la Germania dovrà precipuamente ricevere a questo scopo i treni e le vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, e farli proseguire con una celerità almeno uguale a quella dei suoi migliori treni a lungo percorso sulle stesse linee. In nessun caso i prezzi applicabili a questi servizi diretti saranno superiori ai prezzi percepiti sullo stesso percorso per i servizi interni tedeschi, effettuati nelle stesse condizioni di velocità e comodità.

Le tariffe applicabili nelle stesse condizioni di velocità e comodità, ai trasporti degli emigranti, sulle ferrovie tedesche di destinazione o provenienza dai porti delle potenze alleate e associate, non potranno mai dar luogo a una tassa chilometrica superiore a quella delle tariffe più favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o ristorni di cui saranno beneficiati, su dette ferrovie, gli emigranti di destinazione o provenienza da qualsiasi altro porto.

Art. 368. — La Germania si impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico fiscale o amministrativo, come la visita in dogana, i provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo, che fossero speciali ai servizi diretti previsti all'articolo precedente e ai trasporti degli emigranti di destinazione o provenienza dei porti delle Potenze alleate e associate e che avessero per effetto di ostacolare o ritardare questi servizi.

Art. 369. — In caso di trasporto parte per ferrovia o parte per navigazione interna, con o senza lettera di vettura diretta, le stipulazioni precedenti saranno applicabili alla parte del tragitto effettuato per ferrovia.

II. - Materiale rotabile.

Art. 370. — La Germania si impegna chè i carri tedeschi siano muniti di dispositivi che permettano:

I. - Di connetterli ai treni merci circolanti sulle linee delle Potenze alleate e associate che fanno parte della convenzione di Berna del 15 maggio 1886, modificata il 18 maggio 1907, senza ostacolare il funzionamento del treno continuo che potesse, entro i dieci anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, esser adottato da questi paesi;

II. - Inserire i carri di queste Potenze in tutti i treni merci circolanti, sulle linee tedesche.

Il materiale rotabile delle Potenze alleate e associate godrà, sulle lineee tedesche, lo stesso trattamento di materiale tedesco, per ciò che riguarda la circolazione, il mantenimento, e le riparazioni.

III. - Cessione di linee ferroviarie.

Art. 371. — Sotto riserva delle stipulazioni particolari, relative alla cessione dei porti delle idrovie e ferrovie situate nei territori sui quali la Germania cede la sua sovranità, e delle disposizioni finanziarie concernenti i concessionari e il servizio delle pensioni di ritiro del personale, la cessione delle ferrovie avrà luogo alle condizioni seguenti:

I. - Le opere e le costruzioni di tutte le ferrovie saranno consegnate al completo e in buono stato;

II. - Allorchè una rete avente un materiale rotabile proprio, sarà ceduto interamente dalla Germania e una delle Potenze alleate e associate; questo materiale sarà rimesso al completo in base all'ultimo inventario all'11 novembre 1918, e in istato normale di mantenimento;

III. - Tutte le linee che non abbiano un materiale rotabile speciale, la frazione da consegnarsi del materiale esistente sulla rete a cui queste linee appartengono, sarà determinata da Commissioni di periti nominati dalle Potenze alleate e associate e in cui la Germania sarà rappresentata. Queste Commissioni dovranno prendere in considerazione l'importazione del materiale immatricolato su queste linee, in base all'ultimo inventario dell'11 novembre 1918, lunghezza delle vie, comprese le vie di servizio, la natura e l'importanza dei traffici. Esse designeranno parimenti le locomotive, le vetture e i carri da cedersi in ogni caso; fisseranno le condizioni di ricevimento e regoleranno le disposizioni provvisorie necessarie per assicurare la loro riparazione nelle officine tedesche.

IV. - Gli approvvigionamenti, i mobili e l'attrezzamento saranno consegnati nelle stesse condizioni del materiale rotabile. Le disposizioni del paragrafi III e IV di cui sopra saranno applicate alle linee della antica Polonia russa messa allo scartamento, dalla Germania, delle linee tedesche queste linee essendo assimilate a parti staccate della rete dello Stato prussiano.

IV. - Disposizioni concernenti certe linee ferroviarie.

Art. 372. — A riserva delle stipulazioni particolari contenute nel presente trattato, allorchè in conseguenza di un tracciato di nuovi confini, su una linea collegante due parti di uno stesso paese, si sboccherà in un altro paese, le condizioni d'espletazione saranno regolate da un accordo concluso tra le amministrazioni delle ferrovie interessate. Nel caso in cui queste amministrazioni non pervenissero a uguali vedute sulle condizioni di questo accordo, i conflitti saranno accomodati da commissioni di periti costituiti nel modo detto all'articolo precedente.

Art. 373. — Entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, lo Stato Czeco-slovacco potrà chiedere la costruzione di una ferrovia in territorio tedesco che colleghi le stazioni di: Schlauney e di Nachod. Le spese di costruzione saranno a carico dello Stato Czeco-slovacco.

Art. 374. — La Germania si impegna ad accettare entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato e su richiesta che le verrà fatta dal Governo svizzero, previo accordo col Governo italiano, la denuncia della convenzione internazionale del 13 ottobre 1909 relativa alla ferrovia del San Gottardo. In mancanza di accordo sulle condizioni di questa denuncia, la Germania si impegna fin d'ora ad accettare la decisione di un arbitro nominato degli Stati Uniti d'America.

V. - Disposizioni transitorie.

Art. 375. — La Germania eseguirà le istruzioni che le saranno impartite in materia di trasporto da una autorità agente a nome delle Potenze alleate e associate:

1.° - Per i trasporti di truppe effettuate in esecuzione del presente Trattato, e per il trasporto di materiale, di munizioni e approvvigionamenti per l'uso delle armate;

2.° - E provvisoriamente per il trasporto del vettovagliamento di certe regioni e per il ripristino per quanto possibile rapido delle condizioni normali dei trasporti, e per l'organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

CAPITOLO IV.

Giudizi dei litigi e revisione delle clausole permanenti

Art. 376. — I dissidi che potessero sorgere fra le potenze interessate in relazione all'interpretazione e all'applicazione dei disposti precedenti, saranno regolati, come previsto dalla Società delle Nazioni.

Art. 377. — In qualsiasi momento la Società delle Nazioni potrà proporre la revisione degli articoli precedenti che riguardano un regime amministrativo permanente.

Art. 378. — Allo spirare di un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato i disposti degli articoli del 321 a 330, 332, 335, 367 e 369, potranno in qualsiasi momento essere riveduti dal Consiglio della Società delle Nazioni.

In mancanza di revisione, qualsiasi beneficio l'una delle stipulazioni contenute negli articoli sopra enumerati, non potrà allo spirare del termine previsto al paragrafo precedente essere richiesto da una delle potenze alleate e associate a favore d'una parte di questi territori per cui non fosse accordata la reciprocità. Il termine di cinque anni durante il quale la reciprocità non potrà essere pretesa, potrà essere prolungato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

CAPITOLO V.

Disposizioni particolari.

Art. 379. — Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le saranno imposti dal presente Trattato a beneficio delle Potenze alleate e associate, la Germania si impegna ad aderire a qualsiasi convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie navigabili, dei porti e delle ferrovie che potesse essere conclusa fra le Potenze alleate e associate coll'approvazione della Società delle Nazio-

ni, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

CAPITOLO VI.

Clausole relative al Canale di Kiel.

Art. 380. — Il Canale di Kiel e i suoi accessi saranno sempre liberi e aperti in condizioni di perfetta uguaglianza alle navi da guerra e commercio di tutte le Nazioni in pace colla Germania.

Art. 381. — I sudditi, i beni, le navi e battelli di tutte le Potenze saranno, per ciò che riguarda le tasse, le facilitazioni di servizio o sotto tutti gli altri aspetti, trattati su un piede di perfetta eguaglianza per l'uso del canale, in modo che nessuna distinzione sia fatta a detrimento dei sudditi, beni, navi e battelli d'una potenza qualsiasi, fra questi e i sudditi, beni, navi e battelli della Germania o della Nazione più favorita.

Nessun ostacolo che non sia quello risultante dai provvedimenti relativi alla polizia, alle dogane, alle prescrizioni sanitarie, all'emigrazione o immigrazione, o quelle di importazione o esportazione di materie proibite sarà frapposto alla circolazione delle persone, delle navi e battelli. Queste disposizioni dovranno essere ragionevolmente e con uniformità applicate e non dovranno ostacolare inutilmente il traffico.

Art. 382. — Non potrà esser percepito dalle navi e battelli che prendano a prestito il canale o suoi accessi, altro diritto che le tasse destinate a coprire in modo equo le spese di mantenimento della navigabilità o per il miglioramento del canale o dei suoi accessi o a sovvenire spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa sarà calcolata in base a queste spese e sarà affissa nei porti.

Queste tasse saranno stabilite in modo da non render necessario un esame particolare del carico salvo il caso in cui vi sia sospetto di frode o contravvenzione.

Art. 383. — Le merci in transito potranno essere messe sotto suggello o sotto la guardia degli agenti di dogana; il carico e lo scarico delle merci, nonchè l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, non potranno essere effettuati che nei porti designati dalla Germania.

Art. 384. — Sul percorso e sugli accessi del canale di Kiel non potrà essere percepito diritto di alcuna specie che non siano quelli previsti dal presente Trattato.

Art. 385. — La Germania sarà tenuta a prendere i provvedimenti convenienti per rimuovere gli ostacoli o pericoli della navigazione e assicurare il mantenimento delle buone condizioni di navigazione. Essa non dovrà intraprendere lavori atti a portar pregiudizio alla navigazione sul canale o suoi accessi.

Art. 386. — In caso di violazione di una disposizione degli articoli 380 a 385 o in caso di disaccordo nell'interpretazione di questi articoli, qualsiasi Potenza interessata potrà appellarsi alla giurisdizione istituita a questo scopo dalla Società delle Nazioni.

Allo scopo di evitare il deferimento alla Società delle Nazioni di questioni di poca importanza la Germania stabilirà a Kiel una autorità locale con facoltà di giudicare dei dissidi, in prima istanza e per dare soddisfazione, nella misura del possibile, alle querele che fossero presentate dagli agenti consolari delle Potenze interessate.

PARTE TREDICESIMA

Lavoro

CAPITOLO I.

Organizzazione del lavoro.

Atteso che la Società delle Nazioni ha per iscopo di stabilire la pace universale e che questa pace non può essere fondata che sulla base della giustizia sociale; atteso che esistono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone, ingiustizia, miseria e privazioni che danno luogo a un malcontento tale da mettere in pericolo l'armonia universale e la pace, atteso che si impone urgentemente un miglioramento di queste condizioni: per esempio per ciò che riguarda l'organico degli orari di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario che assicuri condizioni di esistenza convenienti, la protezione dei lavoratori dalle malattie generali o professionali, o gli infortuni del lavoro, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia,

di invalidità, la tutela degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, l'affermazione del principio della libertà sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi.

Atteso che la mancata adozione da parte di una Nazione qualsiasi di un regime di lavoro realmente umano ostacola gli effetti delle altre Nazioni desiderose di migliorare la sorte dei lavoratori nel proprio paese.

Le Alte parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità e dal desiderio di assicurare una pace mondiale duratura, hanno convenuto quanto segue:

I. - Organizzazioni.

Art. 387. — E' fondata una organizzazione permanente incaricata dei lavori per effettuare il programma esposto nel preambolo.

I membri fondatori della Società delle Nazioni saranno membri fondatori di questa organizzazione, e d'ora innanzi la qualità di membro della Società delle Nazioni coinvolgerà quella di membro di dette organizzazioni.

Art. 388. — L'organizzazione permanente comprenderà:

I. - Una Conferenza generale dei rappresentanti dei membri;

II. - Un ufficio internazionale di lavoro sottoposto alla direzione del Consiglio di amministrazione previsto all'art. 393.

Art. 389. — La Conferenza generale dei rappresentanti dei membri, terrà delle sessioni ogni qualvolta ve ne sarà il bisogno e almeno ogni anno. Essa sarà composta di quattro rappresentanti di ciascuno dei membri, di cui due saranno i delegati dei Governi e gli altri due rappresenteranno rispettivamente da una parte i proprietari, dall'altra parte i lavoratori sudditi di ciascuno dei membri.

Ciascun delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici il cui numero potrà essere di due o più per ciascuna delle materie distinte, iscritte all'ordine del giorno della sessione. Quando questioni di speciale interesse per le donne, verranno in discussione alla Conferenza, una almeno tra le persone designate in qualità di consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I membri si impegnano a nominare i delegati e consiglieri tecnici non governativi, d'accordo colle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, sia di proprietari sia di lavoratori del paese considerato, colla riserva che tali organizzazioni esistano.

I Consiglieri tecnici non saranno autorizzati a prendere la parola se non su domanda fatta dal delegato al quale essi sono aggiunti e con l'autorizzazione speciale del Presidente della Conferenza; essi non potranno prendere parte al voto.

Un delegato può per mezzo di nota scritta, rivolta al Presidente, nominare uno dei suoi consiglieri tecnici a suo supplente e questo supplente in questa qualità, potrà prendere parte alle deliberazioni e ai voti.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'ufficio internazionale del lavoro, dal Governo di ciascun membro.

I poteri dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno sottoposti alla verifica della Conferenza, la quale potrà con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare l'ammissione di qualsiasi delegato o consigliere tecnico, che giudicasse non essere stato designato in conformità dei termini del presente articolo.

Art. 390. — Ciascun delegato avrà il diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza.

In caso in cui uno dei membri non avesse nominato uno dei delegati non governativi ai quali ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà il diritto di prendere parte alle discussioni della conferenza, ma non avrà il diritto di voto.

Nel caso in cui la Conferenza, in virtù dei poteri che le conferisce l'art. 389, rifiutasse di ammettere uno dei delegati, d'uno dei membri, le stipulazioni del presente articolo saranno applicate come se detto delegato non fosse stato designato.

Art. 391. — Le sessioni della conferenza verranno tenute nella sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo che avesse potuto essere fissato dalla conferenza in una sessione anteriore, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 392. — L'ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito alla sede della Società delle Nazioni e fa parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 393. — L'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio di Amministrazione composto di 24 persone le quali verranno designate in base alle seguenti disposizioni:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà composto come segue:

Dodici persone rappresentanti i Governi;

Sei persone elette dai delegati alla Conferenza rappresentanti i proprietari;

Sei persone elette dai delegati alla Conferenza rappresentanti gli impiegati e gli operai.

Sulle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai membri, la cui importanza industriale sia giudicata più considerevole e quattro saranno nominati dai membri a questo scopo designati dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto Stati summenzionati.

Nessun membro, compresi i suoi domini o colonie autonome o meno, avrà il diritto di designare più di un membro del Consiglio.

Le constatazioni eventuali relative alla questione di sapere quali sono i membri aventi più considerevole importanza industriale, saranno composte dal Consiglio della Società delle Nazioni.

La durata del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà di tre anni.

I modi di provvedere ai posti vacanti e le altre questioni della stessa natura, potranno, essere regolate dal Consiglio di Amministrazione, sotto riserva dell'approvazione della Conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà uno dei suoi membri come presidente e stabilirà il suo regolamento.

Esso si riunirà in tempi da esso stabiliti. Una sessione speciale dovrà essere tenuta ogni volta che dieci membri almeno del Consiglio avranno formulato una istanza scritta a questo proposito.

Art. 394. — Un Direttore sarà posto a capo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: esso sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione da cui egli riceverà le istruzioni e di fronte al quale egli sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio nonchè della esecuzione di tutti gli altri compiti che gli saranno affidati.

Il Direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 395. — Il personale dell'Ufficio Internazionale del lavoro sarà scelto dal direttore. La scelta, allo scopo di ottenere, nei limiti del possibile, il migliore rendimento, vertirà su persone di varie nazionalità. Un certo numero di queste persone dovranno essere femmine.

Art. 396. — Le funzioni dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno il concentramento e la distribuzione di tutte le informazioni riguardanti l'organico internazionale, della condizione dei lavoratori e del regime di lavoro, in particolare; lo studio delle questioni che si propone di sottomettere alle discussioni della Conferenza allo scopo di pervenire alla conclusione di convenzioni internazionali e di eseguire tutte le inchieste speciali prescritte dalla Conferenza.

Sarà incaricato di preparare l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Disbrigherà, in conformità delle stipulazioni della presente parte del Trattato, tutti i doveri che gli incombono per ciò che riguarda i dissidi internazionali. Redigerà e pubblicherà in francese e inglese e in quella lingua che il Consiglio di Amministrazione giudicherà conveniente, un bollettino periodico consacrato allo studio delle questioni riguardanti l'industria e il lavoro e presentanti un interesse internazionale.

In linea generale, oltre alle funzioni espresse nel presente articolo, avrà tutti gli altri poteri e funzioni che la Conferenza giudicherà opportuno di attribuirgli.

Art. 397. — I ministeri dei membri che si occupano delle questioni operaie, potranno comunicare direttamente col direttore per il tramite del rappresentante del loro Governo al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro o, in mancanza di questo rappresentante, per il tramite di altro funzionario debitamente qualificato e designato a questo scopo dal Governo interessato.

Art. 398. — L'Ufficio internazionale del lavoro potrà richiedere il concorso del Segretario generale della Società delle Nazioni in tutte le questioni in cui il prestamento di questo concorso potrà essere concesso.

Art. 399. — Ciascuno dei membri pagherà le spese di viaggio e di soggiorno dei suoi delegati e rispettivi consiglieri tecnici nonchè dei rappresentanti prendenti parte alle sessioni della Conferenza e del Consiglio di amministrazione a seconda dei casi.

Qualsiasi altra spesa dell'Ufficio internazio-

nale del lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio di amministrazione saranno rimborsate al Direttore generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il Direttore sarà responsabile di fronte al Segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego dei fondi a lui versati in conformità delle stipulazioni del presente articolo.

II. - Funzionamento.

Art. 400. — Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno della sessione della Conferenza, dopo aver esaminate tutte le proposte fatte dal Governo d'uno dei membri o da qualsiasi altra organizzazione contemplata all'art. 389 riguardo alla materia da iscriversi a questo ordine del giorno.

Art. 401. — Il Direttore adempirà alle funzioni di Segreterio della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ciascuna sessione, quattro mesi prima dell'apertura di questa sessione, a ciascuno dei membri e, per il tramite di questi, ai Delegati non governativi, quando questi ultimi siano stati designati.

Art. 402. — Ciascuno dei Governi dei membri avrà diritto a contestare l'iscrizione all'ordine del giorno della sessione di uno o più oggetti previsti. I motivi che giustifichino questa opposizione dovranno essere esposti in un memoriale esplicativo diretto al Direttore, il quale dovrà comunicarlo ai membri dell'organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione resteranno tuttavia inscritti all'ordine del giorno se così decide la Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. Qualsiasi questione su cui decida la Conferenza a maggioranza dei due terzi e che sia esaminata, come previsto nel precedente capoverso, sarà portata all'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 403. — La Conferenza formulerà le norme per il funzionamento; essa eleggerà il suo Presidente; essa potrà nominare delle Commissioni incaricate di presentare delle relazioni su tutte le questioni ch'essa riterrà di dover studiare.

La semplice maggioranza di voti espressa dai membri presenti della Conferenza deciderà in tutti i casi in cui una maggioranza superiore non sia prevista da altri articoli della presente parte del Trattato.

Nessun voto è acquisito se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei Delegati presenti alla sessione.

Art. 404. — La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni ch'essa costituisce, dei Consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 405. — Se la Conferenza si pronuncia per l'adozione di proposte relative a un oggetto all'ordine del giorno, dovrà determinare se queste proposte dovranno prendere la forma: *a*) di una «raccomandazione» da sottoporsi all'esame dei membri allo scopo di attribuirle effetto di legge nazionale o altrimenti; *b*) d'un «progetto di convenzione» internazionale da ratificarsi dai membri.

Nei due casi, affinchè una «raccomandazione» o un «progetto di convenzione» siano adottate alla votazione finale della Conferenza, dovrà essere richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.

Nel formulare una raccomandazione o un progetto di convenzione d'applicazione generale, la convenzione dovrà aver riguardo ai paesi in cui il clima, l'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale o altre circostanze particolari rendono le condizioni dell'industria essenzialmente diverse, e dovrà suggerire quelle modifiche che considererà necessarie per corrispondere alle condizioni specifiche di questi paesi.

Un esemplare della «raccomandazione» o del «progetto di convenzione» sarà firmato dal Presidente della Conferenza e dal Direttore e sarà depositato nelle mani del Segretario generale della Società delle Nazioni. Questi comunicherà una copia certificata conforme della «raccomandazione» e del «progetto di convenzione» a ciascuno dei membri.

Ciascuno dei membri s'impegna a sottoporre, entro il termine d'un anno a partire dalla chiusura della sessione della Conferenza (o, se in conseguenza di circostanze eccezionali è impossibile procedere entro il termine d'un anno, dal momento in cui sarà possibile, ma giammai più di 18 mesi dopo la chiusura della sessione della Conferenza), la «raccomandazione» o il «progetto di convenzione» all'autorità o alle autorità nella competenza delle quali rientra la materia, allo scopo di trasformarle in legge o di prendere provvedimenti d'altra natura.

Se si tratta di « raccomandazione », i membri informeranno il Segretario generale dei provvedimenti presi.

Se si tratta di un « progetto di convenzione », il membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la sua ratifica formale della convenzione al Segretario generale e prenderà quei provvedimenti che saranno necessari per rendere effettive le disposizioni di detta convenzione.

Se una « raccomandazione » non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti atti a rendere effettiva questa raccomandazione, ovvero se un « progetto di convenzione » non incontra il consenso dell'autorità o delle autorità cui spetta la competenza della materia, il membro non sarà sottoposto a nessun altro obbligo.

Nel caso in cui si tratti di uno Stato Federale il cui potere di aderire ad una convenzione su oggetti riguardanti il lavoro è sottoposto a certi limiti, il Governo avrà il diritto di considerare un « progetto di convenzione » ai quali si applicano questi limiti come una semplice « raccomandazione » e le disposizioni del presente articolo, per ciò che riguarda le raccomandazioni, si applicheranno a questo caso.

Il presente articolo sarà interpretato in conformità del seguente principio:

In nessun caso verrà richiesto ad alcun membro, come conseguenza dell'adozione da parte della Conferenza d'una « raccomandazione » o d'un « progetto di convenzione », di diminuire la protezione già accordata dalla sua legislazione ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 406. — Qualsiasi convenzione così ratificata sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni ma non vincolerà che i membri che l'hanno ratificata.

Art. 407. — Qualsiasi progetto che, nello scrutinio finale sul suo complesso, non raccolga la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti, può far oggetto d'una convenzione particolare fra i membri dell'organizzazione permanente che ne hanno il desiderio.

Qualsiasi convenzione particolare di questa specie dovrà essere comunicata dai Governi interessati al Segretario generale della Società delle Nazioni, il quale la farà registrare.

Art. 408. — Ciascuno dei membri s'impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro una relazione annuale sui provvedimenti da esso presi per mettere in esecuzione le convenzioni a cui ha aderito. Queste relazioni saranno redatte nella forma indicata nel Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i particolari richiesti da quest'ultimo. Il Direttore presenterà un riassunto di queste relazioni alla più prossima sessione della Conferenza.

Art. 409. — Qualsiasi reclamo rivolto all'Ufficio internazionale del lavoro da un'organizzazione professionale operaia o di proprietari e ai termini della quale uno qualunque dei membri non avesse assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione d'una convenzione alla quale detto membro abbia aderito, potrà essere trasmessa dal Consiglio d'amministrazione al Governo che entra in causa e questo Governo potrà essere invitato a fare sulla materia la dichiarazione che riterrà conveniente.

Art. 410. — Se non si riceve alcuna dichiarazione dal Governo che entra in causa, entro un termine ragionevole, o se la dichiarazione ricevuta non sembrasse sufficiente al Consiglio di amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere di pubblica ragione il reclamo ricevuto e se del caso, la risposta avuta.

Art. 411. — Ciascuno dei membri potrà depositare una querela all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro membro, che, a suo parere, non assicurasse in modo soddisfacente la esecuzione d'una convenzione che l'uno e l'altro avessero ratificato in virtù dei precedenti articoli.

Il Consiglio d'amministrazione può, se lo ritiene opportuno, e prima d'incaricare una Commissione d'inchiesta secondo la procedura qui appresso indicata, mettersi in relazione col Governo che entra in causa nei modi indicati all'articolo 409.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare la querela al Governo che entra in causa, o se, essendo stata fatta questa comunicazione, non sia stata ricevuta alcuna risposta che soddisfi il Consiglio d'amministrazione, entro un termine ragionevole, il Consiglio potrà provocare la formazione d'una Commissione d'inchiesta che avrà il compito di studiare la questione sorta e di depositare una relazione a questo riguardo.

La stessa procedura potrà essere impegnata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia dietro querela d'un delegato alla Conferenza.

Allorchè una questione sorta per l'applicazio-

ne degli art. 410 e 411 venisse portata dinanzi al Consiglio d'amministrazione, il Governo che entra in causa, se non ha di già un rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione, avrà il diritto di nominare un delegato per prendere parte alle deliberazioni del Consiglio relative a questa faccenda.

La data in cui queste discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo che entra in causa.

Art. 412. — La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente:

Ciascuno dei membri s'impegna a nominare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in materia industriale, la prima rappresentante i proprietari, la seconda rappresentante i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. L'insieme di queste persone costituirà un elenco dal quale saranno scelti i membri della Commissione d'inchiesta.

Il Consiglio d'amministrazione avrà diritto di verificare dette persone e di rifiutare, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi da rappresentanti presenti, la nomina di quelle i cui titoli non soddisfacessero alle prescrizioni del presente articolo.

Su istanza del Consiglio d'amministrazione, il Segretario generale della Società delle Nazioni nominerà tre persone, rispettivamente scelte in ciascuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà inoltre una di queste tre persone per presiedere detta Commissione. Nessuna delle tre persone così nominate potrà rilevare uno dei membri direttamente interessati nella querela.

Art. 413. — Nel caso in cui una querela sia rinviata in virtù dell'art. 411 dinanzi ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei membri, sia esso o meno direttamente interessato nella querela, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione, qualsiasi informazione che si trovasse in suo possesso e che riguardi l'oggetto della querela.

Art. 414. — La Commissione d'inchiesta, in seguito ad esame approfondito della querela, redigerà una relazione in cui esprimerà tutte le contestazioni su tutte le questioni di fatto che permettano di precisare la portata della contestazione, nonchè le raccomandazioni ch'essa crederà di dovere formulare in relazione ai provvedimenti da prendersi per dare soddisfazione al Governo querelante e in relazione ai termini entro i quali questi provvedimenti dovranno essere presi.

Questa relazione indicherà inoltre, se ne sarà il caso, le sanzioni d'ordine economico contro il Governo che entra in causa, che la Commissione riterrà conveniente e la cui applicazione da parte degli altri Governi sembrasse giustificata.

Art. 415. — Il Segretario generale della Società delle Nazioni comunicherà la relazione della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nel dissidio e ne assumerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà significare al Segretario generale della Società delle Nazioni, entro il termine d'un mese, se esso accetta o no le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione e, nel caso che non le accettasse, se esso desidera deferire il dissidio alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 416. — Nel caso in cui uno dei membri non prendesse in relazione a una « raccomandazione » o un « progetto di convenzione », i provvedimenti prescritti dall'art. 405, qualsiasi altro membro avrà il diritto di riferirne alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 417. — La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale e riguardante una querela o una questione che le fosse sottoposta in conformità degli art. 415 o 416 sarà inappellabile.

Art. 418. — Le conclusioni o la raccomandazione eventuale della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, emendate, annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, la quale dovrà, ove il caso si verifichi, indicare le sanzioni d'ordine economico che essa crederà conveniente di stabilire contro un Governo in fallo e la cui applicazione, da parte degli altri Governi sembrasse giustificata.

Art. 419. — Se un membro qualsiasi non si conforma entro il termine prescritto alle raccomandazioni eventualmente convenute sia nella relazione della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi altro membro potrà applicare a detto membro le sanzioni d'ordine economico che la relazione della Commis-

sione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili alla specie.

Art. 420. — Il Governo in fallo può, in qualsiasi momento, informare il Consiglio d'amministrazione ch'esso ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi sia alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale e può richiedere il Consiglio di volersi compiacere di far costituire dal Segretario generale della Società delle Nazioni una Commissione d'inchiesta incaricata di verificare il suo asserto. In questi casi le stipulazioni degli art. 412, 413, 414, 415, 417 e 418 verranno applicate e, se la relazione della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale è favorevole al Governo, gli altri Governi dovranno immediatamente revocare i provvedimenti economici che avessero preso contro detto Stato.

III. - Prescrizioni generali.

Art. 421. — I membri s'impegnano di applicare le convenzioni a cui hanno aderito, conformemente alle stipulazioni della presente parte del Trattato, alle loro Colonie o possedimenti ed ai loro protettorati che non si governano pienamente da loro con le seguenti riserve:

1°) che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2°) che le modifiche che fossero necessarie per adattare la convenzione alle condizioni locali possano essere introdotte nella medesima.

Ciascuno dei membri dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che egli si propone di prendere per ciò che riguarda ciascuna delle sue Colonie o possedimenti o ciascuno dei suoi protettorati, che non si governano pienamente da loro.

Art. 422. — Gli emendamenti alla presente parte del presente Trattato che saranno adottati dalla Conferenza a maggioranza di 2/3 di voti emessi dai delegati presenti diventeranno esecutivi allorquando essi saranno stati ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio della Società delle Nazioni e dei 3/4 dei membri.

Art. 423. — Tutte le questioni o difficoltà relative alla interpretazione della presente parte del Trattato e delle convenzioni ulteriormente concluse dai membri in virtù di detta parte saranno sottoposte all'approvazione della Corte permanente di giustizia internazionale.

IV. - Provvedimenti transitori.

La prima sessione della Conferenza avrà luogo nel mese di ottobre 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono stabiliti nel qui unito allegato.

La convocazione e l'organizzazione di questa prima sessione saranno assicurate dal Governo designato a questo scopo nell'allegato summenzionato. Il Governo sarà assistito, per ciò che riguarda la preparazione dei documenti, da una Commissione internazionale i cui membri saranno designati nello stesso protocollo.

Le spese di questa prima sessione e di tutte le sessioni ulteriori fino a che i crediti necessari non avranno potuto essere stanziati nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese di spostamento dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 425. — Fino a che la Società delle Nazioni non sia stata costituita, tutte le comunicazioni che dovranno essere indirizzate, in virtù degli articoli precedenti, al Segretario generale della Società, saranno conservate dal Direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro il quale ne darà conoscenza al Segretario generale.

Art. 426. — Fino all'istituzione della Corte di giustizia internazionale i dissidi che le si dovrebbero sottoporre in virtù della presente parte del presente Trattato, saranno deferiti a un Tribunale formato di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO.

Prima sessione della Conferenza del lavoro: 1919.

Il luogo della Conferenza sarà Washington.

Il Governo degli Stati Uniti d'America sarà pregato di convocare la Conferenza.

Il Comitato internazionale d'organizzazione sarà composto di 7 persone nominate rispettivamente dai Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario, invitare altri membri a farsi rappresentare nel suo seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1°) Applicazione del principio della giornata delle otto ore o della settimana di 48 ore.

2°) Questioni relative ai mezzi per impedire la disoccupazione e rimediare alle sue conseguenze.

3°) Impiego delle donne:

a) prima o dopo il parto (compresa la questione d'indennità di maternità);
b) durante la notte;
c) nei lavori insalubri.

4°) Impiego dei fanciulli:
a) età d'ammissione al lavoro;
b) lavori notturni;
c) lavori insalubri.

5°) Estensione e applicazione delle convenzioni internazionali adottate a Berna nel 1906 sul divieto del lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria, e il divieto dell'impiego del fosforo giallo nell'industria dei fiammiferi.

CAPITOLO II.

Principî generali.

Art. 427. — Le alte Parti contraenti avendo riconosciuto che il benessere fisico, morale e intellettuale dei salariati industriali è di essenziale importanza dal punto di vista internazionale, hanno stabilito di pervenire a questo scopo elevato, mediante l'organismo permanente previsto al Capitolo I e aggiunto a quello della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di costumi e di usi d'opportunità economica e di tradizione industriale rendono difficile il raggiungimento immediato dell'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma persuase che il lavoro non debba essere considerato semplicemente come un oggetto commerciale, esse pensano che vi siano dei metodi e dei principî per l'organizzazione delle condizioni del lavoro, che tutte le comunità industriali dovrebbero sforzarsi di applicare, per quanto le circostanze speciali in cui esse possono trovarsi, lo consentano.

Fra questi metodi e principî, i seguenti sembrano alle alte Parti contraenti, essere importanti e urgenti:

1°) Il principio capitale qui sopra enunciato, che il lavoro non debba essere considerato come una merce o un articolo commerciale.

2°) Il diritto d'associazione che abbia di mira oggetti non contrari alle leggi, tanto per i salariati quanto per i principali.

3°) Il pagamento ai lavoratori d'un salario che loro assicuri un livello di vita conveniente, quale lo si comprenda nei loro tempi e nei loro paesi.

4°) L'adozione della giornata di 8 ore o della settimana di 48 ore come scopo da raggiungere, ove ciò non sia ancora stato ottenuto.

5°) L'adozione di un riposo universale di 24 ore al minimo, che dovrebbe comprendere la domenica ogni qualvolta ciò sia possibile.

6°) La soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di ridurre il lavoro dei giovani di ambo i sessi ai limiti necessari per consentire loro di continuare la loro educazione e di assicurare il loro sviluppo fisico.

7°) Il principio di uguaglianza di salario senza distinzione di sesso per un lavoro di uguale valore.

8°) Le norme sancite in ciascun paese riguardanti le condizioni di lavoro dovranno assicurare un trattamento equo economico a tutti i lavoratori residenti legalmente nel paese.

9°) Ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione che comprenderà delle donne, allo scopo di assicurare l'applicazione delle leggi e regolamenti per la protezione dei lavoratori.

Senza proclamare che questi principî e questi metodi sono o completi o definitivi, le alte Parti contraenti sono di parere che esse siano adatte a guidare la politica della Società delle Nazioni e che, se essi saranno adottati dalle comunità industriali che sono membri della Commissione delle Nazioni e se essi saranno mantenuti intatti nella pratica da un corpo appropriato di ispezione, esse diffonderanno dei beneficî incalcolabili fra i salariati del mondo.

PARTE QUATTORDICESIMA

Garanzia d'esecuzione

CAPITOLO I.

Europa occidentale.

Art. 428. — A titolo di garanzia d'esecuzione da parte della Germania del presente Trattato, i territori tedeschi situati all'ovest del Reno, unitamente alle teste di ponte, saranno occupate dalle truppe delle Potenze alleate e associate per un periodo di 15 anni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 429. — Se le condizioni del presente Trattato sono fedelmente osservate dalla Germania, l'occupazione prevista all'art. 428 sarà successivamente ridotta nei modi qui appresso esposti:

1°) Allo spirare di 5 anni saranno evacuate: la testa di ponte di Colonia e i territori situati al nord d'una linea seguente il corso del Ruhr poi la ferrovia Julich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, in seguito la strada da Rheinbach a Sinzig e raggiungente il Reno alla confluenza dell'Ahr; le strade, ferrovie e località qui sopra menzionate restando fuori della zona evacuata.

2°) Allo spirare di 10 anni, saranno evacuate: la testa di ponte di Coblenza e i territori situati al nord d'una linea partente dall'intersezione dei confini del Belgio, della Germania e dei Paesi Bassi, seguendo a circa 4 chilometri al sud d'Aquisgrana raggiungendo e seguendo poi la cresta di Vorst Gemünd, poi l'est della ferrovia della vallata dell'Huft, poi gli approdi di Bankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen fino alla Mosella seguendo questo fiume da Bremm fino a Nehrem, passando per gli approdi di Cappel e di Simmern, seguendo in seguito la dorsale delle altezze fra Simmern e il Reno e raggiungendo questo fiume a Bacharach (tutte le località, vallate, strade e ferrovie qui sopra menzionate restando fuori della zona d'evacuazione.

3°) Allo spirare di 15 anni saranno evacuate: la testa di ponte di Magonza, la testa di ponte di Kehl e il resto dei territori tedeschi occupati.

Se in questo momento le garanzie contro una aggressione non provata dalla Germania non fossero considerate sufficienti dai Governi alleati e associati, l'evacuazione delle truppe d'occupazione potrà essere ritardata nella misura giudicata necessaria per l'ottenimento di dette garanzie.

Art. 430. — Nel caso in cui, sia durante l'occupazione sia dopo lo spirare dei 15 anni sopra previsti, la Commissione delle riparazioni riconoscesse che la Germania rifiuta di osservare tutti o parte degli obblighi imposti dal presente Trattato, relativi alle riparazioni, tutta o parte delle zone specificate all' art. 429 saranno immediatamente rioccupate dalle forze alleate e associate.

Art. 431. — Se prima dello spirare del periodo di 15 anni, la Germania soddisfacesse a tutti gli impegni imposti a lei dal presente Trattato, le truppe d'occupazione verranno immediatamente ritirate.

Art. 432. — Le questioni riguardanti l'occupazione e non regolate dal presente Trattato saranno oggetto di accordi ulteriori che la Germania si obbliga di mantenere e osservare.

CAPITOLO II

Europa Orientale.

Art. 433. — Come garanzia dell'esecuzione delle disposizioni del presente Trattato, per le quali la Germania riconosce definitivamente l'abrogazione del trattato di Brest-Litowsk e di tutti i trattati, convenzioni e accordi da lei conclusi col Governo massimalista russo e allo scopo di assicurare il ristabilimento della pace e di un buon Governo nelle provincie Baltiche e in Lituania, tutte le truppe tedesche, che si trovano attualmente in detto territorio, ritorneranno all'interno dei confini della Germania non appena i Governi delle principali Potenze alleate e associate riterranno giunto il momento propizio, avuto riguardo alla situazione interna di questi territori.

Queste truppe dovranno astenersi da qualsiasi requisizione, confisca e da tutti gli altri provvedimenti coercitivi che abbiano per iscopo l'ottenimento di forniture destinate alla Germania, e non dovranno intervenire in alcun modo nei provvedimenti di difesa nazionale che potessero adottare i Governi provvisori d'Estonia, Livonia e Lituania.

Nessuna truppa tedesca sarà ammessa in detti territori fino alla loro evacuazione e dopo la loro completa evacuazione.

PARTE QUINDICESIMA

Clausole varie.

Art. 434. — La Germania s'impegna a riconoscere il pieno valore del Trattato di pace e convenzioni addizionali che verranno concluse dalle Potenze alleate e associate colle Potenze che hanno combattuto a fianco della Germania, a gradire le disposizioni che saranno prese riguardo ai territori dell'antica Monarchia Austro-Ungarica, del Regno di Bulgaria e dell'Impero Ottomano, e a riconoscere i nuovi Stati nei confini che son loro fissati.

Art. 435. — Le alte Parti contraenti, nel riconoscere le garanzie stipulate in favore della Svizzera dai trattati del 1815 e precipuamente l'atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono degli impegni internazionali per il mantenimento della pace, constano tuttavia che le stipulazioni di questi trattati e convenzioni, dichiarazioni e altri atti complementari relativi alla zona neutra della Savoia quale è determinata dal capoverso I dell'art. 92 dell'atto finale del Congresso di Vienna e dal capoverso 2° dell'art. 3 del trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrisponde più alle attuali circostanze. Di conseguenza le alte Parti contraenti prendono atto dell'accordo concluso fra il Governo francese e il Governo Svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona che sono e restano abrogate.

Le alte Parti contraenti riconoscono inoltre che le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle attuali circostanze e che spetta alla Francia e alla Svizzera di regolare fra di loro, in comune accordo, il regime di questo territorio, nelle condizioni che questi due paesi riterranno opportune.

ALLEGATO

I.

Il Consiglio Federale Svizzero ha fatto conoscere al Governo francese in data 5 maggio 1919, come dopo esaminata la disposizione dell'art. 435, con spirito di sincera amicizia, esso sia stato felicissimo di giungere alla conclusione che gli era possibile di consentirvi salvo le considerazioni e riserve seguenti:

1°) *Zona neutralizzata dell'alta Savoia:*

a) resterà inteso che per il tempo in cui le Camere Federali non avranno ratificato l'accordo intervenuto fra i due Governi, concernente l'abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutrale della Savoia, non vi sarà nulla di definitivo nè da una parte nè dall'altra a questo riguardo;

b) il consenso dato dal Governo svizzero all'abrogazione delle stipulazioni summenzionate, presuppone, conformemente al testo adottato, il riconoscimento delle garanzie formulate in favore della Svizzera dai trattati del 1815 e precipuamente della dichiarazione del 20 novembre 1815;

c) l'accordo fra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni summenzionate, non sarà considerato valido se non nel caso in cui il Trattato di pace contenga l'articolo quale è stato redatto.

Inoltre, le parti contraenti del Trattato di pace dovranno cercare di ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatari del Trattato di pace attuale.

2°) *Zona franca dell'alta Savoia e del paese di Gex:*

a) il Consiglio Federale dichiara di fare le riserve più esplicite per ciò che riguarda l'interpretazione da darsi alla dichiarazione menzionata all'ultimo capoverso dell'articolo di cui sopra da inserirsi nel Trattato di pace, in cui è detto che: « le stipulazioni del trattato del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche del'alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali ». Il Consiglio Federale non vorrebbe in effetto, che dalla sua adesione a questa relazione si potesse concludere che esso aderisse alla soppressione di un'Istituzione avente per iscopo di offrire a dette contrade adiacenti il beneficio d'un regime speciale adatto alla loro situazione geografica ed economica e che pur ha fatto le sue esperienze.

Nel pensiero del Consiglio Federale, dovrebbe trattarsi non già di modificare la struttura doganale delle zone, quale è stata istituita dai trattati summenzionati, ma unicamente di regolare in modo più adatto alle condizioni economiche attuali le modalità degli scambi fra le regioni interessate. Le precedenti osservazioni sono state ispirate al Consiglio Federale dalla lettura

del progetto di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che trovavasi annesso alla nota del Governo francese del 26 aprile. Pur facendo le riserve summenzionate, il Consiglio Federale si dichiara pronto ad esaminare con lo spirito più amichevole tutte le proposte che il Governo francese giudicherà opportuno di fargli a questo riguardo.

b) Si ammette che le stipulazioni dei trattati del 1815 e altri atti complementari concernenti le zone franche resteranno in vigore fino al momento in cui un nuovo accordo non sia stato concluso fra la Svizzera e la Francia per regolare il regime di questi territori.

II.

Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero, il 18 maggio 1919, la seguente nota in risposta alla comunicazione riportata al paragrafo precedente: Con nota del 5 maggio ultimo, la Legazione svizzera a Parigi si è compiaciuta di far conoscere al Governo della Repubblica Francese l'adesione del Governo Federale al progetto d'articolo da inserirsi nel Trattato di pace fra i Governi alleati e associati da una parte e la Germania dall'altra.

Il Governo francese ha preso molto volentieri atto dell'accordo in tal modo intervenuto e per sua domanda, il progetto d'articolo in questione, accettato dai Governi alleati e associati, è stato inserito al N. 435 fra le condizioni di pace presentate ai plenipotenziari tedeschi.

Il Governo svizzero ha formulato, nella sua nota del 5 maggio su questa questione, varie considerazioni e riserve.

Per ciò che riguarda le sue osservazioni relative alle zone franche dell'alta Savoia e del paese di Gex, il Governo francese ha l'onore di far notare che la stipulazione che forma oggetto dell'ultimo capoverso dell'art. 435 è di tale chiarezza che nessun dubbio potrebbe sorgere sulla sua portata specialmente per ciò che riguarda il disinteresse che essa implica oramai, in relazione a questa questione, da parte delle Potenze che non siano la Francia e la Svizzera.

Per ciò che lo riguarda, il Governo della Repubblica, desideroso di vegliare sull'interesse dei territori francesi di cui si tratta e ispirandosi a questo riguardo alla loro particolare situazione, non perde di vista l'utilità d'assicurar loro un regime doganale appropriato, e di regolare in modo meglio corrispondente alle circostanze attuali le modalità degli scambi fra questi territori e i territori svizzeri viciniori, tenendo conto degli interessi reciproci.

S'intende che ciò non potrebbe in nessun modo portare pregiudizio al diritto della Francia di stabilire in questa regione la sua linea doganale e il suo confine politico come è avvenuto nelle altre parti dei suoi confini territoriali e come lo ha fatto la Svizzera stessa da lungo tempo sui suoi propri limiti in questa regione.

Il Governo della Repubblica prende molto volentieri atto di questo proposito delle disposizioni amichevoli colle quali il Governo svizzero vuol esaminare tutte le proposte francesi fatte allo scopo di accordarsi per sostituire il regime attuale di dette zone franche, e che il Governo francese intende formulare con lo stesso spirito amichevole.

D'altra parte il Governo della Repubblica non dubita che il mantenimento del regime del 1815, relativo alle zone franche contemplate in questo capoverso della nota della Legazione svizzera del 5 maggio e che ha evidentemente per motivo di alludere al passaggio del regime attuale al regime convenzionale, non costituirà in alcun modo causa di ritardo allo stabilimento del nuovo stato di cose riconosciuto necessario dai due Governi. La stessa osservazione si applica alla ratifica delle Camere Federali prevista al capoverso *a*) del primo paragrafo della nota svizzera del 5 maggio, sotto la rubrica « zone neutralizzate dell'alta Savoia ».

Art. 436. — Le alte Parti contraenti riconoscono d'aver preso conoscenza e di dar atto del trattato firmato dal Governo della Repubblica Francese il 17 luglio 1918 con Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco e definiente a rapporti della Francia col Principato.

Art. 437. — Le Alte Parti contraenti convengono che in assenza di stipulazioni ulteriori contrarie, il Presidente di qualsiasi Commissione stabilita dal presente Trattato avrà diritto, in caso di divisione di voti, a emettere un secondo voto.

Art. 438. — Le Potenze alleate e associate convengono che, allorquando missioni religiose cristiane fossero mantenute da Società o da persone tedesche su territori loro appartenenti o affidati al loro Governo in conformità del presente Trattato, le proprietà di queste missioni o Società di missione, comprese le proprietà delle Società commerciali i cui proventi sono desti-

nati al mantenimento delle missioni, dovranno continuare a servire per queste missioni. Allo scopo di assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno dette proprietà a dei Consigli d'amministrazione nominati o approvati dai Governi e composti di persone aventi le credenze religiose della Missione di cui alla proprietà in questione.

I Governi alleati e associati, continuando ad esercitare pieno controllo, per ciò che riguarda le persone che dirigono dette missioni, salvaguarderanno gli interessi di queste missioni.

La Germania, prendendo atto di questi impegni, dichiara di gradire tutti gli accordi conclusi o da concludersi dai Governi alleati e associati interessati per il compimento dell'opera di dette missioni o Società commerciali, e desiste da qualsiasi reclamo a loro riguardo.

Art. 439. — Sotto riserve delle disposizioni del presente Trattato, la Germania s'impegna a non presentare, direttamente nè indirettamente contro alcuna Potenza alleata o associata firmataria del presente Trattato, comprese quelle, che non avendo dichiarata la guerra hanno rotto le loro relazioni diplomatiche coll'Impero tedesco, alcun reclamo pecuniario, per alcun fatto anteriore all'entrata in vigore del presente Trattato. La presente stipulazione varrà per la desistenza completa e definitiva da qualsiasi reclamo di questa natura, oramai estinto chiunque siano gli interessati.

Art. 440. — La Germania accetta e riconosce come valide e obbligatorie tutte le decisioni e tutti gli ordini concernenti le navi tedesche e le merci tedesche, nonchè tutte le decisioni e ordini relativi a pagamenti di spese prodotti da una qualsiasi delle giurisdizioni delle prede delle Potenze alleate e associate e s'impegna a non presentare a nome dei suoi nazionali alcun reclamo inerente a queste decisioni e ordini.

Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare nelle condizioni che esse determineranno, le decisioni e ordini di giurisdizione tedesche in materia di prede sia che queste decisioni e ordini riguardino i diritti di proprietà dei sudditi di dette Potenze sia che essi riguardino i diritti dei sudditi dei neutri.

La Germania s'impegna a fornire copie di tutti i documenti costituenti l'archivio dei procedimenti, comprese le decisioni e ordini pronunciati e ad accettare ed eseguire le raccomandazioni presentate dopo detto esame delle questioni.

IL PRESENTE TRATTATO di cui i testi francese e inglese faranno fede sarà ratificato.

Il deposito delle ratifiche sarà effettuato a Parigi al più presto possibile. Le Potenze i cui Governi hanno sede fuori d'Europa avranno la facoltà di limitarsi a far conoscere al Governo della Repubblica Francese, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici a Parigi, che la loro ratifica è stata concessa e in questo caso dovranno trasmettere l'atto al più presto possibile.

Un primo processo verbale del deposito delle ratifiche sarà redatto non appena il trattato sarà stato ratificato dalla Germania da una parte e da tre delle principali Potenze alleate associate dall'altra. Dalla data di questo primo processo verbale, il Trattato entrerà in vigore presso le alte Parti contraenti che l'avranno così ratificato. Nel computo di tutti i termini previsti dal presente Trattato, questa data sarà quella dell'entrata in vigore sotto tutti i rapporti. Il Trattato entrerà in vigore per ciascuna Potenza alla data del deposito della sua ratifica.

Il Governo francese rimetterà a tutte le Potenze firmatarie una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari succitati hanno firmato il presente atto.

Fatto a Versailles, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie autentiche saranno rimesse a ciascuna delle Potenze firmatarie.

CONFINE ORIENTALE DELLA GERMANIA

Queste carte sono la riproduzione di quelle del *Times*.

NUOVA GERMANIA CIRCOSCRITTA DAL TRATTATO DI PACE

CONFINI ORIENTALI DELLA GERMANIA

INDICE

APPENDICE: 5 Carte dei nuovi confini della Germania.